

PI Solutions

Société d'Investissement à Capital Variable

FONDO D'INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

PROSPETTO

Dicembre 2022

INDICE DEI CONTENUTI

DEFINIZIONI	7
AVVISO IMPORTANTE.....	14
<i>Informazioni generali</i>	14
<i>Protezione dei Dati</i>	16
<i>Informazioni destinate agli Azionisti</i>	18
<i>Richieste di informazioni e Reclami</i>	19
LA SICAV	20
<i>Struttura</i>	20
<i>Obiettivo di investimento</i>	21
<i>Comparti</i>	21
<i>Azioni</i>	22
<i>Creazione di ulteriori Comparti/Classi</i>	22
<i>Valuta di Offerta, Valuta Base e Valuta di Riferimento</i>	22
<i>Conflitto di Interessi</i>	23
INFORMAZIONI SOCIETARIE DI CARATTERE GENERALE SULLA SICAV	24
<i>Assemblee degli Azionisti e Rendiconti</i>	24
<i>Diritti degli Azionisti</i>	25
<i>Trasferimenti</i>	25
<i>Scioglimento e liquidazione della SICAV</i>	25
<i>Chiusura di Comparti (o delle relative Classi)</i>	26
<i>Fusioni e accorpamenti di Comparti e di Classi</i>	27
<i>Partecipazioni degli Amministratori</i>	29
<i>Manleva</i>	29
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	30
<i>Panoramica</i>	30
<i>Società di Gestione e GEFIA</i>	33
<i>Depositario e Agente incaricato dei pagamenti</i>	33
<i>Agente Amministrativo</i>	35
<i>Distributore/Agente Domiciliatario</i>	35
<i>Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti</i>	36
<i>Gestori degli Investimenti</i>	36
RESTRIZIONI D'INVESTIMENTO	37
<i>Diversificazione del rischio/Restrizioni d'investimento</i>	37
<i>Gestione del rischio</i>	47
<i>Struttura dell'attivo/Pool di attività</i>	48
<i>Investimento Sostenibile</i>	49
AZIONI	55
VALORE PATRIMONIALE NETTO	57
<i>Calcolo del Valore Patrimoniale Netto</i>	57
<i>Sospensione del calcolo</i>	57
<i>Valutazione delle attività</i>	59
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO	64
1. <i>Prezzo di negoziazione</i>	64
2. <i>Orario di negoziazione</i>	64
3. <i>Sottoscrizione di Azioni</i>	65
4. <i>Conversione di Azioni</i>	66
5. <i>Rimborso di Azioni</i>	67
6. <i>Nota di conferma</i>	68

POLITICA DI DISTRIBUZIONE	70
ONERI E SPESE	71
1. <i>Oneri di negoziazione</i>	71
2. <i>Altre Commissioni</i>	73
3. <i>Migliore Esecuzione</i>	75
4. <i>Accordi per la condivisione delle commissioni</i>	75
5. <i>Incentivi</i>	76
6. <i>Costi e commissioni relativi all'utilizzo di strumenti finanziari derivati</i>	76
CONSIDERAZIONI SU ASPETTI SPECIFICI.....	78
1. <i>Considerazioni generali di natura giuridica</i>	78
2. <i>Considerazioni sulla fiscalità in Lussemburgo</i>	78
3. <i>Considerazioni sulla fiscalità nel Regno Unito</i>	80
RESTRIZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA	85
<i>Identificazione dei sottoscrittori</i>	85
<i>Trading eccessivo/Market Timing</i>	86
<i>Considerazioni generali sulla distribuzione</i>	86
<i>Considerazioni generali sulla distribuzione nell'Unione Europea</i>	86
<i>Considerazioni sulla distribuzione nel Regno Unito</i>	86
<i>Distribuzione negli Stati Uniti d'America</i>	88
APPENDICE I: COMPARTI	90
EUROPEAN CREDIT CONTINUUM	90
1. <i>Obiettivo di investimento</i>	90
2. <i>Politica di investimento</i>	90
3. <i>Profilo dell'investitore</i>	92
4. <i>Restrizioni d'investimento</i>	93
5. <i>Leva</i>	94
6. <i>Classi</i>	94
7. <i>Gestore degli Investimenti</i>	94
8. <i>Negoziazione</i>	95
9. <i>Giorno di Valutazione</i>	95
10. <i>Livello minimo delle attività</i>	95
11. <i>Valuta Base del Comparto</i>	96
12. <i>Valuta di Offerta delle Azioni</i>	96
13. <i>Commissioni</i>	96
14. <i>Commissione di Performance</i>	96
15. <i>Rischi specifici</i>	97
16. <i>Durata</i>	97
AMUNDI ELTIF LEVERAGED LOANS EUROPE	98
1. <i>Disposizioni generali</i>	98
2. <i>Costi del Comparto</i>	99
3. <i>Reclami e Strumenti a disposizione degli investitori localmente</i>	101
4. <i>Obiettivo di Investimento</i>	102
5. <i>Strategia di Investimento</i>	103
6. <i>Prestiti e Leva finanziaria</i>	104
7. <i>Politica di copertura</i>	104
8. <i>Restrizioni d'investimento</i>	105
9. <i>Gestione del rischio</i>	106
10. <i>Rischi specifici</i>	106
11. <i>Rendiconto annuale</i>	108
12. <i>Gestore degli Investimenti</i>	108

13.	<i>Giorno di Valutazione</i>	108
14.	<i>Livello minimo delle attività</i>	109
15.	<i>Investitori Ammissibili</i>	109
16.	<i>Classi</i>	109
17.	<i>Valuta Base</i>	110
18.	<i>Valuta di Offerta delle Azioni</i>	110
19.	<i>Data di chiusura</i>	110
20.	<i>Periodo di recesso</i>	110
21.	<i>Durata</i>	110
22.	<i>Periodo di ramp-up</i>	110
23.	<i>Fine Vita e Periodo di Wind-down</i>	110
24.	<i>Rimborsi</i>	111
25.	<i>Politica di distribuzione</i>	112
26.	<i>Reinvestimento</i>	112
AMUNDI REALTI		113
1.	<i>Disposizioni generali</i>	113
2.	<i>Costi del Comparto</i>	115
3.	<i>Reclami e Strumenti a disposizione degli investitori localmente</i>	118
4.	<i>Obiettivo di investimento</i>	118
5.	<i>Strategia di investimento</i>	119
6.	<i>Prestiti e leva finanziaria</i>	125
7.	<i>Politica di copertura</i>	126
8.	<i>Restrizioni di investimento</i>	126
9.	<i>Gestione del rischio</i>	128
10.	<i>Rischi specifici</i>	128
11.	<i>Rendiconto annuale</i>	132
12.	<i>Gestori degli Investimenti</i>	132
13.	<i>Giorno di valutazione</i>	133
14.	<i>Livello minimo delle attività</i>	133
15.	<i>Investitori Ammissibili</i>	133
16.	<i>Classi</i>	134
17.	<i>Valuta base del Comparto</i>	135
18.	<i>Valuta di Offerta delle Azioni</i>	135
19.	<i>Periodo di recesso</i>	135
20.	<i>Durata</i>	136
21.	<i>Periodo di Ramp-up</i>	136
22.	<i>Fine vita e Periodo di Wind-down</i>	136
23.	<i>Uscita: Abbinamento e Rimborsi</i>	136
24.	<i>Trasferimento di Azioni</i>	139
25.	<i>Conversione di Azioni</i>	139
26.	<i>Politica di distribuzione</i>	139
27.	<i>Reinvestimento</i>	140
AMUNDI ELTIF PRIVATE INVESTMENT CAPITAL OPPORTUNITY		142
1.	<i>Disposizioni generali</i>	142
2.	<i>Costi del Comparto</i>	143
3.	<i>Reclami e Strumenti a disposizione degli investitori localmente</i>	146
4.	<i>Obiettivo di investimento</i>	146
5.	<i>Strategia di investimento</i>	147
6.	<i>Prestiti e Leva finanziaria</i>	148
7.	<i>Politica di copertura</i>	149

8.	<i>Restrizioni di investimento</i>	149
9.	<i>Gestione del rischio</i>	151
10.	<i>Rischi specifici</i>	151
11.	<i>Rendiconto annuale</i>	157
12.	<i>Gestore degli Investimenti e Subgestore degli Investimenti</i>	158
13.	<i>Giorno di Valutazione</i>	159
14.	<i>Livello minimo delle attività</i>	159
15.	<i>Investitori Ammissibili</i>	159
16.	<i>Classi di Azioni</i>	160
17.	<i>Valuta Base</i>	160
18.	<i>Valuta di Offerta delle Azioni</i>	160
19.	<i>Chiusure</i>	161
20.	<i>Periodo di recesso</i>	161
21.	<i>Durata</i>	161
22.	<i>Periodo di Ramp-up</i>	161
23.	<i>Fine Vita e Periodo di Wind-down</i>	161
24.	<i>Rimborsi</i>	162
25.	<i>Politica di distribuzione</i>	163
26.	<i>Reinvestimento</i>	164

APPENDICE II: CONSIDERAZIONI SU ALCUNI RISCHI..... 166

1.	Struttura degli investimenti	166
2.	Investimenti a lungo termine per natura	166
3.	Rischi dei Mercati Emergenti	167
4.	Investimento in titoli High Yield o non Investment Grade	170
5.	Rischi specifici legati agli investimenti sottostanti	170
6.	Rischio di credito	171
7.	Rischio di inadempimento	171
8.	Frode del debitore	171
9.	Fallimento del debitore	171
10.	Rischio di responsabilità correlate.....	171
11.	Impossibilità di far valere un titolo.....	172
12.	Assicurazione.....	172
13.	Rischio di subordinazione.....	172
14.	Considerazioni sulla responsabilità del finanziatore	172
15.	Responsabilità successiva alla cessione di investimenti.....	173
16.	Rimborsi anticipati.....	173
17.	Rischio della valutazione.....	173
18.	Rischio valutario/di cambio	174
19.	Investimento in valute.....	175
20.	Rischio di mercato	175
21.	Rischio legato alla leva finanziaria/indebitamento.....	175
22.	Accordi di finanziamento	176
23.	Rischio di concentrazione (numero di investimenti limitato).....	176
24.	Rischio di liquidità.....	176
25.	Rischio di regolamento	176
26.	Rischio legato alla politica e alla regolamentazione.....	176
27.	Investimento in titoli <i>mortgage-related</i> e <i>asset-backed</i>	177
28.	Prodotti strutturati.....	179
29.	Rischio del veicolo d'investimento in pool	179
30.	Investimento in strumenti in sofferenza (<i>distressed</i>).....	180

31.	Rischi speciali legati a strategie di copertura e incremento del rendimento	180
32.	Investimento in azioni e strumenti collegati ad azioni	181
33.	Depository Receipts	182
34.	Investimento in azioni e strumenti collegati ad azioni di società a piccola e media capitalizzazione	182
35.	Investimenti in specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati....	182
36.	Investimenti nel settore immobiliare	182
37.	Investimento in quote o azioni di OICR	182
38.	Reinvestimento di garanzie ricevute nell'ambito di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine	183
39.	Sub-sottoscrizione	183
40.	Investimento in strumenti finanziari derivati.....	184
41.	Posizioni corte	184
42.	Rischio di controparte.....	185
43.	Gestione delle garanzie collaterali.....	185
44.	Rischio di custodia.....	185
45.	Prestito titoli	186
46.	Rischio connesso alle ritenute fiscali.....	186
47.	Investimenti in strumenti di debito subordinato e strumenti correlati a debito subordinato	187
48.	Obbligazioni Ibride Convertibili (<i>Contingent Convertible</i> [<i>“CoCo”</i>] <i>Bonds</i>)	187
49.	Investimento in titoli cinesi mediante Accesso Diretto al China Interbank Bond Market (CIBM).....	187
50.	Investimento in Cina tramite Sistema R-QFII.....	188
51.	Rischio dell'investimento sostenibile.....	188
52.	Assenza di garanzie di rendimento o conseguimento degli obiettivi .	189
53.	Rischio legato alla mancanza di liquidità di un Comparto	190
54.	Assenza di una storia operativa	190
55.	Controllo del Comparto da parte di un singolo investitore.....	190
56.	Pluralità di investitori	190
57.	Agenti di pagamento.....	191
58.	Rischi operativi.....	191
59.	Modifiche alla normativa applicabile	191
60.	Liquidazione anticipata di Comparti	192
61.	Rischio valutario delle Azioni	192
62.	FATCA	192
63.	Common Reporting Standard (“CRS”)	193
64.	Dipendenza dalla gestione	194
65.	Capacità di attrarre investimenti.....	194
66.	Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto	194
67.	Altri conti della Società di Gestione e/o del Gestore degli Investimenti	195
68.	Conflitti di interesse.....	195
APPENDICE III – Informazioni ESG.....		197

DEFINIZIONI

“Agente”	Un qualsiasi soggetto incaricato, direttamente o indirettamente, dalla Società di Gestione, avente il compito di agevolare le operazioni di sottoscrizione, conversione o rimborso di Azioni della SICAV
“Altro Mercato Regolamentato”	Mercato basato su una regolamentazione, operante su base regolare e aperto al pubblico, in particolare un mercato (i) che rispetta i seguenti criteri in via cumulativa: liquidità, abbinamento multilaterale degli ordini (abbinamento generale dei prezzi di domanda e offerta per stabilire un singolo prezzo), trasparenza (circolazione di informazioni complete per dare ai clienti la possibilità di tracciare le operazioni, garantendo in tal modo che gli ordini siano eseguiti alle condizioni correnti), (ii) nel quale i titoli sono scambiati con una frequenza fissa predeterminata, (iii) che sia riconosciuto da uno Stato o da un'autorità pubblica da esso delegata o da un'altra entità riconosciuta dal predetto Stato o pubblica autorità, per esempio un'associazione professionale e (iv) sul quale i titoli negoziati sono accessibili al pubblico
“Attività di Investimento Ammissibili”	Attività di cui all'articolo 10 del Regolamento ELTIF
"Attività Economiche Ecosostenibili"	Un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento Tassonomia. Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se essa contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui al Regolamento Tassonomia, non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali previsti dal Regolamento Tassonomia, è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste dal Regolamento Tassonomia ed è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento Tassonomia.
“Attività idonee per gli OICVM”	Attività indicate nell'articolo 50(1) della Direttiva OICVM
“Autorità di Vigilanza”	La <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> (“CSSF”), autorità lussemburghese incaricata della

	vigilanza sugli OICR nel Granducato di Lussemburgo (o altra entità eventualmente subentrante)
“Azione” o “Azioni”	Azioni di una qualsiasi Classe nell’ambito della SICAV
“Azionista”	Un soggetto titolare di Azioni della SICAV
“Classe”	Una classe di Azioni nell’ambito di un Comparto della SICAV
“Comparto”	Un comparto della SICAV
“Consiglio”, “Consiglio di Amministrazione”, “Amministratori”	I componenti in carica del consiglio di amministrazione della SICAV e qualsiasi comitato validamente costituito in cui essi si riuniscono nonché i rispettivi successori di volta in volta nominati
“Direttiva GEFIA”	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, come di volta in volta modificata
“Direttiva OICVM”	Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e successive modifiche
“ELTIF”	European Long-Term Investment Fund, fondo di investimento europeo a lungo termine disciplinato dal Regolamento ELTIF
“ESG”	Le tematiche ambientali (<i>Environmental</i>), sociali (<i>Social</i>) e di governo societario (<i>Governance</i>).
“Fattori di Sostenibilità”	Ai sensi dell’art. 2, n. 24, del Regolamento SFDR, aspetti ambientali, sociali e relativi alle condizioni dei lavoratori, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione attiva e passiva.
“FIA”	Fondo di Investimento Alternativo ai sensi della Direttiva GEFIA
“GDPR”	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati

“GEFIA”	Gestore di un Fondo di Investimento Alternativo ai sensi della normativa GEFIA. Il GEFIA della SICAV è la società Amundi Luxembourg S.A.
“Giorno Lavorativo”	Un giorno in cui banche e mercati borsistici sono aperti per l’intera giornata nella Città di Lussemburgo o negli ordinamenti eventualmente specificati con riferimento ad alcuni Comparti
“Giorno di Valutazione”	Il Giorno Lavorativo in cui si calcola il Valore Patrimoniale Netto per Azione come stabilito nell’Appendice I al Prospetto, per ciascun Comparto singolarmente, facendo riferimento al valore delle attività sottostanti alla relativa Classe di tale Comparto
“Investimento Sostenibile”	<p>Ai sensi dell’art. 2, n. 17, del Regolamento SFDR, (1) un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti (i) l’impiego di energia, (ii) l’impiego di energie rinnovabili, (iii) l’utilizzo di materie prime, (iv) l’uso di risorse idriche e del suolo, (v) la produzione di rifiuti, (vi) le emissioni di gas a effetto serra nonché (vii) l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o (2) un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale (in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali), oppure (3) un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali. Ulteriori informazioni sulla metodologia di Amundi per valutare se un investimento si qualifica come Investimento Sostenibile sono disponibili nella Dichiarazione Regolativa di Amundi in materia ESG (<i>Amundi ESG Regulatory Statement</i>) disponibile sul sito web: www.amundi.lu</p>
“Investment Grade”	Strumenti di debito o correlati al debito aventi un rating minimo pari almeno a BBB- nella scala di Standard & Poor’s, aventi un rating equivalente nella scala di un qualsiasi altro organismo statistico di valutazione

riconosciuto a livello internazionale o considerati di qualità analoga a parere della Società di Gestione

- “Investitori Privati (*Retail*)” Ogni investitore che non sia un Investitore Professionale
- “Investitori Professionali” Un investitore professionale è un investitore in possesso dell’esperienza, conoscenza e competenza necessarie per adottare le proprie decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi cui va incontro il quale soddisfa i requisiti previsti nell’Appendice II della Direttiva MiFID II (ad esempio enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali)
- “Legge 17 dicembre 2010” La legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo e successive modifiche
- “Legge GEFIA” Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 in materia di gestori di fondi di investimento alternativi, come di volta in volta modificata
- “Mercati Emergenti” Paesi generalmente inclusi nei Paesi definiti ad economia emergente o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o da organizzazioni ad essa correlate o dalle Nazioni Unite o autorità ONU ovvero paesi rappresentati nell’Indice MSCI Emerging Markets o altro indice analogo
- “Mercato Regolamentato” Un mercato regolamentato come definito nel paragrafo 21 dell’art. 4(1), della Direttiva MiFID II. Un elenco dei mercati regolamentati è disponibile presso la Commissione Europea o all’indirizzo internet: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348:0009:0015:EN:PDF>
- “MiFID II” Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come di volta in volta modificata
- “MiFIR” Regolamento (UE) N. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

“Normativa AML”	Legge lussemburghese del 12 novembre 2004 recante misure per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (<i>Anti-Money Laundering</i>), di recepimento della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, che modifica la Direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, e successive modifiche.
“Normativa sulla Protezione dei Dati”	La legge in materia di protezione dei dati personali vigente nel Granducato di Lussemburgo e il Regolamento GDPR
“OCSE”	L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
“OICR”	Organismo di investimento collettivo del risparmio
“Politica per l’Investimento Responsabile”	Politica in materia di investimento responsabile come delineata nella sezione intitolata “Investimento Responsabile”.
“Prospetto”	Il presente prospetto della SICAV, come di volta in volta modificato o integrato
“Regolamento Delegato ELTIF”	Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il Regolamento ELTIF per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio (<i>Retail</i>).
“Regolamento ELTIF”	Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 sui fondi di investimento europei a lungo termine
“Regolamento SFDR”	Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari come aggiornato, integrato, consolidato,

sostituito in qualsiasi forma o altrimenti modificato nel tempo.

“Regolamento Tassonomia” (“TR”)	Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 o “Regolamento SFDR”.
“RTS”	Norme tecniche di regolamentazione (<i>Regulatory Technical Standard</i>): insieme consolidato di norme tecniche emanate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio che specificano il contenuto, la metodologia e la presentazione di obblighi di informativa previsti dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia.
“SICAV”	PI Solutions
“Società di Gestione”	Amundi Luxembourg S.A.
“Stato Membro”	Stato appartenente all’UE
“Stato Terzo”	Qualsiasi Stato che non sia uno Stato Membro
“Statuto”	Lo statuto della SICAV, come di volta in volta modificato
“UE”	L’Unione Europea
“U.K.”	Il Regno Unito
“U.S.A.” o “Stati Uniti”	Gli Stati Uniti d’America
“Valore Patrimoniale Netto (VPN)”	Il Valore Patrimoniale Netto per Azione, così come determinato per ciascuna Classe, è espresso nella Valuta di offerta di tale Classe e si calcola dividendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla Classe considerata, che equivale a (i) il valore delle attività attribuibili a tale Classe più il reddito da esse derivante meno (ii) le passività attribuibili alla predetta Classe e qualsiasi accantonamento considerato prudente o necessario, per il numero totale delle Azioni di tale Classe in circolazione nel Giorno di Valutazione considerato
“Valuta Base”	Le attività e passività di un Comparto sono valutate nella relativa Valuta Base e i rendiconti finanziari dei Comparti sono espressi nella Valuta Base

“Valuta di offerta”	La valuta nella quale sono emesse le Azioni di una determinata Classe nell’ambito di un Comparto
“Valuta di riferimento”	La valuta in cui sono tenuti i conti aggregati della SICAV. La Valuta di riferimento è l’euro

AVVISO IMPORTANTE

Informazioni generali

Il presente prospetto (il “**Prospetto**”) contiene informazioni destinate ai potenziali investitori da prendere in considerazione prima di effettuare qualsiasi investimento nella SICAV. Si prega di conservarlo per eventuali esigenze di riferimento in futuro. Per qualsiasi dubbio sul contenuto del presente Prospetto, si raccomanda agli investitori di rivolgersi ad un consulente finanziario.

Gli Amministratori hanno verificato, con tutta la ragionevole diligenza possibile, che le informazioni fornite nel presente Prospetto, alla data dello stesso, sono veritiere e accurate sotto tutti gli aspetti significativi e che non vi sono omissioni rilevanti che possano rendere fuorvianti tali informazioni. Gli Amministratori assumono al riguardo ogni responsabilità.

Il presente Prospetto non costituisce un’offerta di vendita, né una sollecitazione all’acquisto, delle Azioni in Paesi in cui tale offerta, sollecitazione o vendita siano illegittime oppure in cui la persona che riceve tale offerta, sollecitazione o vendita non possa esserne legittimamente destinataria. La distribuzione del Prospetto e/o l’offerta e vendita di Azioni in alcuni Paesi o nei confronti di determinati investitori possono essere infatti limitate o vietate dalla legge. Si segnala agli investitori che i Comparti e/o le Classi potrebbero non essere disponibili per gli investitori, o esserlo solo in parte. Gli investitori sono pertanto invitati a rivolgersi al proprio consulente finanziario per ottenere informazioni riguardo ai Comparti e/o alle Classi oggetto di offerta nel loro Paese di residenza.

La presentazione, l’offerta o la vendita delle Azioni oggetto del presente Prospetto può essere rivolta o effettuata esclusivamente nei confronti di Investitori Professionali o Investitori Privati (*Retail*), anche nei casi in cui l’investimento avvenga tramite un intestatario (*nominee*) da essi nominato, come precisato nell’Appendice I. Per ogni Classe disponibile in futuro per gli Investitori Privati sarà pubblicato un *key information document* (KID), contenente le informazioni chiave per gli investitori, in conformità alle relative previsioni del Regolamento (UE) 1286/2014 e successive modifiche nonché al Regolamento Delegato (UE) 2017/653 della Commissione. I Documenti contenenti le informazioni chiave saranno consegnati agli Investitori Privati con un congruo anticipo prima della sottoscrizione delle Azioni della SICAV e potranno essere (i) forniti agli Investitori Privati utilizzando un supporto durevole non cartaceo oppure (ii) messi a disposizione nel sito www.amundi.lu/amundi-funds mentre potranno essere ottenuti in formato cartaceo mediante semplice richiesta alla Società di Gestione, senza spese.

I potenziali investitori sono tenuti a documentarsi in merito ai requisiti legali ed alle implicazioni fiscali che possano avere rilevanza ai fini dell’acquisizione, detenzione o cessione delle Azioni nel rispettivo Paese di residenza o domicilio nonché in merito alle eventuali restrizioni di carattere valutario che li possano riguardare.

I distributori, gli Agenti, i venditori o altri soggetti non sono in alcun modo autorizzati a fornire alcuna informazione, o a rilasciare alcuna dichiarazione, diversa da quelle

contenute nel presente Prospetto e nello Statuto della SICAV in relazione all'offerta di Azioni e, se fornite o rilasciate, tali informazioni o dichiarazioni non devono essere considerate affidabili in quanto non autorizzate dalla SICAV o dal Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti.

Le Azioni rappresentano esclusivamente diritti indivisi sul patrimonio della SICAV. Le Azioni non sono rappresentative di diritti o obblighi e non sono garantite da alcuna autorità pubblica, dal Depositario, dalla Società di Gestione e dai Gestori degli Investimenti (come definiti di seguito) né da qualsiasi altro individuo o entità.

La SICAV, a propria esclusiva discrezione ed in conformità con le disposizioni applicabili del Prospetto, dello Statuto e della legge applicabile, può rifiutare l'iscrizione nel registro degli Azionisti di un qualsiasi trasferimento oppure procedere al rimborso forzoso delle Azioni nel caso in cui tali Azioni siano state acquistate in violazione delle disposizioni del Prospetto, dello Statuto o della legge applicabile.

La SICAV, la Società di Gestione e i loro Agenti e fornitori di servizi possono avvalersi di procedure di registrazione telefonica per registrare, per esempio, transazioni, ordini o istruzioni. L'uso del telefono per impartire ordini o istruzioni fa presumere il consenso della controparte alla registrazione su nastro delle conversazioni che intercorrono tra essa, la SICAV, la Società di Gestione o i loro Agenti e fornitori di servizi nonché all'uso eventuale di tali registrazioni su nastro da parte della SICAV, della Società di Gestione o dei loro Agenti e fornitori di servizi in caso di procedimenti legali o comunque a propria discrezione.

La SICAV richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che il pieno esercizio dei diritti degli investitori nei confronti della SICAV, in particolare del diritto di partecipare alle assemblee degli Azionisti, è possibile esclusivamente per gli investitori registrati a proprio nome nel registro degli Azionisti della SICAV. In caso di investimento per mezzo di un intermediario che investa nella SICAV per conto dell'investitore ma a nome proprio, potrebbe non essere possibile per l'investitore esercitare alcuni dei diritti dell'Azionista direttamente nei confronti della SICAV. Si raccomanda pertanto agli investitori di richiedere una consulenza riguardo ai diritti ad essi spettanti.

Il presente Prospetto e le sue eventuali integrazioni potrebbero essere tradotti in altre lingue. La traduzione deve contenere le stesse informazioni e avere lo stesso significato del Prospetto e delle relative integrazioni in lingua inglese. Nel caso di incongruenze tra il Prospetto o un documento integrativo in inglese e il Prospetto o documento integrativo in altre lingue, prevale il Prospetto o documento integrativo in inglese. Eventuali informazioni specifiche che sia necessario includere nei documenti di offerta da utilizzare in un determinato Paese, sono fornite nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di tale Paese.

A seguito dell'acquisizione del gruppo Pioneer Investments, il gruppo Amundi sarà interessato da adeguamenti di natura societaria e nella gestione degli investimenti. Il gestore degli investimenti incaricato nell'ambito del gruppo Amundi potrebbe cambiare con riferimento a specifici Comparti; le informazioni relative a qualsiasi cambiamento saranno messa a disposizione del pubblico nel sito www.amundi.lu/retail/Layout/set/body/Common-Content/Shareholder-information.

L'INVESTIMENTO NELLA SICAV COMPORTA DEI RISCHI TRA I QUALI POSSIBILI PERDITE DI CAPITALE. SI RACCOMANDA AGLI INVESTITORI DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE PROSPETTO E IN PARTICOLARE LE CONSIDERAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI RIPORTATE NELL'APPENDICE II.

Protezione dei Dati

In conformità alla Normativa sulla Protezione dei Dati, la SICAV, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa gli Azionisti (ovvero, nel caso in cui l'Azionista sia una persona giuridica, il relativo referente e/o beneficiario finale) del fatto che alcuni dati personali ("Dati Personali") forniti alla SICAV stessa o ai soggetti da essa delegati possono essere raccolti, registrati, conservati, modificati, trasferiti o altrimenti trattati per le finalità di seguito indicate.

I Dati Personali comprendono (i) nome, indirizzo (postale e/o di posta elettronica), coordinate bancarie, importo investito e partecipazioni di un Azionista; (ii) nel caso in cui l'Azionista sia una persona giuridica, nome, indirizzo (postale e/o di posta elettronica) dei referenti, firmatari e beneficiari finali degli Azionisti; e (iii) qualsiasi altro dato personale il cui trattamento sia necessario ai fini dell'adempimento dei requisiti normativi, incluso gli obblighi previsti dalla normativa fiscale e da leggi straniere.

I Dati Personali forniti dagli Azionisti sono trattati ai fini della conclusione ed esecuzione delle operazioni sulle Azioni della SICAV e per i legittimi interessi della SICAV. In particolare, tali legittimi interessi comprendono (a) l'adempimento degli obblighi di rendicontazione, regolamentari e legali della SICAV, nonché la documentazione di un'operazione o le comunicazioni commerciali, (b) l'esercizio dell'attività della SICAV nel rispetto di ragionevoli standard di mercato, e (c) il trattamento dei Dati Personali a fini di: (i) tenuta del registro degli Azionisti, (ii) esecuzione di operazioni in Azioni e pagamento di dividendi, (iii) esecuzione di controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, (iv) osservanza delle norme applicabili in materia di antiriciclaggio, (v) prestazione di servizi di marketing e altri servizi alla clientela, (vi) amministrazione delle commissioni, e (vii) adempimento di obblighi di identificazione fiscale ai sensi del Common Reporting Standard dell'OCSE ("CRS") e del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") statunitense.

La SICAV può, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, delegare il trattamento dei Dati Personali ad altri destinatari dei dati quali, a titolo esemplificativo, la Società di Gestione, i Gestori degli Investimenti, l'Agente Amministrativo, il Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, il Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti, la società di revisione e i consulenti legali della SICAV e i relativi fornitori di servizi e delegati (i "Destinatari").

I Destinatari possono, sotto la loro responsabilità, comunicare i Dati Personali ai propri agenti e/o delegati, esclusivamente per la finalità di dare assistenza ai Destinatari stessi nella prestazione dei loro servizi alla SICAV e/o nell'adempimento dei loro obblighi di legge. I Destinatari o i loro agenti o delegati possono trattare i Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento (quando il trattamento avviene su istruzione della

SICAV) o di titolari del trattamento (quando il trattamento avviene per proprie finalità o per adempiere a propri obblighi di legge). I Dati Personali possono anche essere trasferiti a terzi, quali agenzie governative o di regolamentazione, comprese autorità fiscali, in conformità alle norme legislative e regolamentari applicabili. In particolare, i Dati Personali possono essere comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi, che a loro volta, in qualità di titolari del trattamento, possono comunicarli ad autorità fiscali estere.

Possono essere nominati responsabili del trattamento tutte le società appartenenti al gruppo Société Générale (anche se situate al di fuori dell'Unione Europea) con le finalità di svolgere compiti di supporto operativo relative all'esecuzione di operazioni in Azioni, adempiere agli obblighi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, evitare frodi negli investimenti e adempiere alle obbligazioni previste dal CRS.

In base alla Normativa sulla Protezione dei Dati, gli Azionisti hanno il diritto di:

- richiedere l'accesso ai propri Dati Personali;
- richiedere la correzione dei propri Dati Personali in caso di inesattezza o incompletezza;
- opporsi al trattamento dei propri Dati Personali;
- richiedere la cancellazione dei propri Dati Personali;
- richiedere la limitazione dell'utilizzo dei propri Dati Personali; e
- richiedere la portabilità dei propri Dati Personali.

Gli Azionisti possono esercitare i suddetti diritti inviando una comunicazione scritta alla SICAV al seguente indirizzo: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Gli Azionisti hanno inoltre il diritto di presentare un reclamo alla Commission Nationale pour la Protection des Données (autorità lussemburghese per la protezione dei dati, "CNPD") all'indirizzo: Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Granducato di Lussemburgo, o presso la competente autorità di vigilanza in materia di protezione dei dati.

Un Azionista può decidere di non comunicare i propri Dati Personali alla SICAV. In tal caso, tuttavia, la SICAV ha facoltà di rifiutare la richiesta di sottoscrizione delle Azioni e può bloccare le ulteriori operazioni sul conto. I Dati Personali non saranno conservati per periodi superiori a quelli necessari al conseguimento delle finalità del relativo trattamento, nel rispetto degli eventuali termini di prescrizione previsti dalla legge applicabile.

Informazioni destinate agli Azionisti

I rendiconti annuali certificati e i rendiconti semestrali non certificati vengono inviati per posta dalla Società di Gestione agli Azionisti su richiesta e senza spese e sono inoltre disponibili presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione/Distributore o degli eventuali Agenti nonché presso gli uffici degli agenti incaricati delle informazioni nominati dalla SICAV nei vari Paesi in cui essa venga commercializzata.

Le informazioni elencate nell'articolo 23 della Direttiva GEFIA e tutte le altre informazioni finanziarie relativa alla SICAV o alla Società di Gestione, ivi incluse le seguenti:

- calcolo periodico del Valore Patrimoniale Netto per Azione;
- prezzi di emissione, conversione e rimborso;
- performance storica;
- profili di rischio;
- descrizione della gestione del rischio (per i Comparti che si qualificano come ELTIF, anche informazioni supplementari relative ai limiti quantitativi applicati alla gestione del rischio dell'ELTIF, i metodi prescelti a tal fine nonché l'andamento recente dei rischi principali e i rendimenti delle categorie di attività);
- leva finanziaria;
- individuazione di situazioni che implicano un potenziale conflitto di interessi;
- politica in materia di diritti di voto;
- informazioni elencate nella Sezione B dell'Allegato al Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, nel caso in cui il Comparto utilizzi operazioni di finanziamento tramite titoli; e
- ordinamenti in cui i Comparti che si qualificano come ELTIF hanno investito, ai sensi dell'articolo 23 (4) (i) del Regolamento ELTIF;

sono messe a disposizione, senza spese, presso la sede legale della Società di Gestione e del Depositario. Eventuali altre informazioni rilevanti riguardanti la SICAV possono essere comunicate agli Azionisti con le modalità di volta in volta specificate dalla Società di Gestione.

La Società di Gestione ha redatto per iscritto un piano relativo alle misure da porre in essere riguardo ai Comparti nell'eventualità che uno degli indici di riferimento (*benchmark*) utilizzati da un Comparto, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (il "Regolamento Benchmark"), venga modificato o non venga più fornito. Ulteriori informazioni sul piano possono essere ottenute senza spese presso la sede legale della Società di Gestione.

L'elenco completo degli indici di riferimento attualmente citati nel presente Prospetto e (i) forniti da amministratori di benchmark che al momento si avvalgono di accordi transitori consentiti in base al Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e

del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (il "Regolamento Benchmark") e conseguentemente non compare sul registro degli amministratori e degli indici di riferimento tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Benchmark o (ii) forniti da amministratori di benchmark iscritti nel registro di cui all'articolo 36 del Regolamento Benchmark in qualità di amministratori autorizzati ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento Benchmark è disponibile nel sito: www.amundi.lu/amundi-funds.

Il presente Prospetto può essere richiesto in copia al seguente indirizzo:
Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg.

Il Prospetto è inoltre disponibile presso:

- Société Générale Luxembourg, Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti, Agente Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, e
- gli agenti locali incaricati delle informazioni nei vari ordinamenti in cui viene commercializzata la SICAV.

Richieste di informazioni e Reclami

Per ricevere informazioni aggiuntive riguardo alla SICAV o per presentare un reclamo riguardo all'attività della stessa, è possibile contattare il responsabile della *compliance*, Amundi Luxembourg S.A., all'indirizzo: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. La Società di Gestione ha adottato una politica per la gestione dei reclami dei clienti disponibile nel sito www.amundi.com.

LA SICAV

Struttura

PI Solutions è una società di investimento costituita in base al diritto lussemburghese in forma di Société d'Investissement à Capital Variable (società di investimento a capitale variabile, SICAV) ai sensi della Parte II della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010. La SICAV ha una struttura multicomparto (anche detta “a ombrello”) e può pertanto essere composta da uno o più Comparti separati. La SICAV è stata costituita il 10 aprile 2014 con una durata indeterminata. Lo Statuto sociale è stato pubblicato per la prima volta nel Mémorial C il 25 aprile 2014 e la sua ultima modifica è stata apportata il 21 ottobre 2021. La SICAV è iscritta nel Registre de Commerce et des Sociétés (registro delle imprese del Lussemburgo, R.C.S.) con il numero B-186248.

Il capitale iniziale della SICAV è di trentunomila euro (EUR 31.000) suddivisi in trecentodieci (310) Azioni prive di valore nominale. Il capitale sociale della SICAV è rappresentato da Azioni interamente liberate prive di valore nominale.

Il capitale sociale della SICAV corrisponde in qualsiasi momento al Valore Patrimoniale Netto della stessa e non deve ridursi al di sotto del capitale minimo richiesto dalla normativa lussemburghese.

La SICAV ha nominato Amundi Luxembourg S.A. società di gestione (la “Società di Gestione”), secondo la definizione della Legge 17 dicembre 2010. Ulteriori dati relativi alla Società di Gestione sono riportati di seguito nel paragrafo “Società di Gestione”. Fermo restando il potere generale di supervisione spettante agli Amministratori, la Società di Gestione è responsabile della prestazione dei servizi per la gestione degli investimenti, dei servizi amministrativi, servizi commerciali e dei servizi per la distribuzione, in favore della SICAV.

Il Consiglio di Amministrazione, riguardo al quale sono di seguito riportate ulteriori informazioni, è responsabile della gestione e controllo complessivi della SICAV, in conformità allo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione si occupa inoltre dell’attuazione dell’obiettivo e delle politiche di investimento della SICAV nonché della supervisione sull’amministrazione e sulle operazioni della stessa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ricevono rendiconti periodici da parte della Società di Gestione e/o dell’Agente Amministrativo contenenti informazioni complete riguardo alla performance della SICAV nonché l’analisi del portafoglio di investimento della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è munito dei più ampi poteri di agire in nome e per conto della SICAV in ogni circostanza, fatti salvi in ogni caso i poteri riservati dalla legge agli Azionisti.

La SICAV si qualifica come Fondo di Investimento Alternativo (“FIA”) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (“Direttiva GEFIA”) e della legge

lussemburghese, sempre in materia di gestori di FIA, del 12 luglio 2013 e successive modifiche (“Legge GEFIA”).

La Società di Gestione è stata inoltre nominata gestore di FIA (“GEFIA”) della SICAV, secondo la definizione della Direttiva GEFIA e della Legge GEFIA, ed è pertanto responsabile, in aggiunta agli ulteriori compiti ad essa spettanti, delle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio. La Società di Gestione è autorizzata alla gestione di FIA con le seguenti strategie di investimento:

- fondi comuni speculativi o Fondi Hedge;
- fondi di Private Equity
- fondi d’investimento immobiliare;
- fondi di fondi;
- altri:
 - fondi azionari;
 - fondi a reddito fisso;
 - altri tipi di fondo.

Obiettivo di investimento

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’obiettivo e la politica societaria e di investimento della SICAV nonché l’indirizzo della gestione e delle attività commerciali della SICAV.

Gli investitori hanno la possibilità di investire in uno o più Comparti in modo da determinare l’esposizione da essi preferita sulla base di criteri geografici e/o sulla base delle varie categorie di attività.

Gli obiettivi e le politiche di investimento dei Comparti sono stabiliti di comune accordo dalla SICAV e dalla Società di Gestione, le quali hanno facoltà di modificare l’obiettivo e la politica di investimento dei Comparti, salvo approvazione dell’Autorità di Vigilanza. In tal caso, se previsto, gli Azionisti devono essere debitamente informati delle modifiche adottate prima della relativa attuazione e il Prospetto modificato di conseguenza.

Comparti

Come sopra indicato, la SICAV può essere composta da più Comparti. Ciascun Comparto dispone di un portafoglio separato di attività che viene investito in conformità all’obiettivo di investimento applicabile al Comparto stesso. Questa struttura consente agli investitori di scegliere uno o più obiettivi di investimento investendo in uno o più Comparti. Gli investitori possono scegliere il Comparto o i Comparti che meglio riflettono le loro aspettative riguardo al rischio e al rendimento nonché le loro esigenze di diversificazione.

Ciascun Comparto corrisponde ad una porzione separata delle attività e passività della SICAV. Nei rapporti tra gli Azionisti ogni Comparto si considera un’entità separata. I diritti inerenti alla qualifica di Azionista e il ruolo di creditore con riferimento a un Comparto, sorti in connessione con la costituzione, l’operatività o lo scioglimento dello stesso, sono limitati alle attività di tale Comparto. Le attività di un Comparto

possono essere impiegate esclusivamente per soddisfare i diritti degli Azionisti in relazione a tale Comparto nonché i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla costituzione, operatività o scioglimento del Comparto stesso.

Azioni

Gli Amministratori possono decidere la creazione di Azioni rientranti in varie classi (singolarmente la “Classe” e congiuntamente le “Classi”) per ciascun Comparto. Nell’ambito di un Comparto le attività di ciascuna Classe sono normalmente investite in base alla politica di investimento del Comparto stesso e gli investitori possono scegliere tra Classi aventi caratteristiche diverse quelle che meglio corrispondono alla propria situazione, in base all’ammontare della sottoscrizione, alla durata prevista del loro investimento e ad altri personali criteri di investimento.

Le Azioni delle varie Classi nell’ambito dei Comparti possono essere emesse, rimborsate e convertite ai prezzi calcolati in base al Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe nell’ambito del Comparto considerato.

Gli Amministratori hanno autorizzato l’emissione di Azioni nelle Classi A, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, I2, J, J2, K, R, R2, S e X, in alcuni o in tutti i Comparti della SICAV, nonché l’emissione di Azioni a Distribuzione e Azioni ad Accumulazione in specifiche Classi.

Le Azioni possono essere emesse in sterline inglesi, in euro, in dollari statunitensi o in altre valute liberamente convertibili come stabilito dagli Amministratori.

Le informazioni riguardo alla disponibilità delle Classi nei vari paesi in cui esse sono registrate per la vendita possono essere richieste agli agenti locali incaricati delle informazioni.

Gli Amministratori possono decidere di richiedere la quotazione delle Azioni di qualsiasi Classe di un Comparto in qualsiasi borsa valori riconosciuta.

Creazione di ulteriori Comparti/Classi

Gli Amministratori possono decidere in qualsiasi momento di creare ulteriori Comparti con obiettivi di investimento diversi dai Comparti attualmente esistenti nonché ulteriori Classi aventi caratteristiche diverse da quelle esistenti. In occasione della creazione dei nuovi Comparti o Classi, il presente Prospetto sarà aggiornato o integrato. Gli Amministratori possono inoltre deliberare in qualsiasi momento la chiusura di un Comparto o di una o più Classi nell’ambito di un Comparto ad ulteriori sottoscrizioni.

Valuta di Offerta, Valuta Base e Valuta di Riferimento

Le Azioni di un Comparto sono emesse nella valuta stabilita dagli Amministratori. La valuta in cui sono emesse le Azioni di una determinata Classe di un Comparto è definita “Valuta di Offerta”.

Le attività e passività di ciascun Comparto sono valutate nella relativa Valuta Base.

I conti aggregati della SICAV sono tenuti nella valuta di riferimento della stessa (“Valuta di Riferimento”).

Conflitto di Interessi

Gli Amministratori, la Società di Gestione, il Depositario e l’Agente Amministrativo e/o le rispettive affiliate o qualsiasi altro soggetto ad essi collegato (congiuntamente, le “Parti Rilevanti”) possono trovarsi ad agire di volta in volta in qualità di amministratori, gestori degli investimenti, dirigenti, distributori, *trustee*, custodi, banche depositarie, conservatori del registro, intermediari, agenti amministrativi, consulenti per gli investimenti o negozianti in relazione a, o essere comunque coinvolti in, altri fondi di investimento, i quali possono avere obiettivi simili o del tutto diversi da quelli della SICAV o possono investire nella SICAV. Di conseguenza, è possibile che uno dei soggetti indicati in precedenza possa trovarsi, nel corso dell’attività, in una situazione di conflitto d’interesse, reale o potenziale, con la SICAV. Il Consiglio di Amministrazione e ciascuna delle Parti Rilevanti tengono conto, in ogni momento, dei propri obblighi nei confronti della SICAV e si sforzano di garantire che tali conflitti siano risolti in modo equo e tempestivo. Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla legge applicabile, qualsiasi Parte Rilevante potrà negoziare operazioni con la SICAV, in qualità di rappresentante o di rappresentata, a condizione che le operazioni siano eseguite alle normali condizioni commerciali, negoziate a condizioni di mercato. Qualsiasi Parte Rilevante potrà negoziare operazioni con la SICAV, in qualità di rappresentante o di rappresentata, a condizione di rispettare la legge e i regolamenti applicabili e le previsioni del Contratto di Società di Gestione, del Contratto di Agente Amministrativo e/o del Contratto di Depositario, se e nella misura in cui risultino applicabili.

Per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto della SICAV l’Agente Amministrativo può avvalersi della consulenza della Società di Gestione riguardo alla valutazione di alcuni investimenti. Sussiste un conflitto di interessi intrinseco nel coinvolgimento della Società di Gestione per la determinazione del Valore Patrimoniale Netto della SICAV e il diritto della Società di Gestione stessa ad una commissione di gestione calcolata sulla base dello stesso Valore Patrimoniale Netto della SICAV.

La Società di Gestione o una delle relative affiliate o degli altri soggetti ad esse collegati possono investire direttamente o indirettamente in, o effettuare la gestione di, o prestare consulenza a, altri fondi di investimento o portafogli i quali investono a loro volta in attività che possono essere acquistate o vendute anche dalla SICAV.

La Società di Gestione ha stabilito e posto in essere una politica apposita in materia di conflitti di interesse contenente misure adeguate a mitigarne gli effetti.

Quanto sopra non ha la pretesa di costituire una lista esaustiva dei conflitti di interesse che possono verificarsi in caso di investimento nella SICAV. Gli Amministratori si adoperano per garantire che ogni situazione di conflitto di interessi di cui vengano a conoscenza sia risolta in modo equo e tempestivo.

INFORMAZIONI SOCIETARIE DI CARATTERE GENERALE SULLA SICAV

Assemblee degli Azionisti e Rendiconti

Assemblee degli Azionisti

L'Assemblea Annuale degli Azionisti della SICAV si tiene in Lussemburgo, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, alle ore 11:30 (CET) dell'ultimo venerdì di aprile di ogni anno oppure, se non fosse un Giorno Lavorativo, del successivo Giorno Lavorativo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato per posta agli Azionisti iscritti nel registro degli Azionisti non meno di 8 giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in un quotidiano del Lussemburgo con le modalità previste dalla legge lussemburghese nonché in altri organi di informazione come eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione. I requisiti normativi previsti per l'avviso, il quorum e le procedure di voto nelle Assemblee generali e in quelle degli Azionisti di singoli Comparti o Classi sono riportati nello Statuto. Le assemblee degli Azionisti di un certo Comparto o di una certa Classe deliberano esclusivamente su questioni attinenti a tale Comparto o Classe e possono svolgersi in qualsiasi momento.

Eventuali modifiche statutarie devono essere depositate nel Registre de Commerce et des Sociétés del Lussemburgo e pubblicate nel Recueil électronique des sociétés et associations.

Rendiconti

L'esercizio finanziario della SICAV si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La SICAV pubblica un rendiconto semestrale alla data del 30 giugno di ogni anno.

Con frequenza annuale, vengono inoltre pubblicati rendiconti certificati esaustivi sulle operazioni e sulla gestione degli attivi della SICAV che includono, *inter alia*, stato patrimoniale, conto economico dettagliato per l'esercizio finanziario in corso, numero di Azioni emesse e Valore Patrimoniale Netto per Azione, relazione sulle attività svolte nell'esercizio finanziario, descrizione degli attivi della SICAV e relazione della Società di Revisione esterna. Vengono inoltre pubblicati i rendiconti semestrali non certificati sulle operazioni della SICAV che includono, *inter alia*, la descrizione degli attivi della SICAV e il numero di Azioni emesse e rimborsate nel periodo trascorso dall'ultima pubblicazione.

I bilanci della SICAV sono redatti in conformità ai principi contabili generalmente accettati ("GAAP") in Lussemburgo. I conti della SICAV sono tenuti in euro, Valuta di Riferimento della SICAV.

I rendiconti sopra descritti sono messi a disposizione degli Azionisti nel termine di quattro mesi nel caso dei rendiconti annuali e di due mesi nel caso dei rendiconti semestrali dalla rispettiva data di redazione, presso la sede legale della SICAV. I rendiconti sono inviati senza spese agli Azionisti che ne facciano richiesta e chiunque

può averne gratuitamente copia presso la sede legale della SICAV. Inoltre, i rendiconti sono messi a disposizione degli Azionisti nel sito web della Società di Gestione: www.amundi.lu/amundi-funds.

Diritti degli Azionisti

a) Azioni: le Azioni emesse dalla SICAV sono liberamente trasferibili e implicano il diritto alla partecipazione in egual misura agli utili e, nel caso delle Azioni a Distribuzione, ai dividendi delle Classi cui esse appartengono nonché al patrimonio netto di tale Classe in caso di liquidazione. Le Azioni non conferiscono privilegi né diritti di opzione.

b) Voto: in assemblea, ogni Azionista ha diritto ad un voto per ciascuna Azione intera detenuta. Ogni Azionista di un determinato Comparto o Classe ha diritto, nell'assemblea separata degli Azionisti di tale Comparto o Classe, ad un voto per ciascuna Azione intera detenuta in tale Comparto o Classe. In caso di titolarità congiunta, il diritto di voto spetta unicamente all'Azionista indicato per primo nel registro degli Azionisti.

c) Rimborso forzoso: gli Amministratori possono imporre restrizioni sulle Azioni o attenuarle e, se necessario, possono richiedere il rimborso di Azioni al fine di garantire che le stesse non siano acquistate o detenute da, o per conto di, soggetti in violazione delle leggi o dei requisiti di un qualsiasi Paese, Stato o autorità di vigilanza o comunque con modalità da cui potrebbero scaturire conseguenze negative per la SICAV, di tipo fiscale o comunque patrimoniale, ivi incluso il sorgere di obblighi di registrazione in base a leggi e regolamenti di un qualsiasi Paese o autorità. A riguardo, gli Amministratori possono richiedere agli Azionisti di fornire le informazioni ritenute necessarie a stabilire se l'Azionista sia il beneficiario finale delle Azioni detenute. Nel caso in cui gli Amministratori venissero a conoscenza in qualsiasi momento del fatto che il beneficiario finale delle Azioni è un Investitore Statunitense Non Ammesso (come definito oltre) la SICAV avrà il diritto di procedere al rimborso forzoso delle Azioni interessate.

Trasferimenti

Il trasferimento di Azioni può essere effettuato mediante consegna al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti di un modulo per il trasferimento di azioni, in forma appropriata e debitamente sottoscritto, unitamente al relativo certificato, qualora emesso, che dovrà essere annullato.

Scioglimento e liquidazione della SICAV

La SICAV potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea degli Azionisti, nel rispetto del quorum e delle maggioranze applicabili per le modifiche statutarie.

Nel caso in cui il capitale sociale si riduca al di sotto dei due terzi del capitale minimo richiesto per legge, gli Amministratori sono tenuti a sottoporre alla discussione in assemblea degli Azionisti la questione dello scioglimento della SICAV. L'assemblea, per la quale non è previsto alcun quorum, delibera a maggioranza semplice delle

Azioni presenti o rappresentate in assemblea e votanti.

La questione dello scioglimento della SICAV deve essere sottoposta all'assemblea degli Azionisti anche nel caso in cui il capitale sociale si riduca al di sotto di un quarto del capitale minimo stabilito nello Statuto. In tal caso l'assemblea, per la quale non è previsto alcun quorum, può deliberare lo scioglimento con il voto favorevole degli Azionisti che detengano un quarto delle Azioni presenti o rappresentate in assemblea e votanti.

L'assemblea deve essere convocata in modo che possa svolgersi entro un termine di 40 giorni dalla data in cui il patrimonio netto è sceso sotto i due terzi o sotto un quarto del valore richiesto per legge o Statuto, a seconda dei casi.

Lo scioglimento è condotto da uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche, in possesso della prescritta autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza e nominati dall'assemblea degli Azionisti che ne determina i poteri e i compensi.

I proventi netti dello scioglimento della SICAV sono distribuiti dai liquidatori ai titolari di Azioni di ogni Classe in proporzione alle partecipazioni da essi detenute in tale Classe.

Lo scioglimento della SICAV, sia volontario che forzoso, è condotto in conformità alla normativa lussemburghese applicabile, la quale specifica le fasi da seguire per consentire agli Azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi della liquidazione e prevede un deposito a garanzia presso la “*Caisse de Consignation*” al momento della chiusura delle operazioni di scioglimento. Il diritto sugli importi del deposito di garanzia non reclamati entro il periodo di prescrizione si prescrive in conformità alla normativa lussemburghese.

Chiusura di Comparti (o delle relative Classi)

Chiusura deliberata dagli Amministratori

Nel caso in cui per qualsiasi motivo il valore del patrimonio netto totale di un Comparto o Classe non abbia raggiunto, o sia sceso al di sotto di, un importo fissato dal Consiglio di Amministrazione come il livello minimo (specificato per ciascun Comparto nell'Appendice I) necessario a consentire una gestione economicamente efficiente del Comparto o della Classe, o nel caso di cambiamenti significativi della situazione politica, economica o monetaria o per motivi di razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione può decidere di rimborsare tutte le Azioni del Comparto o della Classe pertinente al Valore Patrimoniale Netto per Azione (prendendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) determinato nel Giorno di Valutazione in cui la decisione diventerà effettiva e chiudere pertanto tale Comparto o Classe.

La SICAV informa per iscritto gli Azionisti della Classe interessata prima della data di efficacia del rimborso forzoso comunicando le motivazioni e la procedura per le operazioni di rimborso. Salvo che sia diversamente stabilito nell'interesse degli Azionisti o ai fini della parità di trattamento tra di essi, gli Azionisti del Comparto o della Classe interessata possono continuare a richiedere il rimborso o la conversione

delle proprie Azioni senza spese (ma prendendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) prima della data di efficacia del rimborso forzoso.

Chiusura deliberata dagli Azionisti

Fermi restando i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo, l'assemblea degli Azionisti di una qualsiasi Classe può, su proposta del Consiglio di Amministrazione, procedere al rimborso di tutte le Azioni della Classe stessa e rimborsare agli Azionisti il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni da essi detenute (prendendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) determinato nel Giorno di Valutazione in cui la decisione diventerà effettiva. Tale assemblea, per la quale non è previsto alcun quorum, delibera a maggioranza semplice dei voti espressi dalle Azioni presenti o rappresentate in assemblea e votanti.

Le attività che non devono essere distribuite agli Azionisti al momento del rimborso restano depositate presso il Depositario per il periodo previsto dalla legge del Lussemburgo; trascorso tale periodo, tali attività vengono depositate presso la Caisse de Consignation per conto degli aventi diritto. Tutte le Azioni rimborsate sono annullate.

Fusioni e accorpamenti di Comparti e di Classi

Fusione di Comparti

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV può deliberare l'attribuzione delle attività di un qualsiasi Comparto ad un altro Comparto esistente nell'ambito della SICAV o ad un altro OICR (il "Nuovo Comparto") e ridefinire le caratteristiche delle Azioni di tale Comparto come Azioni del Nuovo Comparto (a seguito, se necessario, di una scissione o fusione e del pagamento agli Azionisti dell'importo corrispondente ad eventuali diritti frazionari sulle Azioni). La delibera è resa pubblica con le modalità descritte nel precedente paragrafo "*Chiusura di Comparti (o delle relative Classi)*" (incluso in aggiunta le informazioni relative al Nuovo Comparto), almeno un mese prima della data di efficacia della fusione per consentire agli Azionisti di richiedere, entro tale periodo, il rimborso o la conversione senza spese delle proprie Azioni.

Alla scadenza di tale periodo di preavviso, la decisione relativa al predetto conferimento vincola tutti gli Azionisti che non hanno esercitato il proprio diritto, fermo restando che nel caso in cui gli OICR beneficiari del conferimento siano di tipo contrattuale (per es. "*fonds commun de placement*"), la decisione vincola esclusivamente gli Azionisti che hanno accettato il conferimento.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV può inoltre, nelle medesime circostanze sopra descritte, deliberare l'attribuzione delle attività e passività riferibili ad un qualsiasi Comparto ad un OICR estero.

La fusione di un Comparto con un OICR estero può avvenire esclusivamente con l'approvazione di tutti gli Azionisti delle Classi del Comparto interessato o in ogni

caso a condizione che siano conferite all'OICR estero esclusivamente le attività degli Azionisti che hanno acconsentito alla fusione.

Fermi restando i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo, l'incorporazione delle attività e passività di un Comparto da parte di un diverso Comparto della SICAV può essere deliberata dall'assemblea degli Azionisti del Comparto interessato. Tale assemblea, per la quale non è previsto alcun quorum, delibera sulla fusione a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Il conferimento delle attività e passività attribuibili ad un qualsiasi Comparto in un diverso OICR o in un altro comparto di tale diverso OICR deve essere deliberato dagli Azionisti del Comparto interessato costituiti in assemblea nel rispetto di un quorum costitutivo del 50% del capitale sociale emesso attribuibile a tale Comparto e con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi. A tale regola fa eccezione il caso in cui il conferimento debba essere attuato nei confronti di un OICR di diritto lussemburghese di tipo contrattuale ("*fonds commun de placement*") o di un OICR situato all'estero, caso in cui la predetta delibera è vincolante esclusivamente per gli Azionisti che abbiano espresso voto favorevole al conferimento.

Accorpamento di Classi

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il valore delle attività di una Classe sia sceso al di sotto di un importo fissato dal Consiglio di Amministrazione della SICAV, nell'interesse degli Azionisti, come il livello minimo necessario a consentire una gestione economicamente efficiente di tale Classe, o nel caso in cui cambiamenti nella situazione politica, economica o monetaria relativa alla Classe stessa possano avere significative conseguenze negative sugli investimenti di tale Classe o nel caso di una razionalizzazione della gamma di prodotti offerta agli investitori, il Consiglio di Amministrazione della SICAV può deliberare l'attribuzione delle attività di una qualsiasi Classe ad un'altra Classe esistente nell'ambito della SICAV e ridefinire le caratteristiche delle Azioni di tale Classe come Azioni dell'altra Classe (a seguito, se necessario, di una scissione o fusione e del pagamento agli Azionisti dell'importo corrispondente ad eventuali diritti frazionari sulle Azioni).

La SICAV informa per iscritto gli Azionisti della Classe interessata almeno un mese prima della data di efficacia dell'accorpamento per consentire agli Azionisti di richiedere, entro tale periodo, il rimborso o la conversione senza spese delle proprie Azioni. La comunicazione indica le motivazioni e la procedura per le operazioni di accorpamento. Salvo che sia diversamente stabilito nell'interesse degli Azionisti o ai fini della parità di trattamento tra di essi, gli Azionisti della Classe interessata possono continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni senza spese aggiuntive (ma prendendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) prima della data di efficacia del rimborso forzoso.

L'incorporazione delle attività e passività attribuibili ad una qualsiasi Classe da parte di una diversa Classe nell'ambito di un Comparto della SICAV può essere deliberata dall'assemblea degli Azionisti della Classe interessata. Tale assemblea, per la quale non è previsto alcun quorum, delibera sull'accorpamento a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Partecipazioni degli Amministratori

Le partecipazioni detenute dagli Amministratori e le loro partecipazioni in società coinvolte nella gestione, amministrazione, promozione e commercializzazione della SICAV e delle Azioni sono indicate di seguito.

E. Turchi è un Amministratore della Società di Gestione.

Gli Amministratori o le società di cui essi sono azionisti, soci, dirigenti o dipendenti possono richiedere la sottoscrizione, conversione o il rimborso delle Azioni alle medesime condizioni degli altri Azionisti.

Manleva

Lo Statuto prevede che ogni Amministratore, agente, revisore o dirigente della SICAV e i rispettivi rappresentanti siano manlevati e tenuti indenni, a valere sul patrimonio della SICAV, da tutte le azioni, i procedimenti, i costi, gli oneri, le spese, le perdite, i danni o passività subiti o sostenuti nella, o in relazione alla, conduzione delle attività della SICAV ovvero nell'esercizio e adempimento dei propri compiti, poteri, autorità o facoltà, ivi inclusi azioni, procedimenti, costi, oneri, spese, perdite, danni o passività subiti per sostenere la propria difesa (con o senza esito positivo) nel corso di qualsiasi procedimento civilistico riguardante la SICAV in qualsiasi tribunale, in Lussemburgo o altrove. Queste persone non saranno in alcun caso responsabili: (i) di atti, attestazioni, negligenze, inadempimenti o omissioni di altri tra tali persone; o (ii) per aver preso parte alla ricezione di denaro non ricevuto personalmente; o (iii) di perdite causate da un vizio di proprietà rispetto ad una delle proprietà della SICAV; o (iv) a causa dell'insufficienza delle garanzie in cui o in base alle quali è investito il denaro della SICAV; o (v) di perdite subite attraverso banche, intermediari o altri agenti; o (vi) di perdite, danni o qualsiasi altra sventura che si verifichi o derivi dall'esercizio o dall'adempimento dei propri compiti, poteri, autorità o facoltà, o in relazione ad essi, salvo che le predette circostanze si verifichino per dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati nei confronti della SICAV.

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Panoramica

Sede legale della SICAV

5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione della SICAV

Presidente:

- Enrico TURCHI, Deputy Chief Executive Officer e Managing Director, Amundi Luxembourg S.A., residente in Lussemburgo

Amministratori:

- Herve LECLERCQ, Head of Real and Private Assets, Amundi Luxembourg S.A., residente in Lussemburgo;
- Thierry VALLIERE, Global Head of the Private Debt Platform, Amundi Asset Management S.A.S., residente in Francia
- Pierre BOSIO, Chief Operating Officer, Amundi Luxembourg S.A., residente in Lussemburgo.

Società di Gestione, Agente Domiciliatario e Distributore

Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione

Amministratori:

- Jeanne DUVOUX, Chief Executive Officer and Managing Director, Amundi Luxembourg S.A., residente in Lussemburgo
- David HARTE, Deputy Head of Operations, Services & Technology Division, Amundi Ireland Limited, residente in Irlanda
- Claude KREMER, Partner of Arendt & Medernach S.A., residente in Lussemburgo
- Enrico TURCHI, Deputy Chief Executive Officer and Managing Director, Amundi Luxembourg S.A., residente in Lussemburgo
- François MARION, Independent Director, residente in Francia;
- Pascal BIVILLE, Independent Director, residing in France.

Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti

Société Générale Luxembourg
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Agente Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti

Société Générale Luxembourg
Operational Center:
28-32, Place de la Gare
L-1616 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Gestori degli Investimenti

Amundi Asset Management S.A.S.
90, boulevard Pasteur
75015 Parigi
Francia

Amundi (UK) Limited
41, Lothbury
Londra EC2R7HF
Regno Unito

Amundi Immobilier
91-93, boulevard Pasteur
75015 Parigi
Francia

CPR Asset Management
90, boulevard Pasteur
75015 Parigi
Francia

Amundi Private Equity Funds
90, boulevard Pasteur
75015 Parigi
Francia

Società di revisione della SICAV

PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
1014 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consulenti legali

Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

Società di Gestione e GEFIA

Amundi Luxembourg S.A. (la “Società di Gestione”), società di capitali del tipo a responsabilità limitata per azioni (“*société anonyme*”) costituita nel Granducato di Lussemburgo ai sensi del capitolo 15 della Legge 17 dicembre 2010, è stata nominata società di gestione della SICAV e in quanto tale opera per essa come gestore di fondo di investimento alternativo (“GEFIA”) secondo la definizione di cui alla Direttiva FIA e alla Legge FIA. Tale società è pertanto incaricata, tra le altre, delle funzioni di gestione del portafoglio e gestione del rischio. Il suo capitale sociale ammonta a EUR 17.785.525,00 e le sue azioni sono interamente possedute dalla società Amundi Asset Management S.A.S. La Società di Gestione fa parte del gruppo Crédit Agricole. Un elenco di fondi gestiti dalla Società di Gestione è disponibile sul sito www.amundi.lu/amundi-funds.

La Società di Gestione copre attraverso propri fondi supplementari il rischio della responsabilità professionale associato allo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di GEFIA della SICAV.

La Società di Gestione è stata costituita il 20 dicembre 1996 a tempo indeterminato. Il relativo statuto è stato pubblicato nel Mémorial del 28 gennaio 1997 e la modifica più recente è stata apportata il 1° gennaio 2018 e depositata nel Recueil électronique des sociétés et associations in data 8 gennaio 2018.

La Società di Gestione è stata inoltre nominata agente domiciliario della SICAV (“Agente Domiciliario”).

Depositario e Agente incaricato dei pagamenti

Société Générale Luxembourg è stata nominata Depositario (il “Depositario”) delle attività della SICAV. In conformità alla Direttiva FIA e alla Legge FIA, il Depositario svolge funzioni di monitoraggio sui flussi di cassa della SICAV, di custodia delle attività della SICAV e altri compiti di supervisione quali:

- (a) assicurare che la vendita, l’emissione, il rimborso, la conversione e l’annullamento delle Azioni eseguiti dalla SICAV o in nome di essa siano condotti in conformità alla legge applicabile e allo Statuto;
- (b) assicurare che nelle operazioni che coinvolgono le attività della SICAV eventuali compensi siano fatti pervenire alla stessa SICAV entro i termini di pagamento usuali;
- (c) assicurare che il reddito attribuibile alla SICAV sia allocato in conformità alle disposizioni statutarie.

Il Depositario ha facoltà di delegare a terzi la custodia degli attivi della SICAV alle condizioni stabilite nella Direttiva FIA, nella Legge FIA e nel Regolamento ELTIF, se necessario e, in particolare, se tali soggetti terzi siano sottoposti ad una efficace vigilanza prudenziale (ivi inclusi requisiti relativi al capitale minimo, vigilanza nei vari ordinamenti giuridici interessati e revisione periodica da parte di revisori esterni) relativamente alla custodia degli strumenti finanziari.

Tuttavia, nel caso in cui le leggi di un paese terzo richiedano che determinati strumenti finanziari siano affidati alla custodia di un soggetto locale e nessun soggetto locale sia in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento, il Depositario può delegare le proprie funzioni a tale soggetto locale solo nella misura strettamente necessaria in base alla legge del Paese terzo ed esclusivamente fino a che non vi siano soggetti locali in possesso dei requisiti richiesti per la delega. Inoltre, il Depositario può delegare la custodia di strumenti finanziari al predetto soggetto terzo che non soddisfa i requisiti per la delega esclusivamente in base a disposizioni della Società di Gestione. Per il momento, non esiste alcuna delega delle funzioni del Depositario verso soggetti locali non in possesso dei requisiti necessari alla delega ai sensi della Direttiva FIA e della Legge FIA, tuttavia il Depositario potrebbe rilasciare una tale delega in futuro, se necessario. Ulteriori informazioni sulle eventuali deleghe di funzioni possono essere richieste alla Società di Gestione o al Depositario.

L'identità dei soggetti delegati è comunicata su richiesta presentata alla Società di Gestione o al Depositario.

Le eventuali deleghe di cui ai precedenti paragrafi non hanno alcun effetto sulla responsabilità del Depositario.

Tranne che per quanto riguarda i Comparti che si qualificano come ELTIF e che sono commercializzati nei confronti di Investitori Privati, il Depositario può non rispondere in caso di perdita di attività detenute in custodia presso delegati a condizione che:

- a) siano soddisfatti tutti i requisiti sopra descritti per la delega di servizi di custodia;
- b) il contratto scritto tra il Depositario e il relativo delegato trasferisca espressamente la responsabilità del Depositario al delegato e consenta alla Società di Gestione, che agisca per conto della SICAV, di agire nei confronti del delegato per la perdita delle attività ovvero consenta al Depositario di agire per conto della SICAV in relazione alla perdita;
- c) vi siano motivi oggettivi che consentano l'esonero da responsabilità i quali siano:
 - (i) limitati a circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività;
 - (ii) coerenti con le politiche e le decisioni del Depositario.

I motivi oggettivi devono essere accertati ogni volta che il Depositario intenda avvalersi dell'esonero da responsabilità. Al momento non esistono casi di esonero da responsabilità del Depositario. In caso di modifica dell'attuale situazione, è possibile avere ulteriori informazioni a riguardo facendone richiesta alla Società di Gestione e al Depositario.

Il Depositario è stato inoltre nominato agente incaricato dei pagamenti (di seguito "Agente incaricato dei Pagamenti") dalla SICAV con le funzioni, in base alle disposizioni del Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, di

liquidare le eventuali distribuzioni agli Azionisti della SICAV e di effettuare il pagamento da parte della SICAV del prezzo degli eventuali rimborsi.

Il Depositario è una società di diritto lussemburghese del tipo *Société Anonyme*, registrata presso l'Autorità di Vigilanza come istituto di credito.

Agente Amministrativo

La Società di Gestione ha nominato Société Générale Luxembourg agente amministrativo della SICAV (“Agente Amministrativo”) con la funzione di svolgere tutti i compiti amministrativi richiesti dalla legge lussemburghese, e in particolare di occuparsi della tenuta dei libri e del calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

Distributore/Agente Domiciliatario

La Società di Gestione è stata nominata distributore (“Distributore”) con funzioni di commercializzazione e promozione delle Azioni dei vari Comparti.

Il Distributore può stipulare accordi con altri Agenti, inclusi gli Agenti o gli affiliati dei Gestori degli Investimenti e del Depositario, per la commercializzazione e il collocamento di Azioni di uno o più Comparti in vari paesi in tutto il mondo, ad eccezione degli Stati Uniti d’America e dei territori o possedimenti soggetti all’ordinamento statunitense, e per i relativi servizi di esecuzione.

Il Distributore e gli Agenti possono collaborare alla raccolta degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione per conto della SICAV e gli Agenti possono, nel rispetto del diritto dei Paesi in cui le Azioni sono oggetto di offerta e previo consenso dei rispettivi Azionisti, fornire un servizio di intestazione fiduciaria (servizio di *nominee*) agli investitori che acquistano le Azioni per loro tramite.

Gli Agenti possono fornire tale servizio fiduciario esclusivamente a investitori che siano (i) professionisti del settore finanziario in un Paese che, ad opinione della Società di Gestione, sia generalmente riconosciuto come Paese che ha ratificato le conclusioni della Financial Action Task Force e considerato in possesso dei requisiti di identificazione equivalenti a quelli richiesti dalla legge lussemburghese oppure (ii) professionisti del settore finanziario che siano filiali o controllate qualificate di intermediari autorizzati ai sensi del precedente punto (i), purché questi ultimi, conformemente alla propria legislazione nazionale o in virtù di obblighi legali o professionali in base a politiche di gruppo, siano tenuti ad imporre i medesimi requisiti di identificazione sulle proprie filiali e controllate domiciliate all'estero.

In tale veste, gli Agenti devono acquistare o vendere Azioni, a proprio nome ma per conto degli investitori, e richiedere la registrazione nel registro della SICAV delle operazioni compiute. Gli investitori tuttavia, fatto salvo quanto di seguito previsto, possono investire direttamente nella SICAV senza avvalersi del servizio di intestazione fiduciaria e, qualora decidano di avvalersene, hanno il diritto di recedere dal contratto fiduciario in qualsiasi momento e conservano un diritto immediato sulle Azioni sottoscritte tramite l'intestatario. Quanto sopra si applica applicabile agli Azionisti le cui Azioni sono oggetto di offerta in paesi in cui il ricorso ai servizi di un

intestataro fiduciario è necessario o obbligatorio per ragioni di natura giuridica o regolamentare o per necessità pratiche inderogabili.

Il Distributore o gli Agenti, a seconda dei casi, sono tenuti ad inoltrare i moduli di richiesta al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti in Lussemburgo, con le modalità da essi richieste.

Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti

La Società di Gestione ha nominato Société Générale Luxembourg conservatore del registro (il “Conservatore del Registro”) e agente incaricato dei trasferimenti (“Agente incaricato dei Trasferimenti”) della SICAV, con le funzioni di gestire il processo di sottoscrizione delle Azioni della SICAV, elaborare gli ordini di rimborso e di conversione delle Azioni della SICAV e provvedere all’accettazione dei trasferimenti di fondi, assicurare la tenuta del registro degli Azionisti della SICAV nonché curare l’invio di dichiarazioni, relazioni, avvisi e degli altri documenti agli Azionisti della SICAV assicurandone la supervisione.

La nomina è stata effettuata ai sensi di un Contratto di Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, concluso tra la Società di Gestione, la SICAV e il Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, avente durata indeterminata e con efficacia a partire dalla data della relativa sottoscrizione. Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento dando all’altra un preavviso di tre mesi.

Gestori degli Investimenti

La Società di Gestione può nominare uno o più Gestori degli Investimenti con riferimento ai vari Comparti e/o anche con riferimento ad un singolo Comparto.

La Società di Gestione ha nominato le seguenti società: Amundi Asset Management S.A.S., Amundi (UK) Limited, Amundi Immobilier, CPR Asset Management e Amundi Private Equity Funds gestori degli investimenti per la SICAV (i Gestori degli Investimenti).

I Gestori degli Investimenti forniscono alla Società di Gestione consulenze, relazioni e raccomandazioni in relazione alla gestione della SICAV e prestano consulenza alla Società di Gestione riguardo alla selezione dei titoli e altre attività che compongono il portafoglio dei vari Comparti. Inoltre, i Gestori degli Investimenti, su base giornaliera e sotto la supervisione complessiva e la responsabilità ultima del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, provvedono all’acquisto e alla vendita di attività e comunque alla gestione del portafoglio della SICAV e possono, previo consenso della Società di Gestione, delegare a loro volta a terzi, in tutto o in parte, le funzioni ad essi affidate in base a questo Prospetto il quale, in tal caso, viene modificato di conseguenza.

RESTRIZIONI D'INVESTIMENTO

Diversificazione del rischio/Restrizioni d'investimento

Le attività di ciascun Comparto sono gestite nel rispetto delle restrizioni d'investimento e delle regole di diversificazione del rischio di seguito riportate, come integrate dalle specifiche restrizioni d'investimento eventualmente previste per ciascun Comparto nell'Appendice I.

In conformità alle previsioni della Legge 17 dicembre 2010, del Regolamento ELTIF, se applicabile, e di ogni circolare eventualmente applicabile della CSSF, come di volta in volta modificate e/o integrate, la strategia di investimento di ciascun Comparto si basa sui principi di diversificazione del rischio di seguito indicati.

Salvo che sia diversamente specificato per ciascuno dei Comparti descritti nell'Appendice I, la SICAV e i suoi Comparti non fanno ricorso a operazioni di finanziamento tramite titoli (secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo) né a contratti *total return swap*. In particolare, si considerano operazioni di finanziamento tramite titoli le operazioni di pronti contro termine (*repurchase transactions*), operazioni di prestito titoli (con titoli sia presi che dati in prestito) nonché le operazioni di *buy-sell back* o di *sell-buy back*.

I *total return swap* consistono in contratti in cui una parte (*total return payer*) trasferisce il rendimento economico complessivo di una obbligazione di riferimento all'altra parte (*total return receiver*). I *total return swap* stipulati da un Comparto possono essere di tipo *funded* e/o *unfunded*. Un contratto *swap* di tipo *unfunded* è uno *swap* in cui non è previsto un pagamento anticipato iniziale da parte del *receiver* a fronte del trasferimento del rendimento totale. Un contratto *swap* di tipo *funded* è uno *swap* in cui il *receiver* effettua invece un pagamento anticipato a fronte del trasferimento in suo favore del rendimento economico totale dell'attivo di riferimento. In ragione del requisito del pagamento anticipato richiesto, gli *swap* di tipo *funded* sono generalmente più onerosi.

Le controparti nei contratti *total return swap* sono debitamente valutate e selezionate dalla Società di Gestione tra le istituzioni di prima categoria soggette a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dall'Autorità di Vigilanza.

Investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario

- a) Ogni Comparto investe una quota non superiore al 10% dell'attivo in titoli (incluse quote di fondi chiusi) non ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato.
- b) Per conseguire un minimo di diversificazione dei rischi di investimento, i Comparti non possono acquisire una quota superiore al 10% dei titoli dello stesso tipo emessi da uno stesso emittente.

- c) Ogni Comparto investe una quota non superiore al 20% dell'attivo in titoli (incluse quote di fondi chiusi) emessi da uno stesso emittente.

Eventuali eccezioni ai principi sopra descritti o restrizioni ulteriori applicabili ad uno specifico Comparto sono descritte nell'Appendice I.

Le restrizioni di cui alle precedenti lettere da (a) a (c), tuttavia, non si applicano agli investimenti in titoli emessi o garantiti da uno Stato dell'OCSE o dai relativi enti pubblici a livello regionale o locale, dall'Unione Europea o da organismi e istituzioni sovranazionali di livello regionale o globale nonché agli investimenti in OICR obiettivo cui si applichino requisiti di diversificazione del rischio che siano almeno altrettanto rigorosi di quelli applicabili agli OICR soggetti alle norme della Parte II della Legge 17 dicembre 2010.

I Comparti possono investire in strumenti del mercato monetario nel rispetto delle restrizioni di cui alle precedenti lettere da (a) a (c).

Alcuni Comparti sono autorizzati a investire in obbligazioni ibride convertibili (*contingent convertible bond*, "CoCo bond") in misura limitata e comunque non superiore al 5% dell'attivo, salvo che sia diversamente indicato nelle specifiche politiche di investimento applicabili.

Investimenti in OICR

Gli investimenti in OICR sono ammessi esclusivamente alle condizioni di seguito specificate:

- a) ogni Comparto è autorizzato ad acquisire una quota superiore al 50% delle quote o azioni emesse da uno stesso OICR a condizione che, in tal caso, se l'OICR ha una struttura multi-comparto, l'investimento di ciascun Comparto nel soggetto giuridico che costituisce l'OICR obiettivo risulti inferiore al 50% del patrimonio netto di ciascun Comparto;
- b) in linea di principio, i Comparti non possono investire oltre il 20% del patrimonio netto in quote o azioni emesse da uno stesso OICR. Ai fini del calcolo del limite del 20%, ciascun comparto di un OICR obiettivo a struttura multi-comparto si considera come un distinto OICR obiettivo purché sia rispettato il principio di separazione degli impegni dei vari comparti nei confronti dei terzi.

Eventuali eccezioni ai principi sopra descritti o restrizioni ulteriori applicabili ad uno specifico Comparto sono descritte nell'Appendice I.

In deroga a quanto sopra, i limiti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) non si applicano agli investimenti in OICR obiettivo di tipo aperto soggetti a regole di diversificazione simili a quelle previste per gli OICR di diritto lussemburghese soggetti alle norme della Parte II della Legge 17 dicembre 2010, qualora tale OICR obiettivo sia sottoposto, nel proprio Stato di origine, a controllo permanente da parte di un'autorità di vigilanza prevista dalla legge a tutela degli investitori. La presente deroga non può in nessun momento determinare una concentrazione eccessiva di investimenti di un

Comparto in un singolo OICR obiettivo, restando inteso che, ai fini della presente restrizione, ciascun comparto di un OCIR obiettivo a struttura multi-comparto si considera come un distinto OICR obiettivo purché sia rispettato il principio di separazione degli impegni dei vari comparti nei confronti dei terzi.

Vendite allo scoperto

Le vendite allo scoperto non possono essere utilizzate per far sì che un Comparto assuma:

- (1) una posizione corta su valori mobiliari non quotati su una borsa valori o negoziati su un Altro Mercato Regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico. Tuttavia, i Comparti possono assumere posizioni corte su valori mobiliari che non siano quotati o e non siano negoziati su un Mercato Regolamentato qualora tali valori mobiliari abbiano un'elevata liquidità e non rappresentino più del 10% delle attività del Comparto;
- (2) una posizione corta su valori mobiliari che rappresenti una quota superiore al 10% dei valori del medesimo tipo emessi dallo stesso emittente;
- (3) una posizione corta su valori mobiliari di uno stesso emittente, (i) se la somma del prezzo di cancellazione (*cancelling price*) di tutte le posizioni corte relative a tale emittente rappresenta più del 10% dell'attivo del Comparto o (ii) se la posizione corta comporta un impegno eccedente il 5% dell'attivo.

Gli impegni derivanti da vendite allo scoperto su valori mobiliari in un determinato momento corrispondono alle perdite cumulative non realizzate risultanti, in quello stesso momento, dalle vendite allo scoperto effettuate da un Comparto. La Perdita non realizzata derivante da una vendita allo scoperto rappresenta l'importo positivo pari al prezzo di mercato al quale la posizione corta può essere coperta meno il prezzo al quale il relativo valore mobiliare è stato venduto allo scoperto.

Gli impegni complessivi derivanti per ciascun Comparto da vendite allo scoperto non possono in nessun caso superare il 50% dell'attivo del Comparto interessato. Se un Comparto conclude vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli (*naked*) deve disporre di attività sufficienti a consentirgli di chiudere in qualsiasi momento le posizioni aperte derivanti da tali vendite allo scoperto.

Le posizioni corte su valori mobiliari per le quali è prevista da un Comparto una copertura adeguata non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo degli impegni complessivi di cui sopra. Si precisa che la concessione, da parte di un Comparto nei confronti di terzi, di una garanzia di qualsiasi natura sulle proprie attività, a garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di detti terzi, non si considera come una copertura adeguata per gli impegni di tale Comparto dal punto di vista del Comparto stesso.

In connessione con le vendite allo scoperto su valori mobiliari, i Comparti sono autorizzati a prendere in prestito titoli mediante operazioni concluse con operatori professionali primari specializzati in tali transazioni. Il rischio di controparte, che risulta dalla differenza tra (i) il valore delle attività trasferite da un Comparto, come

garanzia nel contesto di operazioni di prestito titoli, al soggetto che concede i titoli in prestito e (ii) il debito del Comparto nei confronti del soggetto che concede i titoli in prestito, non può superare il 20% del patrimonio del Comparto. Si noti che, in aggiunta, il Comparto può concedere garanzie nel contesto di sistemi di garanzia che non comportino un trasferimento di proprietà o che limitino il rischio di controparte con altri mezzi.

I Comparti che si qualificano come ELTIF non possono stipulare operazioni di vendita allo scoperto.

Strumenti Finanziari Derivati e Altre Tecniche

I Comparti sono autorizzati a fare ricorso agli strumenti finanziari derivati e alle tecniche di seguito indicate. In deroga a quanto sopra e in conformità al Regolamento ELTIF e al Regolamento Delegato ELTIF, un Comparto che si qualifica come ELTIF può investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità di copertura del rischio inerente ad altri investimenti di tale Comparto e derivante dall'esposizione ad Attività di Investimento Ammissibili e Attività Ammissibili di OICVM. La finalità di copertura del rischio derivante dall'esposizione alle predette attività si può considerare raggiunta esclusivamente se l'uso degli strumenti finanziari derivati consente di riscontrare e misurare obiettivamente una riduzione dei rischi suddetti a livello del Comparto. Nel caso in cui non siano disponibili strumenti finanziari derivati a copertura dei rischi derivanti dall'esposizione alle predette attività, è possibile avvalersi di strumenti derivati su attività sottostanti che appartengano alla stessa categoria di attivi. L'uso di strumenti finanziari derivati finalizzato a generare rendimento per un Comparto che si qualifica come ELTIF non si considera come un uso a scopo di copertura dei rischi.

Tra gli strumenti finanziari derivati sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opzioni, contratti future e contratti forward su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti nonché contratti di swap conclusi mediante accordo tra privati su qualsiasi tipo di strumento finanziario. In aggiunta, ogni Comparto può partecipare ad operazioni di prestito titoli nonché ad operazioni di vendita a pronti con accordo di riacquisto a termine e accordi di riacquisto inverso. I titoli o gli strumenti relativi a tali operazioni sono tenuti in custodia presso il Depositario.

Le controparti autorizzate ad avvalersi di tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere specializzate nel relativo tipo di operazione e possono essere istituzioni creditizie con sede legale in uno Stato Membro o imprese di investimento autorizzate a norma della Direttiva MiFID II o di altra regolamentazione equivalente, sottoposte a vigilanza prudenziale e aventi un rating almeno pari a BBB- o equivalente.

Il meccanismo di leva finanziaria si definisce come qualsiasi metodo grazie al quale la Società di Gestione incrementa l'esposizione del FIA da essa gestito tramite il prestito di contanti o di titoli, o tramite la leva incorporata in posizioni derivate o tramite qualsiasi altro mezzo. La leva finanziaria di un FIA si esprime come rapporto tra l'esposizione del FIA e il suo valore patrimoniale netto.

L'esposizione di un FIA si calcola in base al metodo lordo e al metodo degli impegni. Il metodo lordo indica la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni, senza prendere

in considerazione gli effetti di copertura e di compensazione. Il metodo degli impegni indica la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni, prendendo in considerazione gli effetti di copertura e di compensazione.

Il massimo livello di leva atteso, calcolato in conformità al metodo lordo e al metodo degli impegni, è indicato per ciascun Comparto nell'Appendice I. In determinati casi (es. volatilità di mercato molto ridotta) la leva finanziaria potrebbe superare i livelli indicati nell'Appendice I. Gli strumenti finanziari derivati devono essere scambiati su un mercato organizzato o stipulati mediante accordo tra privati concluso con controparti professionali primarie specializzate in questo tipo di transazioni.

Gli impegni complessivi risultanti dalle vendite allo scoperto di valori mobiliari, unitamente agli impegni derivanti da strumenti finanziari derivati assunti mediante accordo tra privati e agli eventuali impegni derivanti da strumenti finanziari derivati negoziati su un Mercato Regolamentato non devono in nessun momento superare il valore delle attività dei Comparti.

a. Restrizioni relative all'uso di strumenti derivati

- (1) I depositi di margine effettuati in relazione agli strumenti derivati negoziati su un mercato organizzato nonché gli impegni derivanti da strumenti derivati negoziati *over-the-counter* (vale a dire assunti in base ad un accordo stipulato direttamente tra privati, detti strumenti derivati "OTC") non possono superare il 50% delle attività di ogni singolo Comparto. La riserva di attività liquide di ciascun Comparto deve ammontare ad un importo almeno pari ai depositi di margine effettuati dal Comparto. Le attività liquide sono costituite non soltanto da depositi a tempo e strumenti del mercato monetario regolarmente negoziati aventi maturità residua inferiore a 12 mesi, ma anche da buoni del tesoro e obbligazioni emesse da uno Stato dell'OCSE o dai relativi enti pubblici locali o da istituzioni e organizzazioni sovranazionali a livello europeo, regionale o mondiale nonché obbligazioni quotate su una borsa valori o negoziate su un Mercato Regolamentato, che operi su base regolare e sia aperto al pubblico, emesse da emittenti primari ed aventi elevata liquidità.
- (2) I Comparti non possono assumere prestiti per finanziare depositi di margine.
- (3) I Comparti non possono concludere contratti su merci (*commodity*) ad eccezione di contratti future su *commodity*. Tuttavia, i Comparti sono autorizzati ad acquistare, con pagamento in contanti, metalli preziosi negoziabili su un mercato organizzato.
- (4) I premi corrisposti per l'acquisto di opzioni circolanti si considerano inclusi nel limite del 50% previsto al precedente punto (1).
- (5) Ogni Comparto è tenuto a garantire un'adeguata ripartizione dei rischi di investimento attraverso una sufficiente diversificazione.
- (6) I Comparti non possono detenere una posizione aperta in un singolo contratto relativo a uno strumento derivato negoziato su un mercato organizzato o in un singolo strumento derivato OTC per il quale, rispettivamente, il margine

richiesto o l'impegno assunto siano pari o superiori al 5% del patrimonio del Comparto interessato.

- (7) I premi corrisposti per l'acquisto di opzioni circolanti aventi caratteristiche identiche non possono superare il 5% del patrimonio di ciascun Comparto.
- (8) I Comparti non possono detenere una posizione aperta in strumenti finanziari derivati relativa a un singolo prodotto di base (*commodity*) o detenere una singola categoria di contratti forward su strumenti finanziari per le quali il margine richiesto (con riferimento agli strumenti derivati negoziati su un mercato organizzato) unitamente all'impegno (con riferimento a strumenti finanziari derivati OTC) rappresenti una quota pari o superiore al 20% del patrimonio del Comparto.
- (9) L'impegno di un Comparto derivante da una transazione su un derivato finanziario OTC corrisponde alla perdita non realizzata risultante, in quello stesso momento, dalla relativa transazione.
- (10) L'esposizione di un Comparto al rischio nei confronti di una controparte in una transazione su derivati OTC non può superare il 10% delle attività del Comparto se la controparte è un istituto di credito avente sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o è sottoposto, nel caso in cui la sede legale si trovi in uno Stato terzo, a norme di vigilanza prudenziale ritenute dall'Autorità di Vigilanza equivalenti a quelle previste dall'Unione Europea, oppure il 5% del patrimonio netto in tutti gli altri casi.

b. Operazioni di prestito titoli

Nella misura massima consentita e nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 17 dicembre 2010 e da ogni altra normativa lussemburghese correlata, attuale o futura, o da qualsiasi regolamento, circolare o provvedimento emanato dall'Autorità di Vigilanza, in particolare dalle previsioni della Circolare CSSF 08/365 in materia di norme applicabili agli organismi di investimento collettivo che si avvalgano di determinate tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, tutti i Comparti sono autorizzati, con la finalità di generare capitale o rendimento aggiuntivi o di ridurre i costi o i rischi, a concludere (A) operazioni di pronti contro termine, con obbligo oppure con facoltà di riacquisto, sia in posizione di acquirente che di venditore, e (B) operazioni di prestito titoli.

Il prestito titoli consiste nella concessione da parte di un Comparto, a fronte di una garanzia concordata, di titoli in prestito a un soggetto terzo, attuabile sia direttamente sia tramite un istituto di compensazione o un'istituzione finanziaria riconosciuti. I soggetti che prendono i titoli in prestito ricevono l'approvazione della Società di Gestione sulla base di una valutazione del loro status e della loro posizione finanziaria. La Società di Gestione ha facoltà di incaricare Amundi Intermediation S.A. e CACEIS Bank, sede di Lussemburgo (entrambe società appartenenti al gruppo Crédit Agricole) della prestazione di servizi ai Comparti per quanto riguarda le tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Eventuali proventi derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio saranno riattribuiti, dedotti i costi diretti e indiretti di esercizio, al Comparto cui si riferiscono.

c. Operazioni di vendita con patto di riacquisto e accordi di pronti contro termine

Il Comparto può concludere operazioni di vendita con patto di riacquisto (*à réméré*) le quali consistono in una compravendita di titoli con riserva al venditore del diritto di riacquistare i titoli dall'acquirente al prezzo e nel momento concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto. Il Comparto è inoltre autorizzato a concludere operazioni di pronti contro termine (*mise en pension*) le quali consistono in transazioni che prevedono, alla scadenza, l'obbligo del venditore di riacquistare il bene venduto mentre il compratore iniziale ha la facoltà, oppure l'obbligo, di restituirlo.

Nell'ambito di tali operazioni, il Comparto può operare sia in qualità di acquirente che di venditore. In ogni caso, il Comparto prende parte a tali transazioni nel rispetto delle regole di seguito riportate.

1. Regole per il buon esito delle operazioni:

Il Comparto può partecipare a operazioni di vendita con patto di riacquisto (*à réméré*) oppure a operazioni di pronti contro termine (*mise en pension*) esclusivamente con controparti di primaria importanza, specializzate in questo tipo di operazioni.

2. Condizioni e limiti delle operazioni:

Nel corso di una vendita con patto di riacquisto, il Comparto che opera in posizione di acquirente non può vendere i titoli oggetto del contratto prima che la controparte abbia esercitato il diritto di riacquisto o che il termine per il riacquisto sia scaduto, salvo che il Comparto abbia altri mezzi di copertura. Nel caso in cui siano consentiti i rimborsi, il Comparto è tenuto a garantire che il valore raggiunto dalle operazioni di questo tipo resti tale da consentire al Comparto stesso di adempiere in qualsiasi momento ai propri obblighi di rimborso. Le stesse regole si applicano in caso di operazioni di pronti contro termine basate su un acquisto con accordo di rivendita a fermo in cui il Comparto operi da acquirente (cessionario).

Nel caso in cui operi come venditore (cedente) in un'operazione di pronti contro termine, il Comparto non è autorizzato, per l'intera durata dell'operazione, a trasferire i titoli oggetto dell'operazione né a dare in pegno i titoli ad un terzo né a concludere un'ulteriore operazione di pronti contro termine sugli stessi titoli, in qualsiasi forma. Alla scadenza dell'operazione di pronti contro termine il Comparto deve risultare titolare di attività per un valore sufficiente a pagare, se occorre, il prezzo di riacquisto, concordato alla conclusione dell'operazione, dovuto al cessionario.

3. Obblighi di informazione periodica:

Nella propria rendicontazione finanziaria, il Comparto è tenuto a indicare, distinguendo tra operazioni di vendita con patto di riacquisto e

accordi di pronti contro termine, l'importo complessivo delle operazioni aperte alla data di emissione della predetta rendicontazione.

d. Garanzia collaterale

A seconda dei casi, le garanzie collaterali ricevute dai Comparti in forma di disponibilità liquide in relazione a una delle operazioni sopra descritte possono essere reinvestite, coerentemente con gli obiettivi di investimento del Comparto, in (a) azioni o quote emesse da OICR monetari per i quali è previsto il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto e cui sia stato assegnato un rating di AAA o equivalente, (b) depositi bancari a breve termine, (c) strumenti del mercato monetario secondo la definizione di cui alla regolamentazione lussemburghese sopra citata, (d) obbligazioni a breve emesse o garantite da uno Stato Membro dell'Unione Europea, Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti d'America e relative autorità locali o da istituzioni ed organismi sovranazionali a livello dell'UE, a livello regionale o internazionale; (e) obbligazioni emesse o garantite da emittenti primari in grado di avvalersi di adeguata liquidità; e (f) operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo secondo le previsioni di cui alla parte I.C.a) della Circolare CSSF richiamata in precedenza. Tale reinvestimento sarà preso in considerazione ai fini del calcolo del rischio di mercato di ciascuno dei Comparti interessati, in particolare nel caso in cui comporti un effetto di leva finanziaria.

L'utilizzo delle tecniche e strumenti sopra indicate comporta determinati rischi e non è possibile garantire che l'obiettivo perseguito mediante tale utilizzo venga effettivamente raggiunto.

In deroga a quanto precede, i Comparti che si qualificano come ELTIF possono reinvestire le garanzie collaterali ricevute in forma di disponibilità liquide coerentemente con gli obiettivi di investimento del Comparto interessato, nonché in strumenti finanziari derivati, esclusivamente per finalità di copertura del rischio inerente altri investimenti del Comparto stesso, come meglio specificato nell'Appendice I.

Eventuali ulteriori eccezioni ai principi sopra descritti o restrizioni ulteriori applicabili ad uno specifico Comparto sono descritte nell'Appendice I.

Liquidità di cassa

Per mantenere un livello di liquidità adeguato i Comparti possono detenere liquidità in via subordinata.

Tuttavia, taluni Comparti potrebbero trovarsi ad avere, per periodi limitati, liquidità in misura pari o superiore al 50% del proprio patrimonio netto. La liquidità verrà depositata presso uno o più istituti di credito con sede legale nell'Unione Europea.

Prestiti

Un Comparto può assumere prestiti in via continuativa e a scopo di investimento da parti professionali specializzate in questo tipo di operazioni.

I prestiti non possono superare il 200% del patrimonio netto del Comparto interessato. Di conseguenza, il valore delle attività del Comparto non può superare il 300% del suo patrimonio netto. I Comparti che adottano una strategia che presenta un grado elevato di correlazione tra posizioni lunghe e corte sono autorizzati ad assumere prestiti fino al 400% del proprio patrimonio netto.

Il rischio di controparte, derivante dalla differenza tra (i) il valore delle attività trasferite, nel quadro di operazioni di prestito, da un Comparto al soggetto erogatore a titolo di garanzia e (ii) il debito del Comparto verso tale soggetto erogatore, non può superare il 20% delle attività del Comparto. I Comparti possono inoltre prestare garanzie nel quadro di sistemi di garanzia che non comportino un trasferimento di proprietà o che limitino con altri mezzi il rischio di controparte.

Il rischio di controparte, derivante dalla somma tra (i) la differenza tra il valore delle attività trasferite in garanzia nel quadro di operazioni di prestito titoli e le somme dovute ai sensi dell'ultimo paragrafo della precedente sezione "Vendite allo scoperto" e (ii) la differenza tra le attività trasferite in garanzia e gli importi presi in prestito sopra richiamati, non può superare, con riferimento ad un singolo soggetto erogatore di prestito, il 20% delle attività di un Comparto.

I Comparti che si qualificano come ELTIF rispettano, per quanto riguarda i prestiti, i requisiti previsti nel Regolamento ELTIF.

Tecniche e strumenti

Salvo il caso in cui siano previste ulteriori restrizioni nelle politiche di investimento di specifici Comparti riportate nell'Appendice I, la SICAV è autorizzata ad avvalersi di tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti monetari nonché ad altri titoli oggetto di investimento, alle condizioni ed entro i limiti previsti nel presente Prospetto e a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati per finalità di gestione efficiente del portafoglio e di copertura.

In nessun caso queste operazioni causeranno l'allontanamento del Comparto dai propri obiettivi di investimento come descritti nell'Appendice I.

Fondi per lo smobilizzo delle attività illiquide (Side Pocket)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nell'interesse degli Azionisti e previa approvazione dell'Autorità di Vigilanza, di accantonare determinate attività del portafoglio di un Comparto (es. attività diventate illiquide o difficili da valutare) in un apposito fondo per lo smobilizzo delle attività illiquide (*Side Pocket*), la cui forma e aspetti specifici saranno comunicati agli Azionisti del Comparto interessato con apposito avviso. L'istituzione e il mantenimento di un fondo di Side Pocket non richiedono l'approvazione degli Azionisti del Comparto.

I fondi di Side Pocket possono essere istituiti in qualsiasi forma autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e possono comportare, tra gli altri effetti, che gli Azionisti diventino Azionisti di una classe (nell'ambito dello stesso Comparto o di un nuovo Comparto) o di un Comparto supplementari. Con riferimento a ciò, qualsiasi previsione dello Statuto normalmente applicabile ad una Classe o Comparto che risulti

incompatibile con il mantenimento del fondo di Side Pocket dovrà essere disapplicata qualora l'interesse degli Azionisti interessati lo richieda.

Con l'istituzione di un fondo di Side Pocket, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto interessato dovrà essere ridotto in modo da tenere in considerazione esclusivamente le attività del Comparto che non siano state segregate nel fondo di Side Pocket.

Il Consiglio di Amministrazione tenterà di vendere sul mercato le attività segregate negli eventuali fondi di Side Pocket. Gli Azionisti del Comparto per il quale è stato istituito un fondo di Side Pocket hanno diritto ad una quota delle attività (in denaro o in natura) del fondo di Side Pocket a titolo di liquidazione. Tale quota sarà proporzionale alla partecipazione dell'Azionista nel relativo Comparto al momento dell'istituzione del fondo di Side Pocket.

Affiliate

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che la titolarità degli investimenti di un qualsiasi Comparto sia affidata a società affiliate, situate in Lussemburgo o all'estero, invece che direttamente alla SICAV. L'intervento di società affiliate deve rispettare le seguenti condizioni:

- il solo obiettivo delle affiliate deve essere la titolarità, diretta o indiretta, delle attività acquisite ai fini di dare attuazione agli obiettivi di investimento della SICAV;
- i titoli delle affiliate devono essere emessi esclusivamente in forma nominativa;
- la maggioranza degli amministratori delle affiliate domiciliate in Lussemburgo deve essere costituita da Amministratori della SICAV e/o da amministratori e/o dirigenti di Amundi Luxembourg S.A.;
- il revisore dei conti delle affiliate deve appartenere allo stesso gruppo del revisore della SICAV;
- la chiusura dell'esercizio finanziario delle affiliate deve avvenire alla stessa data di chiusura dell'esercizio della SICAV;
- nei rendiconti annuali della SICAV le posizioni delle affiliate devono essere consolidate: i rendiconti della SICAV devono riportare la lista delle affiliate e l'elenco delle attività detenute per il loro tramite;
- deve essere calcolato l'importo complessivo dei prestiti esterni su base consolidata;
- le affiliate sono tenute al rispetto delle restrizioni d'investimento applicabili alla SICAV;
- il Depositario deve essere in grado in qualsiasi momento di svolgere i compiti ad esso spettanti in base a leggi e regolamenti applicabili.

Investimenti in Altri Comparti

Un Comparto può sottoscrivere, acquisire e/o detenere Azioni di uno o più Comparti (i “Comparti Target”) senza dover rispettare i requisiti previsti dalla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche riguardo alla sottoscrizione, acquisto e/o detenzione di azioni proprie da parte di una società, a condizione che:

- a) il Comparto Target non investa a sua volta nel Comparto investito nel Comparto Target;
- b) gli eventuali diritti di voto inerenti alle Azioni interessate siano sospesi per tutto il periodo in cui esse saranno detenute dal Comparto e fermo restando il corretto trattamento nella contabilità e nei rendiconti periodici; e
- c) in ogni caso, per tutto il periodo in cui le Azioni saranno detenute dal Comparto, il loro valore non venga preso in considerazione ai fini del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto per il controllo della soglia minima del patrimonio netto prevista dalla Legge 17 dicembre 2010.

Gestione del rischio

I Comparti devono applicare una procedura di gestione del rischio (*risk management*) per poter monitorare e valutare, in qualsiasi momento, l’entità dei rischi associati con i propri investimenti e quanto essi contribuiscano al profilo generale di rischio del Comparto stesso.

Se non diversamente specificato riguardo ad un determinato Comparto nell’Appendice I, la procedura di gestione del rischio misura il rischio di mercato di ciascun Comparto mediante il Value at Risk (“VaR”).

Value-at-Risk

In matematica finanziaria e nella gestione del rischio l’approccio basato sul VaR rappresenta una misura ampiamente utilizzata della massima perdita potenziale di un determinato portafoglio di attività in ragione del rischio di mercato. Più specificamente, l’approccio basato sul VaR misura la massima perdita potenziale di un determinato portafoglio in un dato livello di confidenza (o probabilità), su un orizzonte temporale predefinito, a condizioni normali di mercato.

Il VaR Assoluto collega il VaR del portafoglio di un Comparto al relativo Valore Patrimoniale Netto mentre il VaR Relativo collega il VaR del portafoglio di un Comparto al VaR di un portafoglio di riferimento.

Leva finanziaria

Il ricorso a strumenti finanziari derivati e altre posizioni, a tecniche di gestione efficiente del portafoglio e all’assunzione di prestiti può esporre il Comparto all’effetto della leva finanziaria. L’effetto leva viene costantemente monitorato. La leva attesa per

i vari Comparti non dovrebbe superare i livelli lordi e netti indicati per ciascuno di essi nell'Appendice I.

I Comparti possono ricevere garanzie di qualsiasi tipo in connessione con l'utilizzo di strumenti derivati OTC e di tecniche di gestione efficiente del portafoglio e sono autorizzati a riutilizzare tali garanzie. La natura dei diritti concessi per il riutilizzo delle garanzie viene indicata nei rendiconti finanziari.

La leva finanziaria di un FIA si esprime come rapporto tra l'esposizione del FIA e il suo valore patrimoniale netto, in cui l'esposizione si calcola in conformità al metodo lordo e al metodo degli impegni. Il metodo lordo indica la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni, senza prendere in considerazione gli effetti di copertura e compensazione. Il metodo degli impegni indica la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni, prendendo in considerazione gli effetti di copertura e compensazione.

In determinati casi (es. volatilità di mercato molto ridotta) la leva finanziaria potrebbe superare i livelli indicati nell'Appendice I.

Gestione della liquidità

Per quanto riguarda la gestione della liquidità la Società di Gestione deve:

- utilizzare per ciascun Comparto un adeguato sistema di gestione della liquidità e adottare procedure che consentano di monitorare il rischio liquidità dei Comparti e di assicurare che il profilo di liquidità degli investimenti dei Comparti sia conforme alle relative obbligazioni sottostanti;
- effettuare periodiche prove di stress, in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, che consentano di valutare il rischio di liquidità dei Comparti e di monitorarlo di conseguenza; e
- assicurare che, per ciascun Comparto, la strategia di investimento, il profilo di liquidità e la politica di rimborso siano coerenti.

Struttura dell'attivo/Pool di attività

Per conseguire una maggior efficienza nella gestione, se le politiche di investimento dei Comparti (come descritte nell'Appendice I del Prospetto) lo consentono, la Società di Gestione può decidere di aggregare in un'unica gestione le attività di determinati Comparti.

In tal caso, le attività di diversi Comparti avranno una gestione comune. Le attività aggregate si definiscono "pool" di attività, fermo restando che tali pool sono utilizzati esclusivamente per finalità interne di gestione. I pool non costituiscono entità distinte e non sono direttamente accessibili dagli investitori. A ciascuno dei Comparti cogestiti saranno assegnate le proprie attività specifiche.

In caso di aggregazione del patrimonio di più Comparti, le attività attribuibili a ciascun Comparto partecipante alla cogestione dovranno essere determinate facendo riferimento alla allocazione iniziale di attività al pool stesso e cambieranno poi in caso d'ulteriori conferimenti o prelievi.

I diritti di ciascun Comparto partecipante alla cogestione sulle attività cogestite sono validi per tutte le linee di investimento del *pool*.

Eventuali ulteriori investimenti effettuati per conto dei Comparti cogestiti saranno ripartiti tra essi in base alla propria partecipazione, mentre le attività vendute saranno detratte allo stesso modo dal patrimonio attribuibile a ciascun Comparto cogestito.

Investimento Sostenibile

Regolamento SFDR

Il 18 dicembre 2019, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno annunciato il raggiungimento di un accordo istituzionale sul Regolamento SDFR, attraverso il quale si intende stabilire un quadro paneuropeo volto ad agevolare l'Investimento Sostenibile. Il Regolamento SFDR instaura un approccio armonizzato riguardo agli obblighi di trasparenza verso gli investitori in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari dello Spazio Economico Europeo.

L'ambito di applicazione del Regolamento SFDR è molto vasto e copre un'ampia gamma di prodotti finanziari (quali OICVM, Fondi di Investimento Alternativi, regimi pensionistici, ecc.) e di partecipanti ai mercati finanziari (per es. gestori e consulenti di investimento europei autorizzati). Il Regolamento SFDR mira a conseguire maggiore trasparenza riguardo alle modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari integrano i Rischi di Sostenibilità nei propri processi decisionali e prendono in considerazione gli effetti negativi del processo di investimento per la sostenibilità. Gli obiettivi del Regolamento SFDR sono (i) rafforzare la protezione per gli investitori in prodotti finanziari, (ii) migliorare l'informativa destinata agli investitori dai partecipanti ai mercati finanziari e (iii) migliorare l'informativa destinata agli investitori riguardo ai prodotti finanziari affinché, tra altre finalità, gli investitori siano messi in grado di compiere decisioni di investimento informate.

Ai fini del Regolamento SFDR, la Società di Gestione soddisfa i criteri per definirsi un "partecipante ai mercati finanziari" mentre la SICAV e ognuno dei Comparti della SICAV si qualificano come "prodotto finanziario".

Regolamento Tassonomia

Il Regolamento Tassonomia si propone di identificare le attività economiche qualificate come sostenibili dal punto di vista ambientale (le "Attività Sostenibili").

L'art. 9 del Regolamento Tassonomia identifica tali attività in base al loro contributo a sei obiettivi ambientali: (i) mitigazione dei cambiamenti climatici; (ii) adattamento ai cambiamenti climatici; (iii) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; (iv) transizione verso un'economia circolare; (v) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; (vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Un'attività economica si qualifica come sostenibile dal punto di vista ambientale se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali, non arreca danni significativi (principio *do not significant*)

harm o "DNSH") a nessuno degli altri cinque obiettivi ambientali, è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del Regolamento Tassonomia ed è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento Tassonomia. Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il relativo Comparto che tengono conto dei criteri dell'UE per le Attività Economiche Ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le Attività Economiche Ecosostenibili.

I Comparti indicati come disciplinati dall'articolo 8 o dall'articolo 9 nelle sezioni ad essi rispettivamente dedicate, alla data del presente Prospetto, possono assumere o non assumere un impegno a investire in attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali definiti nell'articolo 9 del Regolamento Tassonomia.

Per ulteriori informazioni sull'approccio al Regolamento Tassonomia adottato da Amundi consultare l'Appendice III, Informativa ESG, al presente Prospetto e la Dichiarazione Regolativa di Amundi in materia ESG (*Amundi ESG Regulatory Statement*) disponibile nel sito www.amundi.lu.

Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022

Il 6 aprile 2022, la Commissione Europea ha pubblicato le RTS, norme tecniche di regolamentazione, di Livello 2 ai sensi del Regolamento SFDR e del Regolamento Tassonomia. Le RTS sono corredate da cinque allegati che prevedono modelli obbligatori di informativa.

Le RTS sono un insieme consolidato di norme tecniche che specificano il contenuto, la metodologia e la presentazione di alcuni obblighi di informativa previsti dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia.

Il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 che definisce le RTS è stato pubblicato il 25 luglio 2022 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U). Le RTS si applicano dal 1° gennaio 2023.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, delle RTS, le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali dei Comparti disciplinati dall'articolo 8 sono disponibili nell'Appendice III, Informativa ESG, al presente Prospetto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, delle RTS, le informazioni sugli investimenti sostenibili dei Comparti disciplinati dall'articolo 9 sono disponibili nell'Appendice III, Informativa ESG, al presente Prospetto.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice I del presente Prospetto, dedicata ai Comparti, i bilanci annuali della SICAV nonché l'Appendice III, Informativa ESG, di questo Prospetto.

Panoramica sulla Politica per l'Investimento Responsabile

Fin dalla sua costituzione, il gruppo Amundi (“Amundi”) ha considerato l’investimento responsabile e la responsabilità aziendale quali pilastri fondanti alla base della propria attività, nella convinzione che gli attori economici e finanziari abbiano una maggiore responsabilità nella costruzione di una società sostenibile e che i principi ESG rappresentino un fattore determinante per la creazione di valore nel lungo termine.

Amundi ritiene che, in aggiunta agli aspetti economici e finanziari, l’integrazione nel processo decisionale di investimento delle dimensioni ESG, ivi inclusi i Fattori di Sostenibilità e i rischi di sostenibilità, consenta una valutazione più completa dei rischi e delle opportunità dell’investimento stesso.

Integrazione dei Rischi di Sostenibilità da parte di Amundi

L’approccio ai rischi di sostenibilità adottato da Amundi si basa su tre pilastri: politica di esclusione mirata, integrazione di punteggi ESG nel processo di investimento e politica di *stewardship*.

Amundi applica le proprie politiche di esclusione mirata a tutte le strategie di investimento attive, escludendo gli emittenti incompatibili con la Politica per l’Investimento Responsabile, quali -per esempio- le imprese che non rispettano le convenzioni internazionali, i quadri di regole internazionalmente riconosciuti o le norme nazionali.

Amundi ha sviluppato internamente una propria metodologia di valutazione ESG. Il rating ESG di Amundi ha lo scopo di misurare la performance ESG di un emittente, vale a dire la sua abilità di prevedere e gestire i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che riguardano il settore in cui opera e le circostanze individuali. Attraverso i rating ESG di Amundi, i gestori del portafoglio prendono in considerazione i Rischi di Sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento.

La metodologia di valutazione ESG di Amundi si basa su un approccio di tipo *Best-in-Class*. I rating, adattati in base ai vari settori di attività, mirano a valutare le dinamiche in cui operano le società.

La valutazione e l’analisi ESG sono elaborate all’interno del team di analisti ESG di Amundi, il quale fornisce anche un contributo indipendente e complementare al processo decisionale, come meglio descritto in seguito.

Il rating ESG di Amundi consiste in un punteggio quantitativo ESG tradotto in sette gradi, che vanno da A (miglior punteggio) a G (punteggio più basso). Nella scala di rating ESG di Amundi i titoli che rientrano nella lista di esclusione prevista dalla politica ESG di Amundi corrispondono al grado G.

Per gli emittenti costituiti da società, la performance ESG viene valutata attraverso il raffronto con il rendimento medio del settore di attività in cui opera tale società attraverso le tre dimensioni ESG:

- (1) Dimensione ambientale: prende in considerazione la capacità dell'emittente di controllare il proprio impatto ambientale, diretto e indiretto, attraverso la limitazione del consumo energetico, la riduzione delle emissioni serra, la lotta all'impovertimento delle risorse e la tutela della biodiversità.
- (2) Dimensione sociale: prende in considerazione le modalità operative dell'emittente su due piani concettuali diversi: la strategia applicata dall'emittente per lo sviluppo del capitale umano e il rispetto dei diritti umani in generale.
- (3) Dimensione di attenzione alla governance: prende in considerazione la capacità dell'emittente di assicurare le basi per un'efficace struttura di governo societario e di generare valore nel lungo periodo.

La metodologia applicata nei rating ESG di Amundi utilizza fino a 38 criteri, sia generali (comuni a tutte le aziende, qualunque sia il loro settore di attività) che settoriali specifici, i quali vengono ponderati per settore e presi in considerazione in relazione al relativo impatto in termini di reputazione, efficienza operativa e regolamentazione per ciascun emittente.

Per venire incontro alle esigenze e alle attese dei Gestori degli Investimenti in considerazione dell'attività di gestione dei rispettivi Comparti e del monitoraggio dei vincoli associati ad uno specifico obiettivo di investimento sostenibile, i rating ESG di Amundi possono essere espressi sia complessivamente, riguardo alle tre dimensioni E, S e G, sia singolarmente con riferimento ad uno dei 38 criteri considerati.

Per ulteriori informazioni sui 38 criteri utilizzati da Amundi consultare la Politica per l'Investimento Responsabile e la Dichiarazione Regolativa di Amundi in materia ESG (*Amundi ESG Regulatory Statement*) disponibile nel sito www.amundi.lu.

Il rating ESG di Amundi prende inoltre in considerazione le potenziali conseguenze negative delle attività dell'emittente sulla Sostenibilità (i *Principal Adverse Impact* - principali effetti negativi- delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità, come definiti da Amundi) nonché sui seguenti indicatori:

- a) Emissione di gas serra e Rendimento energetico (Criteri su emissioni e consumo energetico)
- b) Biodiversità (Rifiuti, Criteri su riciclo, biodiversità e inquinamento, Criteri sulla Gestione Responsabile delle Foreste)
- c) Acqua (Criteri sulle risorse idriche)
- d) Rifiuti (Rifiuti, Criteri su riciclo, biodiversità e inquinamento)
- e) Questioni sociali e condizioni dei lavoratori (Criteri su Comunità locali e diritti umani, Criteri sulle condizioni di lavoro, Criteri sulla struttura direttiva, Criteri sulle relazioni industriali e Criteri su salute e sicurezza)
- f) Diritti umani (Criteri relativi a Comunità locali e diritti umani)
- g) Lotta alla corruzione attiva e passiva (Criteri etici).

Le modalità e il grado di integrazione dell'analisi ESG nel processo di investimento, per esempio sulla base di punteggi ESG, sono stabiliti separatamente per ciascun Comparto della SICAV dai Gestori degli Investimenti.

L'attività di *stewardship* è parte integrante della strategia ESG di Amundi. Amundi ha sviluppato un approccio basato sulla *stewardship* attiva attraverso politiche di

engagement e di voto. La Politica di Engagement di Amundi si applica a tutti i fondi Amundi e fa parte della Politica per l'Investimento Responsabile.

Ulteriori informazioni sono riportate nella Politica di Amundi per l'Investimento Responsabile e nella Dichiarazione Regolativa di Amundi in materia ESG (*Amundi ESG Regulatory Statement*) disponibile nel sito web www.amundi.com.

Integrazione dell'approccio di Amundi ai Rischi di Sostenibilità a livello del Comparto

Il Comparto indicato di seguito rientra nella classificazione di cui all'articolo 8 del Regolamento SFDR e mira alla promozione di caratteristiche ambientali o sociali e a investire in imprese che seguono prassi di buona governance. Oltre ad applicare la Politica per l'Investimento Responsabile, questo Comparto regolato dall'articolo 8 cerca di promuovere le predette caratteristiche attraverso una maggiore esposizione verso attività sostenibili conseguita cercando di ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del Benchmark o dell'universo di investimento. Il punteggio ESG del portafoglio è dato dalla media ponderata per le attività gestite (AUM) calcolata sui punteggi ESG degli emittenti assegnati in base al modello Amundi di valutazione ESG. Questo Comparto ex articolo 8 cerca di ridurre i Rischi di Sostenibilità attraverso una politica di esclusione mirata, l'integrazione di punteggi ESG nel processo di investimento e un approccio fondato sulla *stewardship*.

PI Solutions – Amundi REALTI

La SICAV non offre attualmente Comparti che abbiano come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 9 del Regolamento SFDR.

INFINE, IN CONFORMITÀ ALLA POLITICA DI INVESTIMENTO RESPONSABILE DI AMUNDI, I GESTORI DEGLI INVESTIMENTI DI TUTTI GLI ALTRI COMPARTI NON CLASSIFICATI AI SENSI DELL'ART. 8 O DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SFDR INTEGRANO I RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEL LORO PROCESSO DI INVESTIMENTO ATTRAVERSO, COME MINIMO, L'ATTIVITÀ DI STEWARDSHIP NONCHÉ, A SECONDA DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO E DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ, ANCHE ATTRAVERSO UNA POLITICA DI ESCLUSIONE MIRATA E LA DISPONIBILITÀ DI PUNTEGGI ESG TRA GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Principali Effetti Negativi (“PAI”)

I Principali Effetti Negativi (*Principal Adverse Impact* o “PAI”) sono conseguenze avverse rilevanti, o che possono essere rilevanti, che influiscono sui Fattori di Sostenibilità e sono causate o aggravate da, o sono comunque direttamente collegate a, decisioni di investimento del Gestore degli Investimenti dell'emittente.

Amundi prende in considerazione i Principali Effetti Negativi mediante una combinazione di approcci: esclusione di emittenti, integrazione di rating ESG, politiche di *engagement*, politiche di voto, monitoraggio delle controversie.

Per i Comparti ex articolo 8 o 9, Amundi prende in considerazione tutti i Principali Effetti Negativi obbligatori come da Allegato 1, Tabella 1, delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) applicabili alla strategia del Comparto e si basa su una combinazione di politiche di esclusione (normative e settoriali), integrazione dei Rating ESG nel processo di investimento, approcci basati sull'*engagement* e sulle politiche di voto.

Per tutti gli altri Comparti non classificati ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 9 del Regolamento SFDR, Amundi tiene conto di una selezione dei Principali Effetti Negativi attraverso la sua politica di esclusione normativa e per tali Comparti viene preso in considerazione esclusivamente l'indicatore 14 di cui all'Allegato 1, Tabella 1 delle RTS (Esposizione ad armi controverse: mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche).

Ulteriori informazioni sui Principali Effetti Negativi (PAI) sono riportate nella Dichiarazione regolativa di Amundi in materia ESG (*Amundi ESG Regulatory Statement*) disponibile nel sito www.amundi.lu.

AZIONI

Tutti i Comparti possono avere in offerta Azioni di Classe A, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, I2, J, J2, K, R, R2, S e X, come meglio descritto, singolarmente per ciascun Comparto, nell'Appendice I del Prospetto. Ciascuna Classe pur partecipando al patrimonio di uno stesso Comparto (i) presenta una diversa struttura delle commissioni, (ii) può essere rivolta a tipologie diverse di investitori, (iii) potrebbe non essere disponibile in tutti gli ordinamenti giuridici in cui sono vendute le azioni, (iv) potrebbe essere venduta mediante diversi canali di distribuzione, (v) potrebbe avere diverse politiche di distribuzione dei proventi, (vi) potrebbe essere quotata in una Valuta di Offerta diversa dalla Valuta Base del Comparto in cui è emessa e (vii) potrebbero mirare ad offrire protezione da talune fluttuazioni valutarie.

Con riferimento a determinate Classi (collettivamente le "Classi Coperte"), la Società di Gestione (o i suoi agenti) possono avvalersi di tecniche e strumenti per tutelarsi da fluttuazioni valutarie tra Valuta di Offerta della Classe e valuta predominante delle attività del Comparto interessato con l'obiettivo di fornire un rendimento simile a quello che si sarebbe ottenuto in una Classe denominata nella valuta predominante delle attività del relativo Comparto. In circostanze normali, la predetta copertura dalle fluttuazioni valutarie si approssima, senza superarlo, al 100% del patrimonio netto della Classe Coperta. Sebbene la Società di Gestione (e i suoi agenti) si adoperino per coprire il rischio valutario non è possibile dare garanzie riguardo al buon esito della copertura.

L'uso delle tecniche e degli strumenti sopra descritti può limitare in misura significativa i benefici che possono essere conseguiti dagli Azionisti della Classe Coperta in caso di ribasso della Valuta di Offerta rispetto alla valuta in cui sono denominate le attività (o parte delle attività) del relativo portafoglio. Tutti i costi, le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da, o relativi a, tali operazioni di copertura sono a carico degli Azionisti della Classe Coperta interessata.

Le Azioni di Classe H possono essere acquistate (direttamente o nominando un intestatario) esclusivamente da investitori che effettuino un investimento iniziale minimo di almeno 1 milione di euro o altro importo equivalente in altra valuta liberamente convertibile, salvo facoltà della Società di Gestione di rinunciare, a propria discrezione, a tale importo minimo, nel rispetto in ogni caso del principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Se non diversamente previsto nell'Appendice I con riferimento ad un Comparto, le Classi I e I2 possono essere acquistate esclusivamente da investitori che effettuino un investimento iniziale minimo di almeno 10 milioni di euro o altro importo equivalente in altra valuta liberamente convertibile, salvo facoltà della Società di Gestione di rinunciare, a propria discrezione, a tale importo minimo, nel rispetto in ogni caso del principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Le Azioni di Classe J e J2 possono essere acquistate (direttamente o nominando un intestatario) esclusivamente da investitori che effettuino un investimento iniziale minimo di almeno 30 milioni di euro o altro importo equivalente in altra valuta liberamente convertibile, salvo facoltà della Società di Gestione di rinunciare, a propria discrezione, a tale importo minimo, nel rispetto in ogni caso del principio di

parità di trattamento degli Azionisti. Se l'investimento dell'investitore dovesse scendere al di sotto della soglia dei 30 milioni di euro, la Società di Gestione si riserva il diritto di convertire le Azioni di Classe J in Azioni di Classe I nel medesimo Comparto. Non saranno applicate commissioni di conversione e gli Azionisti riceveranno apposito avviso.

Le Azioni di Classe R e R2 sono riservate a intermediari o fornitori di servizi di gestione di portafogli individuali che, per legge o in base ad un contratto, non sono autorizzati a trattenere gli incentivi.

Le Azioni di Classe S possono essere acquistate (direttamente o nominando un intestatario) esclusivamente da investitori che effettuino un investimento iniziale minimo di almeno 10 milioni di euro o altro importo equivalente in altra valuta liberamente convertibile, salvo facoltà della Società di Gestione di rinunciare, a propria discrezione, a tale importo minimo, nel rispetto in ogni caso del principio di parità di trattamento degli Azionisti. Le Azioni di Classe S possono essere acquistate esclusivamente da investitori previamente autorizzati dalla Società di Gestione. Eventuali Azioni di Classe S che fossero detenute da un investitore privo dell'autorizzazione della Società di Gestione dovranno essere obbligatoriamente rimborsate. Ulteriori informazioni relativamente alla commissione di gestione applicabile alla Classe nell'ambito di un Comparto sono riportate nell'Appendice I al Prospetto. Con riferimento alla Classe S, si applicano le commissioni di gestione e/o di performance specificate per le Azioni di Classe J a partire dalla scadenza di un periodo di 18 mesi dalla data di lancio del relativo Comparto. Prima della scadenza di tale periodo, per le Azioni di Classe S sono applicabili commissioni concordate tra la Società di Gestione e i relativi investitori, le quali non saranno superiori alle commissioni di gestione e/o performance specificate per le Azioni di Classe J del relativo Comparto.

Le Azioni di Classe X possono essere acquistate (direttamente o nominando un intestatario) esclusivamente da investitori che effettuino un investimento iniziale minimo di almeno 25 milioni di euro o altro importo equivalente in altra valuta liberamente convertibile, salvo facoltà della Società di Gestione di rinunciare, a propria discrezione, a tale importo minimo, nel rispetto in ogni caso del principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Inoltre, nell'ambito di ciascun Comparto, la Società di Gestione può procedere all'emissione di Azioni a Distribuzione e Azioni ad Accumulazione.

Le Azioni di un qualsiasi Comparto sono emesse esclusivamente in forma nominativa.

L'iscrizione di un Azionista nel registro degli azionisti attesta il diritto di proprietà sulle Azioni stesse. Agli Azionisti è rilasciata la conferma scritta di tale diritto, non dovranno essere emessi certificati.

Le frazioni di Azioni registrate risultanti dalla sottoscrizione o conversione di Azioni possono essere emesse fino a tre cifre decimali.

VALORE PATRIMONIALE NETTO

Calcolo del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto si calcola ad ogni giorno di valutazione (il “Giorno di Valutazione”), come stabilito nell’Appendice I del Prospetto, per ogni singolo Comparto, facendo riferimento al valore delle attività sottostanti alla Classe del relativo Comparto. Tali attività sottostanti sono valutate all’ultimo prezzo disponibile nel Giorno di Valutazione di riferimento. Ai fini del presente documento, il termine “Giorno Lavorativo” indica un giorno in cui le banche e i mercati borsistici sono aperti per l’intera giornata nella città di Lussemburgo o in qualsiasi altro luogo specifico indicato per ciascun Comparto nell’Appendice I.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione, come determinato per ciascuna Classe, deve essere espresso nella Valuta di offerta di tale Classe e si calcola assumendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla Classe considerata, pari a (i) il valore delle attività attribuibili a tale Classe e il reddito da esse derivante meno (ii) le passività attribuibili alla predetta Classe e qualsiasi accantonamento considerato prudente o necessario, e dividendo tale importo per il numero totale delle Azioni della Classe considerata in circolazione nel Giorno di Valutazione considerato.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione può essere arrotondato per eccesso o difetto all’unità più vicina della Valuta di Offerta di ciascuna Classe nell’ambito di ciascun Comparto. Per quanto possibile, i redditi da investimento, gli interessi passivi, le commissioni e le altre passività maturano ad ogni Giorno di Valutazione.

Il valore delle attività è determinato con le modalità di seguito descritte nella sezione “Valutazione delle Attività”. Le spese sostenute dalla SICAV sono indicate di seguito, nella sezione “Commissioni, oneri e spese”.

In caso di errore nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o in caso di non conformità con la politica di investimento di un Comparto, la Società di Gestione applica la Circolare CSSF 02/77 e segue le procedure in essa descritte per la correzione dell’errore e/o della non conformità.

Sospensione del calcolo

La SICAV può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un determinato Comparto, l’emissione delle Azioni e il loro rimborso agli Azionisti di tale Comparto nonché la conversione da, e verso, le Azioni del Comparto stesso:

a) in periodi in cui uno dei principali mercati borsistici, mercati regolamentati o altri mercati in cui è investita una parte sostanziale delle attività della SICAV di volta in volta attribuibili ad un determinato Comparto o uno o più mercati dei cambi nella valuta in cui è denominata una parte significativa delle attività del Comparto sono chiusi per motivi diversi dalle festività ordinarie ovvero quando le negoziazioni su tali mercati siano significativamente limitate o sospese;

b) quando ragioni politiche, economiche, militari, di natura monetaria o altre emergenze che esulano dal controllo, dalla responsabilità e dall'influsso della SICAV rendano l'alienazione delle attività di un qualsiasi Comparto impossibile alle normali condizioni o quando l'alienazione arrechi un danno agli interessi degli Azionisti;

c) in caso di interruzione delle reti di comunicazione normalmente utilizzate per il calcolo del prezzo o del valore degli investimenti del Comparto o per la determinazione del prezzo o valore corrente su una o più borse valori o mercati con riferimento alle attività attribuibili a tale Comparto;

d) in periodi in cui la SICAV non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari ad effettuare i pagamenti per i rimborsi delle Azioni del Comparto o in cui qualsiasi trasferimento di fondi collegato al realizzo o all'acquisizione di investimenti o qualsiasi pagamento dovuto per il rimborso di Azioni non possano, a parere del Consiglio di Amministrazione, essere effettuati ai normali tassi di cambio;

e) in periodi in cui per qualsiasi altra ragione i prezzi di uno o più investimenti della SICAV attribuibili al Comparto non possano essere determinati con rapidità e accuratezza;

f) qualora lo deliberi il Consiglio di Amministrazione, a condizione che tutti gli Azionisti siano posti in condizioni di parità e tutte le leggi e regolamenti pertinenti siano applicati (i) all'atto della convocazione di un'assemblea straordinaria degli Azionisti della SICAV o di un Comparto per decidere della liquidazione o dello scioglimento della SICAV o del Comparto stessi e (ii) quando il Consiglio di Amministrazione sia competente a decidere sulla questione, nel caso in cui il Consiglio stesso deliberi la liquidazione o lo scioglimento di un Comparto;

g) a seguito della decisione di procedere alla fusione, liquidazione o scioglimento della SICAV o di uno dei Comparti o in base ad un provvedimento dell'Autorità di Vigilanza;

h) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione richieda, per un Comparto, l'istituzione di un Comparto Side Pocket;

In caso di circostanze eccezionali che possano avere un effetto avverso sugli interessi degli Azionisti o in caso di volume significativo degli ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di stabilire il valore delle Azioni di uno o più Comparti soltanto dopo aver provveduto, al più presto possibile, alla vendita dei titoli necessari per conto del Comparto o dei Comparti coinvolti. In tal caso, le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni che risultino in corso di esecuzione in uno stesso momento sono trattati sulla base di un unico Valore Patrimoniale Netto per Azioni per garantire la parità di trattamento di tutti gli Azionisti che abbiano presentato ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione.

L'eventuale sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto deve essere comunicata agli investitori o Azionisti che abbiano presentato un ordine di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Azioni al momento stesso della ricezione di tale ordine.

Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni interessati dalla sospensione vengono presi in carico nel primo Giorno di Valutazione successivo alla cessazione della sospensione.

La predetta sospensione relativa ad una qualsiasi Classe non ha alcun effetto sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione, sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione di Azioni di qualsiasi altra Classe.

Gli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso sono irrevocabili, tranne che nei casi di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

Valutazione delle attività

Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di una classe in un qualsiasi Comparto nonché delle attività e passività di una classe in un qualsiasi Comparto sarà effettuato nel modo seguente:

I. Le attività della SICAV comprendono:

- 1) le disponibilità di cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati su di esse;
- 2) gli effetti e i titoli di credito dovuti e i crediti esigibili (compresi i ricavi da cessioni di titoli stipulate ma non regolate);
- 3) tutti i titoli e gli strumenti finanziari, che siano o meno quotati o negoziati su un mercato regolamentato, incluso azioni, obbligazioni, *Notes* (strumenti a breve), certificati di deposito, *Debenture Stock* (titoli azionari misti), opzioni o diritti di sottoscrizione, *warrant*, strumenti del mercato monetario e ogni altro investimento della Società (a condizione che la Società stessa possa apportare aggiustamenti con modalità non in contrasto con quanto previsto nel successivo paragrafo 1. con riguardo alle oscillazioni nel valore di mercato dei titoli causate dalla negoziazione ex-dividendo, ex-diritti o da altre pratiche simili);
- 4) i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni in contanti dovuti alla SICAV, nella misura in cui la SICAV possa ragionevolmente avere informazioni a riguardo;
- 5) gli interessi maturati su ogni titolo fruttifero posseduto dalla SICAV nella misura in cui lo stesso non sia già compreso o riflesso nell'ammontare del relativo capitale;
- 6) il valore di liquidazione di tutti i contratti forward, swap e di tutte le opzioni di call o di put in cui la SICAV abbia una posizione aperta
- 7) le spese preliminari della SICAV, compresi i costi di emissione e distribuzione delle Azioni della SICAV, nella misura che resta da ammortizzare
- 8) attività reali nel significato di cui al Regolamento ELTIF;

- 9) tutti gli anticipi in conto corrente eventualmente concessi dalla Società alle proprie affiliate;
- 10) ogni altra attività di qualsiasi tipo e natura, incluse le spese anticipate.

Il valore delle attività dell'insieme dei Comparti si calcola come segue:

1. il valore della disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati si considera pari al rispettivo ammontare pieno, tranne che nei casi in cui il pagamento possa non avvenire o non avvenire per l'intero importo, nel qual caso il valore è calcolato applicando uno sconto che la Società di Gestione ritiene adeguato a riflettere il valore effettivo degli stessi;
2. il valore di ogni titolo o strumento del mercato monetario quotato o negoziato in una borsa valori si basa sull'ultimo prezzo disponibile al momento della valutazione, effettuata nel Giorno di Valutazione, sulla borsa valori che costituisce di norma il mercato principale per i titoli in questione;
3. il valore di ogni titolo o strumento del mercato monetario quotato o negoziato in qualsiasi altro Mercato Regolamentato si basa sull'ultimo prezzo disponibile al momento della valutazione, effettuata nel Giorno di Valutazione;
4. nel caso in cui uno o più titoli o strumenti del mercato monetario detenuti nel portafoglio di un Comparto nel giorno di riferimento non siano quotati o negoziati in alcuna borsa valori o trattati su un qualsiasi altro Mercato Regolamentato ovvero nel caso in cui, con riferimento ai valori mobiliari quotati o negoziati in una borsa valori o trattati su Mercato Regolamentato, il prezzo determinato ai sensi dei precedenti punti 2. o 3. non sia rappresentativo dei relativi titoli, il valore dei predetti titoli sarà calcolato in base al prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile determinato secondo prudenza e in buona fede;
5. il valore dei prestiti e dei valori mobiliari negoziati fuori da un mercato regolamentato sarà valutato in base al valore equo (*fair value*), utilizzando fonti indipendenti di informazioni sui prezzi o basandosi su quanto stabilito in buona fede dalla Società di Gestione;
6. gli investimenti in private equity saranno stimati al valore equo (*fair value*) dalla Società di Gestione nel rispetto degli standard professionali appropriati, quali per esempio le linee guida IPEV (International Private Equity and Venture Capital Valuation) nella versione approvata da Invest Europe.
7. il valore di liquidazione di contratti future, forward o di opzione non negoziati in una borsa valori o in altri mercati regolamentati corrisponde al relativo valore netto di liquidazione determinato, ai sensi delle politiche stabilite dalla Società di Gestione, secondo criteri coerentemente applicati per ciascuna diversa tipologia di contratto. Il valore di liquidazione di contratti future, a forward o di opzione negoziati in una borsa valori o in altri mercati regolamentati si baserà sull'ultimo prezzo di chiusura disponibile applicabile a tali contratti su borse valori e mercati organizzati in cui gli specifici contratti future, forward o di opzione sono trattati per conto della SICAV, a

condizione che nel caso in cui un contratto future, forward o di opzione non possa essere liquidato nel giorno con riferimento al quale le attività vengono determinate, la base per la determinazione del valore di liquidazione di tale contratto sarà il valore ritenuto equo e ragionevole dalla Società di Gestione.

8. gli swap e tutti gli altri titoli e attività saranno valutati al rispettivo valore di mercato determinato in buona fede in conformità alle procedure stabilite dalla Società di Gestione.

9. le quote o azioni di OIC aperti saranno valutati all'ultimo valore patrimoniale netto determinato e disponibile o, nel caso in cui tale prezzo non fosse rappresentativo del valore equo di mercato di tali attività, il prezzo sarà determinato dalla Società di Gestione su base equa e ragionevole. Le quote o azioni di un OIC chiuso saranno valutate al loro ultimo valore di mercato disponibile al momento della valutazione nel Giorno di Valutazione.

10. La valutazione di attività immobiliari e diritti reali su attività immobiliari, registrati in nome della SICAV, è effettuata sotto la responsabilità della Società di Gestione che si avvale della consulenza di un perito immobiliare da essa nominato per la valutazione del portafoglio. La valutazione si effettua almeno ogni sei mesi e può essere utilizzata per l'intero periodo che intercorre tra due valutazioni, salvo il caso in cui un cambiamento nella situazione economica generale o nella situazione delle attività immobiliari o dei diritti reali su attività immobiliari, detenuti dalla SICAV o da una delle società da essa partecipate, renda necessario l'adeguamento del valore, o salvo i casi altrimenti previsti dall'art. 71 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, riguardante il riesame dei valori individuali delle attività. La Società di Gestione procede all'adeguamento del valore secondo le proprie procedure interne. Il valore delle attività immobiliari sarà preso in considerazione "comprensivo di diritti e costi di acquisizione" nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

Le proprietà in costruzione vengono valutate al valore attuale costituito dal valore di mercato che avrebbero se fossero ultimati alla data di valutazione meno la quota del prezzo di acquisto che deve ancora essere corrisposta. Se si utilizzano modelli finanziari, il valore attuale è determinato tenendo conto di rischi e incertezze rimanenti fino alla data di consegna. Nel caso in cui il valore attuale non possa essere stabilito in modo attendibile, le attività immobiliari non negoziate su un mercato regolamentato sono dichiarate al prezzo di costo. In caso di svalutazione, l'attività è rettificata al ribasso.

11. Gli anticipi in conto corrente eseguiti dalla SICAV sono valutati al loro valore nominale con l'aggiunta dell'interesse maturato sulla remunerazione per il periodo, tenendo conto, se previsto, degli accantonamenti per la riduzione di valore.

12. Il valore di ogni altra attività non specificamente menzionata tra le precedenti sarà costituito dal probabile valore di realizzo stimato con diligenza e in buona fede dalla Società di Gestione in base al metodo di valutazione dalla stessa approvato.

II. Le passività della SICAV comprendono:

- 1) i prestiti, gli effetti e gli altri debiti;
- 2) gli interessi maturati su prestiti contratti dalla SICAV (compresi gli oneri maturati per impegni relativi a tali prestiti);
- 3) le spese dovute o maturate (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese amministrative, le commissioni di gestione, le eventuali commissioni di incentivazione e le commissioni di custodia);
- 4) le passività conosciute, presenti e future, comprese le obbligazioni contrattuali maturate per il pagamento -in denaro o in attività-, nonché l'importo di dividendi deliberati ma non ancora pagati dalla SICAV;
- 5) un adeguato accantonamento per imposte future sul capitale e sul reddito determinato di volta in volta dalla Società di Gestione nel Giorno di Valutazione e le altre eventuali riserve autorizzate e approvate dalla Società di Gestione, nonché un eventuale accantonamento che la Società di Gestione considererà opportuno a fronte di passività eventuali a carico della SICAV
- 6) tutte le altre passività della SICAV di qualsiasi tipo e natura riportate in conformità ai principi contabili generalmente accettati (GAAP). Nel determinare l'ammontare di tali passività, la Società di Gestione deve considerare tutte le spese e gli oneri dovuti dalla SICAV in base alle previsioni della sezione "Oneri e spese" del presente Prospetto. La Società di Gestione può calcolare gli importi che maturano per spese amministrative e altre spese di natura regolare o periodica in base ad una stima anticipata applicabile su base annua o con altra periodicità.

Il valore di attività e passività eventualmente non espresso nella Valuta Base di un Comparto sarà convertito nella Valuta Base del Comparto stesso al tasso di cambio corrente in Lussemburgo nel relativo Giorno di Valutazione. Nel caso in cui tali quotazioni non dovessero essere disponibili, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede dalla Società di Gestione o in base a procedure dalla stessa stabilite.

La Società di Gestione può, a propria discrezione, consentire l'uso di altri metodi di valutazione, nel caso in cui ritenga che con tali metodi la valutazione possa meglio riflettere il valore equo delle attività della SICAV.

In presenza di circostanze straordinarie che rendano una valutazione effettuata in applicazione delle linee guida sopra riportate impossibile o inadeguata, la Società di Gestione applicherà criteri diversi, nel rispetto dei principi di prudenza e buona fede, volti ad ottenere quella che ritiene essere la valutazione equa tenuto conto delle circostanze esistenti.

Nella misura in cui la Società di Gestione lo ritenga nel migliore interesse degli Azionisti, qualora ci si aspetti che in un qualsiasi Giorno di Valutazione il totale delle sottoscrizioni e dei rimborsi di Azioni di tutte le Classi di un determinato Comparto possa determinare un aumento o una diminuzione netta di Azioni eccedente la soglia di volta in volta stabilita dalla stessa Società di Gestione per il Comparto interessato,

tenendo conto di vari fattori incluse le condizioni di mercato prevalenti, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto potrà essere rettificato per riflettere la stima degli *spread* di negoziazione, dei costi e degli oneri previsti a carico del Comparto in relazione alla liquidazione o all'acquisto di investimenti necessari a far fronte alle operazioni nette in quel particolare Giorno di Valutazione. La rettifica non dovrà superare il 2% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto interessato nel relativo Giorno di Valutazione. Tale rettifica sarà effettuata prima dell'applicazione di eventuali commissioni di performance, ove previste.

III. Allocazione delle attività della SICAV:

Il Consiglio di Amministrazione dovrà istituire almeno un Comparto per ciascuna Classe e potrà istituire un Comparto anche per due o più Classi, con le seguenti modalità:

a) se due o più Classi sono relative ad uno stesso Comparto, le attività attribuibili a tali Classi saranno normalmente investite in base alla specifica politica di investimento del Comparto interessato;

b) i proventi da percepire a fronte dell'emissione di Azioni di una Classe, saranno attribuiti, nei libri contabili della SICAV, al Comparto corrispondente a tale Classe purché, nel caso in cui vi siano più Classi per uno stesso Comparto, il relativo importo incrementi la quota di attività nette di tale Comparto attribuibile alla Classe da emettere;

c) le attività e passività e il reddito e le spese applicati ad un Comparto saranno attribuibili alla Classe o alle Classi corrispondenti a tale Comparto;

d) nei casi in cui la SICAV incorra in una passività relativa a un qualsiasi bene di un determinato Comparto o Classe o a una qualsiasi azione intrapresa in relazione a un bene di un determinato Comparto o Classe, tale passività sarà attribuita al relativo Comparto o Classe;

e) nel caso in cui un'attività o passività della SICAV non possa essere attribuita ad una Classe o Comparto in particolare, tale attività o passività dovrà essere attribuita a tutte le Classi di un Comparto o a tutti i Comparti in proporzione al Valore Patrimoniale Netto delle relative Classi o come altrimenti stabilito in buona fede dalla Società di Gestione. La SICAV si considera come un unico soggetto. Tuttavia, nei rapporti con i terzi, in particolare nei confronti dei creditori della SICAV, ciascun Comparto risponde in via esclusiva di tutte le passività allo stesso attribuibili;

f) al pagamento delle distribuzioni a favore degli Azionisti di una qualsiasi Classe, il Valore Patrimoniale Netto di detta Classe si riduce dell'importo di tali distribuzioni.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO

1. Prezzo di negoziazione

Il prezzo di negoziazione per la sottoscrizione, la conversione e il rimborso di Azioni della stessa Classe nell'ambito di ciascun Comparto sarà calcolato come segue:

Sottoscrizioni

In caso di sottoscrizione di Azioni di Classe B, C, G, I, I2, J, J2, R, R2, S e X, il prezzo di negoziazione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Le Azioni di Classe B e C sono soggette a una commissione di sottoscrizione differita.

In caso di sottoscrizione di Azioni di Classe A, A2, D, E, G, H e K, il prezzo di negoziazione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione incrementato della relativa commissione di sottoscrizione.

Conversioni

In caso di conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un diverso Comparto, il Prezzo di negoziazione per le Classi B, C, G, I, I2, J, J2, R, R2, S e X corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Il prezzo di negoziazione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Azione di Classe A, A2, D, E, G, H e K diminuito di una commissione di conversione corrispondente alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto da acquistare e il Comparto da vendere quando la commissione di sottoscrizione delle Azioni di un Comparto da convertire in Azioni di un altro Comparto è maggiore

Inoltre, con riferimento alla conversione di Azioni di Classe A, E e F, il prezzo di negoziazione può essere ulteriormente ridotto di una commissione di conversione aggiuntiva, rappresentativa di una percentuale del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto di conversione.

Rimborsi

In caso di rimborso di Azioni di Classe A, A2, D, E, G, H, I, I2, J, J2, K, R, R2, S e X, il prezzo di negoziazione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione.

In caso di rimborso di Azioni di Classe B e C, il prezzo di negoziazione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione ridotto della relativa commissione di sottoscrizione differita.

Il prezzo di negoziazione corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione ridotto della relativa commissione di rimborso in caso di rimborso delle Azioni dei Comparti che applicano tale commissione (come meglio descritto, per ciascun Comparto, nell'Appendice I).

2. Orario di negoziazione

La Società di Gestione non consente il *market-timing* né altre pratiche di trading eccessivo. Le pratiche di trading eccessivo o di breve termine (*market-timing*) possono alterare le strategie di gestione del portafoglio e pregiudicare il rendimento della

SICAV. Al fine di ridurre al minimo il danno per la SICAV e gli Azionisti, la Società di Gestione ha il diritto di sospendere qualsiasi ordine di sottoscrizione, rimborso o conversione, o di applicare una commissione in favore del Comparto fino a un massimo del 2% del valore dell'ordine, nei confronti di qualsiasi investitore che adotti pratiche di trading eccessivo o le abbia adottate in precedenza o qualora, a giudizio della Società di Gestione, l'attività di trading di un investitore abbia arrecato o possa arrecare pregiudizio alla SICAV o ad uno dei suoi Comparti. Nell'esprimere la propria valutazione a riguardo, la Società di Gestione può prendere in considerazione l'attività di trading compiuta su una pluralità di conti riferibili a una proprietà o a un controllo comuni. La Società di Gestione può inoltre procedere al rimborso di tutte le Azioni di un Azionista che svolga, o abbia svolto in precedenza, pratiche di trading eccessivo. La Società di Gestione non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita derivante da ordini respinti o rimborsi obbligatori.

Gli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso devono pervenire al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti (per conto della Società di Gestione) entro e non oltre il termine ultimo di negoziazione (il "Termine Ultimo"), come definito per ciascun Comparto nell'Appendice I; in caso contrario gli ordini si considerano come ricevuti nel successivo Giorno di Valutazione.

Tutte le sottoscrizioni, conversioni o i rimborsi saranno gestiti in base ad un Valore Patrimoniale Netto sconosciuto.

Gli ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione sono irrevocabili una volta affidati alla Società di Gestione o al Depositario, tranne che nei casi di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto di cui alla sezione "Sospensione del Calcolo".

3. Sottoscrizione di Azioni

Per la sottoscrizione iniziale è richiesta una domanda di sottoscrizione debitamente compilata. Per le sottoscrizioni successive, le istruzioni potranno essere impartite via fax, posta, o altro mezzo di comunicazione considerato idoneo dalla Società di Gestione ad esclusione, per il momento, del mezzo telefonico.

La Società di Gestione e il Depositario possono decidere, a propria discrezione, di rifiutare o differire gli ordini di sottoscrizione e di sospendere o limitare l'emissione di Azioni qualora ciò sia ritenuto nel miglior interesse degli Azionisti dei Comparti.

La Società di Gestione può accettare di emettere Azioni a fronte di un apporto in titoli, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa Società di Gestione, in particolare dell'obbligo di presentare una relazione di stima, che dovrà essere disponibile per esame, redatta dal revisore legale ("*réviseur d'entreprises agréé*") della SICAV, nonché a condizione che i titoli apportati rispettino gli obiettivi e le politiche di investimento del Comparto interessato descritti nell'Appendice I del Prospetto. Eventuali costi sostenuti in connessione con il conferimento in titoli saranno a carico degli Azionisti interessati.

Per quanto riguarda il Comparto Amundi REALTI, la sottoscrizione di Azioni mediante apporto in natura è consentita esclusivamente agli Investitori della Classe S del Comparto, previa approvazione della Società di Gestione.

I pagamenti delle sottoscrizioni di Azioni devono essere eseguiti nella Valuta di Offerta o in qualsiasi altra valuta eventualmente specificata dall'investitore (fermo restando che in tal caso il costo dell'eventuale conversione valutaria resta a carico dello stesso investitore e che il tasso di conversione è quello del relativo Giorno di Valutazione) e devono essere incassati entro e non oltre tre (3) Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione di riferimento, salvo che sia diversamente specificato per un determinato Comparto nell'Appendice I.

Il trasferimento di fondi dovrà essere effettuato mediante trasferimento elettronico, bancario o attraverso il sistema SWIFT, al netto di eventuali oneri bancari, o comunque mediante qualsiasi altra metodologia per il trasferimento elettronico di fondi eventualmente accettata dalla Società di Gestione.

4. Conversione di Azioni

Salvo che sia altrimenti specificato nell'Appendice I, la conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un diverso Comparto, ma esclusivamente nell'ambito della medesima Classe, può avere luogo in qualsiasi Giorno di Valutazione, facendo pervenire alla Società di Gestione o al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti apposito ordine di conversione.

Le eventuali Azioni a distribuzione emesse nell'ambito di un Comparto possono essere convertite in Azioni ad accumulazione e viceversa, nell'ambito dello stesso Comparto o di un Comparto diverso, nei termini ed alle condizioni di seguito descritti.

Gli ordini di conversione di Azioni possono essere trasmessi via fax, posta, o altro mezzo di comunicazione considerato idoneo dalla Società di Gestione ad esclusione, per il momento, del mezzo telefonico.

Nel convertire le Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto, l'Azionista è tenuto al rispetto di ogni eventuale requisito minimo di investimento che sia applicabile nella Classe del Comparto da acquisire.

Se a seguito di un ordine di conversione, il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle Azioni detenute dall'Azionista che effettua la conversione in una Classe di un Comparto scendesse al di sotto dell'importo minimo di partecipazione applicabile, la SICAV potrà considerare il predetto ordine come un ordine di conversione dell'intera partecipazione dell'Azionista in quella Classe.

La conversione di Azioni da un Comparto ad un diverso Comparto viene eseguita in un Giorno di Valutazione sulla base del rispettivo Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe nei due Comparti calcolato in tale Giorno di Valutazione e utilizzando i tassi di mercato applicabili prevalenti al momento del calcolo di tali Valori Patrimoniali Netti.

La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un diverso Comparto, ivi incluse le conversioni tra Azioni ad accumulazione e Azioni a distribuzione, si considera come un rimborso di Azioni accompagnato dalla simultanea acquisizione di Azioni. L'Azionista che procede alla conversione potrebbe pertanto realizzare una

plusvalenza imponibile o una perdita in connessione con la conversione, secondo le leggi del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio dell’Azionista.

Alla conversione di Azioni si applicano tutte le condizioni e le informazioni che riguardano il rimborso di Azioni.

La Società di Gestione farà del proprio meglio per mantenere un adeguato livello di liquidità nelle attività di ciascun Comparto in modo che le conversioni di Azioni del Comparto stesso, in circostanze normali, possano essere effettuate senza indebito ritardo subito dopo la richiesta degli Azionisti. Tuttavia, in casi eccezionali in cui non sia disponibile una sufficiente liquidità, la Società di Gestione si riserva, con la preventiva approvazione del Depositario, il diritto di eseguire gli ordini di conversione soltanto dopo aver provveduto alla vendita senza ritardo dei corrispondenti beni del Comparto interessato. In particolare, gli ordini di conversione che superino un determinato limite possono essere differiti per specifici Comparti, a seconda dei casi, come descritto nell’Appendice I.

Le conversioni forzose riguardanti le Azioni di Classe J saranno eseguite in conformità alla precedente sezione “Azioni”.

5. Rimborso di Azioni

I Comparti che si qualificano come ELTIF sono tenuti al rispetto (i) dei requisiti del Regolamento ELTIF concernenti la politica di rimborso nonché (ii) la politica di rimborso prevista per il Comparto stesso nell’Appendice I.

Gli ordini di rimborso di Azioni devono essere trasmessi alla Società di Gestione del Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Pagamenti via fax, posta, o altro mezzo di comunicazione considerato idoneo dalla Società di Gestione ad esclusione, per il momento, del mezzo telefonico.

In base all’andamento del Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe nell’ambito di Comparto, le Azioni possono essere rimborsate ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di negoziazione corrisposto alla sottoscrizione delle Azioni stesse.

Se non diversamente specificato con riferimento ad un determinato Comparto nell’Appendice I o in base ad accordi con l’Azionista, il pagamento delle Azioni oggetto di rimborso deve avvenire, tramite bonifico bancario sul conto dell’Azionista che procede al rimborso, nella Valuta di Offerta, con data valuta non successiva al terzo (3) Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione di riferimento, o in qualsiasi altra valuta eventualmente specificata dall’investitore (fermo restando che in tal caso il costo dell’eventuale conversione valutaria sarà a carico dell’investitore e che il tasso di conversione sarà quello del relativo Giorno di Valutazione). I pagamenti saranno effettuati esclusivamente in assenza di norme, es. norme in materia di controllo dei cambi o riguardanti altre circostanze che esulano dal controllo del Depositario, che vietino di procedere al pagamento.

La Società di Gestione farà del proprio meglio per mantenere un adeguato livello di liquidità nelle attività di ciascun Comparto in modo che i rimborsi di Azioni del Comparto stesso, in circostanze normali, possano essere effettuati senza indebito

ritardo subito dopo la richiesta degli Azionisti. Tuttavia, in casi eccezionali in cui non sia disponibile una sufficiente liquidità, la Società di Gestione si riserva, con la preventiva approvazione del Depositario, il diritto di eseguire gli ordini di rimborso soltanto dopo aver provveduto alla vendita senza ritardo dei corrispondenti beni del Comparto interessato. In particolare, gli ordini di rimborso che superino un determinato limite possono essere differiti per specifici Comparti, a seconda dei casi, come descritto nell'Appendice I.

Se a seguito di una richiesta di rimborso, il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle Azioni detenute dall'Azionista che procede al rimborso di Azioni di una determinata Classe di un Comparto scendesse al di sotto dell'importo minimo di partecipazione applicabile, la SICAV potrà considerare il predetto ordine come un ordine di rimborso dell'intera partecipazione dell'Azionista in quella Classe.

La Società di Gestione può, su richiesta di un Azionista che intenda procedere al rimborso delle Azioni, accettare di corrispondere all'Azionista i proventi del rimborso, in tutto o in parte, mediante attribuzione, in favore dell'Azionista stesso, di titoli o altre attività di un Comparto in luogo di un versamento in denaro, salvo che si tratti del Comparto Amundi REALTI o del Comparto Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity. La Società di Gestione accetta tale modalità nel caso in cui ritenga l'operazione non lesiva del miglior interesse degli altri Azionisti del Comparto interessato. Le attività da trasferire al predetto Azionista saranno individuate, su base proporzionale, dal Gestore degli Investimenti e dal Depositario in considerazione della fattibilità del trasferimento delle attività, degli interessi del relativo Comparto e degli investitori in esso restanti, nonché dell'Azionista. La selezione, valutazione e trasferimento delle attività avvengono sulla base di una relazione di stima redatta dai revisori della SICAV a spese dell'Azionista interessato. Nel caso in cui tale Azionista decida a sua volta, nel medesimo Giorno di Valutazione o in un momento successivo, di procedere al realizzo o al trasferimento dei titoli o delle altre attività ricevute a fronte del rimborso, potrebbe dover sostenere alcuni oneri, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di intermediazione e/o oneri tributari locali su tale vendita o trasferimento. Conseguentemente, i proventi netti della vendita o trasferimento da parte dell'Azionista che ha effettuato il rimborso dei suddetti titoli o attività potrebbero non discostarsi molto dal corrispondente prezzo di rimborso delle Azioni della relativa Classe del Comparto interessato, in ragione delle condizioni di mercato e/o delle differenze nei prezzi utilizzati ai fini della vendita o trasferimento e del calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle relative Azioni nella Classe del Comparto interessato.

6. Nota di conferma

L'Agente Amministrativo, per conto della Società di Gestione, rilascia senza indebito ritardo apposita conferma scritta del numero di Azioni della Classe, nell'ambito del Comparto, che sono state sottoscritte e accettate o che risultano dalla conversione nonché il loro saldo restante in caso di rimborso, e il prezzo pagato espresso nella Valuta di Offerta.

L'iscrizione di un Azionista nel registro degli azionisti attesta il diritto di proprietà sulle Azioni stesse. Agli Azionisti è rilasciata la conferma scritta di tale diritto; non dovranno essere emessi certificati.

La proprietà delle Azioni è comprovata dall'iscrizione nel registro degli Azionisti, documentata da apposita nota di conferma; entrambe le operazioni sono effettuate a della Società di Gestione.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE

La SICAV può emettere Azioni a Distribuzione e Azioni ad Accumulazione in determinate Classi nell'ambito dei Comparti, come sintetizzato nell'Appendice I al presente Prospetto.

Le Azioni ad Accumulazione capitalizzano integralmente gli utili mentre le Azioni a Distribuzione pagano i dividendi. La SICAV stabilisce come debbano essere distribuiti gli utili delle varie Classi dei rispettivi Comparti e può di volta in volta, nei momenti e con riguardo ai periodi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, dichiarare la distribuzione di dividendi, in forma di liquidità o di Azioni, come di seguito descritto.

Tutte le distribuzioni saranno corrisposte utilizzando il valore netto dell'utile da investimento disponibile per la distribuzione. Per talune Classi, il Consiglio di Amministrazione può decidere di volta in volta di distribuire le plusvalenze nette realizzate. Se non altrimenti specificamente richiesto, i dividendi saranno reinvestiti in altre Azioni della stessa Classe del medesimo Comparto e gli investitori saranno informati sui dettagli mediante rendiconto dei dividendi.

Per le Classi che danno diritto alla distribuzione, gli eventuali dividendi saranno dichiarati e distribuiti su base annuale. Inoltre, possono essere di volta in volta dichiarati e distribuiti dividendi provvisori con la frequenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione in conformità con le disposizioni di legge.

In ogni caso, non potrà essere effettuata alcuna distribuzione se, come conseguenza della stessa, il Valore Patrimoniale Netto della SICAV dovesse scendere al di sotto di EUR 1.250.000.

Il diritto ai dividendi non esercitato entro cinque anni dalla relativa data di maturazione si prescrive e il controvalore va a beneficio della Classe del Comparto interessato.

Sui dividendi distribuiti dalla SICAV e tenuti presso di essa a disposizione dei beneficiari, non maturano interessi.

ONERI E SPESE

1. Oneri di negoziazione

Commissioni di sottoscrizione

La commissione di sottoscrizione si applica in percentuale al Valore Patrimoniale Netto come di seguito indicato:

Classe	Commissione di sottoscrizione
Classe A	Massimo 5%
Classe A2	Massimo 4,5%
Classe D	Massimo 3%
Classe E	Massimo 5%
Classe G	Massimo 5%
Classe H	Massimo 2%
Classe B e C	Soggette a commissione di sottoscrizione differita
Classe I, I2, J, J2, R, R2, S e X	Commissione di sottoscrizione non prevista
Classe K	Massimo 5%

Nell'Appendice I al presente Prospetto sono riportati i dati completi, per ciascun Comparto, relativi alle commissioni di sottoscrizione applicabili a ciascuna Classe e a ciascun Comparto.

Il Distributore può decidere di condividere la commissione di sottoscrizione e qualsiasi commissione di conversione applicabile da esso percepita con eventuali Agenti o consulenti professionali, come stabilito dal Distributore stesso a sua discrezione.

Commissioni di sottoscrizione differite

Per le Azioni di Classe B e C non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione, sebbene possa essere applicata una commissione di sottoscrizione differita nel caso in cui l'Azionista proceda al rimborso delle Azioni entro un termine prestabilito, come indicato nella seguente tabella.

Classe	Commissione di sottoscrizione differita
Classe B	Massimo 4%, gradualmente ridotta a 0% nei 4 anni successivi all'investimento
Classe C	Massimo 1% in caso di rimborso entro il primo anno di investimento

Si fa presente agli Azionisti che al fine di determinare la durata in anni del periodo di detenzione delle Azioni valgono i seguenti criteri:

- (a) si prende a riferimento la data di sottoscrizione;
- (b) si rimborsano per prime le Azioni detenute da più tempo;
- (c) per le Azioni derivanti da una conversione il periodo di detenzione corrisponde al periodo di detenzione delle Azioni originarie;

(d) in caso di conversione di Azioni sottoscritte in momenti diversi in Azioni di un altro Comparto, il Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti convertono le Azioni detenute da più tempo.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione differite in caso di rimborso di Azioni di Classe B detenute da più di quattro anni e di Classe C detenute da più di un anno.

Le Azioni acquisite mediante il reinvestimento di dividendi o distribuzioni sono esenti dalla commissione di sottoscrizione differita; similmente, non si applica tale sottoscrizione in caso di rimborso di Azioni di Classe B e C per sopravvenuto decesso o incapacità di uno o di tutti gli Azionisti (in caso di un Azionista unico o di partecipazione congiunta).

Per le Azioni soggette a una commissione di sottoscrizione differita, l'importo della commissione è stabilito in percentuale dell'importo inferiore tra il valore corrente di mercato e il prezzo di sottoscrizione delle Azioni rimborsate. Per esempio, se un'Azione il cui valore si sia rivalutato viene rimborsata durante il periodo in cui si applica la commissione di sottoscrizione differita, la commissione di sottoscrizione differita viene riscossa solo sul prezzo di sottoscrizione iniziale.

Per stabilire se sul rimborso sia dovuta la commissione di sottoscrizione differita, il Comparto dovrà prima rimborsare le Azioni non soggette alla commissione di sottoscrizione differita, quindi le Azioni detenute più a lungo durante il periodo di applicazione della commissione di sottoscrizione differita. L'ammontare dell'eventuale commissione di sottoscrizione differita viene trattenuto dalla Società di Gestione cui spetta tale commissione.

Commissioni di conversione

In caso di conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto della stessa Classe, per cui è prevista una commissione di sottoscrizione maggiore, il Distributore ha facoltà di applicare all'Azionista una commissione di conversione pari alla differenza tra la commissione di sottoscrizione del Comparto da acquisire e quella del Comparto da vendere. In caso di conversione tra Azioni di un Comparto che applica una commissione più elevata e Azioni di un Comparto con una commissione inferiore non saranno applicate commissioni di conversione.

In caso di conversione di Azioni di Classe A, A2, E, G o K di un Comparto in Azioni della stessa Classe A, A2, E, G o K di un altro Comparto, il Distributore o i suoi Agenti possono applicare all'Azionista una commissione di conversione addizionale per un valore massimo pari all'1% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto di conversione. Il Distributore o i suoi Agenti dovranno informare gli investitori dell'eventuale esistenza di tali commissioni di conversione addizionali.

In caso di conversione di Azioni di Classe B o C di un Comparto (per le quali è prevista una commissione di sottoscrizione differita) in Azioni della stessa Classe B o C di un altro Comparto, l'operazione non sarà soggetta ad alcuna commissione di sottoscrizione differita. Tuttavia, in caso di rimborso di Azioni acquisite a seguito di conversione, potrebbero essere applicate commissioni di sottoscrizione differite e/o

commissioni di rimborso, se applicabili alla Classe interessata, a seconda del momento in cui sono state originariamente acquisite le Azioni della Classe stessa.

Commissioni di rimborso

Per tutti i Comparti, le Azioni sono rimborsate al prezzo di rimborso determinato in base al Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe interessata nell'ambito dello specifico Comparto. Salvo che sia altrimenti previsto per un determinato Comparto nell'Appendice I, al rimborso di Azioni non si applicano commissioni di rimborso.

Altri costi

Gli eventuali costi di conversione valutaria nonché gli eventuali costi connessi al trasferimento di liquidità sono a carico dell'Azionista.

2. Altre Commissioni

Commissione di gestione

La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di gestione calcolata in percentuale al Valore Patrimoniale Netto della Classe del Comparto e addebitata al Comparto stesso, così da essere riflessa nel Valore Patrimoniale Netto della Classe interessata, salvo che sia diversamente specificato per uno o più Comparti nell'Appendice I.

Per le Azioni di Classe I e J tale commissione è pari a un massimo del 3% annuo.

Per ulteriori informazioni sulla commissione di gestione applicabile ad una determinata Classe di un Comparto si prega di consultare l'Appendice I al Prospetto.

Per quanto riguarda le Azioni di Classe S, la commissione di gestione e/o di performance stabilita per le Azioni di Classe S si applica a partire dal termine dei cinque (5) anni successivi alla data di lancio del relativo Comparto. Prima della scadenza di tale periodo, le Azioni di Classe S sono soggette alle commissioni stabilite di comune accordo tra la Società di Gestione e gli investitori interessati, le quali sono in ogni caso inferiori o uguali alle commissioni di gestione e/o di performance specificate per le altre Classi di Azioni del relativo Comparto.

La commissione si calcola e matura ad ogni Giorno di Valutazione ed è dovuta mensilmente in via posticipata sulla base del Valore Patrimoniale Netto medio mensile della relativa Classe nell'ambito del rispettivo Comparto.

Per quanto riguarda le Azioni di Classe X, la commissione di gestione non si applica direttamente a carico dei Comparti e non viene pertanto riflessa nel Valore Patrimoniale Netto. La commissione di gestione viene invece addebitata agli Azionisti e riscossa direttamente dalla Società di Gestione. Tale commissione può essere calcolata come sopra descritto oppure in base al metodo di calcolo e alle condizioni di pagamento che saranno stabilite di comune accordo tra la Società di Gestione e l'investitore interessato.

La Società di Gestione è tenuta al pagamento di tali commissioni ai Gestori degli Investimenti.

Commissione di distribuzione

In qualità di Distributore, la Società di Gestione percepisce una commissione di distribuzione, dovuta mensilmente in via posticipata sulla base del Valore Patrimoniale Netto medio della relativa Classe nell'ambito del rispettivo Comparto come descritto nell'Appendice I al presente Prospetto. Per le Azioni di Classe X, tuttavia, non è prevista alcuna commissione di distribuzione. La Società di Gestione può trasferire in tutto o in parte tale commissione di distribuzione ai propri eventuali Agenti o consulenti professionali, a fronte dei servizi prestati.

Commissioni del Depositario, dell'Agente incaricato dei Pagamenti e Agente Amministrativo e del Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti

A fronte dei servizi prestati, il Depositario, l'Agente incaricato dei Pagamenti e Agente Amministrativo nonché il Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti percepiscono una commissione dedotta dall'attivo del Comparto interessato (o della Classe, se applicabile) che varia, a seconda del Paese in cui sono detenute le attività del Comparto stesso, dallo 0,003% allo 0,5% del valore delle attività sottostanti il relativo Comparto o Classe, dovuta mensilmente in via posticipata.

Spese

La SICAV fa fronte con le proprie attività a tutte le spese da essa sostenute. Tali spese includono i compensi dovuti al Revisore, al Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti, all'Agente Amministrativo, al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti, alla Società di Gestione, al Gestore degli Investimenti, ai distributori, a parte consulenti e altri professionisti.

Tali spese includono eventuali spese connesse all'iscrizione e al mantenimento della registrazione della SICAV presso agenzie pubbliche o borse valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese e altre spese amministrative, quali spese di registrazione, di copertura assicurativa, relative alla traduzione e stampa del presente Prospetto e delle relazioni agli Azionisti, eventuali commissioni e costi sostenuti dagli agenti (alcuni dei quali potrebbero essere affiliati ad Amundi) dei Subgestori degli Investimenti ai fini della centralizzazione degli ordini e della politica di miglior esecuzione.

Le spese pertinenti ad un singolo Comparto o Classe saranno a carico di tale Comparto o Classe. Le spese che non è possibile attribuire ad uno specifico Comparto o Classe possono essere allocate tra i Comparti o Classi sulla base del rispettivo patrimonio netto o altro criterio ragionevole in considerazione della natura di tali spese.

I costi e le spese sostenuti in relazione alla costituzione della SICAV e all'emissione iniziale di Azioni da parte della SICAV, incluse quelle legate alla redazione e

pubblicazione dei documenti d'offerta della SICAV, tutti i costi legali, fiscali e di stampa, nonché talune spese di lancio (ivi inclusi i costi di promozione) e altre spese preliminari si ammortizzano nell'arco di un periodo non superiore a cinque anni in base all'importo annuale indicato per ciascun Comparto dal Consiglio di Amministrazione della SICAV.

Gli oneri relativi all'eventuale futura creazione di ulteriori Comparti saranno addebitati esclusivamente a carico dell'eventuale nuovo Comparto immediatamente oppure, se così stabilito dal Consiglio di Amministrazione, saranno ammortizzati nell'arco di un periodo di 10 anni a partire dalla data di lancio del Comparto stesso. Al Comparto di nuova costituzione sarà addebitata una quota proporzionale dei costi e delle spese di costituzione della SICAV e di emissione iniziale di Azioni nei Comparti originari che non siano stati ancora ammortizzati al momento della creazione del nuovo Comparto.

3. Migliore Esecuzione

Ogni Gestore degli Investimenti e Subgestore degli Investimenti ha adottato una politica di *best execution* allo scopo di porre in essere ogni misura ragionevole per garantire che la SICAV ottenga il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini. Per stabilire cosa costituisca tale "migliore esecuzione" il Gestore degli Investimenti e i Subgestori degli Investimenti prendono in considerazione una serie di diversi fattori tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prezzo, liquidità, velocità e costo, a seconda della loro importanza relativa in base ai vari tipi di ordini o di strumento finanziario. Le transazioni vengono eseguite principalmente tramite broker selezionati e monitorati sulla base dei criteri della politica per la migliore esecuzione. Possono essere prese in considerazione anche le controparti affiliate ad Amundi. Per raggiungere il suo obiettivo di migliore esecuzione, il Gestore degli Investimenti e/o il Subgestore degli Investimenti possono scegliere di avvalersi di agenti (i quali possono essere affiliati ad Amundi) per le attività di trasmissione degli ordini e di esecuzione.

4. Accordi per la condivisione delle commissioni

I Gestori degli Investimenti possono stipulare contratti di ripartizione delle commissioni o accordi simili. Stipulati in conformità alla politica di *best execution*, gli accordi di ripartizione delle commissioni ("Commission Sharing Agreements" o "CSA") sono accordi conclusi tra i Gestori degli Investimenti e gli agenti designati in base ai quali si stabilisce che una determinata percentuale della commissione di negoziazione destinata ad un agente sia riservata al pagamento dell'attività di ricerca svolta presso uno o più soggetti terzi. La prestazione di servizi di ricerca è disciplinata da accordi tra i Gestori degli Investimenti e i fornitori di servizi di ricerca e la ripartizione della commissione tra attività di esecuzione e di ricerca viene concordata tra i Gestori degli Investimenti e l'agente esecutore. Indipendentemente dal CSA, gli agenti esecutori possono anche fornire servizi di ricerca deducendo il relativo compenso dal costo dell'attività di esecuzione. La prestazione di servizi di ricerca e di informazioni e servizi correlati consente ai Gestori degli Investimenti di integrare la propria ricerca e analisi e rende disponibili opinioni e informazioni di soggetti e di personale addetto alla ricerca di altre aziende. Tali servizi non comprendono beni o servizi relativi a trasporto, soggiorno, rappresentanza, beni o servizi amministrativi

generali, attrezzature o locali per ufficio, spese di abbonamento, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti, i quali sono a carico dei Gestori degli Investimenti.

5. Incentivi

La Società di Gestione versa e percepisce esclusivamente le commissioni e i compensi, e riceve e fornisce esclusivamente le prestazioni non monetarie, di seguito indicate:

- (a) commissioni, compensi o prestazioni non monetarie pagati o forniti alla SICAV -o dalla SICAV- oppure a una persona -o da una persona- per conto della SICAV.
- (b) commissioni, compensi o prestazioni non monetarie pagati o forniti a -o da- un terzo o una persona che operi per conto di un terzo, qualora la Società di Gestione possa dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (i) l'esistenza, la natura e l'importo di tali commissioni, compensi o prestazioni, oppure -nel caso in cui tale importo non possa essere accertato- il metodo di calcolo di tale importo, siano stati comunicati chiaramente agli Azionisti in modo esaustivo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del relativo servizio;
 - (ii) il pagamento commissioni, compensi o prestazioni non monetarie, sia inteso ad accrescere la qualità del servizio e non ostacola l'adempimento da parte della Società di Gestione dell'obbligo di agire nel miglior interesse della SICAV e degli Azionisti.
- (c) compensi adeguati che consentano, o siano necessari per, la prestazione di servizi, come ad esempio i costi di custodia, di regolamento e di cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Società di Gestione di agire in modo onesto ed equo e nel miglior interesse della SICAV o degli Azionisti.

Gli Azionisti possono richiedere alla Società di Gestione, in conformità alle previsioni di cui al punto (i) del precedente paragrafo (b), ulteriori informazioni riguardo all'esistenza, alla natura e all'importo, o riguardo al relativo metodo di calcolo, di commissioni, compensi o prestazioni versati o forniti a – o da – un soggetto terzo, diverso dalla Società di Gestione, oppure a – o da – una persona che operi per conto di tale soggetto terzo con riferimento a servizi forniti in relazione alla SICAV.

6. Costi e commissioni relativi all'utilizzo di strumenti finanziari derivati

I Comparti possono incorrere in costi e commissioni in relazione a contratti total return swap o altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche simili, al momento della conclusione dei contratti total return swap e/o dell'aumento o diminuzione del relativo importo nozionale. In particolare, un Comparto potrebbe incorrere nel pagamento di commissioni in favore di agenti e altri intermediari i quali possono essere affiliati del Depositario, del Gestore degli Investimento o della Società di Gestione, in considerazione delle funzioni e dei rischi assunti. L'ammontare di tali commissioni può essere fisso o variabile. Le informazioni sui costi operativi diretti e indiretti e sulle

commissioni sostenute da ciascun Comparto a riguardo, nonché l'identità dei soggetti cui sono corrisposti tali commissioni e costi e ogni loro eventuale legame con il Depositario, il Gestore degli Investimenti o la Società di Gestione, se applicabile, sono eventualmente riportati nella relazione annuale. Tutti i proventi derivanti da total return swap, al netto di commissioni e costi operativi diretti e indiretti, saranno restituiti al Comparto.

CONSIDERAZIONI SU ASPETTI SPECIFICI

1. Considerazioni generali di natura giuridica

La SICAV e la Società di Gestione sono disciplinate dal diritto lussemburghese.

Si ricorda agli investitori che le tutele normative previste dall'autorità di regolamentazione locale competente nel caso di ciascuno di essi potrebbero non essere applicabili o non esserlo integralmente. Per maggiori informazioni al riguardo, si consiglia agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari.

L'investimento nella SICAV può comportare obblighi di adempimento, restrizioni valutarie e implicazioni fiscali specifici per ogni investitore. La Società di Gestione non rilascia dichiarazioni riguardo alla possibilità per un Azionista di acquisire legittimamente la titolarità delle Azioni. Si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di avvalersi della consulenza di professionisti fiscali e legali di propria fiducia prima dell'investimento.

2. Considerazioni sulla fiscalità in Lussemburgo

2.1 Considerazioni generali

Le informazioni che seguono sono esclusivamente di natura generale e si basano sulla interpretazione da parte della SICAV di determinati aspetti della legislazione e della prassi vigenti in Lussemburgo alla data del presente Prospetto. Tali informazioni non intendono fornire una descrizione esaustiva di tutte le considerazioni fiscali che potrebbero riguardare la decisione di investire e sono riportate in questo documento esclusivamente per fornire un'informazione preliminare. Le informazioni che seguono non sono finalizzate a fornire una consulenza legale o fiscale e non devono essere interpretate come tali. Si tratta invece di una descrizione delle principali conseguenze fiscali derivanti dalla titolarità sulle Azioni in base al diritto lussemburghese e possono non tenere conto di considerazioni fiscali derivanti da norme di applicazione generale o che si presumono generalmente note agli Azionisti. La sintesi qui fornita si basa sulle leggi in vigore in Lussemburgo alla data del presente Prospetto ed è pertanto soggetta alle eventuali modifiche normative che potrebbero entrare in vigore successivamente a tale data. Si raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari per quanto riguarda circostanze particolari o effetti di norme statali, locali o straniere che potrebbero applicarsi ad essi nonché per quanto riguarda la loro specifica posizione fiscale.

2.2 La SICAV

Ai sensi della legislazione e della prassi attualmente vigenti, la SICAV non è soggetta ad imposta sui redditi in Lussemburgo.

In linea di principio, la SICAV è generalmente soggetta in Lussemburgo a un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) pari allo 0,05% annuo del proprio Valore Patrimoniale Netto, dovuta trimestralmente sulla base del patrimonio netto aggregato di ciascun Comparto della SICAV al termine del rispettivo trimestre di calendario.

L'aliquota è tuttavia ridotta allo 0,01% annuo per:

- singoli Comparti di OICR il cui oggetto esclusivo sia l'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e il collocamento di depositi presso enti creditizi;
- singoli Comparti di OICR il cui oggetto esclusivo sia l'investimento collettivo in depositi presso enti creditizi;
- singoli Comparti di OICR con struttura multicomparto e singole classi di titoli emessi nell'ambito di un OICR o di un Comparto di un OICR con struttura multicomparto, a condizione che i titoli di tali Comparti o classi siano riservati a uno o più investitori istituzionali.

Sono inoltre esenti dall'imposta di sottoscrizione:

- le attività costituite da quote di altri OICR, a condizione che su tali quote sia già stata applicata l'imposta di sottoscrizione;
- OICR e singoli comparti di fondi multicomparto (i) i cui titoli siano riservati a investitori istituzionali; (ii) il cui oggetto esclusivo sia l'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e il collocamento di depositi presso enti creditizi; (iii) aventi durata residua ponderata del portafoglio non superiore a novanta (90) giorni e (iv) che abbiano ottenuto il rating più elevato possibile da un'agenzia di rating riconosciuta;
- OICR i cui titoli siano riservati a (i) enti pensionistici o altri simili veicoli di investimento, creati nell'ambito di uno stesso gruppo a beneficio dei propri dipendenti e (ii) società di questo stesso gruppo che investono i fondi da esse detenuti per fornire benefici pensionistici ai propri dipendenti;
- OICR e singoli comparti di fondi multicomparto il cui oggetto principale sia l'investimento in istituti di microfinanza; e
- OICR e singoli comparti di fondi multicomparto (i) i cui titoli siano quotati o negoziati su almeno una borsa valori o altro mercato regolamentato operante su base regolare, riconosciuto e aperto al pubblico e (ii) il cui oggetto esclusivo consista nel replicare il rendimento di uno o più indici.

2.3 Ritenuta alla fonte

Ai sensi della normativa fiscale lussemburghese non si applica alcuna ritenuta alla fonte sulle distribuzioni, i rimborsi o i pagamenti relativi alle Azioni eseguiti dalla SICAV in favore dei propri Azionisti. Non si applicano inoltre ritenute alla fonte sulla distribuzione agli Azionisti dei proventi della liquidazione.

2.4 IVA

In base alla legislazione vigente in Lussemburgo, si riconosce ai fondi di investimento regolamentati, quali sono le SICAV, lo status di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA"). Di conseguenza, la SICAV si considera in Lussemburgo un

soggetto imponibile a fini IVA, senza diritto alla deduzione dell'IVA assolta a monte. Un'esenzione dall'IVA si applica in Lussemburgo per i servizi che si qualificano come servizi di gestione di fondi. Altri servizi forniti alla SICAV potrebbero potenzialmente generare IVA e far sorgere l'obbligo di registrazione della SICAV in Lussemburgo ai fini IVA. Per effetto di tale registrazione, la SICAV sarà in grado di effettuare l'autovalutazione obbligatoria dell'IVA che si ritiene dovuta in Lussemburgo sui servizi (o in certa misura sui beni) imponibili acquistati all'estero.

In linea di principio, in Lussemburgo non è dovuta l'IVA relativamente ai pagamenti effettuati dalla SICAV agli Azionisti, nella misura in cui tali pagamenti siano legati alla sottoscrizione da parte degli stessi di Azioni della SICAV e non costituiscano pertanto un corrispettivo ricevuto a fronte della prestazione di servizi imponibili.

3. Considerazioni sulla fiscalità nel Regno Unito

La SICAV

È intenzione degli Amministratori far sì che le operazioni della SICAV siano gestite e condotte in modo tale che la stessa non risulti residente a fini fiscali nel Regno Unito. Pertanto, e a condizione che la SICAV non svolga un'attività commerciale nel Regno Unito mediante una stabile organizzazione situata in tale Stato ai fini dell'imposta sui redditi societari, o mediante una filiale o agenzia situata in tale Stato e soggetta a imposte sul reddito, la SICAV non sarà soggetta a imposta sui redditi societari o a imposte sul reddito e sulle plusvalenze, eccetto per quanto di seguito indicato in relazione alla possibile ritenuta su redditi originati da fonti situate nel Regno Unito. Gli Amministratori intendono guidare l'attività della SICAV in modo tale che non ne derivi la costituzione di una stabile organizzazione, filiale o agenzia per quanto sia in loro potere tuttavia non è possibile assicurare che le condizioni necessarie ad evitare l'instaurarsi di tale stabile organizzazione, filiale o agenzia si verifichino in qualsiasi momento.

Gli interessi e altri redditi realizzati dalla SICAV da fonti di reddito situate nel Regno Unito possono essere soggetti a ritenute fiscali nel Regno Unito.

Azionisti

L'attuale politica degli Amministratori prevede che non vengano versati dividendi agli Azionisti. Tuttavia, nel caso in cui tali dividendi vengano invece corrisposti, ferme restando le condizioni personali, gli Azionisti non costituiti in forma societaria e residenti nel Regno Unito a fini fiscali sono soggetti a imposta sul reddito in relazione ai dividendi e alle altre plusvalenze distribuite dalla SICAV, anche quando tali distribuzioni siano reinvestite. Per converso, nel Finance Act 2009, legge inglese in materia finanziaria, sono state inserite norme che modificano il trattamento fiscale dei dividendi e altre plusvalenze distribuite ad Azionisti costituiti in forma di società cui si applica, in base al diritto del Regno Unito, l'imposta sui redditi societari. La legge prevede ampie esenzioni dall'imposta sui redditi societari in relazione alle predette distribuzioni (incluse quelle distribuite da società non inglesi) ferme restando talune esclusioni e specifiche norme antielusione. In aggiunta, il Finance Act 2009 estende l'applicabilità del credito d'imposta sui dividendi pari a 1/9 del dividendo lordo attualmente disponibile per alcuni investitori individuali anche ai dividendi distribuiti

da società non residenti nel Regno Unito. Nel rispetto di eventuali esclusioni e delle norme antielusione, la legge prevede che gli investitori privati in un fondo offshore, quale la SICAV, possono avere diritto ad un credito di imposta. Tuttavia, per effetto delle norme antielusione, tale credito non è disponibile per gli investitori privati in taluni fondi societari offshore quando il valore di mercato degli investimenti del fondo in strumenti di debito, titoli e in taluni altri fondi societari offshore che investono in attività simili superi il 60 per cento del valore di mercato di tutte le attività del fondo in un determinato momento. Il trattamento fiscale applicabile agli investitori in tali fondi, pertanto, è quello applicato alla percezione di interessi i quali non danno origine a un credito d'imposta.

Ad eccezione delle società che possiedano direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al dieci per cento del capitale con diritto di voto della SICAV, non è previsto un credito d'imposta per l'imposta pagata da un Azionista nel Regno Unito sulle distribuzioni di reddito da parte della SICAV a fronte delle eventuali imposte sostenute o versate dalla SICAV stessa in relazione al proprio reddito.

In base all'articolo 41 del Finance Act 2008 and the Offshore Funds (Tax) Regulations 2009, leggi del Regno Unito in materia finanziaria e sulla tassazione dei fondi offshore, se un investitore avente domicilio o residenza abituale nel Regno Unito a fini fiscali detiene una partecipazione in una società estera che costituisce un "fondo offshore" e tale società non è certificata come "fondo dichiarante" per il periodo di detenzione di tale investimento, le eventuali plusvalenze maturate in favore dell'investitore al momento della vendita, rimborso o altra alienazione della predetta partecipazione (ivi incluso, se del caso, il rimborso da parte della SICAV) saranno tassate all'atto di tale vendita, rimborso o alienazione e trattate come reddito, non come plusvalenza. Le Azioni della SICAV costituiscono una partecipazione in un fondo offshore ai fini delle norme di cui sopra.

Gli Amministratori attualmente non intendono far acquisire alla SICAV lo status di "fondo dichiarante". Pertanto, gli Azionisti aventi domicilio o residenza abituale nel Regno Unito a fini fiscali potrebbero essere assoggettati a imposta sul reddito nel Regno Unito in relazione alle plusvalenze derivanti dalla vendita, rimborso o altra alienazione delle proprie Azioni. Tali plusvalenze potrebbero restare comunque imponibili anche nel caso in cui l'investitore potesse usufruire di eventuali esenzioni o detrazioni fiscali, generali o specifiche, riguardo a tale imposta sulle plusvalenze con la conseguenza che, per alcuni investitori, l'onere fiscale nel Regno Unito sarebbe proporzionalmente maggiore. Eventuali perdite derivanti dall'alienazione di Azioni da parte degli Azionisti con domicilio o residenza abituale nel Regno Unito potrebbero dare accesso a meccanismi di compensazione delle perdite.

Si ricorda agli Azionisti con domicilio o residenza abituale nel Regno Unito che nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione, desiderassero scambiare le Azioni di una Classe con Azioni di una Classe diversa in conformità alle modalità previste nella sezione "Conversione di Azioni", la conversione potrebbe dar luogo ad una cessione da cui deriverebbe una potenziale passività fiscale ai sensi dell'imposta sul reddito individuale o dell'imposta sui redditi societari, a seconda dei casi, in base al valore della partecipazione alla data di conversione.

Ai sensi del Capitolo 3 della Parte 6 del Corporation Tax Act 2009 (“CTA 2009”), in materia di imposte sul reddito delle società, nel caso in cui, in un qualsiasi momento nel corso dell’esercizio finanziario, un investitore costituito in forma di società e soggetto a imposta sui redditi societari nel Regno Unito detenga una partecipazione in un fondo offshore e tale fondo, per un determinato periodo nel corso di tale esercizio finanziario, non superi il *non-qualifying investments test* per l’esclusione di determinati investimenti, la predetta partecipazione dell’investitore si considera a fini fiscali come un insieme di diritti nell’ambito di un rapporto di credito ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel CTA 2009 in materia di tassazione del debito industriale (“Corporate Debt Regime”). Le Azioni della SICAV rappresentano una partecipazione in un fondo offshore. Nei casi in cui il test non è superato (per esempio se una Classe investe in liquidità, titoli o strumenti di debito il cui valore di mercato superi in un qualsiasi momento il 60% del valore di mercato di tutti gli investimenti di tale Classe) il trattamento delle Azioni della Classe ai fini dell’imposta sui redditi societari è quello previsto in base al Corporate Debt Regime. Di conseguenza, tutti i proventi derivanti, nel corso dell’esercizio finanziario, dalle Azioni di ciascun investitore costituito in forma societaria per il periodo durante il quale il test non è superato (incluso plusvalenze, utili, perdite nonché plusvalenze e minusvalenze valutarie) sono soggetti a imposta o a sgravio fiscale come reddito percepito, o spesa sostenuta, contabilizzati sulla base del loro valore equo. Ne deriva che un investitore nella SICAV costituito in forma societaria può incorrere, a seconda della propria posizione specifica, nell’imposta sui redditi societari in relazione all’incremento non realizzato di valore della propria partecipazione in Azioni (e, analogamente, ottenere uno sgravio dall’imposta sui redditi societari in relazione alla riduzione non realizzata del valore delle Azioni detenute). Le previsioni relative ai fondi privi dello status di “fondo dichiarante” (sopra richiamate) non si applicano ai predetti investitori nella SICAV costituiti in forma societaria e l’effetto delle previsioni relative alle partecipazioni in società controllate estere (richiamate di seguito) ne risulta attenuato in misura significativa.

Si richiama l’attenzione degli Azionisti individuali residenti nel Regno Unito sulle previsioni di cui al Capitolo 2 della Parte 13 dell’Income Tax Act 2007, in materia di imposte sul reddito, in base alle quali il reddito maturato dalla SICAV può essere attribuito all’Azionista con conseguente sorgere di un obbligo fiscale relativamente al reddito non distribuito e agli utili della SICAV. Questa disciplina non si applica tuttavia agli Azionisti in grado di provare alla HM Revenue and Customs l’esistenza di uno dei seguenti requisiti:

- (i) non sarebbe ragionevole concludere, dalle circostanze del caso complessivamente considerate, che la finalità di eludere l’imposizione fiscale sia lo scopo, o uno degli scopi, per cui sono state poste in essere le transazioni considerate o alcune di esse; o
- (ii) le transazioni considerate sono tutte operazioni commerciali autentiche e non sarebbe ragionevole concludere, dalle circostanze del caso complessivamente considerate, che una o più transazioni siano state intenzionalmente strutturate per eludere l’imposizione fiscale.

In base al Capitolo IV della Parte XVII del Taxes Act, legge tributaria del Regno Unito, le società residenti a fini fiscali nel Regno Unito sono soggette a imposta sugli utili conseguiti da società non residenti in cui esse detengano una partecipazione. In linea di massima, tali previsioni riguardano le società che detengono, singolarmente o

congiuntamente con altri soggetti associati, azioni in numero tale da conferire un diritto ad almeno il 25% degli utili di una società non residente qualora tale società non residente sia controllata da soggetti residenti nel Regno Unito e sia sottoposta ad un livello inferiore di tassazione nel proprio territorio di residenza. La legislazione non riguarda la tassazione sui redditi di capitale. La legge prevede alcune eccezioni, sebbene, nel quadro della riforma attualmente in corso di tale disciplina, l'esonero previsto per le società che applichino una politica di distribuzione accettabile sia stato abrogato dal Finance Act 2009. L'emendamento è applicabile agli esercizi fiscali decorrenti dal 1° luglio 2009 in poi e si prevede che saranno attuate ulteriori modifiche normative in futuro, sulla base degli esiti delle consultazioni in corso.

Si richiama l'attenzione delle persone residenti o ordinariamente residenti nel Regno Unito ai fini fiscali (e che, se persone fisiche, sono anche domiciliate nel Regno Unito per tali fini) sulle previsioni di cui alla sezione 13 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992 ("Sezione 13") in materia di tassazione delle plusvalenze imponibili. La Sezione 13 si applica ai soggetti "partecipanti" così definiti ai fini della normativa fiscale del Regno Unito (termine applicabile agli investitori) se in un qualsiasi momento in cui la SICAV realizza una plusvalenza tassabile in base a tali norme essa risulti al tempo stesso controllata da un numero sufficientemente esiguo di persone da consentire di considerarla un soggetto giuridico che, se fosse residente nel Regno Unito ai fini fiscali, sarebbe una società a ristretta partecipazione azionaria ("close company") a tali fini. Le disposizioni della Sezione 13 potrebbero, se applicate, far sì che ogni soggetto "partecipante" nella SICAV sia considerato - ai fini della tassazione nel Regno Unito sulle plusvalenze tassabili - come se una parte di ogni plusvalenza tassabile percepita dalla SICAV fosse stata percepita direttamente dal soggetto "partecipante" e tale parte sia pari alla percentuale delle plusvalenze ragionevolmente corrispondente alla partecipazione di tale soggetto nella SICAV in qualità di "partecipante". Il "partecipante" non è tuttavia soggetto a imposta ai sensi della Sezione 13 laddove tale percentuale non superi un decimo della plusvalenza. In caso di persone fisiche residenti o ordinariamente residenti a fini fiscali nel Regno Unito domiciliati all'estero, la Sezione 13 si applica esclusivamente alle plusvalenze relative ad attività della SICAV situate nel Regno Unito e alle plusvalenze relative ad attività situate all'estero che siano però rimesse nel Regno Unito.

Le persone fisiche residenti o ordinariamente residenti, ma non domiciliate, nel Regno Unito a fini fiscali sono invitate a considerare che nel caso in cui presentassero richiesta di sottoscrizione di Azioni in determinate Classi potrebbero dover effettuare pagamenti direttamente su conti bancari del Regno Unito. Nel caso in cui tali persone fisiche intendano far fronte al pagamento delle sottoscrizioni mediante fondi non provenienti dal Regno Unito, è plausibile che tale pagamento possa dar luogo a una rimessa imponibile in base alle norme fiscali del Regno Unito, a seconda della posizione specifica di tale persona. Si raccomanda pertanto a tali soggetti di richiedere una specifica consulenza fiscale indipendente riguardo agli aspetti sopra richiamati prima di effettuare un investimento avvalendosi di tali fondi.

La sintesi riportata in questa sezione è fornita a scopo puramente informativo, non è esaustiva e non costituisce una consulenza legale o fiscale. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi al proprio consulente in relazione alle implicazioni della sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione o alienazione di Azioni. Le conseguenze fiscali applicabili agli investitori possono variare in

base alla loro situazione specifica. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi riguardo alle conseguenze fiscali, alle restrizioni sui cambi o altre restrizioni fiscali o legali che possano avere rilevanza per la loro situazione specifica in relazione all'acquisizione, detenzione o alienazione di Azioni. Quella che precede è una breve descrizione di taluni aspetti della normativa e delle prassi fiscali del Regno Unito attinenti alle operazioni contemplate nel Prospetto. Sebbene sia basata sulla normativa, sulla prassi e sull'interpretazione ufficiale attualmente vigenti, non vi è alcuna garanzia che le autorità giudiziarie o fiscali responsabili dell'amministrazione di tali leggi concordino con l'interpretazione data o che tali leggi o prassi non subiscano variazioni.

RESTRIZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA

Identificazione dei sottoscrittori

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti del Lussemburgo in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, in particolare, ai sensi delle Circolari emesse di volta in volta dall'Autorità di Vigilanza, sono stati imposti degli obblighi ai soggetti operanti nel settore finanziario per impedire l'utilizzo di OICR per finalità di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per rispettare tali obblighi, il Modulo di sottoscrizione presentato da un Sottoscrittore (e, se necessario, dal beneficiario effettivo) deve essere accompagnato, nel caso di persone fisiche, da una copia del passaporto o della carta d'identità e/o, nel caso di persone giuridiche, da una copia dello statuto e da un estratto del registro delle imprese (ognuna di queste copie deve essere una copia autentica certificata come tale da una delle seguenti autorità: ambasciata, consolato, notaio, polizia locale o altra autorità indicata riconosciuta caso per caso dalla SICAV). La SICAV potrà rinunciare a tale procedura d'identificazione nei casi seguenti:

- a) in caso di sottoscrizione tramite un operatore professionale del settore finanziario residente in un Paese che imponga obblighi di identificazione equivalenti a quelli richiesti dalla legge del Lussemburgo ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- b) in caso di sottoscrizioni tramite un operatore professionale del settore finanziario la cui controllante sia soggetta ad un obbligo d'identificazione equivalente a quello richiesto dalla legge del Lussemburgo, sempre che la legge applicabile alla predetta società controllante, o un obbligo legale o professionale previsto da politiche di gruppo, estendano il predetto obbligo d'identificazione equivalente anche alle sue controllate o filiali.

La procedura di due diligence dell'investitore può essere semplificata o resa più complessa a seconda del profilo dell'investitore in termini di rischio del riciclaggio di denaro o del finanziamento al terrorismo.

In conformità all'articolo 3 del Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, si applica una procedura di *due diligence* approfondita nei confronti degli intestatari fiduciari (*nominee*) della SICAV o di qualsiasi altro tipo di intermediario.

In base alla Normativa AML, sia la SICAV che la Società di Gestione sono inoltre tenute ad applicare misure precauzionali relativamente alle attività della SICAV.

Ferma restando la discrezionalità della SICAV, in linea generale i professionisti del settore finanziario residenti in un Paese che abbia ratificato le conclusioni del Financial Action Task Force («FATF») si considerano in possesso di requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese.

Trading eccessivo/Market Timing

La SICAV non consente pratiche di trading eccessivo. Le pratiche di trading eccessivo o di breve termine (*market-timing*) possono alterare le strategie di gestione del portafoglio e pregiudicare il rendimento della SICAV. Al fine di ridurre al minimo il danno per la SICAV e gli Azionisti e a beneficio del relativo Comparto, la SICAV ha facoltà di sospendere qualsiasi ordine di sottoscrizione, rimborso o conversione, o applicare una commissione fino a un massimo del 2% del valore dell'ordine, nei confronti di qualsiasi investitore che adotti pratiche di trading eccessivo o le abbia adottate in precedenza o qualora, a giudizio della Società di Gestione, l'attività di trading di un investitore abbia arrecato o possa arrecare pregiudizio alla SICAV o ad uno dei suoi Comparti.

Nell'esercitare tali diritti, la SICAV può prendere in considerazione l'attività di trading compiuta su una pluralità di conti riferibili a una proprietà o a un controllo comuni. Qualora i conti siano detenuti da un intermediario per conto di uno o più clienti, come in caso di conti fiduciari, la SICAV può richiedere all'intermediario di fornire informazioni circa le operazioni e adottare azioni per prevenire le pratiche di trading eccessivo. La SICAV ha inoltre facoltà di procedere al rimborso di tutte le Azioni di un Azionista che svolga, o abbia svolto in precedenza, pratiche di trading eccessivo. La SICAV non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita derivante da ordini respinti o rimborsi obbligatori.

Considerazioni generali sulla distribuzione

La distribuzione del Prospetto e/o l'offerta e la vendita di Azioni in taluni ordinamenti o nei confronti di determinati investitori possono essere limitate o vietate dalla legge. Si segnala agli investitori che i Comparti e/o le Classi o parte di essi potrebbero non essere disponibili per tutti gli investitori. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario per ottenere informazioni riguardo ai Comparti e/o alle Classi oggetto di offerta nel loro Paese di residenza.

Considerazioni generali sulla distribuzione nell'Unione Europea

Nell'Unione Europea, la SICAV e i suoi Comparti possono essere oggetto di investimento da parte di Investitori Professionali o Investitori Privati, come indicato specificamente per ciascun Comparto nell'Appendice I.

Considerazioni sulla distribuzione nel Regno Unito

La SICAV è un organismo di investimento collettivo ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e mercati finanziari, di seguito "FSMA") del Regno Unito ("UK"). La SICAV non è stata autorizzata o altrimenti riconosciuta o approvata dalla Financial Conduct Authority ("FCA"), autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, e conseguentemente non può essere commercializzata nel Regno Unito nei confronti del pubblico.

L'uscita o la distribuzione del presente Prospetto nel Regno Unito (a) se realizzata da un soggetto non autorizzato ai sensi dell'FSMA, avviene esclusivamente nei confronti di, o è rivolta esclusivamente a, soggetti che siano (i) investitori professionali ai sensi

dell'art. 19 del provvedimento dell'FSMA (Financial Promotion) Order 2001 ("FPO"), o (ii) enti con elevato patrimonio netto o investitori qualificati con elevato grado di preparazione finanziaria ricadenti nell'ambito di applicazione degli articoli 49 e 50 FPO, rispettivamente (i) soggetti indicati sub (i) e (ii) congiuntamente indicati come "Soggetti FPO") e (b) se realizzata da un soggetto che sia autorizzato ai sensi dell'FSMA, avviene esclusivamente nei confronti di, o è rivolta esclusivamente a, soggetti che siano (i) investitori professionali ai sensi dell'art. 14 del provvedimento FSMA 2000 (Promotion of Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001 ("PCIS Order"); o (ii) enti con elevato patrimonio netto o investitori qualificati con elevato grado di preparazione finanziaria ricadenti nell'ambito di applicazione degli articoli 22 e 23 del PCIS Order, rispettivamente, o (iii) soggetti cui possa altrimenti essere distribuito legittimamente ai sensi del capitolo 4.12 della Raccolta di documentazione FCA's Conduct of Business (i) soggetti indicati sub (i), (ii) e (iii) congiuntamente indicati come "Soggetti PCIS" e unitamente ai Soggetti FPO come "Soggetti Rilevanti").

Gli investitori professionali ai sensi dell'FPO e del PCIS Order sono soggetti autorizzati ai sensi dell'FSMA o soggetti esenti da tale autorizzazione, governi, autorità locali e pubbliche, soggetti che investono – o si presume ragionevolmente che investano – nella SICAV con modalità professionali, nonché qualsiasi amministratore, funzionario, dirigente o dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni, di uno dei predetti soggetti.

Gli enti con elevato patrimonio netto ai sensi dell'FPO e del PCIS Order sono (a) qualsiasi società avente, o che appartenga al gruppo di una società che abbia, un capitale sociale versato o patrimonio netto superiore a GBP 5 milioni (o importo equivalente in altra valuta); (b) qualsiasi società avente, o che appartenga al gruppo di una società che abbia, almeno 20 soci e un capitale sociale versato o patrimonio netto superiore a GBP 500.000 (o importo equivalente in altra valuta); (c) qualsiasi associazione o società di persone con un patrimonio netto superiore a GBP 5 milioni (o importo equivalente in altra valuta); (d) il fiduciario di un trust che in un qualsiasi momento nel corso dei 12 mesi precedenti la data della promozione che scaturisce dal presente Prospetto abbia avuto un valore lordo di GBP 10 milioni (o importo equivalente in altra valuta) in liquidità o in investimenti regolamentati in base all'FSMA; o (e) qualsiasi amministratore, funzionario, dirigente o dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni, di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere da (a) a (d).

Gli investitori qualificati con elevato grado di preparazione finanziaria ai sensi dell'FPO e del PCIS Order sono soggetti (a) in possesso di un certificato rilasciato nel corso degli ultimi tre anni da una società autorizzata dall'FCA o da un'autorità di regolamentazione equivalente in ambito SEE attestante che il soggetto dispone di una conoscenza sufficiente a comprendere i rischi associati alla partecipazione in organismi di investimento collettivo non regolamentati e (b) sottoscrittori essi stessi, nel corso degli ultimi 12 mesi, di una dichiarazione nei termini previsti.

Il presente Prospetto è esente dalle restrizioni in materia di promozione degli organismi di cui all'art. 238 dell'FSMA riguardo alla comunicazione di inviti o incentivi alla partecipazione in organismi di investimento collettivo non regolamentati, in ragione del fatto che esso si rivolge a Soggetti Rilevanti. Pertanto, nessun soggetto

che non sia un Soggetto Rilevante deve mai agire sulla base del Prospetto o farvi affidamento. Tutti gli investimenti o le attività d'investimento cui si faccia riferimento nel presente Prospetto, ivi inclusa, per esempio, la vendita di Azioni, sono consentiti esclusivamente a Soggetti Rilevanti e saranno posti in essere esclusivamente nei confronti di Soggetti Rilevanti.

L'acquisto di Azioni può esporre l'investitore ad un rischio significativo di perdita dei beni investiti. Per qualsiasi dubbio riguardo alla SICAV, si raccomanda ai Soggetti Rilevanti di rivolgersi ad un consulente autorizzato specializzato in materia di investimenti in organismi di investimento collettivo non regolamentati.

Si ricorda ai potenziali investitori del Regno Unito che le tutele previste dal sistema di regolamentazione del Regno Unito non sono applicabili, o non lo sono in larga misura, all'investimento nella SICAV e che non sono previsti indennizzi nell'ambito del sistema di compensazione per i servizi finanziari (Financial Services Compensation Scheme) del Regno Unito.

Distribuzione negli Stati Uniti d'America

La SICAV non offre Azioni (i) negli Stati Uniti d'America o (ii) nei confronti, o per conto o in favore, di un soggetto che (A) sia un "Soggetto Statunitense" nella definizione di cui al Regulation S del Securities Act, legge statunitense sui valori mobiliari del 1933, e successive modifiche, (B) non sia un "Soggetto non Statunitense", ai sensi della Rule 4.7 della legge statunitense Commodity Exchange Act, e successive modifiche, (C) sia considerato un "Soggetto Statunitense" secondo la definizione di cui all'art. 7701(a)(30) dell'United States Internal Revenue Code, disciplina tributaria statunitense o (D) sia un "Soggetto Statunitense", come definito nelle Further Interpretative Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations (linee guida in materia di Swap), pubblicate dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense, 78 Fed. Reg. 45292 (26 luglio 2013), e successive modifiche (ciascuno dei soggetti di cui ai punti (A), (B), (C) o (D), di seguito indicato come "Investitore Statunitense non Ammesso"). Né la Securities and Exchange Commission ("SEC") né altra autorità di vigilanza federale o statale ha commentato o raccomandato la presente offerta o l'accuratezza o idoneità del presente Prospetto. Il presente documento non può essere consegnato ad alcun potenziale investitore negli Stati Uniti o ad alcun Investitore Statunitense non Ammesso. Il presente Prospetto viene consegnato al suo destinatario esclusivamente ai fini della valutazione dell'investimento nelle Azioni in esso descritte. Tutti coloro che sottoscrivono le Azioni dovranno dichiarare di non essere un Investitore Statunitense non Ammesso e di non sottoscrivere Azioni per conto, o nell'interesse di, un Investitore Statunitense non Ammesso. Nel caso in cui la Società di Gestione stabilisca che alcune Azioni sono detenute da, o per conto o nell'interesse di, un Investitore Statunitense non Ammesso, la stessa Società di Gestione darà istruzioni al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti della SICAV di procedere al rimborso forzoso di tali Azioni.

L'investitore non è un Investitore Statunitense non Ammesso e non sottoscrive Azioni per conto, o nell'interesse di, un Investitore Statunitense non Ammesso. L'investitore è tenuto ad informare immediatamente la Società di Gestione o i suoi agenti nel caso in cui diventi un Investitore Statunitense non Ammesso o detenga Azioni per conto, o

nell'interesse, di un Investitore Statunitense non Ammesso. L'investitore e le eventuali Azioni detenute dall'investitore, o per suo conto, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate.

APPENDICE I: COMPARTI

EUROPEAN CREDIT CONTINUUM (di seguito il “Comparto”)

1. Obiettivo di investimento

Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita di capitale nell’arco del periodo di investimento raccomandato.

Il Comparto ricerca un rendimento (al lordo delle spese applicabili) in linea con il tasso Euribor +3%.

2. Politica di investimento

Il Comparto risulta esposto principalmente ad un portafoglio diversificato di strumenti di debito e strumenti correlati al debito di qualsiasi tipo, inclusi titoli garantiti da attività (asset-backed) o correlati a crediti ipotecari (mortgage-related) e debito privato, denominati in euro o altre valute, purché queste ultime siano prevalentemente coperte verso l’euro.

Il Comparto persegue una strategia flessibile di investimento, ricercando l’esposizione ad un’ampia gamma di emittenti e segmenti dei mercati degli strumenti di debito, senza limitazioni geografiche, inclusi i Mercati Emergenti, e a titoli senza limiti di rating.

Il Comparto può risultare esposto ai seguenti titoli di debito, sia sul mercato primario che secondario:

- (i) Prestiti Garantiti Senior e/o Altre Obbligazioni Garantite Senior (come di seguito definite), congiuntamente indicate come "Obbligazioni Garantite Senior"; e
- (ii) Prestiti Subordinati e/o Altre Obbligazioni di Debito Subordinate (come di seguito definite), congiuntamente indicate come "Obbligazioni di Debito Subordinate").

Nel perseguire la propria politica di investimento il Comparto può avvalersi di una Affiliata. “Affiliata” indica qualsiasi struttura giuridica costituita, dalla SICAV o dalla Società di Gestione per conto della SICAV, al fine di investire nelle attività sottostanti la quale sia, direttamente o indirettamente, controllata dalla SICAV o dalla Società di Gestione per conto della SICAV. Si prevede che fino all’80% degli investimenti del Comparto possa essere effettuato in base al principio del *look through* per il tramite di una sezione di Amundi Real Asset Company (“ARAC”), qualificata come Affiliata della SICAV, o per il tramite di qualsiasi altra Affiliata.

Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni di debito a breve termine, fondi obbligazionari a breve termine e strumenti del mercato monetario. Il Comparto investe in obbligazioni di debito aventi una gamma diversificata di scadenze e non mira ad uno specifico intervallo.

In caso di insolvenza, accordi di rinegoziazione del debito o altri accordi simili con un debitore, il Comparto può investire in titoli azionari o correlati ad azioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo azioni, warrant, opzioni, titoli convertibili o strumenti simili) i quali possono essere quotati o non quotati. Il Comparto può vendere, negoziare o detenere i titoli in base a ciò che il Comparto stesso ritenga essere nel miglior interesse dei suoi Azionisti.

Le obbligazioni di debito possono essere prive di rating; se dotate di rating, esse sono generalmente (anche se non esclusivamente) di categoria inferiore a Investment Grade.

Il Comparto può avvalersi di tecniche di gestione attiva della valuta, del credito e del tasso di interesse, correlate con i rischi valutari, di credito e di tasso d'interesse associati agli investimenti effettuati dal Comparto, con l'obiettivo di incrementare il rendimento totale corretto per il rischio o in connessione con accordi di copertura (mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati quali interest rate swap, credit default swap, opzioni, contratti future e/o forward).

Il Gestore degli Investimenti si riserva il diritto di ridurre, incrementare o dismettere investimenti in base a quanto ritenuto appropriato nel corso dell'intera durata del Comparto.

Un "Prestito Garantito Senior" è l'obbligazione debitoria in cui un debitore corrisponde un tasso di interesse variabile, fisso o combinato tra i due tipi o altra simile remunerazione, mentre il soggetto che ha erogato il prestito beneficia di un diritto di garanzia di primo livello su tutte o sostanzialmente tutte le attività del debitore (incluso su azioni della controllante o di una qualsiasi affiliata) attuato con le modalità ordinarie nell'ordinamento o negli ordinamenti interessati.

Le "Altre Obbligazioni Garantite Senior" sono obbligazioni debitorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni, *floating rate note* o altre obbligazioni equivalenti) in cui l'emittente corrisponde un tasso di interesse variabile, fisso o combinato tra i due tipi o altra simile remunerazione, mentre il titolare dell'obbligazione debitoria beneficia di un diritto di garanzia di primo livello su tutte o sostanzialmente tutte le attività del debitore (incluso su azioni della controllante o di una qualsiasi affiliata) attuato con le modalità ordinarie nell'ordinamento o negli ordinamenti interessati.

Un "Prestito Subordinato" è un'obbligazione di debito privilegiata ma non garantita, o garantita ma subordinata, in cui un debitore corrisponde un tasso di interesse variabile, un tasso fisso con pagamento in natura (*payment-in-kind* o "PIK"), un tasso zero o una qualsiasi combinazione tra tasso variabile, fisso, PIK o zero o altra simile remunerazione, mentre il soggetto che ha erogato il prestito beneficia delle obbligazioni del debitore (i) senza garanzia, in base al principio del *pari passu* oppure (ii) in base a un diritto di garanzia subordinato ai diritti di garanzia di primo livello su tutte o sostanzialmente tutte le attività del debitore (incluso su azioni della controllante o di una qualsiasi affiliata) attuato con le modalità ordinarie nell'ordinamento o negli ordinamenti interessati.

Le “Altre Obbligazioni di Debito Subordinate” sono obbligazioni debitorie privilegiate ma non garantite, o garantite ma subordinate, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni, *floating rate note* o altre obbligazioni equivalenti) in cui l’emittente corrisponde un tasso di interesse variabile, un tasso fisso con pagamento in natura (payment-in-kind o “PIK”), un tasso zero o una qualsiasi combinazione tra tasso variabile, fisso, PIK o zero o altra simile remunerazione, mentre il titolare dell’obbligazione debitoria beneficia delle obbligazioni del debitore (i) senza garanzia, in base al principio del pari passu oppure (ii) in base a un diritto di garanzia subordinato ai diritti di garanzia di primo livello su tutte o sostanzialmente tutte le attività del debitore (incluso su azioni della controllante o di una qualsiasi affiliata) attuato con le modalità ordinarie nell’ordinamento o negli ordinamenti interessati.

Gli investimenti a tasso variabile sono titoli e altri strumenti con tassi di interesse che si adeguano o “fluttuano” periodicamente sulla base di un determinato tasso d’interesse o altro riferimento e includono prestiti a tasso variabile, accordi di riacquisto, titoli del mercato monetario e azioni del mercato monetario nonché fondi obbligazionari a breve termine.

Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ridurre vari rischi, per la gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per acquisire un’esposizione a varie attività, mercati o flussi di reddito.

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento e prende in considerazione le principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità come più diffusamente illustrato nella sezione “Investimento Sostenibile” del Prospetto.

Dato il focus di investimento del Comparto, il Gestore degli Investimenti non integra, nel processo di investimento applicato al Comparto, una valutazione relativa alle Attività Economiche Ecosostenibili (come previsto nel Regolamento Tassonomia). Pertanto, ai fini del Regolamento Tassonomia, dovrebbe essere tenuto presente che gli investimenti sottostanti il Comparto non tengono conto dei criteri dell’UE per le Attività Economiche Ecosostenibili.

3. Profilo dell’investitore

Nello Spazio Economico Europeo, il Comparto è riservato e raccomandato a Investitori Professionali:

- Con un grado di conoscenza intermedio dell’investimento in fondi e qualche esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili.
- Che si rendano conto del rischio di perdita, totale o parziale, del capitale investito.
- Che mirino a incrementare il valore del proprio investimento nell’arco del periodo di investimento raccomandato.

Al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Comparto può essere oggetto di offerta nei confronti di investitori che non rientrano nella definizione di Investitori Professionali.

Periodo di investimento raccomandato: 4 anni.

4. Restrizioni d'investimento

- a) Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli non quotati.
- b) Per quanto riguarda gli investimenti del Comparto in titoli e strumenti, il Comparto:
 - i. non acquista una quota superiore al 10% di titoli e strumenti del mercato monetario della stessa natura emessi dal medesimo emittente;
 - ii. non investe una quota superiore al 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente a condizione che il valore complessivo dell'investimento detenuto negli organismi emittenti in ciascuno dei quali il Comparto stesso investe più del 5% del proprio patrimonio netto non superi il 40% del valore patrimoniale netto se considerato unitamente alle attività sottostanti gli investimenti in ARAC (come sopra definita) o in qualsiasi altra Affiliata.

Le restrizioni di cui sopra non si applicano agli investimenti in titoli emessi o garantiti da uno Stato OCSE o da sue autorità pubbliche a livello regionale o locale, dall'Unione Europea o da organismi e istituzioni sovranazionali di livello regionale o globale.

Se applicabili, le predette restrizioni saranno prese in considerazione esclusivamente a livello dell'Affiliata per ogni investimento effettuato per mezzo della stessa e in base al principio del *look through*.

- c) Per quanto riguarda i prestiti, il Comparto può assumere prestiti fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, purché esclusivamente in via temporanea.
- d) Il Comparto non effettua direttamente vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari e non concede prestiti direttamente.
- e) Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in OICVM e altri OICR.
- f) Con riferimento all'investimento in strumenti derivati, il Comparto deve garantire che la propria esposizione complessiva al rischio legato agli strumenti derivati non superi il Valore Patrimoniale Netto complessivo del portafoglio del Comparto stesso.

Il Comparto può avvalersi di strumenti finanziari derivati, incluso derivati OTC, per finalità di copertura e a scopo di investimento: per esempio contratti forward su valuta o swap (ivi inclusi interest rate swap, swap su valuta, credit default swap, total return swap). In particolare, i total return swap possono essere utilizzati per conseguire un'esposizione alle obbligazioni di debito. L'esposizione attesa del Comparto verso i total return swap rappresenta

approssimativamente il 10% delle attività del Comparto stesso e non supererà il 50% delle attività. In alcune circostanze, le quote indicate possono aumentare.

Il Comparto può incorrere in costi di transazione al momento della stipula di total return swap e/o in caso di incremento o decremento del loro importo nozionale. Le commissioni e i costi di transazione delle obbligazioni di debito possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di due diligence, costi legali, notarili, di intermediazione e di trasferimento.

Il Comparto può mantenere disponibilità liquide o mezzi equivalenti a disponibilità liquide se ritenuto appropriato per conseguire l'obiettivo di investimento, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di ribilanciamento del portafoglio, o per effettuare il pagamento degli eventuali requisiti di margine per esempio in contratti forward su valuta o swap.

Il Comparto può inoltre concludere operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di prestito titoli. Sebbene non sia previsto che il Comparto consegua un'esposizione al rischio delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, l'eventuale esposizione ad esse, a seconda dei casi, non supererà il 10% delle attività del Comparto stesso. Sebbene non si preveda che il Comparto ottenga un'esposizione al rischio delle operazioni di prestito titoli, l'eventuale esposizione ad esse, a seconda dei casi, non supererà il 90% delle attività del Comparto. In alcune circostanze, le quote indicate possono aumentare.

5. Leva

Il Comparto può ricorrere alla leva finanziaria a scopo di investimento in conseguenza del ricorso a strumenti finanziari derivati e altre posizioni, a tecniche di gestione efficiente del portafoglio e all'indebitamento.

La leva attesa del Comparto calcolata in base al metodo lordo non supera il 400%. La leva attesa del Comparto calcolata in base al metodo degli impegni non supera il 200%.

In determinati casi (es. volatilità di mercato molto ridotta) la leva finanziaria potrebbe superare i livelli sopra indicati.

6. Classi

Al momento, nell'ambito del Comparto sono disponibili Azioni di Classe A, A2, I, I2, J, J2, R e R2.

7. Gestore degli Investimenti

La gestione degli investimenti del Comparto sarà assunta da Amundi Asset Management S.A.S.

8. Negoziazione

Gli ordini di sottoscrizione o rimborso di Azioni nel Comparto devono pervenire al Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti (per conto della Società di Gestione) entro le ore 12:00 (mezzogiorno), ora del Lussemburgo (“orario di negoziazione”), non più tardi di due (2) Giorni Lavorativi prima del relativo Giorno di Valutazione.

Non sono possibili conversioni verso o dal Comparto, ad eccezione delle conversioni tra Azioni del Comparto stesso.

Gli ordini di rimborso di Azioni sono soggetti ad un limite massimo complessivo aggregato di rimborso netto pari al 5% delle attività totali del Comparto per ciascun Giorno di Valutazione rilevante (il “Limite di Rimborso”) applicabile a discrezione della Società di Gestione. Se gli ordini di rimborso ricevuti dagli Azionisti non superano il Limite di Rimborso, le operazioni saranno eseguite nel Giorno di Valutazione per il quale l’ordine di rimborso è stato (o si considera) ricevuto, purché tale ordine di rimborso sia (o si ritenga) pervenuto prima dell’orario di negoziazione come sopra descritto.

Nel caso in cui gli ordini di rimborso netto presentati dagli Azionisti in un dato Giorno di Valutazione comportino il superamento del Limite di Rimborso, la Società di Gestione può, senza averne tuttavia l’obbligo, rifiutarsi di dare corso ai rimborsi richiesti nella misura in cui superino il Limite di Rimborso.

La Società di Gestione può, con l’approvazione dell’Azionista, procedere alla distribuzione in natura di titoli o altre attività del Comparto in favore del predetto Azionista in luogo di effettuare, in tutto o in parte, il pagamento in denaro dei proventi del rimborso nei confronti di tale Azionista. Tale rimborso verrà effettuato in conformità alle previsioni contenute nel Prospetto alla sezione intitolata “Rimborso di Azioni”.

9. Giorno di Valutazione

Il Giorno di Valutazione del Comparto cade nell’ultimo Giorno Lavorativo di ogni settimana. Il Valore Patrimoniale Netto di un Giorno di Valutazione si calcola normalmente facendo riferimento al valore delle attività sottostanti alla Classe del relativo Comparto. Tali attività sottostanti sono valutate all’ultimo prezzo disponibile nel Giorno di Valutazione di riferimento. Il Valore Patrimoniale Netto può essere inoltre calcolato con una maggiore frequenza in base a quanto stabilito dalla Società di Gestione e debitamente comunicato agli investitori.

Le Azioni del Comparto possono essere generalmente acquistate, convertite o rimborsate a prezzi basati sul Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato in un dato Giorno di Valutazione.

10. Livello minimo delle attività

Nel caso in cui il Valore Patrimoniale Netto del presente Comparto scendesse al di sotto di EUR 50.000.000, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione

può deliberare, entro il termine di sei mesi, la liquidazione del Comparto mediante rimborso forzoso di tutte le Azioni.

11. Valuta Base del Comparto

La Valuta Base del Comparto è l'euro.

12. Valuta di Offerta delle Azioni

La Società di Gestione può emettere azioni denominate in EUR o USD o in altra valuta liberamente convertibile eventualmente stabilita dalla stessa Società di Gestione. Ulteriori informazioni sulla Valuta di Offerta in cui sono attualmente denominate le Azioni emesse dal Comparto sono riportate nell'attuale modulo di sottoscrizione.

13. Commissioni

Classe	Commissione di Gestione (Max)	Commissione di sottoscrizione (Max)	Commissione di Performance
A	0,90%	4,5%	20%
A2	1,05%	4,5%	Nessuna
I	0,50%	Nessuna	20%
I2	0,55%	Nessuna	Nessuna
J	0,50%	Nessuna	20%
J2	0,55%	Nessuna	Nessuna
R	0,50%	Nessuna	20%
R2	0,60%	Nessuna	Nessuna

Soglia di attivazione (hurdle) della Commissione di Performance: Euribor + 3%

14. Commissione di Performance

La commissione di performance si applica esclusivamente se una classe di azioni nell'ambito di un comparto consegue un rendimento superiore alla soglia di riferimento per l'attivazione della commissione di performance nell'arco del periodo di calcolo (come di seguito definito). La commissione è pari alla percentuale prevista moltiplicata per il valore del rendimento eccedente.

La commissione di performance matura settimanalmente nell'ambito del calcolo del valore patrimoniale netto. Nell'arco di ogni periodo di calcolo della performance, le commissioni precedentemente maturate sono annullate da eventuali rendimenti inferiori alla soglia di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui nel corso di un periodo di calcolo della commissione di performance vengano distribuiti dividendi o i proventi di rimborsi, le commissioni di performance maturate fino a quel momento si considerano acquisite. Pertanto, al momento del rimborso di Azioni o del pagamento di distribuzioni in contanti, nel caso in cui sia maturata una commissione di performance, la quota di commissione maturata si deduce dall'importo versato all'investitore. La commissione di performance maturata viene corrisposta alla società di gestione al termine del periodo di calcolo della commissione di performance.

Classi diverse possono avere un diverso Valore Patrimoniale Netto, pertanto le commissioni di performance effettivamente corrisposte possono variare da una classe di azioni all'altra. Per le azioni a distribuzione, l'eventuale pagamento di dividendi conta come parte della performance ai fini del calcolo delle relative commissioni.

Il periodo di calcolo delle commissioni di performance è di un (1) anno a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il primo periodo termina il 31 dicembre 2019. Il periodo di calcolo della commissione di performance inizia anche se al termine del periodo precedente non risulta dovuta alcuna commissione di performance.

15. Rischi specifici

Il Comparto è esposto in particolare ai seguenti rischi:

- Rischi specifici associati agli investimenti sottostanti
- Rischio legato alla mancanza di liquidità
- Rischio di credito: il Comparto può investire in Altre Obbligazioni di Debito Subordinate. L'investimento in tali strumenti può comportare un incremento del rischio di credito poiché la priorità di tali strumenti è subordinata a quella di altri strumenti di debito del medesimo emittente in caso di scioglimento o insolvenza, cioè essi vengono rimborsati solo dopo che siano stati rimborsati gli altri debiti.

Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti del Comparto possono essere effettuati per mezzo di un'Affiliata in base al principio del *look through*, con la conseguenza che gli investimenti procurati a livello dell'Affiliata si considerano come effettuati dalla SICAV stessa per il Comparto.

16. Durata

Il Comparto ha una durata indeterminata.

AMUNDI ELTIF LEVERAGED LOANS EUROPE
(di seguito il “Comparto”)

1. Disposizioni generali

Questa sezione costituisce un'introduzione alle caratteristiche del Comparto e non sostituisce la lettura integrale del Prospetto. Qualsiasi eventuale decisione di investimento nel Comparto dovrebbe essere fondata su un'attenta considerazione del Prospetto nella sua interezza da parte dell'investitore. In caso di azione presentata in sede giudiziale in relazione alle informazioni contenute nel presente Prospetto, l'investitore che agisce in giudizio potrebbe dover sostenere, in base alla normativa nazionale degli Stati Membri dell'Unione Europea, i costi di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento giudiziale. La SICAV potrebbe incorrere in responsabilità civile in qualità di soggetto estensore della presente sezione, ivi incluse eventuali traduzioni, e di soggetto che ne ha curato la comunicazione ma esclusivamente se la presente sezione si riveli fuorviante, imprecisa o incongruente quando letta unitamente alle altre parti del Prospetto.

Si raccomanda ai potenziali investitori di porre attenzione a quanto segue:

- **Il Comparto ha una durata prevista di sette anni a decorrere dalla prima data di chiusura, prorogabile di un ulteriore anno. Si tratta di un investimento illiquido e gli investimenti da esso effettuati sono per natura di lungo periodo. Pertanto, il Comparto potrebbe non essere adatto a Investitori Privati non in grado di sostenere un impegno tanto illiquido e con un orizzonte temporale tanto esteso.**
- **Il Comparto è destinato a Investitori Privati che siano investitori ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF.**
- **Gli investitori hanno il diritto di farsi rimborsare le proprie Azioni nel Comparto prima del termine del ciclo di vita del Comparto esclusivamente alle condizioni previste nella successiva sezione “Rimborsi”. Gli investitori possono trasferire liberamente le proprie Azioni a soggetti terzi che rispettino i criteri di idoneità del Comparto.**
- **Il Comparto intende avvalersi della leva finanziaria fino ad un massimo del 30% del proprio capitale e ricorrere al prestito in denaro per l'acquisto di Attività di Investimento Ammissibili come consentito dal Regolamento ELTIF. L'utilizzo della leva finanziaria incrementa proporzionalmente sia le plusvalenze che le perdite realizzate dal Comparto.**
- **A tutti gli investitori è garantita parità di trattamento e non vengono applicati trattamenti preferenziali né vengono concessi benefici specifici di natura economica a singoli investitori o a gruppi di investitori.**
- **Gli investitori non hanno l'obbligo di contribuire al Comparto in misura superiore all'importo da essi rispettivamente sottoscritto.**

- Nel corso del ciclo di vita del Comparto, le distribuzioni devono essere effettuate in conformità alle previsioni contenute nella sezione “Politica di Distribuzione” di seguito riportata.
- Gli investitori sono tenuti ad accertarsi che solo una parte limitata del proprio portafoglio complessivo di investimento risulti investita in un ELTIF, quale è il Comparto, come meglio descritto nella successiva sezione “Investitori Ammissibili”.
- Gli strumenti finanziari derivati dovranno essere utilizzati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi legati all’esposizione verso le attività ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF.
- I rischi specifici legati agli investimenti nel Comparto sono descritti nella successiva sezione “Rischi Specifici”.

2. Costi del Comparto

In base alle attuali previsioni aziendali, gli Investitori nel Comparto sosterranno, direttamente o indirettamente, i seguenti costi (espressi in percentuale del capitale dell’ELTIF, costituito dal totale dei conferimenti di capitale e dal capitale sottoscritto non richiamato):

	Classe A	Classe E	Classe H	Classe I
Costi <i>una tantum</i>				
Costi di costituzione del Comparto (1)	0,13%			
Costi correlati all’acquisizione di attività (2)	0,28%			
Oneri prelevati dal Comparto nell’arco di un anno				
Costi di distribuzione (3)	0.06%	0.06%	0.06%	None
Commissioni di gestione (4)	1.50%	1.20%	1.00%	0.75%
Altri costi (5)	0.20%			
Oneri prelevati dal Comparto in presenza di specifiche condizioni				
Commissioni di Performance	Nessuna			
Aggregazione dei costi e oneri sopra menzionati				
Rapporto globale (6)	1.82%	1.52%	1.32%	1.01%

I dati indicati nella tabella precedente sono basati su una stima *ex ante*. I costi effettivi *ex post* saranno indicati nel rendiconto annuale del Comparto.

(1) Costi di costituzione del Comparto

I costi relativi alla costituzione del Comparto includono tutti i costi previsti di amministrazione, di regolamentazione, del depositario, di custodia, per servizi di professionisti, i costi legali e di revisione attinenti alla costituzione del Comparto indipendentemente dal fatto di essere corrisposti alla Società di Gestione del Comparto o a un qualsiasi soggetto terzo, comprensivi della quota spettante al Comparto delle spese per la costituzione e organizzazione della SICAV.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto e non richiamato.

(2) Costi correlati all'acquisizione di attività

Il Comparto (e qualsiasi Affiliata, come definita nel successivo paragrafo "Strategia di Investimento", o altro veicolo per mezzo del quale il Comparto stesso effettui i propri investimenti) risponde di tutte le spese stimate, che gli Investitori del Comparto sono a loro volta tenuti a sostenere per la quota ad essi attribuibile, in cui incorra il Comparto in connessione con l'attività commerciale, gli affari e le operazioni del Comparto, ivi inclusa l'identificazione, la strutturazione, la gestione, la valutazione, il trading, lo svolgimento di due diligence, l'investimento in, l'acquisizione, detenzione, cessione (incluso il trasferimento o la vendita) di, qualsiasi investimento o potenziale investimento (anche se non completato), inclusi oneri eventualmente derivanti ("*broken-deal expenses*"), spese legali, spese di contabilità, onorari di consulenza, compensi per servizi di ricerca e raccolta di investimenti nonché spese di viaggio e di trasferta.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto e non richiamato.

(3) Costi di distribuzione

I costi di distribuzione includono tutti i costi previsti di natura amministrativa, della regolamentazione, per servizi di professionisti e di revisione relativi alla distribuzione.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale nell'arco di un anno.

(4) Commissioni di Gestione

Le commissioni di gestione comprendono tutti i pagamenti alla Società di Gestione, incluso quelli verso un qualsiasi soggetto cui siano state delegate le relative funzioni, ad eccezione delle commissioni versate in connessione con l'acquisizione di attività.

La Società di Gestione deduce le commissioni che versa al Gestore degli Investimenti dalle Commissioni di Gestione. Inoltre, la Società di Gestione può inoltrare, in tutto o in parte, le Commissioni di Gestione a qualsiasi soggetto che presti servizi alla Società di Gestione o al Gestore degli Investimenti, inclusi, per quanto riguarda la SICAV eventuali distributori o sub-distributori.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto e non richiamato nell'arco di un anno.

Si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e Spese" di questo Prospetto per ulteriori informazioni sul calcolo delle Commissioni di Gestione.

(5) *Altri costi, incluso costi amministrativi, della regolamentazione, del depositario, di custodia, per servizi di professionisti e di revisione*

Tali costi comprendono tutti i pagamenti attesi destinati al Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti, all'Agente Amministrativo, al Conservatore e Agente incaricato dei Trasferimenti, ai Revisori, incluso qualsiasi soggetto cui essi abbiano eventualmente delegato una o più funzioni.

In questa tipologia di costi sono inoltre inclusi tutti i pagamenti a qualsiasi soggetto che fornisca servizi esternalizzati a uno dei soggetti sopra indicati, tutti i pagamenti attesi a consulenti legali e professionali, onorari di revisione, oneri di registrazione, oneri della regolamentazione.

Non sono invece compresi i costi relativi alla costituzione del Comparto, i costi correlati all'acquisizione di attività, i costi di distribuzione e le commissioni di gestione.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto e non richiamato nell'arco di un anno.

(6) *Rapporto globale costi/capitale*

Tale rapporto globale consiste nel rapporto tra i costi attesi complessivi del Comparto, stimati *ex ante*, e il capitale del Comparto stesso, in base alle previsioni commerciali correnti.

I costi complessivi totali stimati *ex ante* sono pari alla somma tra:

- i. le commissioni di gestione come descritte al precedente punto (4);
- ii. i costi di distribuzione come descritti al precedente punto (3);
- iii. gli altri costi come descritti al precedente punto (5), e
- iv. la somma dei costi di costituzione del Comparto descritti al precedente punto (1) e dei costi legati all'acquisizione di attività descritti al precedente punto (2), ripartiti sulla durata del Comparto (cioè sette anni dalla prima data di chiusura).

3. Reclami e Strumenti a disposizione degli investitori localmente

Gli investitori possono presentare eventuali reclami relativamente all'investimento nel Comparto con le modalità previste nella sezione "Richieste di informazioni e Reclami" del presente Prospetto.

Gli strumenti che devono essere messi a disposizione degli Investitori Privati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento ELTIF sono forniti, nella misura dovuta, dagli agenti di collocamento o dai consulenti finanziari (a seconda dei casi) degli Investitori Privati, in conformità al Regolamento Delegato ELTIF. Inoltre, in base a normative locali previste in alcuni degli ordinamenti in cui è commercializzato il Comparto, può essere necessario nominare agenti incaricati dei pagamenti e/o altri agenti locali.

4. Obiettivo di Investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel generare rendimenti attraenti, corretti per il rischio, investendo principalmente, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, in un portafoglio diversificato di prestiti con indebitamento e strumenti del debito privato. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni e opportunità di investimento di livello subordinato. Il Comparto mira alla creazione di un portafoglio diversificato di investimenti provenienti sia dai mercati primari che secondari con una specifica attenzione agli strumenti di debito privilegiato garantiti, negoziabili, performanti, non in sofferenza (c.d. *non-distressed*).

In quanto appartenente alla tipologia di fondi ELTIF, il Comparto è autorizzato ad investire in attività a lungo termine, vale a dire attività che per loro natura sono illiquide, richiedono capitale paziente basato su impegni assunti per un considerevole periodo di tempo, presentano spesso un rendimento tardivo dell'investimento e in generale presentano un profilo economico che per natura è di lungo periodo. La natura del Comparto è intrinsecamente di lungo termine e qualsiasi investimento nel Comparto dovrebbe essere pertanto considerato per natura come un investimento a lungo termine.

Gli investimenti nel Comparto soddisfano i requisiti per essere investimenti ammissibili per un ELTIF, in particolare per quanto riguarda le attività ammissibili e la diversificazione dei rischi di investimento in conformità al Capo II del Regolamento ELTIF.

Il rendimento del Comparto non verrà calcolato facendo riferimento ad un indice usato come benchmark.

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento e prende in considerazione le principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" del Prospetto.

Dato il focus di investimento del Comparto, il Gestore degli Investimenti non integra, nel processo di investimento applicato al Comparto, una valutazione relativa alle Attività Economiche Ecosostenibili (come previsto nel Regolamento Tassonomia). Pertanto, ai fini del Regolamento Tassonomia, dovrebbe essere tenuto presente che gli investimenti sottostanti il Comparto non tengono conto dei criteri dell'UE per le Attività Economiche Ecosostenibili.

5. Strategia di Investimento

Il Comparto mira a creare un portafoglio diversificato di investimenti provenienti sia dai mercati primari che secondari investendo, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, mediante sub-partecipazioni o altrimenti:

- (i) per la maggior parte, in prestiti consortili anche detti prestiti sindacati e debito privato (tipologie che generalmente offrono entrambe un tasso d'interesse variabile) e in opportunità d'investimento di livello subordinato; e
- (ii) in via marginale, in obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni industriali, obbligazioni di debito a breve termine, fondi obbligazionari a breve termine e strumenti del mercato monetario

congiuntamente indicati come "**Obbligazioni di Debito**".

Il Comparto può perseguire la propria politica di investimento avvalendosi di una Affiliata. "**Affiliata**" indica qualsiasi struttura giuridica costituita al fine di investire nelle attività sottostanti la quale sia, direttamente o indirettamente, controllata dalla SICAV o dalla Società di Gestione per conto della SICAV e avente il medesimo revisore e lo stesso esercizio finanziario previsti per la SICAV nonché incaricata di identiche funzioni di depositario con obblighi di custodia spettanti alla SICAV.

Il Comparto investe in Obbligazioni di Debito aventi una gamma diversificata di scadenze e non mira ad uno specifico intervallo di scadenze, salvo quello che ci si aspetta per essere in linea con la durata del Comparto.

Il Comparto non concederà alcun prestito.

Il Comparto sarà autorizzato a investire in imprese di portafoglio situate in Ordinamenti Ammissibili.

"**Ordinamenti Ammissibili**" indica (i) Stati Membri; o (ii) Paesi terzi a condizione che il Paese preso in considerazione (a) non sia un Paese identificato come non cooperativo e ad alto rischio dalla Financial Action Task Force (FATF) e (b) abbia sottoscritto un accordo con il Lussemburgo (in quanto Stato Membro dell'Unione Europea in cui ha sede la Società di Gestione) e con ogni altro Stato Membro in cui le Azioni sono destinate alla commercializzazione per garantire che tale Paese terzo rispetti integralmente gli standard previsti dall'art. 26 dell'OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio) e per assicurare l'effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, incluse eventuali convenzioni fiscali multilaterali.

Il Gestore degli Investimenti si riserva il diritto di ridurre, incrementare o dismettere investimenti in base a quanto ritenuto appropriato nel corso dell'intera durata del Comparto.

Per evitare dubbi, si precisa che il Comparto è stato creato per essere in linea con le finalità del Regolamento ELTIF descritte nel considerando n. 1 del medesimo.

6. Prestiti e Leva finanziaria

Il Comparto è autorizzato, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, a contrarre prestiti e agevolazioni di credito o altre operazioni di finanziamento o ad utilizzare altrimenti la leva finanziaria con la finalità di investire nelle Attività di Investimento Ammissibili previste dal Regolamento ELTIF, esclusi i prestiti erogati dal Comparto ad un'impresa di portafoglio ammissibile nella definizione di cui al Regolamento ELTIF ("**Impresa di Portafoglio Ammissibile**"), a condizione che i prestiti contratti: (i) costituiscano in ogni momento una quota non superiore al 30% del valore del capitale del Comparto; (ii) siano espressi nella stessa valuta delle attività da acquisire; (iii) abbiano una scadenza non superiore al ciclo di vita del Comparto e (iv) gravino su attività che costituiscano una quota non superiore al 30% del valore del capitale del Comparto.

Nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento ELTIF, il Comparto può, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, stipulare garanzie, indennizzi, impegni e obblighi in connessione con gli investimenti effettuati dal Comparto stesso. Il Comparto può garantire tali prestiti, garanzie, indennizzi, impegni e obblighi mediante ipoteca, onere o gravame, pegno, cessione o diritto di garanzia sulle attività del Comparto in conformità all'art. 16 del Regolamento ELTIF.

Il livello massimo di leva finanziaria attesa per il Comparto, calcolata in base al metodo lordo, è pari al 250%. Il livello massimo di leva finanziaria attesa per il Comparto, calcolata in base al metodo degli impegni, è pari al 200%.

7. Politica di copertura

Il Comparto ha facoltà di coprire la propria esposizione al rischio valutario dovuto a investimenti denominati in valute diverse dall'euro. Tuttavia, si fa presente agli investitori che il Comparto non ha alcun obbligo di porre in essere tali meccanismi di copertura. Il Comparto può acquistare e vendere valuta straniera in congiunzione con l'acquisto o la vendita di investimenti sottostanti nel quadro della propria strategia di copertura. Le operazioni in valuta estera del Comparto possono essere svolte a pronti per soddisfare il pagamento degli investimenti. Il Comparto può inoltre concludere contratti per il pagamento a termine di valute estere tramite contratti forward, contratti di opzione o altri strumenti di copertura valutaria. Il Comparto conclude operazioni in valuta estera come mezzo di copertura e non acquista o vende valute estere come operazione autonoma.

Il Comparto può inoltre avvalersi di tecniche di gestione attiva della valuta, del credito e del tasso di interesse, correlate con i rischi valutari, di credito e di tasso di interesse associati agli investimenti effettuati dal Comparto, per finalità di copertura (mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati quali interest rate swap, credit default swap, opzioni, contratti future e/o forward).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi insiti negli altri investimenti del Comparto.

8. Restrizioni d'investimento

Se applicabili, le seguenti restrizioni previste dal Regolamento ELTIF saranno prese in considerazione esclusivamente a livello dell’Affiliata per ogni investimento effettuato per mezzo della stessa e in base al principio del *look through*.

La Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti fanno in modo che:

- a) in conformità con il Regolamento ELTIF, il Comparto investa esclusivamente in (i) Attività d’Investimento Ammissibili e (ii) Attività Ammissibili per un OICVM;
- b) il Comparto non ponga in essere nessuna delle seguenti attività:
 - (i) vendita allo scoperto di attività;
 - (ii) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (*commodity*), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati rappresentativi di *commodity*, indici basati su *commodity* o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso *commodity*;
 - (iii) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, qualora tali operazioni incidano su oltre il 10 % delle attività del Comparto;
 - (iv) uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del Comparto;
- c) almeno il 70% del capitale del Comparto sia investito in Attività di Investimento Ammissibili;
- d) non oltre il 10 % del capitale del Comparto sia investito in strumenti emessi da una singola Impresa di Portafoglio Ammissibile o in prestiti a essa erogati;
- e) non oltre il 10 % del capitale del Comparto sia investito direttamente o indirettamente in una singola attività reale;
- f) non oltre il 5 % del capitale del Comparto sia investito nelle Attività Ammissibili di un OICVM quando tali attività siano state emesse da un unico organismo (fermo restando che i limiti di concentrazione previsti dall’art. 56(2) della Direttiva OICVM si applicano anche agli investimenti del Comparto in tali attività) e
- g) l'esposizione di rischio aggregata del Comparto nei confronti di un'unica controparte derivante da operazioni in derivati OTC, da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da accordi di pronti contro termine, non supera il 5% del valore del capitale del Comparto.

Le restrizioni di investimento di cui alla precedente lettera (c) si applicano a partire da (i) lo scadere del termine di cinque anni successivi alla data di autorizzazione del Comparto a operare come ELTIF o, se precedente, (ii) il giorno in cui è raggiunta la metà della durata del Comparto, sino all'inizio della procedura di liquidazione del Comparto stesso.

I limiti del 10% di cui alle precedenti lettere (d) e (e) possono essere incrementati fino al 20% se il valore complessivo delle attività detenute dal Comparto in Imprese di Portafoglio Ammissibili e in singole attività reali in cui esso investe una quota superiore al 10% del relativo capitale non supera il 40% del valore del capitale del Comparto.

Il limite del 5% di cui alla precedente lettera (f) può essere incrementato fino al 25% se le obbligazioni sono emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro sottoposto per legge a supervisione pubblica speciale intesa alla protezione dei titolari di obbligazioni (in particolare le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite come previsto dalla legge in attività che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni stesse, siano in grado di coprire le pretese connesse alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano impiegate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati).

Le società appartenenti al medesimo gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato, come disciplinato dalla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, saranno considerate un'unica Impresa di Portafoglio Ammissibile o un singolo organismo ai fini del calcolo delle restrizioni di cui al presente paragrafo.

9. Gestione del rischio

Per il calcolo dell'esposizione complessiva del Comparto e la rappresentazione del suo profilo di rischio viene utilizzato il metodo degli impegni.

In base al metodo degli impegni, tutte le posizioni in strumenti finanziari derivati del Comparto sono convertite nel valore di mercato della posizione equivalente nelle attività sottostanti. Possono essere applicati meccanismi di compensazione (*netting*) e copertura (*hedging*) nel calcolo dell'esposizione complessiva purché tali meccanismi non ignorino rischi evidenti e significativi e comportino una chiara riduzione dell'esposizione al rischio. In base a tale approccio, il livello massimo dell'esposizione complessiva del Comparto è pari al 200% del suo Valore Patrimoniale Netto.

10. Rischi specifici

Si raccomanda agli investitori di leggere attentamente l'Appendice II del Prospetto, soffermandosi in particolare sui paragrafi seguenti (senza tuttavia limitarsi esclusivamente a questi): "Rischi specifici associati agli investimenti sottostanti", "Rischio legato alla mancanza di liquidità di un Comparto", "Rischio legato alla leva finanziaria/indebitamento", "Rischio di Credito", "Agente incaricato dei Pagamenti". L'investimento nel Comparto può inoltre implicare in via subordinata anche rischi di controparte e rischi di cambio/valutari.

Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti del Comparto possono essere effettuati per mezzo di un'Affiliata in base al principio del *look through*, con la conseguenza che gli investimenti procurati a livello dell'Affiliata si considerano come effettuati dalla SICAV stessa per il Comparto.

In particolare, il Comparto è esposto ai seguenti rischi:

Investimenti in prestiti

Il Comparto è autorizzato a investire in prestiti, pratica che comporta alcuni rischi. In caso di ricorso all'esecuzione forzata su un prestito, il Comparto potrebbe divenire comproprietario dell'eventuale garanzia ed essere chiamato a sostenere i costi e le responsabilità associati alla proprietà e alla cessione della garanzia. Di conseguenza, il Comparto potrebbe risultare esposto a perdite derivanti dall'inadempimento e dall'esecuzione forzata. Gli eventuali costi o ritardi che comporta l'attuazione dell'esecuzione forzata sul prestito riducono ulteriormente i proventi incrementando così la perdita. Non è possibile assicurare che il Comparto effettui una corretta valutazione delle attività poste a garanzia del prestito. In caso di procedimenti di ristrutturazione o scioglimento riguardanti il debitore, il Comparto potrebbe subire la perdita, in tutto o in parte, degli importi anticipati al debitore. Non è possibile assicurare che la protezione degli interessi del Comparto sia adeguata, incluso per quanto riguarda la validità o la possibilità di far valere il prestito e il mantenimento della priorità prevista nonché il perfezionamento delle garanzie applicabili. Inoltre, non è possibile garantire che non vengano avanzate eventuali pretese che possano interferire con l'attuazione dei diritti del Comparto.

Alcuni investimenti del Comparto possono essere non garantiti. Se il Comparto investe in debito non garantito da una garanzia collaterale, in caso di inadempimento, il Comparto avrà una mera pretesa non garantita nei confronti del debitore.

Non sono previste limitazioni riguardo alla qualità creditizia dei prestiti del Comparto. I prestiti potrebbero essere considerati significativamente vulnerabili in termini di inadempimento degli obblighi di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale. Alcuni prestiti in cui investe il Comparto potrebbero presentare ampi margini di incertezza o essere esposti in modo significativo al rischio delle condizioni avverse e potrebbero essere considerati prevalentemente speculativi. In linea generale, si tratta di prestiti che offrono un potenziale di rendimento maggiore rispetto ai prestiti di qualità più elevata ma che comportano tuttavia una maggiore volatilità del prezzo e un rischio più elevato di perdita in termini di reddito e di capitale investito. Il valore di mercato di alcuni prestiti di questo tipo tende inoltre ad avere una maggiore sensibilità al cambiamento delle condizioni economiche rispetto ai prestiti di qualità superiore.

Assenza di controllo sugli investimenti effettuati

È previsto che il Comparto possa inoltre essere titolare di obbligazioni in Imprese di Portafoglio Ammissibili e che in quanto tale abbia una capacità limitata di proteggere la propria posizione in tali Imprese di Portafoglio Ammissibili. L'operatività quotidiana delle Imprese di Portafoglio Ammissibili è un compito che spetta alla loro dirigenza. Non è possibile garantire che la Società di Gestione e/o il Subgestore degli Investimenti siano in grado di ottenere diritti del creditore su singoli investimenti tali

da assicurare una protezione sufficiente per la partecipazione del Comparto in qualunque situazione.

Ricorso alla leva finanziaria

Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria in connessione con i propri investimenti mediante il ricorso al prestito. Il prestito costituisce un debito contratto dal Comparto per il quale è dovuto il pagamento di interessi. La leva finanziaria incrementa pertanto sia l'utile potenziale che la perdita potenziale sulle attività del Comparto. L'effetto cumulativo del ricorso alla leva finanziaria da parte del Comparto in condizioni di mercato avverse agli investimenti effettuati potrebbe comportare una perdita significativa per il Comparto che sarebbe maggiore di quella a cui il Comparto sarebbe andato incontro se non avesse utilizzato la leva finanziaria. Il mancato adempimento delle condizioni del debito contratto dal Comparto può avere conseguenze negative, incluso la liquidazione di altri investimenti per poter far fronte alle obbligazioni debitorie.

11. Rendiconto annuale

Per ulteriori informazioni sull'esercizio finanziario della SICAV e sulla disponibilità del rendiconto annuale della SICAV per gli investitori consultare il paragrafo "Assemblee degli Azionisti e Rendiconti" del Prospetto.

Il rendiconto annuale del Comparto redatto in conformità alla Direttiva GEFIA e al Regolamento ELTIF è messo a disposizione degli investitori su richiesta, con le modalità che saranno rese note agli investitori di volta in volta. Per esempio, potrebbe essere inviate direttamente all'investitore, pubblicato su un sito internet o messo a disposizione mediante qualsiasi altro mezzo.

12. Gestore degli Investimenti

La gestione degli investimenti del Comparto sarà assunta da Amundi (UK) Limited.

13. Giorno di Valutazione

I Giorni di Valutazione del Comparto cadono nel decimo e nell'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese. Un "Giorno Lavorativo" indica un giorno in cui le banche e i mercati borsistici sono aperti per l'intera giornata in Lussemburgo, in Francia, Regno Unito e Irlanda. Il Valore Patrimoniale Netto di un Giorno di Valutazione si calcola normalmente facendo riferimento al valore delle attività sottostanti alla Classe del relativo Comparto. Tali attività sottostanti sono valutate all'ultimo prezzo disponibile nel Giorno di Valutazione di riferimento. Il Valore Patrimoniale Netto può essere inoltre calcolato con una maggiore frequenza in base a quanto stabilito dalla Società di Gestione e debitamente comunicato agli investitori.

Non è consentita la conversione di Azioni di una Classe in Azioni di un'altra Classe di questo Comparto o di qualsiasi altro Comparto.

14. Livello minimo delle attività

Nel caso in cui il Valore Patrimoniale Netto del Comparto scendesse al di sotto di EUR 100.000.000, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro il termine di sei mesi, la liquidazione del Comparto mediante rimborso forzoso di tutte le Azioni.

15. Investitori Ammissibili

Le Azioni possono essere acquisite esclusivamente da Investitori Ammissibili. Un “Investitore Ammissibile” è un investitore che soddisfa i criteri di idoneità previsti dal Regolamento ELTIF, che sono (i) essere un Investitore Professionale, o (ii) essere un Investitore Privato (“Retail”) purché, nel caso in cui il portafoglio di strumenti finanziari di tale Investitore Privato (composto da depositi liquidi e strumenti finanziari, con l’esclusione di eventuali strumenti finanziari dati in garanzia) non superi l’ammontare di EUR 500.000, tale Investitore Privato non possa investire nel Comparto, o in qualsiasi altro ELTIF, un importo complessivo superiore al 10% del proprio portafoglio di strumenti finanziari e l’importo inizialmente investito nel Comparto e in qualsiasi altro ELTIF non possa essere inferiore a EUR 10.000.

Qualora il Consiglio stabilisca che un investitore non è più un Investitore Ammissibile o qualora l’investitore sia inadempiente rispetto ai propri obblighi oppure abbia violato le sue dichiarazioni o garanzie nei confronti del Comparto, oppure ometta di rilasciare le dichiarazioni o le garanzie o di fornire le informazioni (ad esempio quelle richieste dal Foreign Account Tax Compliance Act statunitense (“FATCA”) o legge analoga) eventualmente richieste dal Consiglio, quest’ultimo può (i) chiedere/imporre a tale investitore di vendere le proprie Azioni, in tutto o in parte, con le modalità previste dallo Statuto, o (ii) rimborsare le Azioni di tale investitore in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

L’Agente Amministrativo, Agente incaricato dei Pagamenti, il distributore o sub-distributore (a seconda dei casi) verificano che chiunque investa nel Comparto sia un Investitore Ammissibile.

16. Classi

Al momento, sono disponibili nel Comparto le Classi A, H e I, come di seguito indicato:

Classi	Impegno Minimo
A	EUR 10.000
E	EUR 100.000
H	EUR 1.000.000
I*	EUR 5.000.000

* Le Azioni di Classe I sono riservate a Investitori Professionali che investono in nome e per conto proprio.

Eventuali Agenti sono autorizzati ad applicare, a carico dell’investitore, una commissione di sottoscrizione, di importo non superiore al 2% dell’Impegno dell’investitore stesso (come definito nel successivo paragrafo “Data di chiusura”).

17. Valuta Base

Euro.

18. Valuta di Offerta delle Azioni

La Società di Gestione può decidere di emettere azioni in euro o in altra valuta liberamente convertibile a propria discrezione. La Valuta di Offerta in cui sono emesse al momento le Azioni del Comparto è indicata nel modulo di sottoscrizione in vigore.

19. Data di chiusura

La prima chiusura del Comparto avverrà allo scadere di un anno dalla data di autorizzazione del Comparto ad operare come ELTIF. Entro un anno dalla prima chiusura possono avvenire ulteriori chiusure. Si prevede che il 100% dell'impegno di ciascun investitore verso il Comparto (Impegno) sia ritirato alla data in cui l'Impegno è accettato dal Comparto o in prossimità di essa.

20. Periodo di recesso

Nel periodo che decorre dall'ammissione di un Investitore Privato al Comparto e termina due settimane dopo, l'Investitore Privato può, dandone preavviso scritto al Comparto, recedere dal proprio Impegno. In tal caso, gli eventuali importi precedentemente ritirati a tale Investitore Privato saranno restituiti senza alcuna penalità. Per evitare dubbi, si precisa che con "ammissione al Comparto" si intende la sottoscrizione di Azioni da parte di un investitore.

21. Durata

Il Comparto cessa al compimento del settimo anno dalla prima data di chiusura, ma la sua durata può essere prorogata fino a un massimo di un ulteriore anno, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la possibilità di cessazione anticipata in caso di completo realizzo del portafoglio del Comparto come previsto nel successivo paragrafo "Periodo di Wind-down".

22. Periodo di ramp-up

Il periodo di ramp-up o periodo di avviamento del Comparto inizia alla prima data di chiusura e termina allo scadere del primo anno successivo alla chiusura finale ("**Periodo di ramp-up**"), fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può prorogare il Periodo di ramp-up fino a un massimo di un anno purché non sia ancora stata superata la metà del ciclo di vita del Comparto.

23. Fine Vita e Periodo di Wind-down

Il termine del ciclo di vita del Comparto ("**Fine Vita**") cade (i) allo scadere del quarto anno dalla prima data di chiusura del Comparto o (ii) nel giorno in cui la Società di Gestione, in base ad una propria valutazione commerciale ragionevole, ritiene che le opportunità di mercato siano inadeguate a generare rendimenti in linea con l'obiettivo

del Comparto, e in ogni caso non prima dello scadere di quattro anni dalla prima data di chiusura.

Il periodo di liquidazione inizia con il Fine Vita e si definisce come il periodo durante il quale il Comparto non reinveste i proventi percepiti dal realizzo di attività e derivanti da rimborso, pagamento anticipato, annullamento, vendita o da qualsiasi altro mezzo, ad esclusione del reinvestimento in strumenti del mercato monetario, fondi obbligazionari a breve termine o effetti equivalenti (“**Periodo di Wind-down**”).

Nel corso del Periodo di Wind-down, le attività del Comparto verranno ordinatamente liquidate. Entro e non oltre l’anno precedente il Fine Vita, in conformità all’art. 21 del Regolamento ELTIF, sarà adottato un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività.

Ferme restando le previsioni di cui al successivo paragrafo 24 “Rimborsi”, i rimborsi agli investitori potranno avere inizio a partire dal giorno successivo al Fine Vita. Durante il Periodo di Wind-down, il Comparto rimborsa le Azioni su base trimestrale (con scadenza del trimestre al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno ovvero, ove non si tratti di un Giorno Lavorativo, nel primo Giorno Lavorativo successivo).

24. Rimborsi

A partire dal 1° aprile 2023, gli investitori potranno chiedere il rimborso delle proprie Azioni con frequenza semestrale. I rimborsi potrebbero essere sottoposti alle seguenti condizioni:

- il Comparto è autorizzato ad eseguire gli ordini di rimborso sulla base del Valore Patrimoniale Netto al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno a partire dal 31 luglio 2023, incluso (ciascuna data definita come “**Data di Rimborso**”);
- le richieste di rimborso devono pervenire entro e non oltre i due mesi precedenti la relativa Data di Rimborso;
- ai rimborsi di Azioni richiesti dagli investitori prima della liquidazione del Comparto si applica un onere di rimborso anticipato, dovuto al Comparto, pari al 2% per ciascuna Data di Rimborso;
- i rimborsi complessivi saranno limitati per ciascuna Data di Rimborso all’importo inferiore tra (i) il 10% delle attività totali del Comparto e (ii) il valore delle Attività Ammissibili di OICVM, incluso disponibilità liquide e Proventi da Investimento (come definiti nel successivo paragrafo “Reinvestimenti”) non reinvestiti o già distribuiti (“**Importo di Rimborso Anticipato Ammissibile**”);
- nel caso in cui l’importo degli ordini di rimborso per una Data di Rimborso in un qualsiasi periodo di rimborso sia superiore all’Importo di Rimborso Anticipato Ammissibile gli ordini di rimborso vengono evasi in misura proporzionale e gli ordini inevasi scorrono in avanti fino alla successiva Data di Rimborso;

- i proventi del rimborso sono regolati non appena sia ragionevolmente possibile dopo aver accertato il Valore Patrimoniale Netto alla relativa Data di Rimborso.

25. Politica di distribuzione

A seguito della chiusura finale del Comparto, si prevede la distribuzione della maggior parte del Reddito Netto da Investimento su base semestrale (effettuando il calcolo al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno o, qualora non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo successivo a tali date, ciascuna definita “**Data di Distribuzione**”). Il “**Reddito Netto da Investimento**” comprende tutti i redditi da interessi o da commissioni riscossi in denaro in relazione agli investimenti sottostanti e non reinvestiti alla Data di Distribuzione presa in considerazione, nella misura in cui non siano stati utilizzati per il pagamento delle Commissioni di Gestione o delle altre spese del Comparto o nella costituzione di opportune riserve. Le Distribuzioni saranno corrisposte non appena ragionevolmente possibile dopo aver accertato il Valore Patrimoniale Netto alla relativa Data di Distribuzione.

26. Reinvestimento

Il Gestore degli Investimenti può, a sua discrezione, decidere di reinvestire i Proventi da Investimento. I “**Proventi da Investimento**” comprendono tutti i proventi percepiti in relazione agli investimenti (compreso il Reddito Netto da Investimento), nella misura in cui non siano stati utilizzati per il pagamento delle Commissioni di Gestione o delle altre spese del Comparto o nella costituzione di opportune riserve.

AMUNDI REALTI
(di seguito il “Comparto”)

1. Disposizioni generali

Questa sezione costituisce un’introduzione alle caratteristiche del Comparto e non sostituisce la lettura integrale del Prospetto. Qualsiasi eventuale decisione di investimento nel Comparto dovrebbe essere fondata su un’attenta considerazione del Prospetto nella sua interezza da parte dell’investitore. In caso di azione presentata in sede giudiziale in relazione alle informazioni contenute nel presente Prospetto, l’investitore che agisce in giudizio potrebbe dover sostenere, in base alla normativa nazionale degli Stati Membri dell’Unione Europea, i costi di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento giudiziale. La SICAV potrebbe incorrere in responsabilità civile in qualità di soggetto estensore della presente sezione, ivi incluse eventuali traduzioni, e di soggetto che ne ha curato la comunicazione ma esclusivamente se la presente sezione si riveli fuorviante, imprecisa o incongruente quando letta unitamente alle altre parti del Prospetto.

Si raccomanda ai potenziali investitori di porre attenzione a quanto segue:

- **Il Comparto ha una durata prevista di novantanove anni a decorrere dalla relativa data di autorizzazione, prorogabile di un ulteriore anno.**
- **Il Comparto è un investimento illiquido per natura in quanto gli investimenti da esso effettuati sono di lungo periodo. Per gli investitori, si tratta di un investimento che presenta una scarsa liquidità. Pertanto, il Comparto potrebbe non essere adatto a Investitori Privati non in grado di mantenere un simile impegno illiquido e a lungo termine. Il periodo di investimento raccomandato è di 10 anni. Nei casi in cui eventuali richieste di rimborso non possano essere soddisfatte, l’investitore potrebbe dover sostenere un periodo di investimento più lungo di quanto inizialmente programmato.**
- **Il Comparto è destinato a Investitori Privati (Retail) e Investitori Professionali che siano investitori ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF (come definiti nel successivo paragrafo “Investitori Ammissibili”).**
- **Gli Investitori Privati devono garantire che i propri investimenti in fondi ELTIF non superino il limite massimo del 10% degli investimenti in portafoglio, salvo che il portafoglio superi EUR 500.000,00. Tutti gli investitori sono tenuti ad accertarsi che solo una parte limitata del proprio portafoglio complessivo di investimento risulti investita in un ELTIF, quale è il Comparto, come meglio descritto nella successiva sezione “Investitori Ammissibili”.**
- **Il Comparto può accettare sottoscrizioni durante il ciclo di vita del Comparto.**
- **Il Comparto offre liquidità durante il ciclo di vita del Comparto, mediante il sistema dell’abbinamento durante il periodo di Ramp Up e mediante il**

diritto al rimborso dopo la conclusione del periodo di Ramp-up, in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo “Abbinamento e Rimborsi”.

- **Durante il Periodo di Ramp-up (come definito nel successivo paragrafo “Periodo di Ramp-up”), il Consiglio di Amministrazione può accettare il pagamento relativo alla sottoscrizione di Azioni del Comparto da parte di nuovi investitori mediante compensazione con il rimborso di Azioni di Azionisti uscenti, alle condizioni descritte nel successivo paragrafo “Abbinamento e Rimborsi”.**
- **A partire dal termine del Periodo di Ramp-up fino al Fine Vita (come definito nel paragrafo “Fine Vita e Periodo di Wind-down”), gli Azionisti hanno il diritto di ottenere il rimborso delle proprie Azioni in conformità all’articolo 18 (2) del Regolamento ELTIF e con le modalità previste nel successivo paragrafo “Abbinamento e Rimborsi”.**
- **Gli investitori possono trasferire liberamente le proprie Azioni a soggetti terzi che rispettino i criteri di idoneità del Comparto. La SICAV può rifiutare il trasferimento delle Azioni nel caso in cui il cessionario non presenti i requisiti di idoneità, ivi incluso in caso di mancato rispetto di tutto quanto previsto da leggi e regolamenti applicabili, dallo Statuto e dal Prospetto.**
- **Il Comparto intende avvalersi della leva finanziaria fino ad un massimo del 30% del proprio capitale e ricorrere al prestito in denaro per l’acquisto di Attività di Investimento Ammissibili come consentito dal Regolamento ELTIF. L’utilizzo della leva finanziaria incrementa proporzionalmente sia le plusvalenze che le perdite realizzate dal Comparto.**
- **A tutti gli investitori è garantita parità di trattamento e non vengono applicati trattamenti preferenziali né vengono concessi benefici specifici di natura economica a singoli investitori o a gruppi di investitori.**
- **Gli investitori non hanno l’obbligo di contribuire al Comparto in misura superiore all’importo da essi rispettivamente sottoscritto.**
- **Per tutto il ciclo di vita del Comparto, le distribuzioni devono essere effettuate in conformità alle previsioni contenute nella sezione “Politica di Distribuzione” di seguito riportata.**
- **Gli strumenti finanziari derivati dovranno essere utilizzati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi legati all’esposizione verso le attività ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF.**
- **I rischi specifici legati agli investimenti nel Comparto sono descritti nella successiva sezione “Rischi Specifici”.**

2. Costi del Comparto

In base alle attuali previsioni aziendali, gli Investitori nel Comparto sosterranno, direttamente o indirettamente, i seguenti costi indicativi, espressi in percentuale del capitale del Comparto (costituito dal totale dei conferimenti di capitale, di seguito “Capitale”):

	Classe A	Classe E	Classe G	Classe K	Classe R	Classe S
Costi <i>una tantum</i>						
Costi di costituzione del Comparto (1)	0,1%					
Costi correlati all’acquisizione di attività (2)	1,2%					
Oneri prelevati dal Comparto nell’arco di un anno						
Costi di distribuzione (3)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Commissioni di gestione (4)	1,0%	1,2%	1,5%	1,3%	0,5%	0,5%
Altri costi (5)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Oneri prelevati dal Comparto in presenza di specifiche condizioni						
Commissioni di Performance	Nessuna					
Aggregazione dei costi e oneri sopra menzionati						
Rapporto globale (6)	2,7%	2,9%	3,2%	3,0%	2,2%	2,2%

I dati indicati nella tabella precedente sono basati su una stima *ex ante*. I costi effettivi *ex post* saranno indicati nel rendiconto annuale del Comparto.

(1) Costi di costituzione del Comparto

I costi relativi alla costituzione del Comparto includono tutti i costi previsti amministrativi, di regolamentazione, del depositario, di custodia, per servizi di professionisti, costi legali e di revisione attinenti alla costituzione del Comparto indipendentemente dal fatto di essere corrisposti alla Società di Gestione del Comparto o a un qualsiasi soggetto terzo, comprensivi della quota spettante al Comparto delle spese per la costituzione e organizzazione della SICAV.

In questa tipologia di costi sono inoltre incluse le spese iniziali di commercializzazione per la redazione di materiali di marketing relativi alla distribuzione del Comparto.

Tali costi sono espressi in percentuale del Capitale del Comparto, costituito dalla somma dei conferimenti di capitale, e annualizzati su tutto il periodo di investimento raccomandato di 10 anni.

(2) Costi correlati all’acquisizione di attività

Il Comparto (e ogni eventuale Affiliata, come definita nel successivo paragrafo “Strategia di Investimento”, o altro veicolo di cui si avvalga il Comparto per effettuare i propri investimenti) risponde di tutte le spese previste, che gli Azionisti del Comparto sono a loro volta tenuti a sostenere per la quota ad essi attribuibile, in cui

incurra il Comparto in connessione con l'attività commerciale, gli affari e le operazioni del Comparto, ivi inclusa l'identificazione, la strutturazione, la gestione, la valutazione, il trading, lo svolgimento di due diligence, l'investimento in, l'acquisizione, detenzione, cessione (incluso il trasferimento o la vendita) di, qualsiasi investimento o potenziale investimento (anche se non completato), inclusi oneri eventualmente derivanti ("*broken-deal expenses*"), spese legali, spese di contabilità, onorari di consulenza, compensi per servizi di ricerca e raccolta di investimenti nonché spese di viaggio e di trasferta.

In questa tipologia di costi sono inoltre incluse le commissioni di transazione collegate a investimenti e arbitraggi non ricorrenti, a copertura delle missioni della SICAV nella ricerca di proprietà immobiliari/acquirenti, che richiedono una specifica attività di *due diligence* e uno specifico carico di lavoro.

Tali costi sono espressi in percentuale del Capitale del Comparto, costituito dalla somma dei conferimenti di capitale, e annualizzati su tutto il periodo di investimento raccomandato di 10 anni.

(3) *Costi di distribuzione*

I costi di distribuzione includono tutti i costi previsti di natura amministrativa, della regolamentazione, per servizi di professionisti e di revisione relativi alla distribuzione.

In questa tipologia di costi sono inoltre inclusi i costi di commercializzazione, incluso costi di comunicazione e qualsiasi costo corrisposto direttamente al distributore al momento della sottoscrizione.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale nell'arco di un anno.

(4) *Commissioni di gestione*

Le commissioni di gestione comprendono tutti i pagamenti alla Società di Gestione, incluso quelli verso un eventuale soggetto cui siano state delegate le relative funzioni, ad eccezione delle commissioni versate in connessione con l'acquisizione di attività.

La Società di Gestione preleva le commissioni che versa ai Gestori degli Investimenti dalle Commissioni di Gestione. Inoltre, la Società di Gestione può inoltrare, in tutto o in parte, le Commissioni di Gestione in favore di qualsiasi soggetto fornitore di servizi alla Società di Gestione o ai Gestori degli Investimenti, inclusi, per quanto riguarda la SICAV eventuali distributori o sub-distributori.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale nell'arco di un anno.

Si rimanda alla sezione "Oneri e Spese" di questo Prospetto per ulteriori informazioni sul calcolo delle Commissioni di Gestione.

(5) *Altri costi, incluso costi amministrativi, di regolamentazione, di depositario, di custodia, per servizi di professionisti e di revisione*

Tali costi comprendono tutti i pagamenti previsti destinati al Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti, all'Agente Amministrativo, al Conservatore e Agente incaricato dei Trasferimenti, ai Revisori, incluso qualsiasi soggetto cui essi abbiano eventualmente delegato una o più funzioni.

In questa tipologia di costi sono inoltre inclusi tutti i pagamenti verso qualsiasi soggetto che fornisca servizi esternalizzati a uno dei soggetti sopra indicati, tutti i pagamenti previsti verso consulenti legali e altri professionisti, onorari di revisione, oneri di registrazione, oneri di regolamentazione.

Sono altresì compresi i costi e le spese relativi alla gestione delle Attività Immobiliari, in particolare quelli relativi alle opere di manutenzione, ferma restando la strategia del Comparto e le condizioni del mercato. Il Comparto sostiene, principalmente, le seguenti spese, nella misura in cui tali importi non vengano traslati sui conduttori e non vengano capitalizzati nei conti del Comparto:

- tutte le spese legate alle Attività Immobiliari, in particolare (a) i canoni relativi ai contratti di locazione di immobile, locazione enfiteutica o di altro tipo, (b) imposte e canoni relativi ad attività immobiliari e non traslati sui conduttori, in particolare le imposte, tasse e oneri di proprietà su uffici e locali commerciali; (c) illuminazione, acqua, riscaldamento, condizionamento, ventilazione e in genere qualsiasi tipologia di consumo di energia o fluido di qualsiasi tipo; (d) premi assicurativi e relative commissioni di intermediazione; (e) costi relativi al personale di sicurezza; (f) commissioni di amministrazione e di gestione di attività immobiliari; (g) tutte le spese e commissioni relative alla detenzione di quote e azioni in società immobiliari;
- tutte le spese per la commercializzazione delle locazioni, incluse commissioni e oneri per la ricerca di affitti e conduttori e relative spese e commissioni di gestione.
- tutti i costi di sviluppo, manutenzione, pulizia, riparazione, sostituzione e conformità degli edifici e relative attrezzature, incluse le spese tecniche e legali associate (per architetti, uffici di progettazione, *project manager* delegati, notai, avvocati e periti, ecc.) e le relative tasse, imposte e oneri; e
- commissioni per vari servizi di consulenza, in particolare relative alla gestione delle controversie o altre relative all'attività del Comparto, in quanto si tratti di commissioni non riguardanti controversie per violazioni contrattuali o derivanti dalla mancata conoscenza di obbligazioni legali o regolamentari della SICAV.

Ogni anno, tali costi vengono espressamente indicati nel KID.

Non sono invece compresi i costi relativi alla costituzione del Comparto, i costi correlati all'acquisizione di attività, i costi di distribuzione e le commissioni di gestione.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale nell'arco di un anno.

(6) *Rapporto globale costi/capitale*

Tale rapporto globale consiste nel rapporto tra i costi attesi complessivi del Comparto, stimati *ex ante*, e il capitale del Comparto stesso, in base alle previsioni commerciali correnti.

I costi complessivi totali stimati *ex ante* sono pari alla somma tra:

- i. le commissioni di gestione come descritte al precedente punto (4);
- ii. i costi di distribuzione come descritti al precedente punto (3);
- iii. gli altri costi come descritti al precedente punto (5), e
- iv. la somma dei costi di costituzione del Comparto descritti al precedente punto (1) e dei costi legati all'acquisizione di attività descritti al precedente punto (2), ripartiti sulla durata del Comparto (cioè novantanove anni dalla relativa data di autorizzazione).

3. Reclami e Strumenti a disposizione degli investitori localmente

Gli investitori possono presentare eventuali reclami relativamente all'investimento nel Comparto con le modalità previste nella sezione "Richieste di informazioni e Reclami" del presente Prospetto.

Gli strumenti che devono essere messi a disposizione degli Investitori Privati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento ELTIF sono forniti, nella misura dovuta, dagli agenti di collocamento o dai consulenti finanziari (a seconda dei casi) degli Investitori Privati, in conformità al Regolamento Delegato ELTIF. Inoltre, in base a normative locali previste in alcuni degli ordinamenti in cui è commercializzato il Comparto, può essere necessario nominare agenti incaricati dei pagamenti e/o altri agenti locali.

4. Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel generare rendimenti attraenti, corretti per il rischio, investendo principalmente, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, in un portafoglio diversificato di attività immobiliari che soddisfino i requisiti per qualificarsi come tali ai sensi del Regolamento ELTIF ("**Attività Immobiliari**"). Gli investimenti in immobili commerciali o residenziali dovrebbero essere autorizzati nella misura in cui sono funzionali a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o alla politica energetica, regionale e di coesione dell'Unione. È opportuno che gli investimenti in tali beni immobili siano chiaramente documentati per comprovare la natura a lungo termine dell'impegno a investire in tali beni. Tali investimenti non hanno finalità speculativa. Il comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice III, Informativa ESG, al presente Prospetto.

Il Comparto investe inoltre in strumenti di debito non quotati (prestiti con indebitamento e strumenti del debito privato) emessi da imprese di portafoglio ammissibili qualificate come tali ai sensi del Regolamento ELTIF (“**Imprese di portafoglio ammissibili**”) come consentito dal Regolamento ELTIF e dalla Legge 17 dicembre 2010. Il Comparto è autorizzato a investire in tutte le Attività Ammissibili di OICVM. Il segmento finanziario consiste, in particolare in investimenti diretti o indiretti in società immobiliari quotate.

In quanto appartenente alla tipologia di fondi ELTIF, il Comparto è autorizzato ad investire in attività a lungo termine, vale a dire attività che per loro natura sono illiquide, richiedono capitale paziente basato su impegni assunti per un considerevole periodo di tempo, presentano spesso un rendimento tardivo dell’investimento e in generale presentano un profilo economico che per natura è di lungo periodo. La natura del Comparto è intrinsecamente di lungo termine e qualsiasi investimento nel Comparto dovrebbe essere pertanto considerato per natura come un investimento a lungo termine.

Il Comparto investe principalmente in Stati Membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Gli investimenti nel Comparto soddisfano i requisiti per essere investimenti ammissibili per un ELTIF, in particolare per quanto riguarda le attività ammissibili e la diversificazione dei rischi di investimento in conformità al Capo II del Regolamento ELTIF.

Il rendimento del Comparto non verrà calcolato facendo riferimento ad un indice usato come benchmark.

5. Strategia di investimento

a) Strategia di investimento del Comparto in generale

La strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio in cui siano predominanti le Attività Immobiliari tramite (i) investimenti diretti o indiretti in Attività Immobiliari non quotate e (ii) società immobiliari quotate, completando la costruzione del portafoglio mediante attività finanziarie e titoli di debito non quotati.

L’obiettivo di allocazione del Comparto è il seguente:

- il segmento immobiliare, comprensivo degli importi vincolati per le Attività Immobiliari da costruire o in costruzione, rappresenterà almeno il 51% del Capitale al termine del Periodo di Ramp-up (come definito nel successivo paragrafo “Periodo di Ramp-up”) e sarà costituito da attività immobiliari ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF;
- il segmento relativo al debito non quotato rappresenterà una quota massima pari al 49% del Capitale del Comparto al termine del Periodo di Ramp-up; e
- il segmento finanziario, che rappresenterà una quota massima pari al 30% del Capitale del Comparto al termine del Periodo di Ramp-up, può essere

composto in particolare da investimenti diretti e indiretti in società immobiliari quotate. Il segmento può essere investito in tutte le Attività Ammissibili di OICVM.

Nel corso del Periodo di Ramp-up, non è necessario il rispetto dell'allocazione sopra descritta.

Il Comparto può fare ricorso all'assunzione di prestiti. Il valore massimo del rapporto capitale/prestiti, includendo prestiti diretti e indiretti, bancari e non bancari, sarà pari al 30% del Capitale del Comparto.

b) Strategia di investimento del segmento immobiliare del Comparto

Al termine del Periodo di Ramp-up il Comparto investe almeno il 51% del Capitale in Attività Immobiliari Ammissibili, inclusi gli importi vincolati per le Attività Immobiliari da costruire o in costruzione.

La strategia di investimento immobiliare si basa su un'allocazione diversificata geograficamente e per settore risultante da un'analisi di mercato condotta internamente dalla SICAV. La diversificazione geografica e per settore in mercati con cicli economici diversificati mira a limitare la volatilità complessiva del portafoglio immobiliare.

Tale strategia viene posta in essere mediante l'acquisizione di attività, detenute direttamente o tramite partecipazioni, di controllo e non di controllo, in società-veicolo non quotate situate in un qualsiasi Paese dell'Unione Europea facente parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo o in un qualsiasi Paese appartenente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

Il settore di investimento preferito del Comparto è principalmente quello dei beni immobili commerciali situati in qualsiasi Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In caso di investimento in beni immobili effettuato in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto, il rischio di cambio può essere coperto mediante il ricorso a derivati sui tassi di cambio.

Tipologia di investimenti in Attività Immobiliari

Gli investimenti riguardano soprattutto le Attività Immobiliari da costruire o in costruzione, che si trovano in varie fasi di locazione, in particolare attraverso contratti di prevendita (*off-plan*) o contratti di vendita a termine, così come Attività Immobiliari già realizzate.

Il pagamento delle Attività Immobiliari da costruire o in costruzione avviene gradualmente nel corso dei lavori, riservando i fondi al pagamento delle rate durante il periodo che precede la consegna dell'Attività Immobiliare. Prima della richiesta dei fondi da parte del venditore, la liquidità potrebbe essere investita, in tutto o in parte, in titoli di debito non quotati in conformità al precedente paragrafo 4.

Viene condotta, e periodicamente aggiornata, l'analisi dei mercati locali per settore di attività al fine di identificare le aree geografiche con il potenziale più elevato riguardo

all'incremento di valore, senza l'assunzione di rischi eccessivi. Il Comparto investe in tutti le tipologie di Attività Immobiliari commerciali, incluso locali a uso uffici, ma anche immobili a uso commerciale, logistico, produttivo, hotel, proprietà gestite, strutture sanitarie e immobili residenziali, al fine di garantire una diversificazione settoriale ottimale.

La strategia di investimento si basa su un processo di investimento per le Attività Immobiliari suddiviso nelle fasi seguenti:

- definizione di una strategia coerente con l'obiettivo di gestione: scelte settoriali;
- definizione di obiettivi di investimento: numero di unità, qualità tecnica, profilo di rendimento;
- analisi e costruzione dei flussi futuri delle attività selezionate, verifica della conformità dei rendimenti attesi con l'obiettivo di gestione del Comparto.

Le attività vengono selezionate tenendo conto dei seguenti criteri:

- dimensione (regole di diversificazione e allocazione);
- valutazioni qualitative (posizionamento del prodotto nel mercato, qualità tecnica, rendimento energetico, ecc.); e
- redditività (rendimento immediato, prospettive di valutazione, flussi di cassa ricorrenti, rischio della locazione, caratteristiche del locatario, natura della locazione);
- idoneità a fini ELTIF

Per ogni Attività Immobiliare gestita vi è un piano pluriennale che riporta la strategia che è stata prescelta tra più scenari ipotetici e rende possibile stabilire una data massima di scadenza per l'attività.

Scelte settoriali

La strategia di investimento si basa sulla selezione di mercati che mostrino buone prospettive di rendimento e valutazione: profondità del mercato, equilibrio domanda/offerta, possibilità di stabilire una valutazione o rettificare i valori.

Idoneità a fini ELTIF

Con l'obiettivo di detenere esclusivamente Attività Immobiliari ammissibili, nel rispetto del Regolamento ELTIF, la SICAV seleziona le Attività Immobiliari che:

- rispettano le politiche energetiche europee e traggono potenzialmente vantaggio dalle etichette relative allo sviluppo sostenibile;
- hanno una valutazione positiva, che consiste in un punteggio minimo in base al sistema interno di rating degli ISR (investimenti sostenibili e responsabili) fondato sui criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) della Società di Gestione, i quali possono prendere in considerazione i criteri collegati alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in conformità all'articolo 2(6) del Regolamento ELTIF. Il rating ESG è descritto di seguito.

Il Comparto integra sistematicamente i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento.

Il Comparto applica un approccio ambientale e sociale all'acquisizione e gestione delle proprie Attività Immobiliari. In quanto tale, incorpora criteri extra-finanziari (quali, in particolare, analisi energetica, salute e benessere, inquinamento, prossimità ai trasporti, trattamento dei rifiuti, consumo idrico, natura durevole delle attrezzature) nell'analisi e selezione delle attività del segmento immobiliare, in parte fondata su uno standard internazionale. Tale analisi pone in evidenza il rendimento energetico dell'attività e definisce le linee guida per la riduzione del consumo energetico.

Le attività vengono analizzate al momento dell'acquisizione e quindi rivalutate periodicamente. Questo approccio si riflette in termini di acquisizioni e gestione in un punteggio minimo assegnato a ciascun bene incluso nel segmento immobiliare, permettendo di stabilire un rating minimo medio per l'intero segmento.

Amundi Immobilier, in qualità di Gestore degli Investimenti del Comparto, ha sviluppato un proprio approccio di valutazione ESG. Il rating ESG di Amundi Immobilier mira a misurare il rendimento ESG delle attività, cioè la loro capacità di anticipare e gestire il Rischio di Sostenibilità e le opportunità inerenti al settore e quelle dovute alle caratteristiche individuali. Avvalendosi del rating ESG di Amundi Immobilier, il Comparto prende in considerazione il Rischio di Sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento.

Amundi Immobilier applica politiche di esclusione mirate a tutte le proprie strategie attive di investimento, escludendo società e attività che risultino in contrasto con la Politica per l'Investimento Responsabile.

Amundi Immobilier ha sviluppato il proprio processo di rating ESG in base ad un approccio "Best-in-class" (miglior risultato) e "Best in Progress" (miglioramento più significativo).

L'analisi e il rating ESG sono eseguiti ed elaborati dal team di analisti ESG di Amundi Immobilier. L'analisi viene inoltre utilizzata come elemento indipendente e complementare nel processo di investimento con le modalità spiegate di seguito.

Il rating ESG di Amundi Immobilier consiste in un punteggio quantitativo espresso in sette gradi, che vanno da A (universo dei migliori punteggi) a G (i peggiori). Nella Scala di rating ESG di Amundi Immobilier le attività che rientrano nella lista di esclusione corrispondono ai livelli E, F e G.

Per stabilire il rating ESG, Amundi Immobilier valuta il rendimento di ogni Attività Immobiliare in rapporto alle seguenti dimensioni:

1. Dimensione ambientale: esamina la capacità dell'Attività Immobiliare considerata di tenere sotto controllo il proprio impatto ambientale, diretto e indiretto, limitando il consumo energetico, riducendo le emissioni di gas serra, contrastando l'impoverimento delle risorse e proteggendo la biodiversità.
2. Dimensione sociale: prende in considerazione indicatori quali il benessere dei locatari o le modalità con cui i principali portatori di interesse (imprenditori edili, gestori della struttura e gestori della proprietà immobiliare) interagiscono

positivamente con l'edificio e i suoi occupanti e si allineano alla strategia del fondo.

3. Dimensione della governance: valuta la capacità della dirigenza della società immobiliare (Propco) di stabilire un processo collaborativo che coinvolga tutti i portatori di interesse nell'edificio, in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi societari, fornire la base per una struttura efficace di governo societario e generare valore nel lungo periodo.

Il rating ESG di Amundi Immobilier prende in considerazione le potenziali conseguenze negative delle Attività Immobiliari e delle attività della Società Immobiliare sulla Sostenibilità (principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, secondo la valutazione di Amundi Immobilier, inclusi indicatori quali: emissioni di gas serra e Rendimento Energetico, Biodiversità, Acqua, Rifiuti, ...).

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali consultare l'Appendice III al presente Prospetto.

c) Strategia di investimento relativa al debito non quotato del Comparto

Il segmento di debito non quotato consiste principalmente in titoli di debito non quotati (prestiti con indebitamento e strumenti del debito privato) emessi da Imprese di Portafoglio Ammissibili che rappresentino una quota massima pari al 49% del Capitale del Comparto al termine del Periodo di Ramp-up.

Il Comparto mira a creare un portafoglio diversificato di investimenti provenienti sia dai mercati primari che secondari investendo, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, mediante sub-partecipazioni o altrimenti:

- (i) principalmente in forma di prestiti consortili (anche detti prestiti sindacati) e debito privato (che generalmente si presentano con un tasso d'interesse variabile) e in opportunità d'investimento di seconda classe;
- (ii) in via marginale, in obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni industriali, titoli di debito a breve termine, fondi obbligazionari a breve termine e strumenti del mercato monetario;

(i) e (ii) congiuntamente indicati come "Obbligazioni di Debito".

Il Comparto può perseguire la propria politica di investimento avvalendosi di una affiliata. "Affiliata" indica qualsiasi struttura giuridica costituita al fine di investire nelle attività sottostanti la quale sia, direttamente o indirettamente, controllata dal Comparto e abbia il medesimo revisore e lo stesso esercizio finanziario, nonché le stesse obbligazioni di custodia, del Comparto.

Il Comparto investe in Obbligazioni di Debito con un'ampia gamma di scadenze e non mira ad uno specifico intervallo di scadenze diverso da quello che ci si aspetta per essere in linea con la durata del Comparto.

Il Comparto sarà autorizzato a investire in imprese di portafoglio situate in Ordinamenti Ammissibili.

“**Ordinamenti Ammissibili**” indica (i) Stati Membri; o (ii) Paesi terzi a condizione che il Paese preso in considerazione (a) non sia un Paese identificato come non cooperativo e ad alto rischio dalla Financial Action Task Force (FATF) e (b) abbia sottoscritto un accordo con il Lussemburgo (in quanto Stato Membro dell’Unione Europea di origine della SICAV) e con ogni altro Stato Membro in cui le Azioni sono destinate alla commercializzazione per garantire che tale Paese terzo rispetti integralmente gli standard previsti dall’art. 26 dell’OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio) e per assicurare l’effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, anche in connessione con eventuali accordi fiscali multilaterali.

Il Gestore degli Investimenti si riserva il diritto di ridurre, incrementare o cedere investimenti in base a quanto ritenuto appropriato nel corso dell’intera durata del Comparto e in conformità al Regolamento ELTIF.

Per evitare dubbi, si precisa che il Comparto è stato costituito in conformità agli obiettivi del Regolamento ELTIF descritti nel considerando n. 1 del medesimo.

d) Strategia di investimento del segmento finanziario del Comparto

Il segmento finanziario, che rappresenta una quota massima pari al 30% del Capitale, può essere investito in tutte le attività di cui all’articolo 50, paragrafo 1, della Direttiva 2009/65/CE ed è composto da:

- Parte allocata in azioni;
- Prodotti di tasso di interesse e attività liquide; e
- Altre attività

Il segmento finanziario può essere costituito da una quota superiore al 30% del Capitale nel corso del primo anno di sviluppo del Comparto, tenendo conto dei tempi dilazionati inerenti al ricorso alle Attività Immobiliari.

Parte allocata in azioni

La parte allocata in azioni del segmento finanziario è costituita da azioni di società quotate sul mercato, senza vincoli specifici quanto al settore di attività. Questa allocazione si fonda sulle aspettative del team di gestione e può essere sviluppata in base a tematiche specifiche (approccio settoriale, piccole e medie imprese) a seconda delle aspettative e del rendimento atteso da tali tematiche.

Il segmento finanziario consiste in particolare da investimenti diretti o indiretti in società immobiliari quotate.

L’universo di investimento è costituito da Paesi appartenenti all’OCSE, più i seguenti mercati fino a un massimo del 20% degli investimenti azionari: Paesi sviluppati non appartenenti all’OCSE e Paesi dei mercati emergenti inclusi nell’indice MSCI Emerging Markets Equity.

L'esposizione ad azioni di società quotate è conseguita direttamente o attraverso OICR investiti nelle predette aree geografiche.

Prodotti di tasso di interesse e disponibilità liquide

Il Comparto è autorizzato a investire in tutte le tipologie di titoli di debito di emittenti situati in uno dei Paesi appartenenti all'OCSE. L'esposizione a strumenti di debito non-OCSE è limitata al 10% degli investimenti in titoli di debito.

Al fine di scegliere i titoli, il Comparto si avvale dei rating emessi da agenzie di rating, senza tuttavia affidarsi sistematicamente e meccanicamente, ma fondando le proprie convinzioni riguardo all'acquisto e alla vendita di un titolo sulla propria analisi del credito e del mercato.

Il Comparto può avvalersi di titoli aventi qualsiasi rating.

In questo contesto gli investimenti sono effettuati in titoli tangibili e tramite OICR. Sono consentiti strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo.

Il Comparto può inoltre avvalersi di strumenti finanziari liquidi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- titoli del debito pubblico a lungo termine
- depositi a vista;
- strumenti del mercato monetario;
- titoli di stato negoziati in un mercato regolamentato europeo o estero emessi o garantiti, in particolare, da uno stato membro dell'OCSE o dalle autorità locali di un Paese appartenente all'Accordo per lo Spazio Economico Europeo; e
- OICR europei con un'esposizione superiore al 90% a depositi, contanti, strumenti di debito negoziabili o obbligazioni sopra indicate.

Altre attività

Il segmento finanziario è autorizzato a investire in quote o azioni di fondi di investimento alternativi, OICVM e fondi di investimento in genere, disciplinati dalla normativa europea, i quali pongono in essere tutte le tipologie di strategie di gestione note come strategie di gestione della performance, tra le quali arbitraggio della volatilità, arbitraggio sui cambi e posizioni long/short.

6. Prestiti e leva finanziaria

Il Comparto è autorizzato, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, a contrarre prestiti e agevolazioni di credito o altre operazioni di finanziamento o ad utilizzare altrimenti la leva finanziaria con la finalità di investire nelle Attività di Investimento Ammissibili previste dal Regolamento ELTIF, esclusi i prestiti erogati dal Comparto ad un'impresa di portafoglio ammissibile nella definizione di cui al Regolamento ELTIF ("Impresa di Portafoglio Ammissibile"), a condizione che i prestiti contratti: (i) rappresentino una quota non superiore al 30% del valore del Capitale del Comparto; (ii) siano espressi nella stessa valuta delle attività da acquisire; (iii) abbiano una scadenza non superiore al ciclo di vita del Comparto e (iv) gravino in

qualità di garanzie collaterali per debiti propri o dell’Affiliata su attività che rappresentino una quota non superiore al 30% del valore del Capitale del Comparto.

Nel rispetto dell’art. 16 del Regolamento ELTIF, il Comparto può, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, stipulare garanzie, indennizzi, impegni e obblighi in connessione con gli investimenti effettuati dal Comparto stesso. Il Comparto può garantire tali prestiti, garanzie, indennizzi, impegni e obblighi mediante ipoteca, onere o gravame, pegno, cessione di, o diritto di garanzia sulle attività del Comparto in conformità all’art. 16 del Regolamento ELTIF. L’importo della garanzia concessa non può superare il 30% del Capitale.

Il livello massimo di leva finanziaria attesa per il Comparto, calcolata in base al metodo lordo, è pari al 400%. Il livello massimo di leva finanziaria attesa per il Comparto, calcolata in base al metodo degli impegni, è pari al 250%.

7. Politica di copertura

Il Comparto ha facoltà di coprire la propria esposizione al rischio valutario dovuto a investimenti denominati in valute diverse dall’euro. Tuttavia, si fa presente agli investitori che il Comparto non ha alcun obbligo di porre in essere tali meccanismi di copertura. Il Comparto può acquistare e vendere valuta straniera in congiunzione con l’acquisto o la vendita di investimenti sottostanti nel quadro della propria strategia di copertura. Le operazioni in valuta estera del Comparto possono essere svolte a pronti per soddisfare il pagamento degli investimenti. Il Comparto può inoltre concludere contratti per il pagamento a termine di valute estere tramite contratti forward, contratti di opzione o altri strumenti di copertura valutaria. Il Comparto conclude operazioni in valuta estera come mezzo di copertura e non acquista o vende valute estere come operazione autonoma.

Il Comparto può inoltre avvalersi di tecniche di gestione attiva della valuta, del credito e del tasso di interesse, correlate con i rischi valutari, di credito e di tasso di interesse associati agli investimenti effettuati dal Comparto, per finalità di copertura (mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati quali interest rate swap, credit default swap, opzioni, contratti future e/o forward).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi insiti negli altri investimenti del Comparto.

8. Restrizioni di investimento

Se applicabili, le seguenti restrizioni previste dal Regolamento ELTIF saranno prese in considerazione esclusivamente a livello dell’Affiliata per ogni investimento effettuato per mezzo della stessa e in base al principio del *look through*.

La Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti fanno in modo che:

- a) in conformità al Regolamento ELTIF, il Comparto investa esclusivamente in (i) Attività d’Investimento Ammissibili e (ii) Attività Ammissibili per un OICVM;
- b) il Comparto non ponga in essere nessuna delle seguenti attività:

- (i) vendita allo scoperto di attività;
 - (ii) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (*commodity*), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati rappresentativi di commodity, indici basati su commodity o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso commodity;
 - (iii) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, qualora tali operazioni incidano su oltre il 10 % delle attività del Comparto;
 - (iv) uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del Comparto;
- c) almeno il 70% del Capitale del Comparto sia investito in Attività di Investimento Ammissibili;
 - d) non oltre il 10 % del Capitale del Comparto sia investito in strumenti emessi da, o in prestiti erogati a, una singola Impresa di Portafoglio Ammissibile;
 - e) non oltre il 10 % del Capitale del Comparto sia investito direttamente o indirettamente in una singola attività reale;
 - f) non oltre il 5 % del Capitale del Comparto sia investito nelle Attività Ammissibili di un OICVM quando tali attività siano state emesse da un unico organismo (fermo restando che i limiti di concentrazione previsti dall'art. 56(2) della Direttiva OICVM si applicano anche agli investimenti del Comparto in tali attività);
 - g) non oltre il 10% del Capitale del Comparto sia investito in strategie di investimento per cui la Società di Gestione non è autorizzata; e
 - h) l'esposizione di rischio aggregata del Comparto nei confronti di un'unica controparte derivante da operazioni in derivati OTC, da accordi di pronti contro termine e pronti contro termine inverso, non superi il 5% del valore del Capitale del Comparto.

Le restrizioni di investimento di cui alla precedente lettera (c) si applicano a partire dal 31 dicembre 2022 dati i tempi dilazionati associati al ricorso all'investimento immobiliare.

Le restrizioni di investimento di cui alle precedenti lettere (d) e (e) si applicano a partire dal termine del Periodo di Ramp-up.

I limiti del 10% di cui alle precedenti lettere (d) e (e) possono essere incrementati fino al 20% se il valore complessivo delle attività detenute dal Comparto in Imprese di Portafoglio Ammissibili e in singoli beni immobili in cui esso investe una quota superiore al 10% del proprio Capitale non supera il 40% del valore del Capitale del Comparto.

Il limite del 5% di cui alla precedente lettera (f) può essere incrementato fino al 25% se le obbligazioni sono emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro sottoposto per legge a supervisione pubblica speciale intesa alla protezione dei titolari di obbligazioni (in particolare le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite come previsto dalla legge in attività che, per tutto

il periodo di validità delle obbligazioni stesse, siano in grado di coprire le pretese connesse alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano impiegate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati).

Le società appartenenti al medesimo gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato, come disciplinato dalla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, saranno considerati un'unica Impresa di Portafoglio Ammissibile o un singolo organismo ai fini del calcolo delle restrizioni di cui al presente paragrafo.

Il Comparto non investe in alcuna attività di investimento ammissibile in cui la Società di Gestione abbia o assuma un interesse personale diretto o indiretto. Questo non impedisce al Comparto l'investimento in attività di investimento ammissibili in cui siano investiti, direttamente o indirettamente, altri fondi gestiti dalla Società di Gestione.

In caso di violazione di una delle restrizioni di investimento sopra previste per motivi che esulano dal controllo della Società di Gestione, quest'ultima adotta le misure correttive necessarie, entro un congruo periodo di tempo e tenendo adeguatamente conto degli interessi degli Azionisti del Comparto.

Nel caso in cui un'Impresa di Portafoglio Ammissibile in cui il Comparto abbia investito non rispetti più i requisiti previsti della non quotazione o della quotazione ma con una capitalizzazione di mercato inferiore a EUR 500.000.000,00, tale investimento potrà continuare a essere considerato come un'attività finanziaria ammissibile per un periodo massimo non superiore a tre (3) anni dalla perdita del requisito.

9. Gestione del rischio

Per il calcolo dell'esposizione complessiva del Comparto e la rappresentazione del suo profilo di rischio viene utilizzato il metodo degli impegni.

In base al metodo degli impegni, tutte le posizioni in strumenti finanziari derivati del Comparto sono convertite nel valore di mercato della posizione equivalente nelle attività sottostanti. Possono essere applicati meccanismi di compensazione (*netting*) e copertura (*hedging*) nel calcolo dell'esposizione complessiva purché tali meccanismi non ignorino rischi evidenti e significativi e comportino una chiara riduzione dell'esposizione al rischio. In base a tale approccio, il livello massimo dell'esposizione complessiva del Comparto è pari al 250% del suo Valore Patrimoniale Netto.

10. Rischi specifici

Si raccomanda agli investitori di leggere attentamente l'Appendice II del Prospetto, soffermandosi in particolare sui paragrafi seguenti (senza tuttavia limitarsi esclusivamente a questi): "Rischi specifici associati agli investimenti sottostanti", "Rischio legato alla mancanza di liquidità di un Comparto", "Rischio legato alla leva finanziaria/indebitamento", "Rischio di Credito", "Agente incaricato dei Pagamenti". L'investimento nel Comparto può inoltre implicare in via subordinata anche rischi di controparte e rischi di cambio/valutari.

Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti del Comparto possono essere effettuati per mezzo di un'Affiliata in base al principio del *look through*, con la conseguenza che gli investimenti procurati a livello dell'Affiliata si considerano come effettuati dalla SICAV stessa per il Comparto.

In particolare, il Comparto è esposto ai seguenti rischi:

Rischi legati al mercato immobiliare

Gli investimenti effettuati dal Comparto risentono dei rischi inerenti alla detenzione e gestione di Attività Immobiliari. Esistono molteplici fattori (generalmente di natura economica o più specificamente relativi al mercato immobiliare) che possono avere un impatto negativo sul valore delle Attività Immobiliari detenute dal Comparto. In questo contesto, nell'eventualità di una contrazione di mercato, il Valore Patrimoniale Netto potrebbe scendere. Pertanto, non può esservi alcuna garanzia quanto al rendimento delle Attività Immobiliari detenute dal Comparto.

In particolare, è probabile che i seguenti fattori abbiano un impatto negativo sul rendimento e sul valore delle attività e, di conseguenza, sulla situazione finanziaria e sul rendimento del Comparto:

- rischi associati alle condizioni economiche, politiche, finanziarie, a livello internazionale, nazionale o locale, tali da influire sulla domanda o sulla valutazione delle Attività Immobiliari;
- rischi relativi all'evoluzione dei mercati immobiliari verso i quali si indirizza il Comparto: tali mercati possono essere ciclici e subire fasi di rialzo e di ribasso;
- rischi relativi a modifiche nei canoni di locazione fissi e variabili;
- rischi di mancata occupazione delle Attività Immobiliari collegati ai cambiamenti nei mercati immobiliari;
- rischi associati alla dipendenza da determinati locatari;
- rischi correlati alla concentrazione del portafoglio nello stesso settore locativo, stessa tipologia di bene immobile o stessa regione geografica, come anche della concentrazione in un singolo bene;
- rischi associati alla condizione tecnica dell'Attività Immobiliare nonché rischi ambientali (radioattività, inquinamento del suolo, presenza di amianto, ecc.);
- rischi legati all'acquisizione di edifici che saranno completati in futuro, alla costruzione, rifacimento, rinnovo, ristrutturazione e completamento di tutte le tipologie di opere relative alle Attività Immobiliari, nonché rischi legati al controllo di progetti di costruzione/rinnovo di Attività Immobiliari. Si tratta di rischi tecnici che possono influire negativamente sul valore dell'Attività Immobiliare;
- rischi legati alla qualità dei servizi resi da fornitori e subfornitori di servizi coinvolti nella gestione delle Attività Immobiliari;

- rischi legati alla natura della controparte incluso, con riferimento alle Attività Immobiliari, il rischio di inadempimento da parte dei locatari o di eventuali controparti commerciali tenute all’adempimento di obblighi nei confronti della SICAV (per es. società di sviluppo immobiliare per quanto riguarda la vendita di edifici da costruire, subappaltatori, ecc.), che potrebbe comportare una riduzione del rendimento e/o la riduzione del Valore Patrimoniale Netto;
- rischi legati alla regolamentazione e all’imposizione fiscale: modifiche alla regolamentazione e alle imposte applicabili alla proprietà immobiliare possono avere conseguenze sull’andamento dei mercati immobiliari;
- rischi legati alle norme di pianificazione e zonizzazione urbanistiche, alle norme sullo sviluppo e sull’utilizzo del suolo;
- in generale, tutti gli altri rischi operativi associati alla detenzione e gestione di proprietà immobiliari;
- rischi relativi alla liquidità: il mercato immobiliare presenta una liquidità limitata; nel caso di un livello sostenuto di richieste di rimborso di Azioni nell’arco di un breve periodo di tempo possono avere conseguenze negative sul prezzo di vendita delle proprietà immobiliari che devono essere vendute entro un tempo limitato, cosa che può influire negativamente sul Valore Patrimoniale Netto; inoltre, la cessione di attività immobiliari può richiedere periodi prolungati di tempo ed essere ostacolata dalle condizioni del mercato;
- rischi legati all’indebitamento: il Comparto può fare ricorso all’indebitamento per finanziare alcuni dei propri investimenti, alle condizioni indicate nel precedente paragrafo 6 “Prestiti e leva finanziaria”. In base a tali condizioni, le fluttuazioni del mercato immobiliare possono ridurre in modo significativo la capacità di rimborsare il debito mentre le fluttuazioni del mercato del credito possono ridurre le fonti di finanziamento e comportare un significativo incremento dei relativi costi. La leva finanziaria ha l’effetto di aumentare la capacità di investimento del Comparto ma al tempo stesso di incrementare il rischio di perdita, cosa da cui potrebbe derivare una riduzione del Valore Patrimoniale Netto.
- rischio legato al tasso di cambio, vale a dire il rischio di una perdita di valore delle valute di investimento rispetto all’euro, valuta base del Comparto. La fluttuazione delle valute nei confronti dell’euro può influire in modo positivo o negativo sul valore delle attività; e
- rischio legato al tasso di interesse: il Comparto può risultare esposto a variazioni dei tassi di interesse, sia al rialzo che al ribasso, qualora il finanziamento sia basato su tassi variabili. Di conseguenza, un rialzo nei tassi di interesse, se questo rischio non viene coperto, comporterebbe costi di servizio del debito più elevati e una riduzione del profitto del Comparto.

L’universo di investimento del Comparto si focalizza sugli investimenti in Attività Immobiliari che soddisfino requisiti specifici, inclusi determinati punteggi ESG, siano

collegati a determinate tematiche di sviluppo sostenibile e dimostrino l'adesione a determinate pratiche ambientali, sociali e di governo societario. L'eliminazione dall'universo di investimento del Comparto, per esclusione o cessione, delle attività che non rispettano determinati criteri ESG può determinare per il Comparto il conseguimento di un rendimento diverso da quello di fondi simili che tuttavia non seguano una tale politica ESG e non applichino criteri ESG per la selezione degli investimenti.

La selezione di attività immobiliari può fare affidamento sul processo di attribuzione di un punteggio ESG di Amundi Immobilier, che si affida in parte a dati forniti da soggetti terzi. Tali dati di terzi potrebbero rivelarsi incompleti, inesatti o potrebbero non essere disponibili e, di conseguenza, sussiste il rischio che il Comparto possa valutare un'attività in modo non corretto.

Investimento in prestiti

Il Comparto è autorizzato a investire in prestiti, pratica che comporta alcuni rischi. In caso di ricorso all'esecuzione forzata su un prestito, il Comparto potrebbe divenire comproprietario dell'eventuale garanzia ed essere chiamato a sostenere i costi e le responsabilità associati alla proprietà e alla cessione della garanzia. Di conseguenza, il Comparto potrebbe risultare esposto a perdite derivanti dall'inadempimento e dall'esecuzione forzata. Gli eventuali costi o ritardi che comporta l'attuazione dell'esecuzione forzata sul prestito riducono ulteriormente i proventi incrementando così la perdita. Non è possibile assicurare che il Comparto effettui una corretta valutazione delle attività poste a garanzia del prestito. In caso di procedimenti di ristrutturazione o scioglimento riguardanti il debitore, il Comparto potrebbe subire la perdita, in tutto o in parte, degli importi anticipati al debitore. Non è possibile assicurare che la protezione degli interessi del Comparto sia adeguata, incluso per quanto riguarda la validità o la possibilità di far valere il prestito e il mantenimento della priorità prevista nonché il perfezionamento delle garanzie applicabili. Inoltre, non è possibile garantire che non vengano avanzate eventuali pretese che possano interferire con l'attuazione dei diritti del Comparto.

Alcuni investimenti del Comparto possono essere non garantiti. Se il Comparto investe in debito non garantito da una garanzia collaterale, in caso di inadempimento, il Comparto avrà una mera pretesa non garantita nei confronti del debitore.

Non sono previste limitazioni riguardo alla qualità creditizia dei prestiti del Comparto. I prestiti potrebbero essere considerati significativamente vulnerabili in termini di inadempimento degli obblighi di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale. Alcuni prestiti in cui investe il Comparto potrebbero presentare ampi margini di incertezza o essere esposti in modo significativo al rischio delle condizioni avverse e potrebbero essere considerati prevalentemente speculativi. In linea generale, si tratta di prestiti che offrono un potenziale di rendimento maggiore rispetto ai prestiti di qualità più elevata ma che comportano tuttavia una maggiore volatilità del prezzo e un rischio più elevato di perdita in termini di reddito e di capitale investito. Il valore di mercato di alcuni prestiti di questo tipo tende inoltre ad avere una maggiore sensibilità al cambiamento delle condizioni economiche rispetto ai prestiti di qualità superiore.

Assenza di controllo sugli investimenti effettuati

È previsto che il Comparto possa inoltre essere titolare di obbligazioni in Imprese di Portafoglio Ammissibili e che in quanto tale abbia una capacità limitata di proteggere la propria posizione in tali Imprese di Portafoglio Ammissibili. L'operatività quotidiana delle Imprese di Portafoglio Ammissibili è un compito che spetta alla loro dirigenza. Non è possibile garantire che la Società di Gestione e/o il Subgestore degli Investimenti siano in grado di ottenere diritti del creditore su singoli investimenti tali da assicurare una protezione sufficiente per la partecipazione del Comparto in qualunque situazione.

Ricorso alla leva finanziaria

Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria in connessione con i propri investimenti mediante il ricorso al prestito. Il prestito costituisce un debito contratto dal Comparto per il quale è dovuto il pagamento di interessi. La leva finanziaria incrementa pertanto sia l'utile potenziale che la perdita potenziale sulle attività del Comparto. L'effetto cumulativo del ricorso alla leva finanziaria da parte del Comparto in condizioni di mercato avverse agli investimenti effettuati potrebbe comportare una perdita significativa per il Comparto che sarebbe maggiore di quella a cui il Comparto sarebbe andato incontro se non avesse utilizzato la leva finanziaria. Il mancato adempimento delle condizioni del debito contratto dal Comparto può avere conseguenze negative, inclusa la liquidazione forzata di altri investimenti per poter far fronte alle obbligazioni debitorie.

11. Rendiconto annuale

Per ulteriori informazioni sull'esercizio finanziario della SICAV e sulla disponibilità del rendiconto annuale della SICAV per gli investitori consultare il paragrafo "Assemblee degli Azionisti e Rendiconti" del Prospetto.

Il rendiconto annuale del Comparto, che comprende la relazione sul Comparto redatta in conformità alla Normativa AML e al Regolamento ELTIF, è messo a disposizione degli investitori su richiesta, senza spese. Il documento sarà fornito con le modalità che saranno rese note agli investitori di volta in volta. Per esempio, potrebbe essere inviato direttamente all'investitore, pubblicato su un sito internet o messo a disposizione mediante qualsiasi altro mezzo e sarà redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato Membro in cui il Comparto è commercializzato. La preferenza è data all'invio in formato elettronico.

12. Gestori degli Investimenti

La gestione del portafoglio del segmento immobiliare del Comparto sarà assunta da Amundi Immobilier.

La gestione del portafoglio del segmento del debito non quotato del Comparto sarà assunta da Amundi (UK) Limited.

La gestione del portafoglio del segmento finanziario del Comparto sarà assunta da CPR Asset Management.

13. Giorno di valutazione

La valutazione delle attività e passività del Comparto avviene con frequenza mensile nell'ultimo giorno del mese oppure, qualora non fosse un Giorno Lavorativo, nel Giorno Lavorativo precedente (il "**Giorno di Valutazione**"). "**Giorno Lavorativo**" indica un giorno in cui le banche e i mercati borsistici sono aperti per l'intera giornata in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto di un Giorno di Valutazione si calcola normalmente facendo riferimento al valore delle attività sottostanti alla Classe del relativo Comparto. Tali attività sottostanti sono valutate all'ultimo prezzo disponibile nel Giorno di Valutazione di riferimento. Il Valore Patrimoniale Netto può essere inoltre calcolato con una maggiore frequenza se stabilito dalla Società di Gestione e debitamente comunicato agli investitori.

14. Livello minimo delle attività

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il rimborso forzoso di tutte le Azioni del Comparto o di una Classe e in tal modo determinare la chiusura e la liquidazione del Comparto o della Classe nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione stabilisca che il Valore Patrimoniale Netto del Comparto o della Classe sia sceso, o non abbia raggiunto, il livello che il Consiglio d'Amministrazione considera come il livello minimo necessario per la gestione efficiente del Comparto o della Classe.

15. Investitori Ammissibili

Le Azioni possono essere acquisite esclusivamente da potenziali investitori che soddisfino tutti i requisiti di idoneità previsti per il Comparto o per una specifica Classe del Comparto.

Un "**Investitore Ammissibile**" è un investitore che soddisfa i criteri di idoneità previsti dal Regolamento ELTIF, i quali sono: (i) essere un Investitore Professionale, o (ii) essere un Investitore Privato ("Retail") purché, nel caso in cui il portafoglio di strumenti finanziari di tale Investitore Privato (composto da depositi liquidi e strumenti finanziari, con l'esclusione di eventuali strumenti finanziari dati in garanzia) non superi l'ammontare di EUR 500.000, tale Investitore Privato non possa investire nel Comparto o in un ELTIF un importo aggregato superiore al 10% del proprio portafoglio di strumenti finanziari e l'importo iniziale investito nel Comparto e in qualsiasi altro ELTIF non possa essere inferiore a EUR 10.000.

In caso di inadempimento dell'Azionista alle proprie obbligazioni o di violazione delle proprie dichiarazioni o garanzie nei confronti del Comparto, o in caso di mancato rilascio delle dichiarazioni o garanzie, o di mancata presentazione delle informazioni richieste (per es. informazioni richieste a fini FATCA o in base ad altre norme simili), il Consiglio di Amministrazione può (i) chiedere/imporre a tale investitore di vendere le proprie Azioni, in tutto o in parte, con le modalità previste dallo Statuto, o (ii) rimborsare le Azioni di tale investitore in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

L'Agente Amministrativo, Agente incaricato dei Pagamenti, il distributore o sub-distributore (a seconda dei casi) verificano che chiunque investa nel Comparto sia un Investitore Ammissibile.

La Società di Gestione non commercializza il Comparto direttamente nei confronti degli Investitori Privati di cui al Regolamento ELTIF. Della distribuzione del Comparto agli Investitori Privati di cui al Regolamento ELTIF sono incaricati i distributori o sub-distributori (a seconda dei casi), i quali dovranno essere muniti, se necessario, delle autorizzazioni previste dalle norme MiFID II e MiFIR per poter procedere alla distribuzione.

16. Classi

La SICAV emette Azioni esclusivamente in conformità al Prospetto e allo Statuto. Le Azioni emesse saranno interamente liberate e in forma nominativa.

Il valore iniziale di un Azione è pari a cento euro (EUR 100,00) o import equivalente in un'altra valuta concordata.

Le Azioni frazionarie saranno emesse fino a cinque (5) cifre decimali. Le Azioni potranno pertanto essere decimalizzate fino a 0,00001.

Al momento sono disponibili nel Comparto Azioni di Classe A, E, G, K, R e S come di seguito indicato:

- Azioni di Classe A, E, G e K sottoscritte da Investitori Privati (*Retail*) e Professionali.
- Azioni di Classe R: riservate esclusivamente a investitori che sottoscrivono direttamente o per il tramite di intermediari che forniscono servizi di gestione di portafoglio in base ad un mandato e/o a una consulenza finanziaria per l'investimento i quali non siano autorizzati a percepire retrocessioni, sia contrattualmente che in base alle norme MiFID II o a norme nazionali.
- Classi di Azioni S riservate esclusivamente a investitori fondatori che siano società o fondi affiliati o gestiti da Amundi S.A.

L'importo minimo di sottoscrizione iniziale per le Azioni sottoscritte da Investitori Privati è indicato di seguito e non può in nessun caso essere inferiore a EUR 10.000,00, con la possibilità di ulteriori sottoscrizioni successive. Non è previsto un importo minimo per le sottoscrizioni successive purché gli Investitori Privati, che abbiano un portafoglio di strumenti finanziari di valore non superiore a EUR 500.000,00, siano obbligati a garantire che il proprio investimento in ELTIF non supera il valore massimo del 10% del proprio portafoglio di investimenti.

Classe	Importo di Sottoscrizione iniziale (€) o importo equivalente in un'altra valuta	Investitore Target
---------------	---	---------------------------

	concordata	
Classe A	10.000,00	Investitori Privati (Retail) e Investitori Professionali
Classe E	50.000,00	Investitori Privati (Retail) e Investitori Professionali
Classe G	11.000,00	Investitori Privati (Retail) e Investitori Professionali
Classe K	10.000,00	Investitori Privati (Retail) e Investitori Professionali
Classe R	10.000,00	Investitori Privati (Retail) e Investitori Professionali
Classe S	1.000.000,00	Investitori di capitale d'avviamento e fondatori

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni è pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato in conformità ai principi contabili stabiliti nel Prospetto, con l'aggiunta delle commissioni di sottoscrizione non versate al Comparto, comprese in un intervallo tra 0% e un massimo del 5% del prezzo di sottoscrizione.

Per gli Investitori Privati, il prezzo di sottoscrizione è espresso in euro e in altra valuta concordata, viene corrisposto in contanti e interamente versato nel giorno della sottoscrizione (ogni Giorno di Valutazione è un giorno utile per la sottoscrizione).

Per gli investitori di Classe S, la sottoscrizione delle Azioni del Comparto è effettuata in euro o in altra valuta concordata e può avvenire anche mediante apporto in natura, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e con le modalità previste dallo Statuto.

17. Valuta base del Comparto

Euro.

18. Valuta di Offerta delle Azioni

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere azioni in euro o in altra valuta liberamente convertibile a propria discrezione. La Valuta di Offerta in cui sono emesse al momento le Azioni del Comparto è indicata nel modulo di sottoscrizione in vigore.

19. Periodo di recesso

Nel periodo che decorre dall'ammissione di un Investitore Privato al Comparto e termina due settimane dopo, l'Investitore Privato può, dandone preavviso scritto al Comparto, recedere dalla sottoscrizione. In tal caso, gli eventuali importi precedentemente prelevati a tale Investitore Privato saranno restituiti senza alcuna penalità. Per evitare dubbi, si precisa che con "ammissione al Comparto" si intende la richiesta di sottoscrizione di Azioni da parte di un Azionista.

20. Durata

Il Comparto cessa al compimento del novantanovesimo anno dalla data di autorizzazione da parte della CSSF, ma la sua durata può essere prorogata fino a un massimo di un ulteriore anno, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la possibilità di cessazione anticipata in caso di completo realizzo del portafoglio del Comparto come previsto nel successivo paragrafo “Periodo di Wind-down”.

21. Periodo di Ramp-up

Il periodo di Ramp-up, o periodo di avviamento del Comparto, corrisponde al periodo in cui il Comparto effettua i suoi primi investimenti e decorre dalla data di approvazione del Comparto da parte della CSSF fino a un massimo di cinque (5) anni successivi ("**Periodo di Ramp-up**").

Il Periodo di Ramp-up può essere chiuso in anticipo per decisione del Consiglio di Amministrazione.

22. Fine vita e Periodo di Wind-down

Il termine del ciclo di vita del Comparto ("**Fine Vita**") cade il 31 dicembre 2119.

Il Periodo di Wind-down inizia al momento del Fine Vita e corrisponde al periodo nel quale il Comparto cessa di reinvestire i proventi derivanti dal realizzo di attività mediante rimborso, rimborso anticipato, annullamento, vendita o qualsiasi altra modalità, per reinvestirli esclusivamente in strumenti del mercato monetario fondi obbligazionari a breve termine o effetti equivalenti ("**Periodo di Wind-down**").

Nel corso del Periodo di Wind-down, le attività del Comparto verranno liquidate ordinatamente. Entro e non oltre l'anno precedente il Fine Vita, in conformità all'articolo 21 del Regolamento ELTIF, sarà adottato un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività.

Ferme restando le previsioni di cui al successivo paragrafo “Rimborsi”, i rimborsi agli Azionisti potranno avere inizio a partire dal giorno successivo al Fine Vita.

23. Uscita: Abbinamento e Rimborsi

23.1. Abbinamento durante il Periodo di Ramp-Up

Nel corso del Periodo di Ramp-up, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accettare il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle Azioni nel Comparto da parte di nuovi investitori mediante compensazione con il rimborso di Azioni di Azionisti uscenti ("**Abbinamento**"), alle condizioni di seguito descritte:

- (i) presenza di un numero sufficiente di richieste di sottoscrizione per compensare le richieste di rimborso;

- (ii) il Comparto deve avere un'allocazione minima in Attività Ammissibili pari almeno al 70% alla data del 31 dicembre 2022;
- (iii) il pagamento integrale del Prezzo di sottoscrizione da parte di un nuovo investitore deve avvenire prima del rimborso delle Azioni dell'Azionista uscente.

L'Abbinamento non è applicabile per compensare le sottoscrizioni di Azioni effettuate mediante apporto in natura.

23.2. Rimborsi successivi al termine del Periodo di Ramp-Up

In generale, le Azioni del Comparto non possono essere rimborsate su richiesta dell'Azionista durante il ciclo di vita del Comparto. I rimborsi su richiesta dell'Azionista sono consentiti esclusivamente a partire dal giorno successivo al Fine Vita del Comparto, in conformità all'articolo 18(1) del Regolamento ELTIF.

Tuttavia, alle condizioni previste nell'articolo 18(2) del Regolamento ELTIF e con le modalità di seguito descritte a partire dal termine del Periodo di Ramp-up, gli Azionisti possono ottenere il rimborso delle proprie Azioni.

23.3. Uscita

Gli Azionisti che desiderano uscire, in tutto o in parte, dal Comparto ("**Uscita**") devono presentare un apposito modulo di uscita debitamente compilato (la "**Richiesta di Uscita**") entro e non oltre le ore 24.00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione pertinente (la "**Data di Uscita**") ad un prezzo di uscita pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione a tale Data di Uscita (il "**Prezzo di Uscita**"). L'Uscita è subordinata ad un periodo di preavviso di almeno dodici (12) mesi ("**Preavviso d'Uscita**") al termine del quale il Consiglio di Amministrazione avrà a disposizione un periodo di dodici (12) mesi per procedere al regolamento dell'Uscita (il "**Periodo di Regolamento dell'Uscita**"). Gli Azionisti non possono revocare la Richiesta di Uscita dopo la relativa presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di dar corso alle Richieste di Uscita prima della scadenza del Preavviso di Uscita se l'importo delle sottoscrizioni consenta di compensare le Richieste di Uscita o qualora la SICAV disponga di sufficienti attività liquide per soddisfare le Richieste di Uscita.

Se le Richieste di Uscita non vengono eseguite durante il Periodo di Regolamento dell'Uscita, il Consiglio di Amministrazione convoca un'assemblea degli Azionisti in sede straordinaria, con le modalità descritte in questo Prospetto e nello Statuto, al fine di proporre l'adozione di misure adeguate, ivi inclusa la liquidazione, in tutto o in parte, del Comparto o, per esempio, l'istituzione di un sistema multilaterale di negoziazione.

23.4. Procedura di Uscita

Le Richieste di Uscita saranno elaborate con le seguenti modalità.

- (i) Quando il valore complessivo delle Azioni del Comparto per cui è richiesta l'Uscita è inferiore al valore complessivo delle Azioni del Comparto di cui è richiesta la sottoscrizione, le Richieste di Uscita vengono immediatamente soddisfatte.
- (ii) Tuttavia, se il valore complessivo delle Azioni del Comparto per cui è richiesta l'Uscita è maggiore del valore complessivo delle Azioni del Comparto di cui è richiesta la sottoscrizione, il Consiglio di Amministrazione procederà come segue:
 - Le Richieste di Uscita saranno elaborate in sequenza, vale a dire in ordine temporale, con la precedente che viene elaborata prima della successiva ai fini dell'abbinamento, fino a concorrenza dell'importo cumulativo di tutte le sottoscrizioni ricevute a partire dalla data di ricezione della Richiesta di Uscita più risalente nel tempo e della quale è stata differita l'esecuzione; e
 - Le richieste di Uscita non eseguite saranno automaticamente differite alla successiva Data di Uscita.

Il valore complessivo delle Azioni sarà calcolato in base all'ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione disponibile, e

- per quanto riguarda le sottoscrizioni, la commissione di sottoscrizione non corrisposta al Comparto (compresa in un intervallo che va da 0% a un massimo del 5% del prezzo di sottoscrizione) **non viene integrata; e**
- per quanto riguarda le Richieste di Uscita, la Commissione di Uscita (come di seguito definita) dovuta al Comparto **sarà dedotta dal Prezzo di Uscita.**

Al termine de Periodo di Ramp-up, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in relazione alle richieste di rimborso in conformità con l'articolo 18(2) del Regolamento ELTIF, di dar corso alle Richieste di Uscita eccedenti l'importo di sottoscrizione pertinente. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione stabilisce una percentuale di esecuzione che può raggiungere il 100% del valore delle Attività Ammissibili di OICVM.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non dare esecuzione alla frazione delle Richieste di Uscita in eccesso rispetto alla percentuale indicata. Le Richieste di uscita saranno quindi elaborate su base proporzionale.

23.5. Commissione di Uscita

La SICAV ha diritto di applicare una commissione di uscita che sarà dedotta dal Prezzo di Uscita o dal diverso importo specificato per il Comparto o per ciascuna Classe interessata, ove applicabile (la "**Commissione di Uscita**"). La Commissione di Uscita è espressa in percentuale massima del Prezzo di Uscita, o del diverso importo specificato per il Comparto o per la Classe interessata, se applicabile.

Una Commissione di Uscita di importo pari a un massimo del 5% del Prezzo di Uscita delle Azioni di cui si richiede l'uscita, o del diverso importo specificato per il

Comparto o per ciascuna Classe interessata, potrebbe essere dovuta al Comparto all'atto del rimborso, o dell'Abbinamento, nei confronti di un Investitore Privato, di una o più Azioni da esso detenute nel Comparto.

Periodo di Preavviso valido per gli Investitori Privati rispetto alla Data di Uscita	Base di applicazione	Aliquota massima
12 mesi	Valore Patrimoniale Netto per Azione moltiplicato per il numero di Azioni di cui si richiede l'Abbinamento o il rimborso.	5%

Per la Classe S, la Commissione di Uscita si applica esclusivamente in caso di Uscita mediante rimborso.

24. Trasferimento di Azioni

Gli Azionisti possono trasferire le proprie Azioni a soggetti terzi che soddisfino i criteri di idoneità previsti per investire nel Comparto in conformità all'articolo 19 del Regolamento ELTIF. Il cedente che desidera trasferire le Azioni è tenuto a fornire una prova dell'idoneità del cessionario.

Il Consiglio di Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasferimento delle Azioni nel caso in cui il cessionario non presenti i requisiti di idoneità, ivi incluso in caso di mancato rispetto di tutto quanto previsto da leggi e regolamenti applicabili, dallo Statuto e dal Prospetto.

25. Conversione di Azioni

La conversione di Azioni del Comparto in Azioni di un diverso Comparto o delle Azioni di un diverso Comparto in Azioni del Comparto in esame non sarà consentita.

La conversione di Azioni del Comparto in Classi di Azioni diverse dello stesso Comparto è possibile in qualsiasi Giorno di Valutazione. La conversione di una Classe di Azioni del Comparto in una diversa Classe di Azioni del Comparto può rendersi necessaria in caso di cambiamento delle caratteristiche di un Azionista per cui diviene obbligatorio il trasferimento in una diversa Classe di Azioni del Comparto o in caso di richiesta da parte dell'Azionista di conversione della Classe di Azioni del Comparto (Azioni a capitalizzazione invece che Azioni a distribuzione per esempio).

26. Politica di distribuzione

Il Comparto può emettere Azioni a Distribuzione (come di seguito definite) e Azioni ad Accumulazione (come di seguito definite).

Le Azioni a Distribuzione e le Azioni ad Accumulazione saranno rappresentate da Classi di Azioni distinte.

Le Azioni ad Accumulazione capitalizzano integralmente gli utili (le “**Azioni ad Accumulazione**”) mentre le Azioni a Distribuzione distribuiscono dividendi (le “**Azioni a Distribuzione**”). In caso di distribuzione dei dividendi ai titolari di Azioni a Distribuzione, il loro Valore Patrimoniale Netto per Azione si riduce di un importo pari a quello del dividendo per Azione che viene distribuito, mentre il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni ad Accumulazione non viene modificato in conseguenza della distribuzione in favore dei titolari di Azioni a Distribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di distribuzione degli utili delle Azioni a Distribuzione e ha facoltà di dichiarare di volta in volta le distribuzioni, nel momento e con riferimento ai periodi stabiliti dal medesimo Consiglio di Amministrazione, in forma di denaro contante o di Azioni, in conformità alla politica di distribuzione del dividendo adottata per la Classe di Azioni a Distribuzione interessata. La politica di distribuzione del dividendo può variare a seconda delle varie Azioni a Distribuzione. Nel caso in cui il tasso previsto per il dividendo sia superiore all’utile derivante dall’investimento della Classe, i dividendi vengono prelevati dal Capitale della Classe oltre che dall’utile da investimento e dalle plusvalenze realizzate e non realizzate. La distribuzione di dividendi non è garantita per nessuna Classe di Azioni. In ogni caso, comunque non potrà essere effettuata alcuna distribuzione se, come conseguenza della stessa, il Valore Patrimoniale Netto del Fondo complessivo della SICAV dovesse scendere al di sotto del valore minimo previsto per il capitale sociale dalla Legge 17 dicembre 2010, attualmente stabilito in un milione e duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000,00).

Nel caso in cui la SICAV non proceda alla distribuzione di dividendi nei confronti di un Azionista per motivi che dipendono dall’Azionista stesso, non saranno corrisposti interessi moratori su tali distribuzioni. Il diritto a dividendi distribuiti e non ritirati dall’Azionista entro cinque (5) anni dalla data di stacco si prescrivono e i relativi importi vengono acquisiti dal Comparto.

27. Reinvestimento

La garanzia collaterale prestata in contanti in favore del Comparto può essere esclusivamente:

- a) depositata presso istituti di credito aventi sede legale in uno Stato Membro o istituti di credito situati in un Paese terzo che siano sottoposti a regole prudenziali considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle previste dalla normativa dell’Unione Europea;
- b) investita in obbligazioni statali e buoni del tesoro di qualità elevata emessi o garantiti da Stati Membri dell’OCSE;
- c) utilizzata per operazioni di pronti contro termine (inverso), a condizione che le operazioni avvengano con istituti di credito sottoposti a vigilanza prudenziale e che il Comparto sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l’intero importo in contanti secondo il principio della competenza;
- d) investita in fondi del mercato monetario a breve termine come definiti nelle linee guida del CESR/ESMA (CESR/10-049) su una definizione comune di Fondi Europei di Mercato Monetario, e successive modifiche.

Il reinvestimento del collaterale prestato in contanti dovrebbe essere diversificato in conformità ai requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie prestate in forma diversa dal contante.

AMUNDI ELTIF PRIVATE INVESTMENT CAPITAL OPPORTUNITY
(di seguito il “Comparto”)

1. Disposizioni generali

Questa sezione costituisce un'introduzione alle caratteristiche del Comparto e non sostituisce la lettura integrale del Prospetto. Qualsiasi eventuale decisione di investimento nel Comparto dovrebbe essere fondata su un'attenta considerazione del Prospetto nella sua interezza da parte dell'investitore. In caso di azione presentata in sede giudiziale in relazione alle informazioni contenute nel presente Prospetto, l'investitore che agisce in giudizio potrebbe dover sostenere, in base alla normativa nazionale degli Stati Membri dell'Unione Europea, i costi di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento giudiziale. La SICAV potrebbe incorrere in responsabilità civile in qualità di soggetto estensore della presente sezione, ivi incluse eventuali traduzioni, e di soggetto che ne ha curato la comunicazione ma esclusivamente se la presente sezione si riveli fuorviante, imprecisa o incongruente quando letta unitamente alle altre parti del Prospetto.

Si raccomanda ai potenziali investitori di porre attenzione a quanto segue:

- **Il Comparto ha una durata prevista di sette anni a decorrere dalla prima data di chiusura, prorogabile per un ulteriore anno fino a un massimo di tre volte purché in ogni caso la cessazione del Comparto avvenga, dopo la conclusione del suo ciclo di vita, alla data in cui è estinta, abbandonata, annullata o venduta l'ultima attività del Comparto. L'investimento nel Comparto è un investimento illiquido e gli investimenti da esso effettuati sono per natura di lungo periodo. Pertanto, il Comparto potrebbe non essere adatto a Investitori Privati non in grado di sostenere un impegno tanto illiquido e con un orizzonte temporale tanto esteso.**
- **Il Comparto è destinato a Investitori Privati (Retail) che siano investitori ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF.**
- **Gli investitori hanno il diritto di ottenere il rimborso delle proprie Azioni nel Comparto prima della conclusione del suo ciclo di vita esclusivamente alle condizioni previste nella successiva sezione “Rimborsi”. Gli investitori possono trasferire liberamente le proprie Azioni a soggetti terzi che rispettino i criteri di idoneità per il Comparto.**
- **Il Comparto intende avvalersi della leva finanziaria fino ad un massimo del 30% del proprio capitale e ricorrere al prestito in denaro per l'acquisto di Attività di Investimento Ammissibili come consentito dal Regolamento ELTIF. L'utilizzo della leva finanziaria incrementa proporzionalmente sia le plusvalenze che le perdite realizzate dal Comparto.**

- A tutti gli investitori è garantita parità di trattamento e non vengono applicati trattamenti preferenziali né vengono concessi benefici specifici di natura economica a singoli investitori o a gruppi di investitori.
- Gli investitori non hanno l'obbligo di contribuire al Comparto in misura superiore all'importo da essi rispettivamente sottoscritto.
- Durante il ciclo di vita del Comparto, le distribuzioni devono essere effettuate in conformità alle previsioni contenute nella sezione "Politica di Distribuzione" di seguito riportata.
- Gli investitori sono tenuti ad accertarsi che solo una parte limitata del proprio portafoglio complessivo di investimento risulti investita in un ELTIF, quale è il Comparto, come meglio descritto nella successiva sezione "Investitori Ammissibili".
- Gli strumenti finanziari derivati dovranno essere utilizzati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi legati all'esposizione verso le attività ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF.
- I rischi specifici legati agli investimenti nel Comparto sono descritti nella successiva sezione "Rischi Specifici".

2. Costi del Comparto

In base alle attuali previsioni commerciali, i costi che gli Investitori nel Comparto possono aspettarsi di sostenere, direttamente o indirettamente, sono i seguenti (espressi in percentuale del capitale dell'ELTIF, costituito dal totale dei conferimenti di capitale e dal capitale sottoscritto non richiamato):

	Classe A	Classe E	Classe H	Classe I
Costi <i>una tantum</i>				
Costi di costituzione del Comparto (1)	0,26%			
Oneri prelevati dal Comparto nell'arco di un anno				
Costi correlati all'acquisizione di attività (2)	0,15%			
Costi di distribuzione (3)	0,06%	0,06%	0,06%	Nessuno
Commissioni di gestione (4)	2,55%	2,25%	2,00%	1,70%
Altri costi operativi (5)	0,26%			
Oneri accessori				
Commissioni di Performance	Nessuna			
Aggregazione dei costi e oneri sopra menzionati				
Rapporto globale (6)	3,06%	2,76%	2,51%	2,15%

I dati indicati nella tabella precedente sono basati su una stima ex ante. I costi effettivi ex post saranno indicati nel rendiconto annuale del Comparto.

(1) Costi di costituzione del Comparto

I costi relativi alla costituzione del Comparto includono tutti i costi attesi amministrativi, di regolamentazione, del depositario, di custodia, per servizi di professionisti, costi legali e di revisione attinenti alla costituzione del Comparto indipendentemente dal fatto di essere corrisposti alla Società di Gestione del Comparto o a un qualsiasi soggetto terzo, comprensivi della quota pertinente al Comparto delle spese per la costituzione e organizzazione della SICAV nonché delle spese e dei costi organizzativi per incaricare eventuali gestori di portafoglio delegati con riferimento al Comparto, incluso il Subgestore degli Investimenti.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto e non richiamato.

(2) Costi correlati all'acquisizione di attività

Il Comparto (e qualsiasi Affiliata, come definita nella successiva sezione "Strategia di Investimento", o altro veicolo per mezzo del quale il Comparto stesso effettui i propri investimenti) risponde di tutte le spese attese, che gli Investitori del Comparto sono a loro volta tenuti a sostenere per la quota ad essi attribuibile, in cui incorra il Comparto in connessione con l'attività commerciale, gli affari e le operazioni del Comparto, ivi inclusa l'identificazione, la strutturazione, la gestione, la valutazione, il trading, lo svolgimento di due diligence, l'investimento in, l'acquisizione, detenzione, cessione (incluso il trasferimento o la vendita) di, qualsiasi investimento o potenziale investimento (anche se non completato), incluso "broken-deal expenses", spese legali, spese di contabilità, onorari di consulenza, compensi per servizi di ricerca e raccolta di investimenti nonché spese di viaggio e di trasferta.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto e non richiamato nell'arco di un anno.

(1) Costi di distribuzione

I costi di distribuzione includono tutti i costi attesi di natura amministrativa, della regolamentazione, per i servizi di professionisti e di revisione relativi alla distribuzione.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale nell'arco di un anno.

I costi di distribuzione non includono eventuali commissioni di sottoscrizione applicate da Agenti e corrisposti a questi ultimi dall'investitore.

(2) Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione comprendono tutti i pagamenti alla Società di Gestione, incluso quelli verso un qualsiasi soggetto cui siano state delegate le relative funzioni, ad eccezione delle commissioni versate in connessione con l'acquisizione di attività.

La Società di Gestione corrisponde le commissioni dovute al Gestore degli Investimenti prelevandole dalle Commissioni di Gestione. Inoltre, la Società di Gestione può trasferire le Commissioni di Gestione, in tutto o in parte, agli eventuali soggetti che prestino servizi alla Società di Gestione o al Gestore degli Investimenti, inclusi, per quanto riguarda la SICAV eventuali distributori o sub-distributori.

Tali costi sono espressi in percentuale:

- del capitale del Comparto, costituito dalla somma dei conferimenti di capitale nell'arco di un anno, durante il Periodo di Ramp-up fino al suo termine;
- del Valore Patrimoniale Netto, dal termine del Periodo di Ramp-up per tutta la Durata del Comparto.

Si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e Spese" di questo Prospetto per ulteriori informazioni sul calcolo delle Commissioni di Gestione.

(3) Altri costi, incluso costi amministrativi, della regolamentazione, del depositario, di custodia, per servizi di professionisti e di revisione

Tali costi comprendono tutti i pagamenti attesi destinati al Depositario e Agente incaricato dei Pagamenti, all'Agente Amministrativo, al Conservatore e Agente incaricato dei Trasferimenti, ai Revisori, incluso qualsiasi soggetto cui essi abbiano eventualmente delegato una o più funzioni.

In questa tipologia di costi sono inoltre inclusi tutti i pagamenti a qualsiasi soggetto che fornisca servizi esternalizzati a uno dei soggetti sopra indicati, tutti i pagamenti attesi a consulenti legali e professionisti, onorari di revisione, oneri di registrazione, oneri della regolamentazione.

Non sono invece compresi i costi relativi alla costituzione del Comparto, i costi correlati all'acquisizione di attività, i costi di distribuzione e le commissioni di gestione.

Tali costi sono espressi in percentuale del capitale del Comparto costituito dalla somma dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto e non richiamato nell'arco di un anno.

(4) Rapporto globale costi/capitale

Il rapporto globale consiste nel rapporto tra i costi attesi complessivi del Comparto, stimati *ex ante*, e il capitale del Comparto stesso, in base alle previsioni commerciali correnti.

I costi complessivi totali stimati *ex ante* sono pari alla somma tra:

- costi legati all'acquisizione di attività descritti al precedente punto (2)
- i costi di distribuzione come descritti al precedente punto (3);

- le commissioni di gestione come descritte al precedente punto (4);
- gli altri costi come descritti al precedente punto (5), e
- i costi di costituzione del Comparto descritti al precedente punto (1) divisi per il ciclo di vita del Comparto (vale a dire sette anni dalla prima data di chiusura).

3. Reclami e Strumenti a disposizione degli investitori localmente

Gli investitori possono presentare eventuali reclami relativamente all'investimento nel Comparto con le modalità previste nella sezione "Richieste di informazioni e Reclami" del presente Prospetto.

Gli strumenti che devono essere messi a disposizione degli Investitori Privati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento ELTIF sono forniti, nella misura dovuta, dagli agenti di collocamento o dai consulenti finanziari (a seconda dei casi) degli Investitori Privati, in conformità al Regolamento Delegato ELTIF. Inoltre, in base a normative locali previste in alcuni degli ordinamenti in cui è commercializzato il Comparto, può essere necessario nominare agenti incaricati dei pagamenti e/o altri agenti locali.

4. Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel generare rendimenti corretti per il rischio e conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, in un portafoglio diversificato di opportunità di coinvestimento azionarie e quasi-azionarie (il "**Segmento Private Equity**").

Ferme restando le restrizioni imposte dal Regolamento ELTIF, il Comparto è inoltre autorizzato a investire, sia direttamente che indirettamente tramite una Affiliata, in titoli di debito quotati e non quotati, strumenti del mercato monetario e/o Attività Ammissibili di OICR (il "**Segmento debito e liquidità**").

Al termine del Periodo di Ramp-up, si prevede che il Comparto investirà almeno l'85% del proprio capitale nel Segmento Private Equity, che sarà costituito -secondo le previsioni- da circa venti (20) diversi investimenti.

In quanto appartenente alla tipologia di fondi ELTIF, il Comparto è autorizzato ad investire in attività a lungo termine, vale a dire attività che per loro natura sono illiquide, richiedono capitale paziente basato su impegni assunti per un considerevole periodo di tempo, presentano spesso un rendimento tardivo dell'investimento e in generale presentano un profilo economico che per natura è di lungo periodo.

La natura del Comparto è intrinsecamente di lungo termine e qualsiasi investimento nel Comparto dovrebbe essere pertanto considerato per natura come un investimento a lungo termine.

Gli investimenti del Segmento Private Equity saranno qualificati come Attività di Investimento Ammissibili ai sensi dell'articolo 10(a) del Regolamento ELTIF (le "**Attività Ammissibili di Private Equity**").

Il rendimento del Comparto non verrà calcolato facendo riferimento ad un indice usato come benchmark.

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento e prende in considerazione le principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità come più diffusamente illustrato nella sezione “Investimento Sostenibile” del Prospetto.

Dato il focus di investimento del Comparto, il Gestore degli Investimenti non integra, nel processo di investimento applicato al Comparto, una valutazione relativa alle Attività Economiche Ecosostenibili (come previsto nel Regolamento Tassonomia). Pertanto, ai fini del Regolamento Tassonomia, dovrebbe essere tenuto presente che gli investimenti sottostanti il Comparto non tengono conto dei criteri dell’UE per le Attività Economiche Ecosostenibili.

5. Strategia di investimento

La strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio in cui siano predominanti le Attività di Private Equity Ammissibili tramite investimenti diretti e co-investimenti effettuati in affiancamento con società di private equity e altri sponsor finanziari (inclusi altri veicoli di investimento collettivo e fondi gestiti, o che ricevono servizi di consulenza, dal Subgestore degli Investimenti, anch’essi operanti potenzialmente a fianco del Comparto, congiuntamente definiti gli “**Sponsor**”) attraverso una gamma di strategie di private equity, investendo principalmente in operazioni di buyout e investendo opportunisticamente in situazioni speciali, capitale di crescita e investimenti di simil-credito privati.

Il capitale del Comparto allocato dal Gestore degli Investimenti nel Segmento Private Equity sarà investito in una molteplicità di situazioni comprensive sia di nuove operazioni che di società già presenti nel portafoglio degli Sponsor, mirando alla stipulazione di accordi di *co-underwrite*, tradizionali operazioni di coinvestimento sindacato e opportunità di coinvestimento *mid-life* e non saranno limitati per quanto riguarda la gamma o le tipologie di settori industriali, settori di attività, società o transazioni in cui il Comparto può investire, fermi restando i requisiti di cui al Regolamento ELTIF.

L'obiettivo di allocazione del Comparto è il seguente:

- il Segmento Private Equity è previsto che rappresenti l’85% del capitale del Comparto al termine del Periodo di Ramp-up (come definito nel successivo paragrafo “Periodo di Ramp-up”);
- il capitale del Comparto che non sarà investito nel Segmento Private Equity sarà investito in strumenti di debito e strumenti del mercato monetario e/o in Attività Ammissibili di OICVM, quotati o non quotati.

Il Comparto si riserva il diritto di ridurre, incrementare o dismettere i propri investimenti in base a quanto ritenuto appropriato nel corso dell’intero ciclo di vita del Comparto e in conformità al Regolamento ELTIF.

Il Comparto è autorizzato a perseguire la propria politica di investimento attraverso una società Affiliata. “**Affiliata**” indica qualsiasi struttura giuridica costituita al fine di investire nelle attività sottostanti la quale sia, direttamente o indirettamente, controllata dalla SICAV o dalla Società di Gestione per conto della SICAV.

Il Comparto non concederà prestiti.

Al termine del Periodo di Ramp-up e per la parte restante del ciclo di vita del Comparto, tutti i proventi derivanti dal realizzo delle attività del Segmento Private Equity (tramite rimborso, pagamento anticipato, annullamento, vendita o qualsiasi altro mezzo) potranno essere reinvestiti in attività di private equity che si qualificano come Attività di Investimento Ammissibili nella misura in cui (i) il Subgestore degli Investimenti possa identificare adeguate opportunità di investimento in private equity coerenti con l’obiettivo del Comparto e (ii) il reinvestimento in qualsiasi nuova attività di private equity che si qualifichi come Attività di Investimento Ammissibile (vale a dire ad esclusione degli investimenti follow-on in attività esistenti e/o di investimenti impegnati durante il Periodo di Ramp-up) avvenga prima dello scadere del quarto anno dalla prima data di chiusura.

Successivamente al quarto anno dalla prima data di chiusura, il Gestore degli Investimenti ha facoltà di decidere, in via discrezionale, se distribuire o reinvestire i proventi e gli utili in investimenti follow-on di attività di private equity esistenti e/o in strumenti di debito, quotati o non quotati.

Il Comparto investe in imprese di portafoglio ammissibili ai sensi del Regolamento ELTIF (le “**Imprese di Portafoglio Ammissibili**”) che siano situate in (i) Stati Membri o (ii) uno dei Paesi terzi di seguito indicati: Svizzera, Regno Unito, Isole del Canale (Guernsey e Jersey), Norvegia, Islanda, Stati Uniti d’America e Canada, in quanto compatibili con il Regolamento ELTIF.

Al termine del Periodo di Ramp-up, almeno il 60% del capitale del Comparto risulterà investito in Imprese di Portafoglio Ammissibili situate in uno Stato Membro.

Le decisioni di investimento e disinvestimento spettano alla Società di Gestione, al Gestore degli Investimenti per quanto riguarda il Segmento Debito e Liquidità o al Subgestore degli Investimenti per quanto riguarda il Segmento Private Equity rispettivamente, se tali funzioni sono state delegate, in tutto o in parte, e ai termini e condizioni previste nel relativo accordo di gestione degli investimenti o di delega alla gestione degli investimenti, rispettivamente.

6. Prestiti e Leva finanziaria

Sebbene non si preveda che il Comparto faccia ricorso a prestiti o concluda accordi per la concessione di credito o altre operazioni di finanziamento o che utilizzi altrimenti la leva finanziaria con la finalità di investire nelle Attività di Investimento Ammissibili in conformità all’articolo 16 del Regolamento ELTIF, esso è in ogni caso autorizzato a concludere operazioni finanziarie a breve termine per esigenze di tesoreria a condizione che tali operazioni siano integralmente coperte da impegni contrattuali

degli Investitori del Comparto. Le predette operazioni finanziarie per esigenze di tesoreria non potranno in ogni caso superare il 10% degli impegni totali.

Il livello massimo di leva finanziaria attesa per il Comparto, calcolata in base al metodo lordo, è pari al 200%. Il livello massimo di leva finanziaria per il Comparto, calcolata in base al metodo degli impegni, non supererà il 100%.

7. Politica di copertura

Si fa presente agli investitori che non è previsto che il Comparto provveda a coprire la propria esposizione al rischio valutario dovuta a investimenti denominati in valute diverse dall'euro. Tuttavia, il Comparto potrebbe porre in essere accordi di copertura per decisione della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti in conformità al Regolamento ELTIF.

Il Comparto può acquistare e vendere valuta straniera in congiunzione con l'acquisto o la vendita di investimenti sottostanti nel quadro della propria strategia di copertura. Le operazioni in valuta estera del Comparto possono essere svolte a pronti per soddisfare il pagamento degli investimenti. Il Comparto può inoltre concludere contratti per il pagamento a termine di valute estere tramite contratti *forward*, contratti di opzione o altri strumenti di copertura valutaria. Il Comparto conclude operazioni in valuta estera come mezzo di copertura e non acquista o vende valute estere come operazione autonoma.

Il Comparto può inoltre avvalersi di tecniche di gestione attiva della valuta, del credito e del tasso di interesse, correlate con i rischi valutari, di credito e di tasso di interesse associati agli investimenti effettuati dal Comparto, per finalità di copertura (mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati quali *interest rate swap*, *credit default swap*, opzioni, contratti *future* e/o *forward*).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di copertura dei rischi insiti negli altri investimenti del Comparto.

8. Restrizioni di investimento

Le seguenti restrizioni previste dal Regolamento ELTIF e applicabili al Comparto saranno prese in considerazione a livello del Comparto e a livello dell'Affiliata per ogni investimento effettuato per mezzo dell'Affiliata stessa e in base al principio del *look through*.

La Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e/o il Subgestore degli Investimenti fanno in modo che:

- a) in conformità al Regolamento ELTIF il Comparto investa esclusivamente in (i) Attività d'Investimento Ammissibili e (ii) Attività Ammissibili per un OICVM;
- b) il Comparto non ponga in essere nessuna delle seguenti attività:
 - (i) vendita allo scoperto di attività;
 - (ii) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (*commodity*), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati rappresentativi

- di commodity, indici basati su commodity o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso commodity;
- (iii) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, qualora tali operazioni incidano su oltre il 10 % delle attività del Comparto;
 - (iv) uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del Comparto;
- c) almeno il 70% del capitale del Comparto sia investito in Attività di Investimento Ammissibili;
 - d) non oltre il 10 % del capitale del Comparto sia investito in strumenti emessi da, o in prestiti erogati a, una singola Impresa di Portafoglio Ammissibile;
 - e) non oltre il 10 % del capitale del Comparto sia investito direttamente o indirettamente in una singola attività reale;
 - f) non oltre il 5 % del capitale del Comparto sia investito nelle Attività Ammissibili di un OICVM quando tali attività siano state emesse da un unico organismo (fermo restando che i limiti di concentrazione previsti dall'art. 56(2) della Direttiva OICVM si applicano anche agli investimenti del Comparto in tali attività);
 - g) l'esposizione di rischio aggregata del Comparto nei confronti di un'unica controparte derivante da operazioni in derivati OTC, da accordi di pronti contro termine e pronti contro termine inverso, non supera il 5% del valore del capitale del Comparto.

Le restrizioni di investimento di cui alle precedenti lettere (c), (d), (e), (f) e (g) si applicano a partire dal termine del Periodo di Ramp-up.

I limiti del 10% di cui alle precedenti lettere (d) e (e) possono essere incrementati fino al 20% se il valore complessivo delle attività detenute dal Comparto in Imprese di Portafoglio Ammissibili e in singole attività reali in cui esso investe una quota superiore al 10% del proprio capitale non supera il 40% del valore del capitale del Comparto.

Il limite del 5% di cui alla precedente lettera (f) può essere incrementato fino al 25% se le obbligazioni sono emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro sottoposto per legge a supervisione pubblica speciale intesa alla protezione dei titolari di obbligazioni (in particolare le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite come previsto dalla legge in attività che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni stesse, siano in grado di coprire le pretese connesse alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano impiegate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati).

Le società appartenenti al medesimo gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato, come disciplinato dalla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e

del Consiglio o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, saranno considerati un'unica Impresa di Portafoglio Ammissibile o un singolo organismo ai fini del calcolo delle restrizioni di cui al presente paragrafo.

Il Subgestore degli Investimenti dovrà investire un importo aggregato pari all'1% degli impegni totali nel Segmento Private Equity.

9. Gestione del rischio

Per il calcolo dell'esposizione complessiva del Comparto e la rappresentazione del suo profilo di rischio viene utilizzato il metodo degli impegni.

In base al metodo degli impegni, tutte le posizioni in strumenti finanziari derivati del Comparto sono convertite nel valore di mercato della posizione equivalente nelle attività sottostanti. Possono essere applicati meccanismi di compensazione (*netting*) e copertura (*hedging*) nel calcolo dell'esposizione complessiva purché tali meccanismi non ignorino rischi evidenti e significativi e comportino una chiara riduzione dell'esposizione al rischio. In base a tale approccio, il livello massimo dell'esposizione complessiva del Comparto è pari al 200% del suo Valore Patrimoniale Netto a causa del ricorso a strumenti derivati a fini di copertura dell'esposizione valutaria.

10. Rischi specifici

Si raccomanda agli investitori di leggere attentamente l'Appendice II del Prospetto, soffermandosi in particolare sui paragrafi seguenti (senza tuttavia limitarsi esclusivamente a questi): "Rischi specifici associati agli investimenti sottostanti", "Rischio legato alla mancanza di liquidità di un Comparto", "Rischio legato alla leva finanziaria/indebitamento". L'investimento nel Comparto può inoltre implicare in via subordinata anche rischi di controparte e rischi di cambio/valutari.

Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che gli investimenti del Comparto possono essere effettuati per mezzo di un'Affiliata in base al principio del *look through*, con la conseguenza che gli investimenti procurati a livello dell'Affiliata si considerano come effettuati dalla SICAV stessa per il Comparto.

In particolare, il Comparto è esposto ai seguenti rischi:

Coinvestimento

Il coinvestimento affiancando investitori in private equity e sponsor finanziari comporta rischi che potrebbero non manifestarsi negli investimenti effettuati in posizione di investitore leader o di sponsor finanziario. In qualità di coinvestitore, il Comparto ha in questo caso interessi o obiettivi non allineati a quelli degli investitori leader che generalmente dispongono di un maggior livello di controllo su tali investimenti.

In aggiunta, per poter trarre vantaggio dalle opportunità di coinvestimento, è generalmente necessario che il Comparto detenga una partecipazione di minoranza, per esempio, acquistando la posizione di *limited partner* in una società di coinvestimento gestita da un *general partner* (o manager) della società che offre il coinvestimento al

Comparto. In tal caso, il Comparto avrebbe un controllo ridotto sul proprio portafoglio di investimento e potrebbe subire le conseguenze negative delle attività intraprese dal *general partner*/manager riguardo alla società di portafoglio e all'investimento indiretto effettuato in essa dal Comparto.

I coinvestimenti comportano rischi non presenti negli investimenti in cui non sono coinvolti soggetti terzi, inclusa la possibilità che un coinvestitore possa in qualsiasi momento avere interessi o obiettivi finanziari o commerciali non in linea con quelli del Comparto, possa adottare una visione/prospettiva diversa da quella del Subgestore degli Investimenti riguardo alla strategia opportuna per l'investimento in oggetto, trovarsi in una posizione tale da adottare misure contrarie all'obiettivo di investimento del Comparto o divenire insolvente o comunque inadempiente alle proprie obbligazioni. Questo potrebbe potenzialmente causare un incremento dei costi, ritardi o persino la cessazione dell'investimento proposto.

Il Comparto (in via esclusiva o congiuntamente con altri investitori) potrebbe dover esercitare la gestione ordinaria di un Impresa di Portafoglio Ammissibile con riferimento a determinati coinvestimenti, cosa che potrebbe esporre il Comparto a responsabilità normalmente non derivanti da investimenti in partecipazioni di minoranza, come per esempio rischi aggiuntivi legati a responsabilità per danno ambientale, prodotti difettosi, omessa supervisione sulla gestione, violazione di regolamentazione e altre forme di responsabilità per le quali il beneficio della responsabilità limitata che generalmente caratterizza l'attività d'impresa potrebbe essere ignorato.

Il Comparto può inoltre essere titolare di obbligazioni in Imprese di Portafoglio Ammissibili e, in tal caso, avrà una capacità limitata di proteggere la posizione del Comparto in tali Imprese di Portafoglio Ammissibili. Spetterà alla dirigenza dell'Impresa di Portafoglio Ammissibile assicurare l'operatività quotidiana della stessa. Non è possibile garantire che la Società di Gestione e/o il Subgestore degli Investimenti siano in grado di ottenere diritti del creditore su singoli investimenti in modo da assicurare una protezione sufficiente per la partecipazione del Comparto in qualunque situazione.

I rischi specifici legati ai coinvestimenti sono adeguatamente affrontati grazie alla politica sul conflitto di interessi prevista dalla Società di Gestione in conformità al Regolamento ELTIF e al quadro previsto dalla Direttiva GEFIA, nella quale si garantisce *inter alia* che:

- (i) la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e il Subgestore degli Investimenti agiscono in buona fede e nel miglior interesse degli investitori del Comparto;
- (ii) la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e il Subgestore degli Investimenti (nonché eventuali intermediari che agiscano per conto di essi) non dispongono di una partecipazione di controllo e non esercitano un'influenza dominante su un obiettivo di investimento tale che essi possano trarre vantaggio da condizioni che non sono nel miglior interesse degli investitori del Comparto.
- (iii) i conflitti di interessi sono adeguatamente identificati, trattati preventivamente, gestiti e monitorati nei casi in cui la Società di Gestione, il Gestore degli

Investimenti o il Subgestore degli Investimenti possano risultare collegati agli obiettivi di investimento.

Diluizione derivante dalle chiusure successive

Gli Azionisti che sottoscrivono le partecipazioni in occasione di chiusure successive prenderanno parte agli investimenti di portafoglio del Comparto già esistenti, causando la diluizione della partecipazione degli Azionisti precedenti. Sebbene tali nuovi Azionisti conferiranno la propria quota proporzionale dei fondi precedentemente ritirati dal Comparto (oltre a un importo aggiuntivo), non è possibile garantire che tale pagamento rifletterà il valore equo del portafoglio di investimenti del Comparto al momento della sottoscrizione nel Comparto da parte degli ulteriori Azionisti.

Veicoli di investimento

Gli investimenti del Comparto possono essere effettuati attraverso uno o più veicoli per la detenzione degli investimenti in base al principio del *look through*, il quale implica che gli investimenti effettuati a livello del veicolo di investimento si considerano come realizzati dalla SICAV stessa per il Comparto.

Sul rendimento del Comparto influiranno la struttura dell'acquisizione e le condizioni dell'investimento, incluse considerazioni legali, fiscali, regolamentari e/o di altra natura, sulle quali si prevede che, in generale, il Comparto abbia un controllo limitato.

Il Comparto generalmente effettua investimenti affiancando altri investitori, fondi e/o conti i cui investitori potrebbero avere caratteristiche fiscali e/o regolamentari diverse da quelle degli Azionisti. Pertanto, il Comparto potrebbe effettuare investimenti attraverso una struttura che potrebbe risultare vantaggiosa per gli investitori in tale fondo, o per parte di essi, ma essere relativamente svantaggiosa per gli Azionisti o parte di essi.

Investimenti in debito subordinato

Il Comparto può effettuare investimenti in debito subordinato, i quali comportano un elevato livello di rischio senza alcuna certezza di rientro del capitale. Sebbene le obbligazioni subordinate abbiano la precedenza rispetto alle azioni ordinarie e agli altri titoli azionari nella struttura del capitale, essi possono essere subordinati rispetto a titoli di debito senior di importo molto rilevante e risultano spesso non garantiti. La possibilità per i titolari di debito subordinato di incidere sulle attività di un'impresa, specialmente durante periodi di difficoltà economica o durante il successivo stato di insolvenza, sarà significativamente inferiore, con tutta probabilità, rispetto a quella dei creditori senior. Per esempio, in base agli accordi di subordinazione, i creditori senior sono normalmente in grado di bloccare eventuali clausole di accelerazione relative al debito subordinato o di impedire l'esercizio degli ulteriori diritti dei creditori subordinati. Di conseguenza, il Comparto potrebbe non essere in grado di adottare le misure necessarie a proteggere i propri investimenti o non riuscirvi in modo tempestivo.

Rischio di scarsa diversificazione

Non è possibile fornire assicurazioni riguardo al grado di diversificazione che potrà essere raggiunto dal Comparto. Il Comparto intende investire nei mercati che risultano maggiormente competitivi: pertanto, reperire efficacemente investimenti potrebbe rivelarsi problematico. Il Comparto è autorizzato a partecipare solo a un numero limitato di investimenti e potrebbe cercare di effettuare molteplici investimenti in un numero limitato di classi di attività o di regioni geografiche. L'esposizione concentrata agli investimenti, da parte del Comparto, potrebbe amplificare gli altri rischi descritti in questo stesso documento. Inoltre, nel caso in cui gli impegni raccolti siano inferiori all'importo prefissato come obiettivo, il Comparto è autorizzato a investire in un numero ristretto di società di portafoglio, riducendo così ulteriormente la propria diversificazione. In aggiunta, il portafoglio di investimento del Comparto potrebbe diventare estremamente concentrato nelle fasi iniziali del processo di raccolta fondi, in quanto il Comparto potrebbe non avere fondi sufficienti per diversificare i propri investimenti. Analogamente, a causa della cessione di attività durante la liquidazione del Comparto, il Subgestore degli Investimenti potrebbe non essere in grado di cedere le attività distribuendole proporzionalmente tra le varie classi di attività, con il risultato di rendere il Comparto estremamente concentrato.

Rischi relativi ai requisiti previsti dal Regolamento ELTIF

Le opportunità di investimento del Comparto saranno subordinate all'applicazione delle politiche di allocazione della piattaforma del Subgestore degli Investimenti e dovranno altresì soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento ELTIF per le attività ammissibili. Pertanto, non è possibile fornire garanzia alcuna riguardo al numero di opportunità di investimento che risulteranno ammissibili per il Comparto. Inoltre, il rispetto dei requisiti di cui al Regolamento ELTIF sarà monitorata per tutto il ciclo di vita degli investimenti e nel caso in cui emerga una violazione, effettiva o potenziale, di tali requisiti il Gestore degli Investimenti e il Subgestore degli Investimenti dovranno adottare misure per porvi rimedio o attenuare le conseguenze al fine di garantire il rispetto del Regolamento ELTIF. Tra le misure possibili è inclusa la dismissione di un'attività in un momento non ottimale, con possibili conseguenze sul rendimento.

Rischi legati alla cessione di coinvestimenti

In connessione con la cessione di coinvestimenti, il Comparto potrebbe dover fornire garanzie relativamente alle operazioni commerciali e finanziarie dell'Impresa di Portafoglio Ammissibile coinvolta, normalmente con riferimento a quelle effettuate in connessione con la cessione d'azienda. Il Comparto può inoltre dover manlevare gli acquirenti di tale Impresa di Portafoglio Ammissibile qualora tali garanzie risultassero inesatte o fuorvianti. Da questo tipo di accordi possono derivare responsabilità per il Comparto.

Rischi legati agli investimenti suddivisi in stadi

Il Comparto è autorizzato ad effettuare investimenti che richiedono finanziamenti plurimi diluiti nel tempo o sono strutturati come “*revolving*” o “*delayed-draws*”. Queste tipologie di investimento prevedono generalmente obbligazioni di

finanziamento prolungate nel corso del tempo che possono estendersi anche oltre il Periodo di Ramp-up. In simili circostanze, il Comparto può essere tenuto ad accantonare capitale per soddisfare obblighi di finanziamento futuri e potrebbe trovarsi a dover eseguire tali obblighi di finanziamento dopo la conclusione del Periodo di Ramp-up. Tuttavia, non è possibile garantire che i fondi accantonati saranno effettivamente utilizzati per l'investimento, con conseguente incapacità del Comparto di utilizzare pienamente il proprio capitale.

Investimenti prolungati oltre la Durata

Il Comparto potrebbe effettuare investimenti che non possono essere dismessi in modo proficuo prima del Fine Vita del Comparto, a causa della loro scadenza o per altre ragioni. Nonostante la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e il Subgestore degli Investimenti si aspettino che gli investimenti siano ceduti prima del Fine Vita del Comparto o che siano comunque idonei alla distribuzione in natura al momento del Fine Vita, il Comparto potrebbe essere costretto a vendere, distribuire o altrimenti dismettere gli investimenti in un momento non vantaggioso a causa del sopraggiunto Fine Vita. In aggiunta, il Fine Vita del Comparto potrebbe essere differito per consentire al Comparto di dismettere gli investimenti in un momento vantaggioso.

Concentrazione

Normalmente il Comparto si impegna a realizzare nuovi investimenti nel corso del Periodo di Ramp-up. Nella misura in cui, a causa delle condizioni di mercato prevalenti o di altri fattori, vi sia una situazione economica complessiva negativa, o vi siano risultati negativi, i ricavi in aggregato realizzati dagli Azionisti potrebbero risentire in modo significativo della relativa concentrazione di tali investimenti.

Quota di utili e allineamento di interessi

Il Carry Vehicle, in quanto affiliata del Subgestore degli Investimenti, ha diritto di percepire una quota di utili commisurata alla performance e addebitata all'Affiliata PE (come di seguito definita). Sebbene questo tipo di accordi sul compenso possano costituire un incentivo per il Subgestore degli Investimenti ad effettuare investimenti più rischiosi o speculativi di quanto egli avrebbe fatto in loro assenza, tali accordi spesso consentono di allineare gli interessi del Subgestore degli Investimenti a quelli degli Azionisti e di incentivarne l'impegno nel cercare di massimizzare la redditività degli investimenti del Comparto. Inoltre, il Subgestore degli Investimenti potrebbe essere incentivato ad assegnare, in tutto o in parte, alcune opportunità di investimento ad altri veicoli di investimento che prevedono il pagamento di un tasso più elevato di *carried interest* o altro meccanismo di compenso commisurato alla performance invece che al Comparto, a condizione che lo stesso Subgestore degli Investimenti operi in buona fede e nel miglior interesse degli investitori del Comparto. Nella misura in cui il Subgestore degli Investimenti abbia impegnato un capitale maggiore con altri veicoli di investimento gestiti dal Subgestore stesso rispetto a quanto fatto con un'Affiliata, potrebbe esservi un incentivo per il Subgestore degli Investimenti a dedicare minori risorse alle attività di investimento del Comparto di quelle dedicate alle attività di investimento di tali altri veicoli di investimento, o ad allocare meno investimenti.

Investimento in prestiti

Il Comparto è autorizzato a investire, direttamente o indirettamente, in prestiti, pratica che comporta alcuni rischi. In caso di ricorso all'esecuzione forzata su un prestito, il Comparto potrebbe divenire comproprietario dell'eventuale garanzia ed essere chiamato a sostenere i costi e le responsabilità associati alla proprietà e alla cessione della garanzia. Di conseguenza, il Comparto potrebbe risultare esposto a perdite derivanti dall'inadempimento e dall'esecuzione forzata. Gli eventuali costi o ritardi che comporta l'attuazione dell'esecuzione forzata sul prestito riducono ulteriormente i proventi incrementando così la perdita. Non è possibile assicurare che il Comparto effettui una corretta valutazione delle attività poste a garanzia del prestito. In caso di procedimenti di ristrutturazione o scioglimento riguardanti il debitore, il Comparto potrebbe subire la perdita, in tutto o in parte, degli importi anticipati al debitore. Non è possibile assicurare che la protezione degli interessi del Comparto sia adeguata, incluso per quanto riguarda la validità o la possibilità di far valere il prestito e il mantenimento della priorità prevista nonché il perfezionamento delle garanzie applicabili. Inoltre, non è possibile garantire che non vengano avanzate eventuali pretese che possano interferire con l'attuazione dei diritti del Comparto.

Alcuni investimenti del Comparto potrebbero essere non garantiti. Se il Comparto investe in un debito non garantito da una garanzia collaterale, in caso di inadempimento, il Comparto avrà una mera pretesa non garantita nei confronti del debitore.

Spetterà alla dirigenza dell'Impresa di Portafoglio Ammissibile assicurare l'operatività quotidiana della stessa. Non è possibile garantire che la Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti siano in grado di ottenere diritti del creditore su singoli investimenti in modo da assicurare una protezione sufficiente per la partecipazione del Comparto in qualunque situazione.

Non sono previste limitazioni riguardo alla qualità creditizia dei prestiti del Comparto. I prestiti potrebbero essere considerati significativamente vulnerabili in termini di inadempimento degli obblighi di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale. Alcuni prestiti in cui investe il Comparto potrebbero presentare ampi margini di incertezza o essere esposti in modo significativo al rischio delle condizioni avverse e potrebbero essere considerati prevalentemente speculativi. In linea generale, si tratta di prestiti che offrono un potenziale di rendimento maggiore rispetto ai prestiti di qualità più elevata ma che comportano tuttavia una maggiore volatilità del prezzo e un rischio più elevato di perdita in termini di reddito e di capitale investito. Il valore di mercato di alcuni prestiti di questo tipo tende inoltre ad avere una maggiore sensibilità al cambiamento delle condizioni economiche rispetto ai prestiti di qualità superiore.

Valutazione delle stime effettuate sulle partecipazioni in portafoglio

Il Comparto effettua operazioni di investimento in titoli non quotati il cui valore è fornito da soggetti terzi. In tali casi, il valore corretto di mercato viene calcolato in base alle informazioni disponibili.

Le partecipazioni in portafoglio vengono valutate dalla Società di Gestione in conformità alle stime comunicate dal Gestore degli Investimenti e dal Subgestore degli Investimenti.

Per quanto riguarda le attività del Segmento Private Equity che rappresentano coinvestimenti effettuati affiancando investitori in private equity e sponsor finanziari, il valore di tali investimenti è ricavato o fornito dalla stima elaborata dallo sponsor principale di tali investimenti. Il Gestore degli Investimenti esegue un controllo di coerenza su tale stima e provvede alla rettifica della stima delle società di portafoglio se necessario.

In aggiunta ai rischi relativi alla valutazione del Segmento Private Equity, si veda il pertinente “Rischio di valutazione” descritto nell’Appendice II del Prospetto riguardante i rischi di valutazione in tema di esposizione al debito privato.

Le valutazioni sono necessariamente delle stime. Pertanto, il valore delle Azioni del Comparto potrebbe discostarsi dal valore al quale i relativi investimenti potrebbero essere effettivamente venduti.

Investimenti in valute diverse dall’euro o in paesi non appartenenti all’Unione Europea

Il Comparto prevede di investire una quota del patrimonio in attività non denominate in euro. Tali investimenti comportano fattori di rischio non associate all’investimento in attività denominate in euro, ivi inclusi i rischi relativi a (i) questioni legate al cambio, tra cui fluttuazioni nel tasso di cambio tra l’euro e le valute diverse dall’euro in cui sono denominati tali investimenti e costi associati alla conversione di capitale e interessi da una valuta all’altra; (ii) differenze tra mercati europei e non europei dei valori mobiliari, ivi inclusi la potenziale volatilità del prezzo sui mercati extraeuropei dei titoli e la relativa liquidità di alcuni mercati extraeuropei; (iii) l’assenza di standard, pratiche e requisiti di comunicazione uniformi in materia contabile, di revisione e finanziaria e un livello inferiore di supervisione e regolamentazione statale; (iv) determinati rischi economici e politici, inclusa la possibilità di una regolamentazione sui cambi e di restrizioni sugli investimenti non europei e il rientro dei capitali, i rischi di instabilità politica, economica o sociale e la possibilità di esproprio o di imposizione fiscale confiscatoria e infine (v) la possibile imposizione di imposte non europee sul reddito e sulle plusvalenze riconosciute con riferimento a tali titoli. Tali fattori potrebbero influire in modo negativo sul valore delle attività del Comparto non denominate in euro e quindi anche il valore complessivo della partecipazione di un Azionista nel Comparto.

11. Rendiconto annuale

Per ulteriori informazioni sull’esercizio finanziario della SICAV e sulla disponibilità del rendiconto annuale della SICAV per gli investitori consultare il paragrafo “Assemblee degli Azionisti e Rendiconti” del Prospetto.

Il rendiconto annuale del Comparto redatto in conformità alla Direttiva GEFIA e al Regolamento ELTIF è messo a disposizione degli investitori su richiesta, con le modalità che saranno rese note agli investitori di volta in volta. Per esempio, potrebbe

essere inviate direttamente all'investitore, pubblicato su un sito internet o messo a disposizione mediante qualsiasi altro mezzo.

12. Gestore degli Investimenti e Subgestore degli Investimenti

La gestione degli investimenti del Comparto sarà assicurata da Amundi Private Equity Funds (il “**Gestore degli Investimenti**”).

Il Gestore degli Investimenti appartiene al gruppo Amundi, è autorizzato ad operare in Francia e sottoposto alla regolamentazione dell'AMF per le attività multimanager nel settore delle attività immobiliari e dei mercati privati.

La Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti hanno nominato Neuberger Berman AIFM S.à.r.l. in qualità di subgestore degli investimenti del Comparto (il “Subgestore degli Investimenti”) con il compito di fornire specifici servizi correnti di investimento del portafoglio in favore del Comparto con riferimento al Segmento Private Equity, ai sensi di un contratto di delega delle attività di gestione degli investimenti che stabilisce i diritti e gli obblighi del Subgestore degli Investimenti. Il Subgestore degli Investimenti è una società a responsabilità limitata (*Société à responsabilité limitée – S.à r.l.*) di diritto lussemburghese, con sede legale all'indirizzo: 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta nel registro delle società e del commercio del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés – R.C.S.*) con il numero B 222747, autorizzata dalla CSSF con numero A00002466 e soggetta alla supervisione di quest'ultima in qualità di gestore di fondi alternativi. Il Subgestore degli Investimenti fa parte del gruppo Neuberger Berman.

Il Subgestore degli Investimenti, su base giornaliera e sotto la supervisione complessiva del Gestore degli Investimenti e la responsabilità ultima della Società di Gestione, provvede, tra le altre attività, a reperire opportunità di investimento del Segmento Private Equity che siano in linea con gli obiettivi di investimento del Comparto, a fornire servizi di analisi e di indagine su potenziali investimenti in società di portafoglio, inclusa la valutazione dei mercati, della gestione, della situazione finanziaria, della posizione concorrenziale, del posizionamento nel mercato e delle aspettative di rendimento futuro, a negoziare e strutturare le acquisizioni e le cessioni dei propri investimenti nonché a supervisionare la redazione e revisione dei documenti richiesti in connessione con tali operazioni, a monitorare il rendimento delle società di portafoglio, inclusa delega del potere di valutare, monitorare, esercitare diritti di voto e adottare altre misure opportune riguardo ai propri investimenti, di monitorare il rispetto da parte del portafoglio delle limitazioni di investimento o relative agli altri rischi che risultino applicabili, nonché di fornire eventuali servizi connessi alle attività del Comparto o della relativa Affiliata (incluso attività amministrative e altri servizi connessi alla gestione di qualsiasi società di portafoglio) richiesti dal Gestore degli Investimenti e/o dalla Società di Gestione.

Il Subgestore degli Investimenti può delegare la gestione del Segmento Private Equity alla società Neuberger Berman Europe Limited, NB Alternatives Advisers LLC e/o a qualsiasi altra società affiliata al Subgestore degli Investimenti, purché con il preventivo consenso scritto della Società di Gestione.

13. Giorno di Valutazione

Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto si determina con frequenza trimestrale. Il Giorno di Valutazione del Comparto cade nell'ultimo giorno di calendario di ogni trimestre. Il primo Giorno di Valutazione cade nel giorno conclusivo del primo trimestre successivo alla data di chiusura finale.

Il Valore Patrimoniale Netto ad un determinato Giorno di Valutazione si calcola normalmente con riferimento all'ultimo valore disponibile delle attività sottostanti della relativa Classe di Azioni del Comparto. Tali attività sottostanti vengono valutate all'ultimo prezzo disponibile nel Giorno di Valutazione di cui si tratta. Il Valore Patrimoniale Netto del trimestre dovrà essere messo a disposizione o comunicato agli Azionisti con le usuali modalità entro 90 giorni solari dal termine del relativo trimestre ad eccezione del Valore Patrimoniale Netto dell'ultimo trimestre dell'anno che sarà riportato nel rendiconto annuale del Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto potrà essere calcolato, inoltre, con la maggiore frequenza che verrà decisa dalla Società di Gestione e comunicata agli investitori.

Il primo Giorno di Valutazione cade nel giorno conclusivo del primo trimestre successivo alla data di chiusura finale.

14. Livello minimo delle attività

Nel caso in cui il Valore Patrimoniale Netto del presente Comparto scendesse al di sotto di EUR 100.000.000,00, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può deliberare, entro il termine di sei mesi, la liquidazione del Comparto mediante rimborso forzoso di tutte le Azioni.

15. Investitori Ammissibili

Le Azioni possono essere acquisite esclusivamente da Investitori Ammissibili. Un "Investitore Ammissibile" è un investitore che soddisfa i criteri di idoneità previsti dal Regolamento ELTIF, che sono (i) essere un Investitore Professionale, o (ii) essere un Investitore Privato ("Retail") purché, nel caso in cui il portafoglio di strumenti finanziari di tale Investitore Privato (composto da depositi liquidi e strumenti finanziari, con l'esclusione di eventuali strumenti finanziari dati in garanzia) non superi l'ammontare di EUR 500.000, tale Investitore Privato non possa investire nel Comparto, o in qualsiasi altro ELTIF, un importo complessivo superiore al 10% del proprio portafoglio di strumenti finanziari e l'importo inizialmente investito nel Comparto e in qualsiasi altro ELTIF non possa essere inferiore a EUR 10.000.

Qualora il Consiglio stabilisca che un investitore non è più un Investitore Ammissibile o qualora l'investitore sia inadempiente rispetto ai propri obblighi oppure abbia violato le sue dichiarazioni o garanzie nei confronti del Comparto, oppure ometta di rilasciare le dichiarazioni o le garanzie o di fornire le informazioni (ad esempio quelle richieste dal Foreign Account Tax Compliance Act statunitense ("FATCA") o legge analoga) eventualmente richieste dal Consiglio, quest'ultimo può (i) chiedere/imporre a tale investitore di vendere le proprie Azioni, in tutto o in parte, con le modalità previste dallo Statuto, o (ii) rimborsare le Azioni di tale investitore in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

L'Agente Amministrativo, Agente incaricato dei Pagamenti, il distributore o sub-distributore (a seconda dei casi) verificano che chiunque investa nel Comparto sia un Investitore Ammissibile.

La Società di Gestione non commercializza il Comparto direttamente nei confronti degli Investitori Privati di cui al Regolamento ELTIF. Della distribuzione del Comparto agli Investitori Privati di cui al Regolamento ELTIF sono incaricati i distributori o sub-distributori (a seconda dei casi), i quali dovranno essere muniti, se necessario, delle autorizzazioni previste dalle norme MiFID II e MiFIR per poter procedere alla distribuzione.

16. Classi di Azioni

La SICAV emette Azioni esclusivamente in conformità al Prospetto e allo Statuto. Le Azioni emesse saranno interamente liberate e in forma nominativa.

Il valore iniziale di un Azione è pari a cento euro (EUR 100,00).

Le Azioni frazionarie saranno emesse fino a tre (3) cifre decimali.

Al momento sono disponibili nel Comparto Azioni di Classe A, H e I come di seguito indicato:

Classe	Impegno minimo
A	EUR 10.000
E	EUR 100.000
H	EUR 250.000
I*	EUR 1.000.000

Le Azioni di Classe I sono riservate a Investitori Professionali che investono in nome e per conto proprio.

Il prezzo di sottoscrizione viene espresso in euro, corrisposto in contanti e interamente versato nel giorno di sottoscrizione.

Non sono consentite agli Azionisti conversioni da Azioni di una Classe in Azioni di un'altra Classe di questo stesso Comparto né di qualsiasi altro Comparto.

17. Valuta Base

Euro.

18. Valuta di Offerta delle Azioni

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere azioni in euro o in altra valuta liberamente convertibile a propria discrezione. La Valuta di Offerta in cui sono emesse al momento le Azioni del Comparto è indicata nel modulo di sottoscrizione in vigore.

19. Chiusure

La prima chiusura del Comparto è attesa allo scadere di sei (6) mesi dalla data di autorizzazione del Comparto ad operare come ELTIF. Entro (6) mesi dalla prima chiusura possono avvenire ulteriori chiusure. Si prevede che il 100% dell'impegno di ciascun investitore verso il Comparto ("**Impegno**") sia prelevato alla data in cui l'Impegno è accettato dal Comparto o in prossimità di essa.

20. Periodo di recesso

Nel periodo che decorre dall'ammissione di un Investitore Privato al Comparto e termina due settimane dopo, l'Investitore Privato può, dandone preavviso scritto al Comparto, recedere dal proprio Impegno. In tal caso, gli eventuali importi precedentemente prelevati a tale Investitore Privato saranno restituiti senza alcuna penalità. Per evitare dubbi, si precisa che con "ammissione al Comparto" si intende la sottoscrizione di Azioni da parte di un investitore.

21. Durata

Il Comparto cessa con il compimento del settimo anno dalla prima data di chiusura ("**Durata**") purché in ogni caso la cessazione del Comparto avvenga, una volta trascorso il Fine Vita, alla data in cui è estinta, abbandonata, annullata o venduta l'ultima attività del Comparto. La Durata può essere prorogata per un ulteriore anno fino a un massimo di tre volte, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, e ferma restando la possibilità di cessazione anticipata in caso di completo realizzo del portafoglio del Comparto come previsto nel successivo paragrafo "Periodo di Wind-down".

22. Periodo di Ramp-up

Il periodo di Ramp-up (o periodo di avviamento) del Comparto inizia alla prima data di chiusura e termina allo scadere del secondo anno successivo alla chiusura finale ("**Periodo di Ramp-up**"), fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può prorogare il Periodo di Ramp-up fino a un massimo di un anno purché non sia ancora stata superata la metà del ciclo di vita del Comparto.

23. Fine Vita e Periodo di Wind-down

Il ciclo di vita del Comparto si conclude ("**Fine Vita**") al verificarsi della prima tra le seguenti date (i) lo scadere del sesto anno dalla prima data di chiusura del Comparto o (ii) il giorno in cui la Società di Gestione, in base ad una propria valutazione commerciale ragionevole, ritiene che le opportunità di mercato siano inadeguate a generare rendimenti in linea con l'obiettivo del Comparto, e in ogni caso non prima del compimento di quattro anni dalla prima data di chiusura.

Successivamente al Fine Vita, il Comparto non potrà più effettuare nuovi investimenti, ad eccezione della possibilità, nell'ambito del Segmento Private Equity, di investire importi aggiuntivi in investimenti già esistenti (detti "investimenti follow-on") nel periodo successivo al Fine Vita ma comunque precedente la Scadenza del Comparto.

Il Periodo di Wind-down (o periodo di liquidazione) inizia al momento del Fine Vita e corrisponde al periodo nel quale il Comparto cessa di reinvestire i proventi derivanti dal realizzo di attività mediante rimborso, rimborso anticipato, annullamento, vendita o qualsiasi altra modalità, per reinvestirli esclusivamente in strumenti del mercato monetario fondi obbligazionari a breve termine o effetti equivalenti ovvero in investimenti follow-on, aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti effettuati dal Comparto nell'ambito del Segmento Private Equity ("**Periodo di Wind-down**").

Nel corso del Periodo di Wind-down, le attività del Comparto verranno liquidate ordinatamente e le Azioni rimborsate ad ogni semestre con scadenza nell'ultimo giorno di calendario dei mesi di marzo e settembre (e qualora non cadessero in un Giorno Lavorativo, nel primo Giorno Lavorativo successivo).

Entro e non oltre l'anno precedente il Fine Vita, in conformità all'articolo 21 del Regolamento ELTIF, sarà adottato un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività.

24. Rimborsi

Per evitare dubbi, si precisa che i rimborsi previsti da questo paragrafo 24 non sono possibili durante il Periodo di Ramp-up.

24.1 Rimborsi su iniziativa degli Azionisti

Gli Azionisti che desiderano uscire, in tutto o in parte dal Comparto durante il ciclo di vita dello stesso potranno farlo esclusivamente alla data di uscita prevista ("Data dell'Exit Window", come di seguito definita) ad un prezzo di uscita pari al Valore patrimoniale Netto per Azione a tale Data dell'Exit Window meno gli oneri di rimborso anticipato pari al 3% che saranno dovuti al Comparto (il "**Prezzo di Uscita**"). A tal fine, gli Azionisti sono tenuti a presentare un modulo di uscita debitamente compilato (la "**Richiesta di Uscita**") che deve pervenire almeno 3 mesi prima delle ore 24:00 dell'ultimo Giorno Lavorativo del mese di Marzo 2026 (la "**Data dell'Exit Window**").

In ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 18(2) del Regolamento ELTIF, il valore aggregato dei rimborsi non potrà superare l'importo inferiore tra (i) il 10% del patrimonio totale del Comparto e (ii) il 75% del valore delle Attività Ammissibili di OICVM detenute dal Comparto, includendo le disponibilità liquide e i proventi da investimento non reinvestiti o non precedentemente distribuiti ("**Importo Consentito per il Rimborso Anticipato**").

Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute entro la Data dell'Exit Window superino l'Importo Consentito per il Rimborso Anticipato le richieste saranno elaborate su base proporzione e le richieste non soddisfatte saranno annullate.

I proventi di Rimborso saranno corrisposti non appena ciò sia ragionevolmente praticabile dopo aver accertato il Valore Patrimoniale Netto alla relativa Data dell'Exit Window.

24.2 Rimborsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a propria discrezione, di procedere al rimborso forzoso delle Azioni dietro pagamento del prezzo di rimborso, tuttavia il Consiglio riconosce che il Gestore degli Investimenti potrebbe non essere in grado di ottenere il realizzo degli investimenti nel Segmento Private Equity per agevolare tali rimborsi.

25. Politica di distribuzione

Al termine del Periodo di Ramp-up, il Comparto può decidere, a propria discrezione, di distribuire i proventi generati dalle attività nel portafoglio del Comparto, ivi inclusi:

- reddito netto ricevuto in contanti con riferimento alle attività presenti nel portafoglio del Comparto; e/o
- capitale e rivalutazione del capitale realizzata dopo la dismissione di attività presenti nel portafoglio del Comparto.

Fermo restando quanto sopra, il Comparto ha facoltà di non procedere alla distribuzione di proventi distribuibili se la Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti ritiene che tali importi siano necessari per riserve, pagamento di imposte, di costi e di spese del Comparto.

Il Comparto ha inoltre la facoltà di non procedere alla distribuzione di proventi distribuibili anche al fine di investire importi aggiuntivi in investimenti già esistenti nell'ambito del Segmento Private Equity ("investimenti follow-on").

I proventi non utilizzati per il reinvestimento o riservati per investimenti follow-on e per accantonamenti netti che il Comparto ritiene necessario o prudente costituire a copertura di specifici rischi e costi del Comparto costituiscono le disponibilità liquide distribuibili.

Dopo la ricezione della liquidità distribuibile, il Comparto può stabilire, a sua discrezione esclusiva, l'importo di ogni distribuzione, il quale sarà distribuito non appena ciò sia praticabile a seguito della determinazione del Valore Patrimoniale Netto alla data di distribuzione, su base trimestrale.

I proventi di investimento e qualsiasi altro importo disponibile per la distribuzione dovranno essere ripartiti tra gli Azionisti del Comparto in base alla rispettiva quota di partecipazione e al numero di Azioni detenute nel Comparto.

Una quota degli utili è distribuita in favore del Carry Vehicle (la "**Quota di Utili PE**") a livello dell'Affiliata attraverso la quale si effettuano gli investimenti del Segmento Private Equity (la "**Affiliata PE**"). La Quota di Utili PE si determina a livello dell'Affiliata PE distribuendo tutti i proventi ricevuti dall'Affiliata PE e attribuibili al Comparto (salvo quanto espressamente previsto più oltre) in base ai seguenti criteri di priorità:

- (a) Primo: 100% al Comparto sino a concorrenza di un importo cumulativo in distribuzioni pari all'importo che l'Affiliata PE in aggregato ha (x) investito negli investimenti e (y) utilizzato per spese correlate agli investimenti (gli

importi sub (x) e (y) congiuntamente indicati come “Contributi di Investimento”), i quali -in entrambi i casi- non siano stati precedentemente ripagati;

- (b) Secondo: 100% al Comparto sino a concorrenza dell'ammontare cumulativo delle distribuzioni pari al tasso di rendimento dell'8% annuo (composto annualmente sulla base di un anno di 365 giorni) sui Contributi di Investimento a partire dalla data in cui i Contributi di Investimento sono stati investiti o utilizzati per pagare le spese correlate agli investimenti (a seconda dei casi) fino alla data in cui ciascuno di tali importi sia stato ripagato (“**Rendimento Privilegiato**”), restando inteso, per evitare dubbi, che gli importi trattenuti, depositati in un conto per liquidità di riserva o altrimenti, in attesa del relativo svincolo da parte dell’Affiliata PE nella misura che verrà discrezionalmente stabilita dal Subgestore degli Investimenti, non contribuiscono alla maturazione del Rendimento Privilegiato.
- (c) Terzo: 100% al Carry Vehicle fino a che il Carry Vehicle abbia ricevuto distribuzioni cumulative a titolo del presente punto c) di importo pari al 12,5% della somma tra (i) l’importo aggregato distribuito al Comparto in base al punto b) e (ii) l’importo aggregato distribuito al Carry Vehicle con riferimento al Comparto in base al presente punto c).
- (d) Quarto: 12,5% al Carry Vehicle e 87,5% al Comparto.

“**Carry Vehicle**” indica un affiliata del Subgestore degli Investimenti incaricata da quest’ultimo ai fini della ricezione della Quota di utili PE.

Il Carry Vehicle può ricevere pagamenti, distribuzioni o altri importi, direttamente o indirettamente, dall’Affiliata PE (e/o, senza duplicazione, dal Comparto) con riferimento a ogni anno fiscale al fine di consentire al Carry Vehicle di versare le imposte riferite al reddito o alle plusvalenze assegnate allo stesso Carry Vehicle dall’Affiliata PE. L’importo di tali distribuzioni di natura fiscale sarà determinato in base a determinate presunzioni e a un tasso ipotetico e sarà trattato come un anticipo rispetto alla Quota di Utili PE. Le distribuzioni al Carry Vehicle possono essere finanziate mediante assunzione di prestiti o riserve in contanti dell’Affiliata PE (e/o, senza duplicazione, del Comparto) che altrimenti potrebbero risultare distribuibili in ultima analisi agli Azionisti in ogni caso che sia conforme ai requisiti dell’Articolo 16 del Regolamento ELTIF.

26. Reinvestimento

Il Gestore degli Investimenti può decidere, a propria discrezione, di reinvestire i proventi degli investimenti in strumenti di debito quotati o non quotati o in Attività Ammissibili di OICVM in modo da effettuare ulteriori investimenti aggiuntivi in Attività Ammissibili di Private Equity a condizione che (i) l’importo investito in aggregato nel Segmento Private Equity (ad eccezione di eventuali transazioni sottoscritte o realizzate nel corso del Periodo di Ramp-up) non superi il 100% del capitale del Comparto e (ii) il reinvestimento non avvenga successivamente al compimento del quarto anno successivo alla prima data di chiusura.

Per evitare dubbi, si precisa che il Comparto può investire importi aggiuntivi in investimenti già esistenti (detti “investimenti follow-on”) anche successivamente al compimento del quarto anno successivo alla prima data di chiusura.

APPENDICE II: CONSIDERAZIONI SU ALCUNI RISCHI

Esistono rischi specifici in caso di investimento in alcuni dei Comparti della SICAV. L'investimento in alcune attività comporta un grado di rischio maggiore di quello normalmente associato all'investimento in titoli di grandi mercati. Si raccomanda ai potenziali investitori di considerare attentamente i seguenti rischi prima di qualsiasi investimento in uno dei Comparti.

Il presente paragrafo contiene informazioni, destinate ai potenziali investitori, riguardo ai rischi associati all'investimento in strumenti finanziari e altre attività. Da un punto di vista generale, si ricorda che il prezzo e il valore delle Azioni può scendere tanto quanto salire e che le somme investite potrebbero non essere recuperate per intero. I rendimenti passati non possono essere considerati indicativi di quelli futuri, i rendimenti non sono garantiti e può verificarsi la perdita del capitale investito.

A. Rischi associati agli investimenti dei Comparti

1. Struttura degli investimenti

Gli investimenti dei Comparti possono essere effettuati con l'intervento di società affiliate, controllanti o altri veicoli d'investimento mirati. Non è possibile garantire che una particolare struttura d'investimento sia idonea per tutti gli investitori e, in alcune circostanze, tali strutture possono far sorgere costi aggiuntivi o obblighi di informazione per gli investitori o per alcuni di essi. Inoltre, le norme fiscali possono cambiare o essere interpretate in modi diversi, eventualmente con effetto retroattivo, e questo può avere un impatto negativo sui Comparti. Può accadere che il trattamento fiscale di un veicolo d'investimento (*special purpose vehicle*, "SPV") venga modificato anche successivamente all'investimento o dopo la creazione dell'SPV, con la conseguenza che l'emittente di investimenti detenuti dall'SPV, o il debitore in prestiti originati da un SPV, potrebbero diventare soggetti imponibili. Anche per gli stessi SPV potrebbero sorgere obblighi tributari crescenti o nuovi obblighi di ritenuta sui pagamenti o sulle distribuzioni destinate ai Comparti ovvero potrebbe diventare necessario liquidare o ristrutturare tali SPV, con conseguente riduzione, in tutti questi casi, dei rendimenti dei Comparti. I Comparti e gli SPV possono essere esposti ai rischi sopra ricordati sia nei vari ordinamenti in cui essi hanno sede o in cui sono stati costituiti che in ciascuno degli ordinamenti in cui essi operano.

2. Investimenti a lungo termine per natura

I prestiti sindacati, che si prevede costituiranno, unitamente agli strumenti di debito privato, la maggior parte degli investimenti presenti nel portafoglio di alcuni Comparti, generalmente non sono negoziati su mercati dei cambi riconosciuti. Essi sono invece normalmente negoziati, da banche e altri investitori istituzionali partecipanti al sindacato, sui mercati dei prestiti. La liquidità degli investimenti dei Comparti interessati dipende pertanto dalla liquidità di tali mercati. La negoziazione di prestiti si basa sulla convenzione European Loan Market (mercato europeo dei prestiti) di T+10 ma è anche soggetta a ritardi nei pagamenti in quanto i trasferimenti possono richiedere la presentazione di un'esaustiva documentazione, al pagamento di commissioni significative e alla necessità di ottenere il consenso della banca agente o del debitore sottostante. Anche i prestiti riservati (*club loans*), il debito privato e le

opportunità di investimento di livello subordinato soffrono di limitazioni di liquidità. In aggiunta, per alcuni investimenti possono valere limitazioni o adempimenti di tipo normativo o contrattuale che riducono la capacità dei Comparti di trasferire tali investimenti o venderli in cambio di disponibilità liquide. Le obbligazioni emesse da società collocate nella fascia intermedia del mercato possono risultare negoziabili a stento o potrebbe non esistere alcun mercato pubblico per tali obbligazioni.

Alcuni Comparti potrebbero investire in attività immobiliari, in società di portafoglio o in un portafoglio di attività immobiliari. Le attività immobiliari sono illiquide per natura, la cessione di attività immobiliari può richiedere periodi prolungati di tempo ed essere ostacolata dalle condizioni del mercato. I ricavi derivanti dalla locazione di attività immobiliari possono essere condizionati dal tempo necessario per completare la costruzione o altre opere o dal tempo necessario per la locazione del bene. Inoltre, i portafogli di attività immobiliari risentono di vari rischi che potrebbero richiedere una prospettiva di lungo termine. Si tratta di rischi quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti avversi nelle condizioni economiche nazionali o internazionali, condizioni del mercato a livello locale, disponibilità o condizioni previste per il finanziamento del debito, tassi di interesse, leggi e regolamenti in materia di ambiente, leggi di pianificazione del territorio e altre norme statali e politiche fiscali, costi energetici, situazione di locatari, acquirenti e venditori di beni immobili, imposte sulla proprietà immobiliare e altre spese operative, relativa popolarità di alcune tipologie di beni, disponibilità di determinati materiali da costruzione, nonché rischi legati alla dipendenza dal flusso di cassa, eventi di forza maggiore, perdite non assicurabili e altri fattori che esulano dal controllo della Società di Gestione e/o del Comparto che investe in attività immobiliari.

Di conseguenza, investimenti di questo tipo effettuati dai Comparti potrebbero essere intrinsecamente a lungo termine; non può essere data alcuna garanzia riguardo alla possibilità per i Comparti interessati di realizzare i loro investimenti a prezzi favorevoli mentre invece tali Comparti potrebbero non essere affatto in grado di procedere al realizzo o di porre in essere una strategia di uscita da tali investimenti. Inoltre, potrebbe non essere possibile stabilire il valore corrente di tali investimenti in un dato momento. La natura a lungo termine di attività presenti nel portafoglio di alcuni Comparti può ostacolare la loro capacità di reagire a eventuali modifiche sfavorevoli del rendimento di tali attività e può avere un effetto negativo sul valore di un investimento in questi Comparti.

3. Rischi dei Mercati Emergenti

In alcuni Paesi, è possibile incorrere nel sequestro di attività, nella tassazione confiscatoria, in instabilità politica o sociale o nell'alterazione delle relazioni diplomatiche che potrebbero influire sugli investimenti in tali Paesi. Il livello di informazione disponibile al pubblico potrebbe risultare inferiore a quello considerato usuale dagli investitori. Gli standard di rendicontazione e gli adempimenti contabili, finanziari e di revisione cui sono sottoposti gli enti giuridici in alcuni Paesi potrebbero essere non altrettanto stringenti di quelli che sono invece abituali per alcuni investitori. Alcuni mercati finanziari, anche se generalmente in crescita riguardo ai volumi trattati, operano per la maggior parte a volumi significativamente inferiori rispetto ai mercati più sviluppati. I titoli di molte società sono meno liquidi e i loro prezzi più volatili rispetto ai titoli di società paragonabili situate in mercati di dimensioni importanti.

Esistono inoltre, in vari Paesi, livelli variabili della vigilanza e regolamentazione governativa sugli scambi, gli organismi finanziari e gli emittenti. In aggiunta, la modalità di investimento nei valori mobiliari utilizzata dagli investitori esteri in certi Stati, nonché le restrizioni imposte a tali investimenti, possono influire sulle operazioni di investimento dei Comparti.

Il debito dei Paesi emergenti è soggetto ad un rischio elevato, non prevede il raggiungimento di un rating minimo e potrebbe non essere stato valutato per il merito creditizio da organismi di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'emittente o l'autorità statale che controlla il rimborso del debito di un Paese emergente potrebbe non essere in grado, o non avere intenzione, di rimborsare il capitale e/o gli interessi nei termini previsti in conformità al debito stesso. Di conseguenza, il governo debitore potrebbe risultare inadempiente alle proprie obbligazioni. Se una tale eventualità si verificasse, le possibilità di azione legale a disposizione della SICAV nei confronti dell'emittente e/o del garante potrebbero essere limitate. Gli eventuali rimedi, in alcuni casi, dovrebbero comunque essere esperiti nei tribunali della stessa parte inadempiente e la possibilità che l'azione esperita dal titolare dei titoli di debito dello Stato estero abbia esito positivo potrebbe essere influenzata dal clima politico esistente nel Paese estero di cui si tratta. In aggiunta, non è possibile garantire che i titolari del debito commerciale non decidano di contestare i pagamenti effettuati in favore dei titolari di altre obbligazioni del debito di Stato estero in caso di inadempimento agli accordi di prestito conclusi con banche commerciali.

I sistemi di regolamento esistenti nei Mercati Emergenti possono essere organizzati in modo meno efficiente che nei mercati sviluppati. Potrebbe pertanto esistere il rischio di ritardi nei pagamenti così come potrebbero essere messi a rischio il denaro o i titoli dei Comparti a causa degli inadempimenti o dei difetti di tali sistemi. In particolare, in base alla pratica del mercato potrebbe essere necessario effettuare il pagamento prima della ricezione del titolo acquistato o che la consegna di un titolo debba essere portata a termine prima della ricezione del pagamento. In tali casi, l'inadempimento dell'intermediario o della banca (la "Controparte") tramite cui avviene la transazione potrebbe comportare una perdita a carico dei Comparti che investono in titoli di Mercati Emergenti.

Se possibile, la SICAV cerca di avvalersi di Controparti la cui condizione finanziaria consente di ridurre tale rischio. Tuttavia, non si può avere alcuna certezza riguardo al fatto che la SICAV riesca ad eliminare del tutto tale rischio per i Comparti, in particolare tenendo conto del fatto che le Controparti che operano in Mercati Emergenti spesso non dispongono del patrimonio o delle risorse finanziarie di cui dispongono quelle dei Paesi sviluppati.

Potrebbe inoltre esistere il pericolo che, a causa delle incertezze nel funzionamento dei sistemi di regolamento in singoli mercati, emergano pretese concorrenti sui titoli detenuti dai Comparti o da trasferire ai Comparti. Gli organismi di compensazione potrebbero essere inesistenti o limitati o non essere adeguati a far valere le pretese della SICAV in tali eventualità.

In alcuni Paesi dell'Europa dell'est potrebbero verificarsi incertezze sulla proprietà dei beni. Di conseguenza, l'investimento in titoli emessi da società i cui diritti di proprietà sono incerti potrebbe comportare un rischio maggiore.

Gli investimenti in Russia sono soggetti a rischi intensificati per quanto riguarda la proprietà e la custodia dei titoli. In Russia la proprietà è documentata mediante registrazione nei libri della società o del suo conservatore (che non è un agente e non è responsabile nei confronti del Depositario). I certificati rappresentativi della proprietà delle società russe non vengono custoditi dal Depositario o da suoi corrispondenti a livello locale o in un efficace sistema di custodia centralizzato. La conseguenza di questo sistema, unitamente alla mancanza di un efficace sistema statale di regolamentazione e di attuazione, è il rischio che possa andare persa la registrazione a nome della SICAV, e di conseguenza la proprietà dei titoli russi, in caso di comportamenti dolosi, colposi o negligenti o persino in caso di semplice errore. In aggiunta, i titoli russi presentano un aumentato rischio di custodia in quanto tali titoli sono, in conformità alla pratica del mercato, in custodia presso organismi russi che possono non essere muniti di adeguata copertura assicurativa per far fronte alle perdite in caso di furto, distruzione o default durante il periodo in cui le attività sono sotto la loro custodia.

Alcuni Comparti possono investire una quota significativa del patrimonio in valori mobiliari o obbligazioni industriali emesse da società residenti, stabilite o operanti in Russia nonché, a seconda dei casi, in strumenti di debito emessi dal governo Russo come precisato nella politica di investimento di ciascun Comparto interessato.

I Paesi dei Mercati di Frontiera in via generale hanno economie più limitate e mercati dei capitali anche meno sviluppati rispetto ai tradizionali Mercati Emergenti e di conseguenza i rischi presenti in caso di investimento nei Mercati Emergenti sono ulteriormente amplificati in caso di investimento in Paesi dei Mercati di Frontiera. Ciò deriva da molteplici fattori, tra i quali -per esempio- la possibilità che volatilità dei prezzi e mancanza di liquidità raggiungano livelli estremi, proprietà o controllo dello Stato su parte del settore privato o su alcune società, disciplina di regolamentazione relativamente recente o non sufficientemente sviluppata, corruzione, livello variabile di trasparenza, adeguatezza e affidabilità dell'informazione finanziaria, esistenza di barriere commerciali, controllo dei cambi, gestione degli adeguamenti nei valori relativi delle valute e altre misure protezioniste imposte o negoziate dai Paesi con cui i Mercati di Frontiera hanno relazioni commerciali. Il numero delle opportunità di investimento attraenti nei Mercati di Frontiera è limitato e ciò potrebbe causare il differimento degli investimenti e far salire il prezzo degli stessi riducendo così i rendimenti potenziali dell'investimento per un Comparto.

I Comparti possono inoltre acquisire un'esposizione ai Mercati di Frontiera in maniera indiretta mediante l'uso di Participatory Notes ("P-Notes"), che presentano un rischio aggiuntivo per il Comparto in quanto non assistite da garanzie collaterali, con la conseguenza che il Comparto è esposto pienamente al rischio di controparte attraverso il soggetto emittente le P-Notes. Inoltre, le P-Notes presentano aspetti problematici legati alla liquidità in quanto il Comparto, cliente vincolato di un emittente di P-Notes, è in grado di realizzare il proprio investimento esclusivamente tramite l'emittente di P-Notes, cosa che può avere un effetto negativo sulla liquidità delle P-Notes che non è correlata alla liquidità del sottostante. La SICAV e la Società di Gestione effettuano con regolarità verifiche sull'allocazione delle attività, la selezione dei titoli e i livelli di leva finanziaria e hanno previsto restrizioni d'investimento e linee guida che il Gestore degli Investimenti monitora per ciascun Comparto e su cui relaziona. La SICAV e la

Società di Gestione monitorano l'attuazione e i risultati del processo di investimento insieme al Gestore degli Investimenti.

Infine, alcuni Comparti possono investire in obbligazioni di Paesi per i quali è aperta, o potrebbe essere aperta in futuro, una procedura di adesione all'Unione Europea, il cui merito creditizio è normalmente inferiore a quello dei titoli di stato emessi da Paesi che già appartengono all'Unione Europea, ma dalle quali ci si aspetta il pagamento di una cedola più elevata.

4. Investimento in titoli High Yield o non Investment Grade

Alcuni Comparti possono investire in titoli *High Yield*, ad alto rendimento, o in valori mobiliari con qualità inferiore all'Investment Grade. L'investimento in titoli con rendimenti superiori è di tipo speculativo e comporta generalmente un maggiore rischio di credito e di mercato. I titoli di questo tipo sono soggetti al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi di pagamento relativamente al capitale e agli interessi (rischio di credito) e possono inoltre sottostare al rischio di volatilità del prezzo dovuta a fattori quali la sensibilità al tasso di interesse, la percezione del merito di credito dell'emittente da parte del mercato e la liquidità generale del mercato.

5. Rischi specifici legati agli investimenti sottostanti

Strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito possono prevedere impegni restrittivi intesi a limitare le attività dell'emittente o debitore nell'intento di tutelare il diritto dei creditori di ricevere tempestivamente il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale mutuato. Tali impegni potrebbero contenere limitazioni al pagamento di dividendi, specifici livelli minimi obbligatori per determinati indici finanziari, limiti sul debito complessivo e altri parametri finanziari.

A causa della riservatezza delle informazioni, della natura unica e personalizzata dei contratti di credito e dell'emissione privata di prestiti sindacati, tali prestiti non si acquistano o vendono con la stessa facilità dei titoli negoziati pubblicamente. Anche l'unicità della documentazione di prestito inserisce un livello di complessità nella negoziazione di un acquisto o vendita sul mercato secondario che non sussiste, per esempio, nel mercato delle obbligazioni *High Yield*.

Sebbene normalmente un Comparto si proponga l'acquisizione di diritti su strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito in maniera diretta (mediante acquisto, novazione o alienazione), esso può acquisire tali diritti anche indirettamente (mediante partecipazioni). Poiché quando il Comparto detiene investimenti mediante partecipazione risulta titolare dei predetti strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito per il tramite di un diverso soggetto (ed è pertanto esposto al rischio di credito legato a tale soggetto), l'acquisto di partecipazioni comporta rischi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti in caso di alienazione.

6. Rischio di credito

Quando il valore di un investimento dipende dall'adempimento da parte di un soggetto (sia esso una società, un governo o altra istituzione) di un'obbligazione di pagamento, come avviene in caso di prestito, esiste il rischio di inadempimento di tale obbligazione. Il rischio è tanto maggiore quanto più debole è la posizione finanziaria del soggetto obbligato. Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto può risentire dell'inadempimento, effettivo o percepito, dell'obbligo di pagamento della controparte mentre gli utili del Comparto ne risentirebbero esclusivamente in caso di effettiva omissione del pagamento, vale a dire in caso di inadempimento.

7. Rischio di inadempimento

Gli emittenti di strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito possono non essere più in grado di versare i pagamenti dovuti sul loro debito.

8. Frode del debitore

Attività fraudolente dei potenziali debitori potrebbero causare perdite al Comparto. Un debitore potrebbe defraudare un Comparto, per esempio, deviando i proventi della riscossione di propri crediti su conti bancari diversi dai conti vincolati di tipo *Lockbox* del Comparto, non registrando accuratamente l'anzianità dei crediti, gonfiando o falsificando le voci contabili relative ai crediti, fornendo rendiconti o altre informazioni finanziarie inesatte. Il fatto che un potenziale debitore non fornisca informazioni accurate sulla propria posizione finanziaria, non si conformi alle previsioni degli impegni connessi al prestito o non sia idoneo a contrarre ulteriori prestiti potrebbe causare la perdita, in tutto o in parte, del capitale di uno o più prestiti specifici.

9. Fallimento del debitore

I soggetti in posizione debitoria relativamente a strumenti, titoli, obbligazioni, warrant, prestiti e altre attività o partecipazioni componenti l'attivo del Comparto possono in alcuni casi ricercare la protezione offerta dalle norme in materia di fallimento o insolvenza e dagli altri rimedi per la tutela del debitore. In alcuni ordinamenti, uno dei rimedi offerti nell'ambito di tali procedure è la sospensione dei pagamenti dovuti in relazione alle predette attività del Comparto. Una tale sospensione può avere un effetto negativo sul valore delle attività e del Comparto stesso. Altre forme di protezione nell'ambito di tali procedure sono per esempio la cancellazione del debito, la possibilità di creare super-privilegi in favore di alcuni creditori e alcune procedure molto dettagliate per la rivendicazione di diritti. Inoltre, i numerosi rischi inerenti alla procedura fallimentare creano un rischio di perdita dell'intero ammontare investito dal Comparto in un investimento specifico.

10. Rischio di responsabilità correlate

Un Comparto può incorrere in sopravvenienze passive impreviste dopo l'erogazione o l'acquisto di un prestito o l'acquisto di un titolo o di altra obbligazione, quali, per

esempio, responsabilità ambientali o, in alcuni Paesi Europei, responsabilità sociali intese a mitigare l'effetto delle ristrutturazioni aziendali sui dipendenti.

11. Impossibilità di far valere un titolo

Gli investimenti possono essere garantiti da diritti, ipoteche, oneri o gravami, pegni, privilegi o altri diritti di garanzia su beni immobili, incluso privilegi su garanzia collaterale ad alto rischio, fideiussioni o privilegi costituiti da debitori ad alto rischio, incluso mutui subprime e crediti deteriorati (c.d. *non-performing*).

A seconda dell'ordinamento in cui sono costituiti tali diritti di garanzia, può essere più o meno complicato e difficoltoso farli valere. L'escussione di una garanzia in alcuni ordinamenti richiede un ordine dell'autorità giudiziaria e la vendita del bene mediante procedura di gara o asta pubblica. In aggiunta, alcuni ordinamenti affidano ai tribunali il potere di dichiarare nulli gli accordi di garanzia nel caso in cui ritengano eccessiva la garanzia concordata.

Agli investimenti di un Comparto e al collaterale sottostante tali investimenti possono essere applicabili varie norme previste per la tutela dei creditori, sia negli ordinamenti dei debitori coinvolti sia, se diversi, negli ordinamenti in cui i debitori operano e/o in cui si trovano le attività da essi detenute. Tali differenze normative possono avere un effetto negativo anche sui diritti di un Comparto in qualità di creditore subordinato rispetto ad altri creditori.

12. Assicurazione

L'assicurazione sulle attività che garantisce gli investimenti dei Comparti potrebbe non coprire tutte le perdite. Alcune tipologie di perdita, generalmente collegate a catastrofi naturali, quali terremoti, alluvioni, uragani, atti di terrorismo o di guerra potrebbero non essere assicurabili, o non esserlo sotto il profilo economico. Fattori come inflazione, problematiche ambientali e altri, incluso atti di terrorismo o di guerra, possono far sì che i proventi dell'assicurazione siano insufficienti a riparare o sostituire il bene danneggiato o distrutto. In tali eventualità, i proventi assicurativi percepiti potrebbero essere inadeguati a ripristinare la posizione economica del Comparto con riferimento ai beni coinvolti. Una perdita non assicurata può comportare sia una riduzione dei flussi di cassa sia la perdita di valore dell'attività interessata.

13. Rischio di subordinazione

Alcuni investimenti di debito creati o acquisiti da un Comparto offrono rischi aggiuntivi. Tali investimenti possono essere non garantiti ed essere strutturalmente o contrattualmente subordinati rispetto a debiti di primo rango di ammontare significativo, i quali possono a loro volta essere garantiti integralmente o in larga parte. Inoltre, tali investimenti potrebbero non essere protetti mediante l'assunzione di impegni di tipo finanziario o di restrizioni all'ulteriore indebitamento.

14. Considerazioni sulla responsabilità del finanziatore

In alcuni ordinamenti giuridici, chi riceve un prestito può avanzare pretese nei confronti degli organismi di finanziamento fondate su varie dottrine giuridiche in

continua evoluzione, tra le quali per esempio la dottrina dell'*equitable subordination*, che mira alla postergazione equitativa dei creditori (collettivamente definite come "responsabilità del finanziatore"). In linea generale, la responsabilità del finanziatore si fonda sul presupposto che l'organismo finanziatore abbia violato un dovere (legale o contrattuale) di buona fede e di correttezza nei confronti del debitore o abbia assunto un grado di controllo sul debitore tale da far sorgere un obbligo fiduciario nei confronti di quest'ultimo. Un Comparto, in qualità di creditore, può trovarsi ad affrontare pretese fondate sulla responsabilità del finanziatore. Inoltre, il Comparto potrebbe non essere in grado di esercitare un controllo sulla condotta degli enti finanziatori in caso di accordi di prestito sindacato che non prevedano l'unanimità del voto, pur restando responsabile come parte del sindacato di prestito per tale condotta.

15. Responsabilità successiva alla cessione di investimenti

Nonostante l'intenzione dei Comparti possa essere quella di detenere la maggior parte dei propri investimenti (in particolare i prestiti) fino alla scadenza, un Comparto potrebbe, in alcune circostanze, alienare alcuni investimenti prima della scadenza e in relazione a ciò potrebbe essere chiamato a risarcire i danni nel caso in cui eventuali garanzie o dichiarazioni rilasciate in connessione con tali investimenti si rivelino inesatte. Il Comparto potrebbe essere coinvolto in controversie o contenziosi in connessione con le predette garanzie o dichiarazioni e potrebbe, all'esito di tali controversie o contenziosi, dover risarcire i terzi coinvolti. Tali eventuali pagamenti potrebbero influire negativamente sul rendimento del Comparto e/o sulla possibilità che il Comparto distribuisca dividendi.

16. Rimborsi anticipati

Sul valore delle attività di un Comparto può influire il rimborso anticipato dei prestiti erogati. La percentuale di prestiti restituiti in anticipo dipende dalle oscillazioni dei tassi di interesse e da un'ampia gamma di fattori economici, geografici e di altro tipo che sfuggono al controllo del Comparto. Pertanto, la frequenza con cui si verifica il rimborso anticipato di investimenti del Comparto (per esempio i rimborsi anticipati effettuati volontariamente dai debitori ma anche le liquidazioni dovute a fallimento e insolvenza) può causare effetti avversi sul Comparto mentre il tasso di rimborso anticipato non può essere previsto con certezza, rendendo così impossibile il completo isolamento del Comparto da tale rischio di rimborso anticipato e da altri rischi analoghi. Il rimborso anticipato incrementa il rischio di reinvestimento poiché il Comparto potrebbe realizzare un'eccedenza di liquidità prima del previsto. In caso di aumento del tasso di rimborso anticipato il Comparto potrebbe non essere in grado di reinvestire la liquidità in nuovi investimenti aventi un rendimento atteso che sia almeno pari a quello dell'investimento rimborsato in anticipo.

17. Rischio della valutazione

Strumenti finanziari non quotati, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito sono normalmente meno liquidi di azioni o titoli ad alto rendimento quotati sul mercato obbligazionario. Molti di questi strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito non sono registrati per la vendita ai sensi della normativa applicabile o della normativa lussemburghese sugli strumenti finanziari e/o non vengono scambiati frequentemente.

Nel caso in cui vengano scambiati, i loro prezzi potrebbero essere significativamente superiori o inferiori al previsto. In alcuni momenti, potrebbe essere difficile vendere i predetti strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito tempestivamente e a un prezzo accettabile, cosa che potrebbe limitare la possibilità del Comparto di vendere certi strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito in risposta a specifici eventi economici o di soddisfare gli ordini di rimborso. Di conseguenza, questi strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito normalmente presentano una liquidità inferiore e maggiori rischi di valutazione.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che il Valore Patrimoniale Netto può scendere o salire. Gli Azionisti potrebbero non recuperare l'importo investito. Anche le fluttuazioni nei tassi di cambio possono far scendere o salire il Valore Patrimoniale Netto nella valuta di base degli investitori. I Comparti non possono dare alcuna garanzia riguardo al rendimento o agli utili futuri.

I Comparti e le società di portafoglio che investono in attività immobiliari possono avvalersi della consulenza di periti immobiliari e delle loro valutazioni. Una perizia di un perito immobiliare o una stima costituiscono una semplice previsione e non una precisa misurazione del valore realizzabile. Il valore ultimo di realizzo sul mercato di un'attività immobiliare dipende dalle condizioni economiche e da altre condizioni che esulano dal controllo della Società di Gestione. Inoltre, i valori di stima o quelli stabiliti internamente non rappresentano necessariamente il prezzo al quale un investimento immobiliare potrà essere venduto, in quanto il prezzo di mercato pertinente di uno specifico investimento immobiliare può essere determinato esclusivamente attraverso la negoziazione tra il venditore e un potenziale acquirente. I periti immobiliari generalmente si concentrano sugli aspetti finanziari delle proprietà immobiliari, inclusi i relativi costi, i costi di sostituzione per lo sviluppo di proprietà simili e, se opportuno, il relativo rendimento di un'attività misurato in confronto con ad altri investimenti o un'analisi del flusso di cassa scontato. La valutazione segue metodi simili per arrivare a una stima degli aspetti finanziari dell'attività immobiliare in esame. Pertanto, non è possibile dare alcuna garanzia riguardo al rendimento o agli utili futuri di un Comparto che investe in attività immobiliari.

18. Rischio valutario/di cambio

Sebbene varie Classi possano essere denominate in una specifica Valuta di Offerta, le attività relative a tali Classi possono essere investite in strumenti denominati in una diversa valuta. Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto espresso nella sua Valuta Base fluttua in dipendenza dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la Valuta Base del Comparto e le valute in cui sono denominati gli investimenti dello stesso. Il Comparto può pertanto risultare esposto ad un rischio valutario/di cambio. Potrebbe essere impossibile o impraticabile attuare la copertura verso la conseguente esposizione al rischio valutario/di cambio.

I Gestori degli Investimenti possono stipulare operazioni valutarie, esclusivamente a loro scelta, per finalità di gestione efficiente del portafoglio e di copertura. Non è possibile garantire che tali operazioni di copertura siano efficaci o apportino benefici o che, in un qualsiasi momento specifico, vi sia una copertura in essere.

19. Investimento in valute

I Comparti che investono in valute come obiettivo primario mirano a beneficiare delle fluttuazioni delle valute internazionali, tramite l'uso di strumenti derivati su valuta e su tasso d'interesse. Ne consegue la possibilità di un rischio valutario incrementato rispetto alla norma. Nel breve periodo, questo può manifestarsi in forma di ampie e imprevedibili fluttuazioni nel prezzo delle Azioni e, nel lungo periodo, in un rendimento negativo dovuto a tendenze valutarie o di mercato impreviste.

20. Rischio di mercato

La SICAV è tenuta ad adottare una procedura di gestione del rischio che le consenta di monitorare e misurare il rischio delle posizioni in portafoglio, l'uso di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la gestione di garanzie collaterali e il loro apporto al profilo complessivo di rischio di ciascun Comparto.

La SICAV può avvalersi del metodo del Value at Risk ("VaR") o del metodo degli Impegni per il calcolo dell'esposizione al rischio di mercato di ciascun Comparto.

L'approccio VaR consiste in una metodologia di misurazione del rischio che cattura gli aspetti rilevanti o essenziali del rischio di mercato in relazione agli strumenti ammissibili per il Comparto. Tale metodologia incorpora le attuali condizioni del mercato nel determinare l'esposizione al rischio di mercato del Comparto.

In base al metodo degli impegni, tutte le posizioni in derivati finanziari del Comparto sono convertite al valore di mercato della posizione equivalente nelle attività sottostanti.

21. Rischio legato alla leva finanziaria/indebitamento

L'effetto di leva finanziaria può essere conseguito mediante assunzione di prestiti da banche e altri organismi di finanziamento, operazioni di finanziamento con margine, total return swap e assunzione di posizioni corte. La leva eventualmente impiegata da ciascun Comparto e i relativi limiti sono indicati nella descrizione dei Comparti stessi.

L'uso della leva finanziaria può implicare la concessione di garanzie da parte del Comparto sul portafoglio sottostante o su specifiche attività dello stesso ovvero il trasferimento immediato di singole attività al soggetto finanziatore a titolo di garanzia. La leva crea l'opportunità di conseguire maggiori profitti dalle attività investite ma contemporaneamente fa sorgere speciali considerazioni sul rischio: la leva può amplificare le oscillazioni nel valore complessivo dell'attivo netto del Comparto e nel rendimento delle attività e, di conseguenza, nel rendimento delle Azioni.

Poiché un Comparto può prendere a prestito una parte significativa del proprio attivo netto, gli investitori devono essere consapevoli di poter incorrere in un rischio maggiore in caso di riduzione del valore delle attività investite grazie a tali agevolazioni creditizie e pertanto l'esposizione del Comparto al rischio di perdita del capitale è maggiore.

22. Accordi di finanziamento

Alcuni Comparti possono ottenere una o più aperture di credito o concludere altri accordi di finanziamento per finanziare gli investimenti o per aumentare la liquidità o il capitale d'esercizio. Tali accordi normalmente includono una via di rivalsa o una componente di sostegno al credito. Inoltre, tali accordi possono prevedere la possibilità per il finanziatore di effettuare richieste di margine e possono limitare il periodo durante il quale una determinata attività può essere utilizzata come garanzia idonea.

23. Rischio di concentrazione (numero di investimenti limitato)

I Comparti cercano di ottenere un'adeguata diversificazione. Tuttavia, in caso di ordini di rimborso per importi significativi, i Comparti potrebbero essere costretti a cedere le posizioni più liquide con conseguente sbilanciamento verso un numero limitato di investimenti a liquidità ridotta. In tali circostanze, la performance negativa di un singolo investimento può avere effetti negativi importanti sul rendimento complessivo dei Comparti. Il limite, previsto per i Comparti, al rimborso di Azioni per un importo superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto complessivo dei Comparti in un dato Giorno di Valutazione o gli altri meccanismi descritti nelle appendici relative ai Comparti contribuiscono a mitigare il rischio legato al verificarsi di tali circostanze.

24. Rischio di liquidità

Alcune borse valori e mercati regolamentati o non regolamentati e/o alcuni dei titoli non quotati in cui investono i Comparti, possono risultare di volta in volta illiquidi, non sufficientemente liquidi o molto volatili. Ciò potrebbe influire sulla tempistica e sul prezzo con cui i Comparti riescono a liquidare parte delle posizioni per poter soddisfare gli ordini di rimborso o altre esigenze di finanziamento.

25. Rischio di regolamento

Ogni Comparto è esposto ad un rischio di credito relativamente alle controparti con cui tratta le operazioni e può inoltre essere esposto al rischio di mancato regolamento dei titoli, inclusa l'esposizione al rischio di insolvenza di tali controparti, intermediari o agenti di vendita. In aggiunta, possono aversi ulteriori rischi legati alle pratiche di mercato relative al regolamento delle transazioni e alla custodia delle attività.

26. Rischio legato alla politica e alla regolamentazione

Il valore delle attività di un Comparto può variare in base a fattori di incertezza quali, per esempio, evoluzione politica internazionale, modifica delle politiche governative, modifica della normativa fiscale, restrizioni relative agli investimenti esteri e alla ripartizione di essi tra le varie valute, oscillazioni valutarie e altri sviluppi nella normativa e nella regolamentazione dei Paesi in cui possono essere effettuati gli investimenti. Inoltre, l'infrastruttura giuridica e contabile, i principi contabili e di rendicontazione in certi Paesi in cui possono essere effettuati gli investimenti dei Comparti potrebbero non offrire il medesimo livello di protezione o informazione per gli investitori che è invece generalmente applicato nei principali mercati dei valori mobiliari.

Valutazione creditizia degli investimenti sottostanti e degli investimenti al di sotto del livello Investment Grade: i rating emessi da agenzie di valutazione esterna del merito di credito (*external credit rating agencies* o “ECRA”) sono intesi a valutare la capacità dell’emittente o del debitore di adempiere ai pagamenti di capitale e interessi sui titoli e sulle obbligazioni di debito oggetto di valutazione. Tali rating tuttavia non danno una valutazione del rischio riguardante il valore di mercato di investimenti di livello inferiore a Investment Grade e, pertanto, potrebbero non riflettere pienamente il rischio di investimento effettivo. Inoltre, le ECRA potrebbero non apportare tempestivamente le modifiche necessarie affinché i rating riflettano i cambiamenti economici o nelle condizioni dell’emittente che possono influire sul valore dell’attivo valutato. Di conseguenza, i rating creditizi vengono utilizzati esclusivamente come indicatore preliminare della qualità di investimento.

La Società di Gestione/il Gestore degli Investimenti prevede che gli strumenti finanziari, i prestiti, i collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito nel portafoglio dei Comparti siano privi di rating o, se dotati di rating emesso da una o più ECRA, siano generalmente di categoria inferiore all’Investment Grade. Tali strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito possono presentare un maggiore rischio di perdita di capitale e di reddito rispetto a strumenti finanziari, prestiti, collocamenti presso privati e altre obbligazioni di debito di natura simile e merito creditizio più elevato e possono essere in stato di default nel momento in cui vengono acquisiti da un Comparto. La decisione di investire in strumenti di categoria inferiore all’Investment Grade e in analoghi strumenti privi di rating si basa sull’analisi di credito della Società di Gestione/del Gestore degli Investimenti in misura maggiore di quanto non avvenga con l’investimento in obbligazioni di debito di categoria Investment Grade. La Società di Gestione/il Gestore degli Investimenti utilizza le proprie ricerche e analisi di credito, che comprendono lo studio del debito esistente, della struttura del capitale, della capacità di pagare gli interessi sul debito e di distribuire dividendi, la sensibilità dell’emittente alle condizioni economiche, la sua storia operativa e l’attuale andamento dei suoi guadagni. La Società di Gestione/il Gestore degli Investimenti monitora con regolarità gli investimenti nei Comparti e valuta se liquidare o mantenere in portafoglio attività di livello inferiore all’Investment Grade e analoghe attività prive di rating il cui merito creditizio sia cambiato.

27. Investimento in titoli *mortgage-related* e *asset-backed*

Alcuni Comparti possono investire in strumenti derivati su crediti ipotecari e obbligazioni strutturate, incluso titoli garantiti da ipoteche (*mortgage-backed*, o “MBS”) o da attività (*asset-backed* o “ABS”). I titoli garantiti da ipoteca *pass-through* sono titoli rappresentativi di partecipazioni in *pool* di prestiti ipotecari in cui i pagamenti per interessi e capitale sui titoli avvengono mensilmente, mediante trasferimento (*passing through*) dei pagamenti mensili effettuati dai singoli debitori sui mutui ipotecari residenziali sottostanti i titoli. In caso di restituzione anticipata o tardiva, rispetto al programma di restituzione previsto, del capitale sui titoli garantiti da ipoteca *pass-through* detenuti dai Comparti (dovuta alla restituzione anticipata o tardiva di capitale e interessi sui mutui ipotecari sottostanti) può aversi un tasso di rendimento ridotto quando i Comparti reinvestono tale capitale. Inoltre, come avviene generalmente per i titoli con opzione call a reddito fisso, se i Comparti hanno acquistato i titoli con un premio, la costante restituzione anticipata riduce il valore del

titolo in relazione al premio corrisposto. Se il tasso di interesse sale o scende il valore di un titolo correlato a un credito ipotecario generalmente subisce un ribasso, o un rialzo non altrettanto ampio di quello di altri titoli a reddito fisso, a scadenza fissa i quali siano privi di facoltà di rimborso anticipato o di call.

Il pagamento di capitale e interessi su alcuni titoli garantiti da ipoteca *pass-through* (ma non il valore di mercato dei titoli stessi) può essere garantito dal governo statunitense o da agenzie e organi federali statunitensi (le cui garanzie sono sostenute esclusivamente dal potere discrezionale del governo statunitense di acquistare le obbligazioni dell'agenzia). Alcuni titoli garantiti da ipoteca *pass-through* creati da emittenti non statali possono essere sostenuti da varie forme di assicurazione o garanzia, mentre altri possono essere garantiti esclusivamente dalla garanzia ipotecaria sottostante.

Alcuni Comparti possono investire in obbligazioni garantite da crediti ipotecari (Collateralized Mortgage Obligations o "CMO"), le quali sono prodotti strutturati garantiti da un pool sottostante di titoli garantiti da ipoteca *pass-through*. Analogamente a quanto avviene per un'obbligazione, interessi e rimborsi anticipati di capitale su un CMO sono pagati, nella maggior parte dei casi, mensilmente. Le CMO possono essere garantite da mutui ipotecari residenziali o commerciali ma più frequentemente sono garantite da portafogli di titoli garantiti da ipoteche residenziali *pass-through* garantiti dal governo statunitense o da sue agenzie e organi. Le CMO sono strutturate in una pluralità di classi, ciascuna delle quali ha una diversa vita media attesa e/o scadenza dichiarata. I pagamenti mensili di capitale, inclusi i rimborsi anticipati, sono allocati a diverse classi in conformità alle clausole previste dagli strumenti finanziari e i cambiamenti del tasso di pagamento anticipato, effettivo o presunto, possono avere un effetto significativo sulla vita media attesa e sul valore di una specifica classe.

Alcuni Comparti possono investire in Stripped Mortgage-Backed Securities ("SMBS"), titoli garantiti da un pool di mutui ipotecari con separazione del flusso di interessi dal flusso dei rimborsi in linea capitale. I titoli SMBS hanno una volatilità più elevata rispetto ad altri titoli correlati a crediti ipotecari. I titoli SMBS acquistati con un premio o uno sconto significativo sono, in via generale, estremamente sensibili non solo ai cambiamenti dei tassi di interesse prevalente ma anche al tasso di pagamento del capitale (incluse le restituzioni anticipate) sulle attività ipotecarie sottostanti correlate e un tasso di restituzioni anticipate di capitale costantemente più elevato o meno elevato del previsto può avere un effetto negativo importante sul rendimento per *duration* di tali strumenti. Inoltre, i titoli SMBS possono essere meno liquidi di altri titoli che non prevedono una struttura simile e sono più volatili nel caso in cui i tassi di interesse subiscano fluttuazioni non favorevoli.

Man mano che si sviluppano e vengono offerti agli investitori nuovi tipi di titoli correlati a crediti ipotecari il Gestore degli Investimenti prende in considerazione l'investimento in tali titoli.

I titoli garantiti da attività (*asset-backed* o "ABS") sono titoli rappresentativi di una partecipazione in, o sono garantiti e ricevono un reddito derivante da, un flusso di pagamenti generati da attività specifiche, nella maggior parte dei casi da un pool di

attività simili tra loro, quali per esempio crediti per veicoli/automobili o carte di credito, mutui residenziali inversi (*home equity loans*), mutui residenziali o bancari.

Infine, alcuni Comparti possono investire in obbligazioni garantite da crediti bancari (Collateralised Loans Obligations, o “CLO”) con un portafoglio sottostante costituito da prestiti bancari.

28. Prodotti strutturati

I Comparti possono investire in prodotti strutturati. Tra di essi sono comprese le partecipazioni in entità costituite esclusivamente a fini di ristrutturazione delle caratteristiche d’investimento di altri determinati investimenti. Questi ultimi sono acquistati dalle entità che successivamente emettono titoli (i prodotti strutturati) garantiti dagli investimenti sottostanti o rappresentativi di diritti su di essi. Il flusso di cassa sugli investimenti sottostanti può essere ripartito tra i prodotti strutturati di nuova emissione per creare titoli con caratteristiche d’investimento diverse quali scadenze variabili, priorità di pagamento o previsioni sul tasso d’interesse. La misura dei pagamenti effettuati rispetto agli investimenti strutturati dipende dall’importo del flusso di cassa sugli investimenti sottostanti.

Alcuni Comparti possono inoltre acquisire *credit-linked notes* (titoli legati al credito), qualora ciò sia ritenuto nel miglior interesse degli Azionisti dei Comparti.

L’utilizzo di *credit-linked notes* può consentire di superare alcuni problemi e attenuare una serie di rischi associati all’investimento diretto nelle attività sottostanti.

Le *credit-linked note* collegate a titoli, altri strumenti finanziari, panieri o indici sottostanti, in cui un Comparto è autorizzato ad investire, sono soggette sia al rischio emittente sia al rischio intrinseco all’attività sottostante.

I Comparti possono inoltre investire in titoli indicizzati i quali sono collegati al rendimento di determinati titoli, indici, tassi di interesse o tassi di cambio. Le condizioni di emissione dei predetti titoli possono prevedere che il capitale o anche solo i tassi di interesse cedolari siano rettificati al rialzo o al ribasso, alla scadenza o alle date di pagamento cedola prestabilite, al fine di riflettere in varia misura i movimenti del mercato o del titolo sottostante durante il periodo in cui l’obbligazione è circolante.

I prodotti strutturati sono esposti ai rischi del mercato sottostante o del titolo sottostante e possono essere soggetti ad una volatilità maggiore di quella che si avrebbe con investimenti diretti nel mercato o nel titolo sottostanti. I prodotti strutturati possono comportare il rischio di perdita di capitale e/o interessi a causa delle oscillazioni del mercato o dello strumento finanziario.

29. Rischio del veicolo d’investimento in pool

Ogni Comparto può investire in veicoli d’investimento in pool, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo capitale di rischio privato (*private equity*), fondi *hedge* e titoli di veicoli di cartolarizzazione (per esempio obbligazioni garantite da crediti bancari (Collateralised Loans Obligations, o “CLO”) riguardo ai quali la Società di

Gestione/il Gestore degli Investimenti non ha il controllo -o lo ha in misura limitata – della composizione del veicolo di investimento in pool. Può anche essere più oneroso per il Comparto investire in un veicolo di investimento in pool rispetto a quanto lo sia possedere direttamente il portafoglio titoli di tali veicoli di investimento.

30. Investimento in strumenti in sofferenza (*distressed*)

Alcuni Comparti possono investire in strumenti finanziari in sofferenza (*distressed*). Tali strumenti possono essere oggetto di procedura concorsuale o altrimenti in stato di insolvenza riguardo al pagamento di capitale e/o interessi al momento dell'acquisizione da parte del Comparto ovvero possono essere strumenti muniti di rating appartenenti alle categorie inferiori (Ca o inferiore nella valutazione di Moody's o CC o inferiore nella valutazione di Standard & Poor's) o strumenti del tutto privi di rating e considerati di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti del Comparto interessato. L'investimento in strumenti in sofferenza ha natura speculativa e comporta rischi significativi. Gli strumenti in sofferenza spesso non producono rendimenti mentre sono in circolazione e il Comparto potrebbe dover sostenere determinate spese straordinarie al fine di proteggere e recuperare il proprio investimento. Pertanto, nella misura in cui il Comparto ricerchi la crescita del capitale mediante l'investimento in strumenti in sofferenza, la capacità del Comparto di conseguire reddito corrente per i propri Azionisti potrebbe risultare ridotta. Il Comparto inoltre è soggetto a incertezze significative riguardo alla eventualità, alle modalità e al valore con cui le obbligazioni attestate dai titoli in sofferenza saranno infine adempite (per esempio mediante liquidazione delle attività del debitore, offerta di scambio o piano di riorganizzazione aziendale che coinvolga i titoli in sofferenza o pagamento di un importo in adempimento dell'obbligazione). In aggiunta, anche nel caso in cui venga presentata un'offerta di scambio o sia adottato un piano di riorganizzazione relativamente ai titoli in sofferenza detenuti dal Comparto, non è possibile garantire che i titoli o le altre attività ricevute dal Comparto in connessione con l'offerta di scambio o con il piano di riorganizzazione non abbiano un valore o un potenziale rendimento inferiori a quelli attesi nel momento dell'investimento iniziale. Inoltre, eventuali strumenti ricevuti dal Comparto al completamento di un'offerta di scambio o di un piano di riorganizzazione potrebbero essere soggetti a un divieto di rivendita. Pertanto, in conseguenza della partecipazione a trattative riguardo ad un'offerta di scambio o piano di riorganizzazione con l'emittente di titoli in sofferenza, la possibilità per il Comparto di liquidare rapidamente i titoli coinvolti potrebbe essere limitata.

31. Rischi speciali legati a strategie di copertura e incremento del rendimento

I Comparti possono adottare varie strategie di portafoglio tese a ridurre determinati rischi per i propri investimenti e ad incrementarne il rendimento. Tali strategie includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo di opzioni, contratti forward su valute, contratti di swap, credit default swap, swap su tasso di interesse, swap su indici azionari, opzioni su swap (swaption), total return swap, swap su valute e swap indicizzati all'inflazione, contratti future e opzioni su tali strumenti, incluso indici azionari e obbligazionari internazionali, nonché tecniche di gestione efficiente del portafoglio, comprensive di prestito titoli e operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine inverso.

L'utilizzo di derivati e di tecniche di gestione efficiente del portafoglio implica rischi significativamente maggiori rispetto agli strumenti di investimento tradizionali e può avere un effetto avverso sul rendimento dei Comparti. Non è pertanto possibile garantire che gli obiettivi di investimento dei Comparti interessati siano raggiunti.

Inoltre, l'uso di derivati e di tecniche di gestione efficiente del portafoglio comporta un rischio specifico, principalmente collegato all'effetto della leva finanziaria, per cui è possibile incorrere in passività rilevanti utilizzando mezzi finanziari relativamente ridotti. Si tratta del rischio associato all'utilizzo di risorse finanziarie relativamente limitate al fine di assumere un vasto numero di impegni.

32. Investimento in azioni e strumenti collegati ad azioni

La compravendita di titoli azionari e strumenti finanziari collegati ad azioni comporta una serie di rischi, i principali dei quali sono la volatilità dei mercati dei capitali su cui sono scambiati i titoli e il generale rischio di insolvenza associato agli emittenti di titoli azionari, inclusi gli *index/basket certificates*. Gli *index/basket certificates* raramente danno diritto alla restituzione del capitale investito o al pagamento di interessi o dividendi. Il calcolo dell'indice di riferimento o del paniere di solito tiene conto del costo e/o delle commissioni e la restituzione del capitale investito di solito dipende interamente dal rendimento dell'indice o del paniere di riferimento.

Sebbene gli *index/basket certificates* siano titoli di debito il rischio che essi comportano è anche di tipo azionario poiché il rendimento del certificato dipende da quello di un indice o di un paniere che a sua volta dipende dal risultato delle rispettive componenti (cioè titoli). Il valore dei certificati che riflettono in modo inverso l'andamento delle proprie componenti può diminuire in caso di rialzo dei mercati. Il rischio che il Comparto interessato possa perdere in tutto o in parte il suo valore non può essere escluso.

I potenziali investitori devono essere consapevoli dei rischi aggiuntivi nonché dei rischi generali di prezzo dell'investimento in azioni. Scegliendo i titoli azionari sulla base del loro potenziale rendimento piuttosto che del Paese, dell'origine o del settore industriale, il risultato non dipenderà dalle tendenze generali di mercato.

Gli strumenti finanziari collegati ai titoli azionari includono i warrants che conferiscono all'investitore il diritto di sottoscrivere un numero prestabilito di azioni ordinarie di una determinata società ad un prezzo prestabilito per un periodo fisso. Il costo di tale diritto sarà significativamente inferiore al costo dell'azione stessa. Di conseguenza i movimenti di prezzo delle azioni risulteranno moltiplicati nei movimenti di prezzo del warrant. Il moltiplicatore è la leva finanziaria. Maggiore è l'effetto leva, più attraente è il warrant. Confrontando, per una selezione di warrant, il premio versato per tale diritto con l'effetto leva ottenuto, è possibile stimare il loro valore relativo. Premio ed effetto leva possono aumentare o diminuire in base alle aspettative degli investitori.

I warrant sono pertanto strumenti più volatili e speculativi delle azioni ordinarie. Si ricorda agli investitori che i prezzi dei warrant sono estremamente volatili e che la loro liquidazione non è sempre possibile. L'effetto leva associato ai warrant può comportare la perdita dell'intero prezzo o premio dei warrant interessati.

33. Depository Receipts

Gli investimenti in un determinato Paese possono essere effettuati mediante investimenti diretti in tale mercato, oppure mediante *depository receipts* (polizze di deposito) negoziate su altre borse internazionali, per avvantaggiarsi della maggior liquidità di un determinato strumento finanziario nonché per sfruttare altri vantaggi. Una *depository receipt* negoziata su un mercato idoneo è considerata uno strumento trasferibile idoneo, indipendentemente dall'idoneità del mercato in cui è localmente negoziato lo strumento finanziario cui la *depository receipt* si riferisce.

34. Investimento in azioni e strumenti collegati ad azioni di società a piccola e media capitalizzazione

In linea generale, i titoli azionari e gli strumenti collegati ad azioni di società a capitalizzazione piccola e, a seconda dei casi, media sono meno liquidi dei titoli emessi da società più grandi poiché il volume giornaliero delle azioni scambiate può determinare la minore liquidità di tali azioni. In aggiunta, i mercati su cui sono negoziati gli strumenti di questo tipo tendono verso una maggiore volatilità.

35. Investimenti in specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati

Nel caso in cui l'obiettivo di un investimento sia ristretto a specifici Paesi, settori, aree geografiche o mercati, la diversificazione può essere limitata. Il rendimento potrebbe variare in misura significativa rispetto all'andamento generale dei mercati azionari globali.

36. Investimenti nel settore immobiliare

Gli investimenti in titoli di società operanti principalmente nel settore immobiliare sono soggetti a rischi specifici quali: la natura ciclica dei titoli immobiliari, le condizioni del settore a livello generale e locale, l'eccesso di attività costruttiva e la concorrenza sempre crescente, l'aumento della tassazione sugli immobili e dei costi di gestione, i cambiamenti della popolazione ed il loro impatto sul rendimento dell'investimento, le modifiche alle normative edilizie, le perdite dovute a danni o a pronunce giurisdizionali, il rischio ambientale, i vincoli di diritto amministrativo sulle locazioni, le variazioni nelle valutazioni connesse al contesto ambientale, il rischio dei tassi di interesse, i cambiamenti associati all'interesse negli immobili da parte dei locatari, gli aumenti dell'uso e altri fattori che influenzano il mercato immobiliare.

37. Investimento in quote o azioni di OICR

L'investimento in Azioni di Comparti della SICAV a loro volta autorizzati a investire in altri OICR comporta per gli investitori il rischio di duplicazione di oneri e commissioni, fatta eccezione per il caso in cui un Comparto investa in altri OICR gestiti dalla Società di Gestione o da altro soggetto appartenente al gruppo Amundi, nel quale il Comparto non dovrà corrispondere oneri di sottoscrizione e commissioni di rimborso in relazione al proprio investimento.

Si precisa tuttavia per gli investitori che, poiché alcuni Comparti sono autorizzati a investire principalmente in comparti della società Amundi Funds II, le commissioni in cui incorra Amundi Funds II si ripercuotono sul calcolo del valore patrimoniale netto per quota degli investimenti sottostanti e pertanto anche sul Valore Patrimoniale Netto per Azione dei Comparti interessati. Tuttavia, la Società di Gestione si è obbligata, con riferimento agli investimenti in Amundi Funds II, a concedere ai Comparti interessati una riduzione parziale delle commissioni di gestione normalmente applicate sull'investimento in quote di Amundi Funds II. Le commissioni di gestione applicabili alle relative Classi pertanto vengono stabilite nel presente documento includendo sia le commissioni applicate riguardo alla gestione dei Comparti interessati sia le eventuali commissioni di gestione applicate sugli investimenti sottostanti.

Gli investitori devono inoltre tenere presente, nell'investire in questi Comparti, che anche le commissioni (diverse dalle commissioni di gestione) che devono essere sostenute dai comparti sottostanti oggetto dell'investimento dei Comparti, quali commissioni di custodia e amministrazione, di trasferimento e altre commissioni applicate a tali comparti, incidono sul calcolo del valore patrimoniale netto per Azione del relativo Comparto.

Il valore di un investimento effettuato da un Comparto in un OICR può variare in corrispondenza delle oscillazioni della valuta del Paese in cui investe tale OICR oppure in conseguenza dell'applicazione di norme valutarie straniere o delle varie leggi in materia fiscale del Paese di cui si tratta, ivi incluse ritenute fiscali, modifiche governative o variazioni della politica economica e monetaria dei Paesi interessati.

In ogni caso, i rischi inerenti agli investimenti in altri OICR sono limitati alla Perdita dell'importo dell'investimento iniziale conferito dal Comparto interessato.

Inoltre, è rilevante osservare che il Valore Patrimoniale Netto per Azione dipende, per i Comparti che investono in Amundi Funds II, principalmente dal valore patrimoniale netto dei comparti obiettivo in tale OICR.

38. Reinvestimento di garanzie ricevute nell'ambito di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine

La SICAV ha facoltà di reinvestire le garanzie ricevute in relazione a operazioni di prestito titoli e operazioni di pronti contro termine. Il reinvestimento di garanzie implica rischi legati al tipo di investimenti effettuati e può dare vita a un effetto leva.

39. Sub-sottoscrizione

Il Gestore degli Investimenti può stipulare operazioni di sub-sottoscrizione per conto di un Comparto. In un'operazione di sottoscrizione una banca, un agente di borsa, uno degli azionisti principali di una società o altri soggetti collegati o non collegati possono sottoscrivere un'intera emissione di titoli. Un Comparto può a sua volta sottoscrivere in via subordinata una parte di tale emissione di titoli in base a un'operazione di sub-sottoscrizione. Il Gestore degli Investimenti può stipulare operazioni di sub-sottoscrizione esclusivamente in relazione a titoli in cui il Comparto di riferimento è autorizzato a investire anche direttamente in conformità all'obiettivo e alle politiche di investimento del Comparto stesso e ai relativi limiti di investimento. Un Comparto

deve mantenere in qualsiasi momento attività liquide sufficienti ovvero titoli prontamente negoziabili a copertura degli obblighi previsti da qualsiasi accordo di sottoscrizione.

40. Investimento in strumenti finanziari derivati

Alcuni Comparti possono investire una quota dell'attivo in strumenti finanziari derivati. Tra i rischi derivanti dall'utilizzo di tali strumenti e tecniche, che possono essere estremamente complesse e comportare un effetto di leva finanziaria, sono inclusi: (1) rischi di credito (esposizione alla possibilità di perdita derivante dall'inadempimento di una controparte ai propri obblighi finanziari); (2) rischio di mercato (movimenti avversi dei prezzi di un'attività finanziaria); (3) rischi legali (la conformazione di un'operazione o la capacità giuridica di una parte di concluderla potrebbero rendere il contratto finanziario inattuabile e l'insolvenza o il fallimento di una controparte potrebbero porre nel nulla diritti contrattuali altrimenti esercitabili); (4) rischio operativo (controlli inadeguati, procedure carenti, errore umano, guasto al sistema o dolo); (5) rischio della documentazione (esposizione a perdite derivanti da documentazione inadeguata); (6) rischio della liquidità (esposizione a perdite create dall'impossibilità di chiudere anticipatamente una posizione in derivati); (7) rischio di sistema (il rischio che le difficoltà finanziarie in una istituzione o una grave perturbazione del mercato causino danni finanziari incontrollabili al sistema finanziario); (8) rischio di concentrazione (esposizione a perdite dovute alla concentrazione di rischi strettamente correlati quali l'esposizione a uno specifico settore o l'esposizione legata a uno specifico soggetto); (9) rischio di regolamento (il rischio esistente quando una parte di un'operazione ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi di un contratto ma non ha ancora ricevuto il corrispettivo dalla controparte).

L'utilizzo di tecniche derivate implica alcuni rischi aggiuntivi quali (i) dipendenza dalla capacità di predire i movimenti di prezzo dei titoli coperti; (ii) correlazione imperfetta tra i movimenti che interessano i titoli su cui si basa il derivato e movimenti che interessano le attività del portafoglio sottostante nonché (iii) possibili ostacoli ad una efficace gestione del portafoglio o alla capacità di adempiere alle obbligazioni di breve periodo a causa del fatto che una certa percentuale delle attività del portafoglio è tenuta separata a copertura delle obbligazioni dello stesso.

Inoltre, qualsiasi plusvalenza potenziale derivante dall'incremento di valore di una determinata posizione risulta limitata dalla copertura posta in essere per tale posizione.

41. Posizioni corte

Un Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per realizzare posizioni corte sintetiche. Non necessariamente il Comparto provvede a compensare tali posizioni corte con corrispondenti posizioni lunghe. L'assunzione di posizioni corte implica per il Comparto un effetto di leva finanziaria e presenta svariati rischi. In caso di rialzo del prezzo dello strumento o del mercato in cui il Comparto ha assunto la posizione corta, il Comparto incorre in una perdita pari all'incremento di prezzo dal momento in cui è stata assunta la posizione corta maggiorata degli eventuali premi e interessi corrisposti alla controparte. L'assunzione di posizioni corte comporta pertanto il rischio di un'amplificazione delle perdite, con la possibilità di perdere una somma superiore al costo effettivo dell'investimento.

42. Rischio di controparte

Alcuni Comparti possono stipulare contratti derivati OTC, tra cui contratti di swap, e utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio, come descritto più dettagliatamente nella rispettiva politica di investimento. Questi contratti possono esporre il Comparto in questione a rischi legati al merito creditizio delle controparti con cui sono stipulati e alla loro capacità di rispettare i termini del contratto stesso.

Inoltre, in conformità alla politica per la migliore esecuzione (*best execution*) e in qualsiasi momento in cui sia nel migliore interesse del Comparto e dei suoi Azionisti, i Comparti sono autorizzati a stipulare i predetti contratti derivati OTC, nonché ad utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio, con società appartenenti allo stesso Gruppo della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti.

43. Gestione delle garanzie collaterali

Il rischio di controparte derivante dall'investimento in strumenti finanziari derivati OTC e da operazioni di prestito titoli, da contratti di pronti contro termine e operazioni di *buy-sell back* è generalmente mitigato dal trasferimento o dalla costituzione di una garanzia collaterale a favore del Comparto interessato. Tuttavia, tali operazioni possono non essere totalmente garantite dal collaterale. Commissioni e rendimenti spettanti al Comparto, infatti, potrebbero non essere garantiti. In caso di insolvenza di una controparte, potrebbe essere necessario per il Comparto cedere, ai prezzi di mercato prevalenti, le garanzie ricevute in beni non liquidi. In tal caso il Comparto potrebbe subire una perdita dovuta, tra l'altro, alla determinazione di un prezzo o a un monitoraggio non accurati della garanzia collaterale, a movimenti di mercato avversi, al deterioramento del merito di credito degli emittenti della garanzia o alla scarsa liquidità del mercato in cui è negoziata tale garanzia. Le difficoltà insite nella cessione di garanzie collaterali possono ritardare o limitare la capacità del Comparto di soddisfare le richieste di rimborso.

Un Comparto può inoltre subire una perdita in caso di reinvestimento, nei casi in cui sia consentito, della garanzia collaterale ricevuta in contanti. La perdita può essere causata dalla flessione del valore degli investimenti effettuati. Una flessione del valore degli investimenti ridurrebbe l'importo della garanzia disponibile per la restituzione alla controparte dovuta in base a quanto previsto dai termini dell'operazione. Il Comparto sarebbe tenuto a coprire la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile per la restituzione alla controparte, con una conseguente perdita per il Comparto.

44. Rischio di custodia

Le attività del Comparto sono depositate presso il Depositario e identificate, nei registri del Depositario stesso, come appartenenti a ciascuno dei vari Comparti. Le attività sono custodite in applicazione del criterio di separazione delle attività, fatta eccezione per le disponibilità liquide, al fine di ridurre, ma non di prevenire del tutto, il rischio di mancata restituzione in caso di fallimento del Depositario. Per i depositi di liquidità la predetta separazione non viene applicata e pertanto essi sono esposti ad un rischio maggiore in caso di fallimento.

Le attività di un Comparto, inoltre, possono essere affidate in custodia a depositari delegati, o sub-depositari, nominati dal Depositario in Paesi nei quali i Comparti investono e, ferma restando l'osservanza da parte del Depositario dei propri obblighi di legge, tali attività sono esposte al rischio del fallimento dei predetti sub-depositari. Un Comparto può investire in mercati in cui i sistemi di custodia o regolamento non sono pienamente sviluppati, in cui gli attivi sono detenuti da sub-depositari e in cui può esserci il rischio che il Depositario possa non essere responsabile della restituzione di tali attivi.

45. Prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli implicano il rischio della restituzione tardiva o mancata dei titoli da parte del debitore che li ha presi in prestito. Di conseguenza il Comparto potrebbe subire una perdita di denaro nonché ritardi nel recuperare i titoli dati in prestito. Il Comparto potrebbe inoltre subire una perdita di denaro in caso di mancato recupero dei titoli e/o di ribasso nel valore della garanzia collaterale, ivi incluso il valore degli investimenti effettuati con il collaterale in contanti. L'esposizione del portafoglio di un Comparto al rischio di mercato non varia in seguito alla conclusione di operazioni di prestito titoli. Tuttavia, le operazioni di prestito titoli implicano un rischio di mercato specifico legato all'insolvenza della controparte. In tal caso, il collaterale fornito dovrà essere venduto e i titoli dati in prestito riacquistati al prezzo prevalente e questo può determinare una perdita di valore dei singoli Comparti. Le operazioni di prestito titoli implicano inoltre rischi operativi, tra cui il mancato regolamento di istruzioni associate al prestito titoli. Tali rischi operativi sono gestiti mediante procedure, controlli e sistemi messi in atto dall'agente per il prestito titoli e dalla Società di Gestione.

46. Rischio connesso alle ritenute fiscali

Una parte del reddito della SICAV e/o di diversi Comparti può essere soggetta a ritenute fiscali, con conseguente riduzione del rendimento degli investimenti detenuti dal Comparto. Tuttavia, alla SICAV e/o ai vari Comparti potrebbe essere richiesto di procurarsi alcune informazioni dagli investitori al fine di evitare alcune ritenute fiscali. In particolare, il Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") recentemente adottato negli Stati Uniti d'America, prevede che la SICAV (o la Società di Gestione) ottenga talune informazioni identificative circa gli investitori ed eventualmente fornisca tali informazioni alla United States Internal Revenue Service, autorità tributaria statunitense. Fatte salve talune disposizioni transitorie, gli investitori che omettono di fornire alla Società di Gestione o ai relativi agenti le necessarie informazioni saranno assoggettati ad una ritenuta fiscale del 30% sulle distribuzioni a loro favore e sui proventi di vendite o cessioni. Ciascuna di tali ritenute fiscali sarà trattata come una distribuzione con riferimento agli investitori che abbiano omesso di fornire le necessarie informazioni. In aggiunta, le Azioni detenute da tali investitori saranno soggette a rimborso forzoso.

47. Investimenti in strumenti di debito subordinato e strumenti correlati a debito subordinato

Alcuni Comparti sono autorizzati a investire in strumenti di debito subordinato e strumenti correlati a debito subordinato i quali possono essere sia di categoria Investment Grade sia di categoria inferiore all'Investment Grade e possono essere garantiti o non garantiti. Gli investimenti in tali strumenti possono comportare un rischio di credito più elevato poiché in caso di scioglimento o fallimento essi risultano postergati rispetto agli altri strumenti di debito del medesimo emittente, vale a dire che vengono rimborsati soltanto dopo che siano stati soddisfatti gli altri debiti.

48. Obbligazioni Ibride Convertibili (*Contingent Convertible* [*CoCo*] *Bonds*)

Alcuni Comparti sono autorizzati a investire in obbligazioni ibride convertibili (*Contingent Convertible* [*CoCo*] *Bond*) che offrono il pagamento di una cedola più elevata e possono essere convertiti in azioni o subire una perdita di capitale al verificarsi di specifici eventi di attivazione (*trigger event*), in particolare in base al livello del coefficiente patrimoniale dell'emittente del CoCo bond (*trigger level*). I CoCo bond sono strumenti finanziari complessi con livelli di attivazione, e quindi di esposizione al rischio di conversione, molto diversificati tra loro. Si tratta di strumenti finanziari innovativi e di conseguenza non è noto il loro comportamento in un ambiente finanziario in condizioni di stress. Tale caratteristica aumenta l'incertezza nella valutazione dei CoCo bond e il rischio di un potenziale effetto di contagio nel prezzo e di volatilità dell'intera classe di CoCo bond, in particolare in quanto resta ancora poco chiaro se i titolari di CoCo bond abbiano tenuto conto pienamente dei rischi sottostanti tali investimenti. Gli investimenti in CoCo bond possono avere come conseguenza perdite significative per il relativo Comparto. A seguito degli eventi di attivazione prestabiliti, ivi inclusa la caduta al di sotto di un particolare livello del coefficiente patrimoniale di un emittente, il titolo di debito può essere convertito in azioni dell'emittente o può incorrere in perdite di capitale. In alcuni scenari, i titolari di CoCo bond incorrono in perdite superiori a quelle dei titolari di azioni dello stesso emittente, diversamente dal classico ordine gerarchico di strutturazione del capitale in cui si prevede che i titolari di azioni incorrano in perdite prima di quanto avvenga per i titolari di strumenti di debito. Alcuni CoCo bond sono inoltre soggetti al rischio di annullamento discrezionale del pagamento cedolare da parte dell'emittente in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e per una qualsiasi durata. I CoCo bond possono essere emessi in forma di titoli perpetui (irredimibili) e non si può quindi presumere che saranno richiamati alla data prevista (data di call).

49. Investimento in titoli cinesi mediante Accesso Diretto al China Interbank Bond Market (CIBM)

Alcuni Comparti potrebbero ricercare un'esposizione a titoli RMB a reddito fisso senza passare attraverso i meccanismi di licenza o quote autorizzate, bensì direttamente sul mercato obbligazionario cinese CIBM per il tramite di un agente di regolamento titoli onshore. Le norme per l'Accesso Diretto (*Direct Access*) al CIBM sono relativamente recenti. L'applicazione e l'interpretazione di questa regolamentazione d'investimento sono relativamente prive di precedenti e non vi è certezza alcuna riguardo all'applicazione di tali norme, così come non esistono precedenti o certezze

riguardo all'ampia discrezionalità di cui dispongono le autorità pubbliche e di regolamentazione della Repubblica Popolare Cinese e alle modalità con cui tale discrezionalità potrà essere esercitata, attualmente o in futuro. Le autorità possono imporre restrizioni agli investitori che partecipano al sistema di Accesso Diretto al CIBM e/o agli agenti di regolamento delle obbligazioni con ripercussioni negative sulla liquidità e sul rendimento dei Comparti.

50. Investimento in Cina tramite Sistema R-QFII

La Società di Gestione ha ottenuto una licenza in qualità di investitore istituzionale estero qualificato in Renminbi (*Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, R-QFII*) ed è pertanto autorizzata ad allocare quote di investimento R-QFII a determinati Comparti. Una volta autorizzata per una determinata quota R-QFII, la Società di Gestione può, nel rispetto delle norme applicabili, fare domanda per l'ampliamento di tale quota R-QFII purché la quota iniziale R-QFII sia stata interamente utilizzata per conto dei Comparti interessati. Tuttavia, non è possibile garantire che l'ampliamento della quota R-QFII potrà essere conseguito. La quota può invece essere ridotta o annullata dalle autorità cinesi competenti nel caso in cui la Società di Gestione non fosse in grado di utilizzarla in modo efficace. Nel caso in cui la Società di Gestione dovesse perdere il proprio status di investitore qualificato R-QFII o se la sua quota di investimento fosse ridotta o annullata, i Comparti potrebbero non essere più in grado di investire direttamente sul mercato cinese o potrebbero dover cedere gli investimenti detenuti tramite la quota, con conseguenze avverse sul rendimento dei Comparti stessi o con la possibilità di perdite importanti.

Rischio del Depositario PRC: la Società di Gestione (in qualità di istituzione finanziaria autorizzata R-QFII) e il Depositario hanno nominato il Depositario nella Repubblica Popolare Cinese, o Depositario PRC, come depositario per la custodia in Cina delle attività dei Comparti interessati come previsto dalle leggi e regolamenti applicabili (il "Depositario Locale R-QFII").

Il Depositario stipula accordi per assicurare che il Depositario Locale R-QFII applichi procedure adeguate alla custodia corretta delle attività dei Comparti interessati, in conformità ai requisiti applicabili, ivi inclusa la tenuta di registri che indichino chiaramente che le attività dei vari Comparti sono rispettivamente registrate a nome di ciascuno di essi e tenute separate dalle altre attività del Depositario Locale R-QFII.

Vi è il rischio che il Comparto possa incorrere in perdite, dirette o indirette, in caso di insolvenza o fallimento del Depositario Locale R-QFII o di perdita da parte di quest'ultimo dei requisiti per operare come depositario. Questo potrebbe avere effetti negativi per il Comparto con riferimento all'esecuzione o regolamento di operazioni o alla cessione di fondi o titoli.

51. Rischio dell'investimento sostenibile

Il Gestore degli Investimenti prende in considerazione le principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità nell'attuazione degli investimenti per conto dei Comparti. Come indicato nell'Appendice I: Comparti, alcuni Comparti possono inoltre essere istituiti con (i) politiche di investimento che mirano alla promozione di caratteristiche ambientali e sociali o (ii) un obiettivo

orientato all'Investimento Sostenibile. Nella gestione dei Comparti e nella selezione delle attività in cui investono i Comparti, i Gestori degli Investimenti applicano la Politica per l'Investimento Responsabile di Amundi.

Alcuni Comparti possono avere un universo di investimento che si concentra su investimenti in società rispondenti a determinati criteri, ivi inclusi determinati punteggi ESG, correlate a tematiche dell'investimento sostenibile e che dimostrano di aderire a buone pratiche ambientali sociali e di governance. Di conseguenza, l'universo di investimento di tali Comparti potrebbe essere più ristretto rispetto ad altri fondi. Tali Comparti potrebbero (i) conseguire -nel caso in cui gli investimenti da essi effettuati ottengano rendimenti inferiori- un rendimento inferiore a quelli che sarebbero stati ottenuti nel più ampio orizzonte del mercato e/o (ii) conseguire un rendimento inferiore rispetto ad altri fondi che non si avvalgono di criteri ESG nella selezione degli investimenti e/o trovarsi a dover cedere, a causa di valutazioni fondate sui criteri ESG, investimenti che offrano, al momento e successivamente, buoni rendimenti.

L'eliminazione dall'universo di investimento del Comparto, per esclusione o cessione, dei titoli che non soddisfano determinati criteri ESG può determinare per il Comparto il conseguimento di un rendimento diverso da quello di fondi simili che tuttavia non seguano la medesima Politica per l'Investimento Responsabile e non applichino criteri ESG per la selezione degli investimenti.

I Comparti voteranno mandati in modo coerente con i criteri di esclusione ESG pertinenti, modo che potrebbe anche non essere sempre in linea con l'obiettivo di massimizzare il rendimento a breve termine del relativo emittente. Ulteriori informazioni riguardo alla politica di voto ESG di Amundi sono reperibili nell'ambito della Politica per l'Investimento Responsabile di Amundi disponibile sul sito web www.amundi.com.

La selezione di attività può contare su una metodologia originale di attribuzione di un punteggio ESG che si affida in parte a dati forniti da soggetti terzi. Tali dati di terzi potrebbero rivelarsi incompleti, inesatti o potrebbero non essere disponibili e, di conseguenza, sussiste il rischio che i Gestori degli Investimenti possano valutare un titolo o un emittente in modo non corretto.

B. Rischi associati ai Comparti

52. Assenza di garanzie di rendimento o conseguimento degli obiettivi

Non è possibile garantire che i Comparti siano in grado di generare rendimenti per gli investitori o che i rendimenti conseguiti siano commisurati al rischio dell'investimento nelle tipologie di attività e nelle operazioni descritte in questo Prospetto. Non è possibile garantire che gli obiettivi di investimento di un Comparto saranno raggiunti o che gli investitori conseguiranno un rendimento dall'intero Impegno prelevato. Pertanto, si raccomanda ai potenziali investitori di effettuare investimenti in un Comparto esclusivamente se siano in grado di sostenere la perdita totale delle somme investite. I rendimenti conseguiti in passato da soggetti con cui è stato associato il Gestore degli Investimenti non possono essere considerati una garanzia di rendimento

futuro degli investimenti in un Comparto. In linea generale, non è possibile garantire che i Comparti saranno in grado di evitare qualsiasi perdita.

53. Rischio legato alla mancanza di liquidità di un Comparto

Un Comparto non è un certificato di deposito o un fondo del mercato monetario e differisce in modo sostanziale da tali prodotti per vari fattori, primi tra i quali i rischi e la liquidità. Le azioni di un Comparto non hanno mercato di scambio e non è in previsione che un tale mercato si sviluppi. Non esistono mercati pubblici per i Comparti, la capacità di ritirare il proprio investimento è limitata dalle condizioni previste nella documentazione che disciplina il Comparto stesso e i proventi del ritiro potrebbero anche non essere regolati nell'immediato. Un Comparto può inoltre investire in attività eventualmente illiquide ed è soggetto al rischio di non essere in grado di alienare tali attività rapidamente o in condizioni avverse del mercato.

54. Assenza di una storia operativa

Alla sua costituzione il Fondo non ha una storia operativa ed è stato costituito al fine di effettuare investimenti della tipologia descritta in questo Prospetto. Sebbene il Gestore degli Investimenti abbia esperienza quanto all'originazione, acquisizione, detenzione e alienazione di investimenti della tipologia descritta in questo Prospetto, il Fondo non ha una storia d'investimento né una base su cui possano essere valutate le sue prospettive.

55. Controllo del Comparto da parte di un singolo investitore

Un singolo investitore e le sue affiliate potrebbero risultare titolari della maggioranza (o di una quota eventualmente maggiore) delle Azioni di un Comparto e, in quanto tali, sarebbero in grado, unilateralmente, di adottare per il Comparto decisioni che richiedano un'approvazione a maggioranza (in alcuni casi anche a maggioranza qualificata). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che il singolo investitore che dovesse trovarsi in tali condizioni non avrebbe, in tal caso, alcun obbligo di diligenza relativamente agli interessi degli altri investitori e potrebbe esercitare i diritti di voto inerenti al proprio investimento nel Comparto nel proprio interesse esclusivo.

56. Pluralità di investitori

Con riferimento agli investimenti in un Comparto, gli investitori possono trovarsi in posizione conflittuale tra loro per quanto riguarda investimenti, posizione fiscale e altri interessi. Gli interessi confliggenti dei singoli investitori per esempio possono derivare da, o essere in relazione con, la natura degli investimenti effettuati dal Comparto, la strutturazione delle modalità di originazione o acquisizione degli investimenti e la tempistica di alienazione degli stessi. Di conseguenza, possono emergere conflitti di interesse in relazione alle decisioni adottate dai Gestori degli Investimenti, anche riguardo alla natura o alla strutturazione degli investimenti, le quali possono risultare maggiormente favorevoli a un investitore piuttosto che a un altro, specialmente per quanto riguarda la posizione fiscale dei singoli investitori. Nel selezionare e strutturare investimenti adeguati, i Gestori degli Investimenti tengono conto degli obiettivi fiscali e di investimento del Comparto e dei suoi investitori complessivamente considerati, piuttosto che dell'obiettivo fiscale, di investimento o di altri obiettivi di singoli investitori.

57. Agenti di pagamento

Le leggi e/o i regolamenti locali degli Stati Membri dell'Unione Europea potrebbero prevedere l'obbligo di nominare Agenti di Pagamento e di tenuta dei conti da parte di tali Agenti di Pagamento tramite i quali possono essere pagati i proventi di sottoscrizione e rimborso o le distribuzioni. Gli Azionisti che, ai sensi di tale disciplina locale, scelgano di o siano obbligati a, effettuare pagamenti o ricevere proventi di sottoscrizione o rimborso o distribuzioni per il tramite di un'entità intermediaria (ad esempio un Agente di pagamento in una giurisdizione locale) anziché direttamente nei confronti del Depositario, sono soggetti al rischio di credito nei confronti di detta entità intermediaria relativamente a (i) gli importi di sottoscrizione prima della trasmissione degli stessi al Depositario sul conto del Comparto e (ii) gli importi di rimborso dovuti da tale entità intermediaria all'Azionista interessato.

58. Rischi operativi

L'investimento in un Comparto, come in qualsiasi fondo d'investimento, può comportare rischi operativi derivanti da fattori quali errori di elaborazione, errori umani, processi interni o esterni inadeguati o non funzionanti, malfunzionamento di sistemi e tecnologie, avvicendamenti del personale, intrusione di persone non autorizzate ed errori causati da fornitori di servizi quali, per esempio il Gestore degli Investimenti o l'Agente Amministrativo. Sebbene il Comparto tenti di ridurre al minimo tali eventi attraverso supervisione e controlli, possono comunque verificarsi anomalie da cui derivino perdite per i Comparti.

La Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti, l'Agente Amministrativo e il Depositario (e i loro rispettivi gruppi) dispongono ciascuno di sistemi informatici appropriati. Tali sistemi tuttavia, come qualsiasi altro sistema, possono essere oggetto di attacchi informatici o minacce analoghe da cui potrebbero derivare violazioni della sicurezza dei dati, furto di dati, interruzioni del servizio fornito da Società di Gestione, Gestore degli Investimenti, Agente Amministrativo e/o Depositario o della capacità di chiudere posizioni nonché divulgazione o alterazione di informazioni sensibili e riservate. Ferma restando l'esistenza di politiche e procedure concepite per individuare e prevenire tali violazioni e garantire la sicurezza, integrità e riservatezza delle informazioni, nonché l'esistenza di misure di continuità delle attività aziendali e di disaster recovery intese a mitigare gli effetti di tali eventuali violazioni o interruzioni a livello dei Comparti e dei soggetti da essi delegati, tali violazioni della sicurezza potrebbero anche causare la perdita di attività e creare per i Comparti una significativa esposizione finanziaria e/o a rischi legali.

59. Modifiche alla normativa applicabile

La SICAV è tenuta al rispetto di vari requisiti previsti dalla legge e dalla disciplina di regolamentazione, incluse le norme in materia di valori mobiliari e le norme fiscali, previsti dagli ordinamenti giuridici nei quali essa opera. In caso di modifica di tali norme o della relativa interpretazione nel corso del ciclo di vita di un Comparto, quest'ultimo e i suoi Azionisti potrebbero essere tenuti al rispetto di requisiti del tutto diversi dagli attuali, con modalità tali da poter avere significative conseguenze negative sulle attività del Comparto.

60. Liquidazione anticipata di Comparti

In caso di liquidazione anticipata di un Comparto, quest'ultimo dovrà distribuire agli Azionisti la quota proporzionale delle attività del Comparto di loro spettanza. Gli strumenti finanziari, i prestiti, i collocamenti presso privati e altre simili obbligazioni di debito, gli strumenti derivati e altre partecipazioni in altri organismi di investimento collettivo dovranno essere alienati dal Comparto o distribuiti agli Azionisti dello stesso. È possibile che al momento di tale alienazione o rimborso alcuni investimenti detenuti dal Comparto possano avere un valore inferiore all'importo in essi inizialmente investito, con conseguente perdita per il Comparto e per i relativi Azionisti. Inoltre, nel caso in cui il Comparto sia liquidato prima del completo ammortamento delle spese organizzative, la quota non ammortizzata di tali spese sarà posta in ammortamento accelerato e addebitata (riducendone in tal modo l'ammontare) alle somme altrimenti destinate ad essere distribuite agli Azionisti del Comparto interessato.

61. Rischio valutario delle Azioni

Un Comparto può di tanto in tanto emettere Classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto stesso. Affinché gli investitori in una qualsiasi Classe conseguano un reddito nella Valuta di Offerta sostanzialmente in linea con gli obiettivi di investimento di tale Comparto, la Società di Gestione/il Gestore degli Investimenti intende tentare di coprire l'esposizione alla valuta estera di tali partecipazioni attraverso la copertura del rischio di cambio. Non è possibile garantire l'efficacia di tale copertura del rischio di cambio.

62. FATCA

Alcune discipline imposte da autorità di regolamentazione estere potrebbero applicarsi anche alla SICAV: in particolare, il quadro di leggi e regolamenti noti come FATCA. La normativa FATCA, in linea generale, impone l'obbligo di segnalare all'autorità tributaria statunitense Internal Revenue Service le istituzioni finanziarie estere che non si adeguino alle norme FATCA e la proprietà, diretta o indiretta, di conti esteri o di partecipazioni in entità estere da parte di Soggetti statunitensi. In caso di mancata presentazione delle informazioni richieste, si applica una ritenuta alla fonte, ad un'aliquota del 30%, su determinati redditi di fonte statunitense (incluso dividendi e interessi) e sul ricavo lordo proveniente da vendita o altra forma di trasferimento di beni che possano produrre interessi o dividendi di origine statunitense. La SICAV viene considerata una "Foreign Financial Institution" (FII, istituzione finanziaria estera) secondo la definizione prevista nel FATCA. In quanto tale, la SICAV può richiedere agli investitori di fornire la documentazione che attesti la loro residenza fiscale e le altre informazioni ritenute necessarie per adempiere alle predette norme.

Ferma restando qualsiasi altra previsione di cui al presente Prospetto, nella misura consentita dalla normativa lussemburghese, la SICAV ha il diritto di (i) applicare una ritenuta, su qualsiasi pagamento destinato agli investitori, per un importo pari a tasse e altri oneri analoghi che siano dovuti in base alla legge e ai regolamenti applicabili in relazione alla detenzione di Azioni della SICAV, (ii) richiedere all'investitore o al beneficiario finale delle Azioni di fornire tempestivamente i dati personali che la

SICAV ritenga necessari, a sua discrezione, al fine di adempiere ai propri obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti applicabili e/o di stabilire l'ammontare della ritenuta, (iii) comunicare in tutto o in parte tali dati personali all'autorità tributaria competente in base a quanto previsto dalla normativa applicabile o in risposta a quanto richiesto dalla stessa autorità tributaria, (iv) differire i pagamenti agli investitori, incluso il pagamento di dividendi o rimborsi, sino a che la SICAV sia possesso di sufficienti informazioni per adempiere alle leggi e regolamenti applicabili e/o determinare l'ammontare della ritenuta.

63. Common Reporting Standard (“CRS”)

La SICAV potrebbe essere obbligata a conformarsi alle norme previste nel Common Reporting Standard (standard di informativa comune, “CRS”). In base alle norme CRS, è probabile che la SICAV sia considerata come una Istituzione Finanziaria di Rendicontazione (Reporting Financial Institution) lussemburghese. In quanto tale, a partire dal 30 giugno 2017, e fatte salve le previsioni applicabili in materia di protezione dei dati previste nella documentazione della SICAV, quest'ultima dovrà riferire annualmente alle autorità fiscali del Lussemburgo una serie di informazioni personali e finanziarie riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'identificazione, i titoli detenuti e le somme percepite da (i) investitori considerati dichiaranti (*reportable*) ai sensi della Normativa CRS e (ii) Soggetti Controllanti di certe entità non finanziarie che siano a loro volta soggetti dichiaranti. Tali informazioni, come descritto esaustivamente nel CRS, includono dati personali relativi ai soggetti dichiaranti (“Dati CRS”).

La capacità della SICAV di adempiere alle obbligazioni dichiarative ai sensi del CRS dipende dal fatto che ciascun investitore fornisca alla SICAV i Dati CRS richiesti, come sopra descritto, unitamente alle necessarie prove documentali a supporto. A riguardo, si informano gli investitori che la SICAV, in qualità di titolare, effettua il trattamento dei Dati CRS per le finalità previste nelle norme contenute nel CRS. Gli investitori si obbligano a informare i soggetti controllanti del trattamento effettuato dalla SICAV relativamente ai Dati CRS che li riguardano.

Si informano inoltre gli investitori del fatto che i Dati CRS che riguardano i soggetti dichiaranti secondo la definizione di cui al CRS saranno annualmente comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi per le finalità previste nelle norme del CRS. In particolare, si comunica ai soggetti dichiaranti che per alcune operazioni poste in essere da questi ultimi saranno redatti appositi rendiconti e che parte di tali informazioni saranno alla base delle comunicazioni annuali rese alle autorità fiscali del Lussemburgo. Analogamente, gli investitori si obbligano a segnalare alla SICAV, entro trenta (30) giorni dalla ricezione dei predetti rendiconti, qualsiasi difformità in essi contenuta e a fornire alla stessa SICAV, in caso di modifica dei Dati CRS, tutta la documentazione attestante le modifiche. La mancata risposta alle richieste di comunicazione dei Dati CRS o la mancata presentazione della relativa documentazione di supporto può dar luogo all'applicazione di sanzioni a carico della Società e attribuibili all'investitore inadempiente all'obbligo di fornire i Dati CRS o per il quale è previsto l'obbligo di comunicazione dei Dati CRS alle autorità fiscali lussemburghesi.

C. Rischi associati al Gestore degli Investimenti

64. Dipendenza dalla gestione

I Comparti possono dipendere in modo significativo dall'impegno e dalle capacità del Gestore degli Investimenti e della Società di Gestione. Nel caso in cui i servizi forniti da questi soggetti venissero meno, potrebbero aversi conseguenze avverse significative sul rendimento del Comparto.

Inoltre, sebbene il team di Amundi dedichi ai Comparti una parte considerevole del proprio impegno professionale, non è obbligato a devolvere integralmente ogni momento della sua attività alle attività dei Comparti ma continua ad occuparsi delle altre attività del Gestore degli Investimenti, tra le quali per esempio la consulenza d'investimento o la gestione di investimenti per altri fondi e conti gestiti che sono sponsorizzati o gestiti da membri del team di Gestori degli Investimenti e/o cui tali membri prestano consulenza.

65. Capacità di attrarre investimenti

Oltre alla possibilità che le opportunità di investimento siano allocate tra i vari prodotti Amundi, esistono vari altri soggetti in competizione con i Comparti per investire nella stessa tipologia di investimenti in cui anche i Comparti intendono investire. I Comparti saranno per esempio in concorrenza con fondi di investimento pubblici e privati, banche commerciali e di investimento e società di finanziamento commerciale. Ne scaturisce una concorrenza agguerrita per le opportunità di investimento. Di conseguenza, il Gestore degli Investimenti potrebbe non essere in grado di reperire opportunità di investimento in numero sufficiente a raggiungere gli obiettivi dei Comparti.

D. Potenziati conflitti di interesse

66. Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto

Il Gestore degli Investimenti, o eventuale altro soggetto appartenente al medesimo gruppo di società, può assumere decisioni di investimento, stipulare operazioni e detenere posizioni di investimento per conto di uno o più clienti le quali possono incidere sugli interessi di altri clienti e possono porre un conflitto di interessi per il Gestore degli Investimenti, in particolare se la società e/o il suo personale ricevano una remunerazione più elevata per un mandato, prodotto o cliente rispetto agli altri. Tali conflitti si hanno, per esempio, quando il Gestore degli Investimenti, o eventuale altro soggetto appartenente al medesimo gruppo di società, acquista e vende il medesimo titolo nello stesso momento per clienti diversi o detiene posizioni sul mercato negli stessi strumenti ma con un'esposizione di mercato in direzioni opposte per clienti diversi nello stesso momento. Il Gestore degli Investimenti e i gestori di portafogli individuali di investimento sono autorizzati, nel caso in cui tali conflitti di interesse siano particolarmente diffusi, a gestire mandati esclusivamente in posizioni lunghe, in posizioni lunghe-corte, esclusivamente in posizioni corte. Tali decisioni di investimento, operazioni o posizioni sono assunte, eseguite e detenute in conformità a politiche e procedure prestabilite, intese ad assicurare un'appropriata accumulazione e allocazione di scambi e le decisioni di investimento vengono stabilite o eseguite senza

creare indebito vantaggio o svantaggio per nessuno dei mandati, prodotti o clienti del Gestore degli Investimenti nonché sempre in linea con le linee guida di mandato e di investimento riguardanti i suddetti clienti.

In alcune situazioni, tuttavia, la gestione di tali conflitti può causare la perdita di opportunità di investimento per i clienti o può far sì che il Gestore degli Investimenti effettui scambi o mantenga esposizioni sul mercato con modalità diverse da quelle che sarebbero state utilizzate in assenza dei predetti conflitti, con possibili ripercussioni negative sul rendimento dell'investimento.

67. Altri conti della Società di Gestione e/o del Gestore degli Investimenti

La Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti gestiscono, in aggiunta ai Comparti, anche altri conti (incluso conti in cui la Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti possano avere un interesse proprio) e possono fruire di incentivi finanziari o di altra natura intesi a favorire tali conti rispetto ai Comparti. Nell'investire in favore di altri conti, oltre che dei Comparti, la Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti devono allocare risorse proprie oltre che opportunità di mercato limitate. Questa attività non soltanto può incrementare il livello della competizione per scambi che i Comparti potrebbero diversamente realizzare, incluse le priorità di ingresso degli ordini, ma anche rendere difficoltoso o impossibile assumere o liquidare una specifica posizione al prezzo previsto in base alla strategia della Società di Gestione/del Gestore degli Investimenti.

La Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti e i loro committenti, nel gestire conti diversi da quelli dei Comparti possono avvalersi di metodologie, politiche e strategie di trading diverse da quelle dei Comparti. Pertanto, i risultati degli scambi dei Comparti possono essere diversi da quelli degli altri conti scambiati dalla Società di Gestione e/o dal Gestore degli Investimenti.

La Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti possono acquistare e vendere posizioni per conto di un Comparto in proporzione all'insieme dei portafogli gestiti da essi e attribuire ai Comparti le posizioni acquistate o vendute nella quantità considerata equa e corretta nel complesso e/o in base ad una allocazione sistematica. Di conseguenza possono verificarsi casi in cui la Società di Gestione e/o il Gestore degli Investimenti non acquistano posizioni per conto dei Comparti pur essendo estremamente ottimisti circa le prospettive di un emittente o casi in cui le posizioni dei Comparti vengono vendute anche senza un cambiamento di valutazione da parte della Società di Gestione e/o del Gestore degli Investimenti riguardo a tale posizione.

68. Conflitti di interesse

La Società di Gestione o le relative affiliate possono porre in essere operazioni in cui la stessa Società di Gestione o le relative affiliate abbiano un interesse diretto o indiretto che può dar vita a un potenziale conflitto con gli obblighi della Società di Gestione nei confronti di un Comparto. La Società di Gestione e le relative affiliate non rispondono nei confronti del Comparto di profitti, commissioni, compensi conseguiti o ricevuti in ragione di, o relativamente a, tali operazioni o altre operazioni connesse e, salvo che sia altrimenti previsto, le commissioni della Società di Gestione non vengono rettificata. La Società di Gestione garantisce che tali operazioni siano

poste in essere a condizioni non meno favorevoli per il Comparto di quelle che si sarebbero avute se il potenziale conflitto di interessi non si fosse verificato. I predetti conflitti potenziali di interessi o di obblighi possono emergere a causa dell'investimento, diretto o indiretto, nella SICAV da parte della Società di Gestione o di sue affiliate. Più precisamente, la Società di Gestione, in base alle norme di condotta ad essa applicabili, deve tentare di evitare i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, garantire che i propri clienti (inclusi i Comparti) siano trattati equamente.

Gestione degli investimenti e posizioni in conflitto

Il Gestore degli Investimenti, o eventuale altro soggetto appartenente al medesimo gruppo di società, può assumere decisioni di investimento, stipulare operazioni e detenere posizioni di investimento per conto di uno o più clienti le quali possono incidere sugli interessi di altri clienti e possono porre un conflitto di interessi per il Gestore degli Investimenti, in particolare se la società e/o il suo personale ricevano una remunerazione più elevata per un mandato, prodotto o cliente rispetto agli altri. Tali conflitti si hanno, per esempio, quando il Gestore degli Investimenti, o eventuale altro soggetto appartenente al medesimo gruppo di società, acquista e vende il medesimo titolo nello stesso momento per clienti diversi o detiene posizioni sul mercato negli stessi strumenti ma con un'esposizione di mercato in direzioni opposte per clienti diversi nello stesso momento. Il Gestore degli Investimenti e i gestori di portafogli individuali di investimento sono autorizzati, nel caso in cui tali conflitti di interesse siano particolarmente diffusi, a gestire mandati esclusivamente in posizioni lunghe, in posizioni lunghe-corte, esclusivamente in posizioni corte. Tali decisioni di investimento, operazioni o posizioni sono assunte, eseguite e detenute in conformità a politiche e procedure prestabilite, intese ad assicurare un'appropriata accumulazione e allocazione di scambi e le decisioni di investimento vengono stabilite o eseguite senza creare indebito vantaggio o svantaggio per nessuno dei mandati, prodotti o clienti del Gestore degli Investimenti nonché sempre in linea con le linee guida di mandato e di investimento riguardanti i suddetti clienti.

In alcune situazioni, tuttavia, la gestione di tali conflitti può causare la perdita di opportunità di investimento per i clienti o può far sì che il Gestore degli Investimenti effettui scambi o mantenga esposizioni sul mercato con modalità diverse da quelle che sarebbero state utilizzate in assenza dei predetti conflitti, con possibili ripercussioni negative sul rendimento dell'investimento.

APPENDICE III – Informazioni ESG

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un Sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Nome del prodotto:

PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI

Identificativo della persona giuridica:

213800UGZWQT26ECE377

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?



Sì



X

No



Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale**: ___%



- in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



- in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**: ___%



Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del 20 % di investimenti sostenibili



con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



con un obiettivo sociale



Promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel processo di investimento e prende in considerazione i rating ESG delle attività immobiliari nella costruzione del portafoglio.

L'analisi ESG degli attivi immobiliari mira a valutare la loro capacità di gestire le potenziali conseguenze negative che le attività svolte comportano per i fattori di sostenibilità. L'analisi è intesa a valutare i comportamenti ambientali e sociali in termini di governance attribuendo ad essi un punteggio ESG che va da A (punteggio migliore) a G (punteggio peggiore), in modo da consentire una più ampia valutazione dei rischi esistenti.

L'applicazione della metodologia di analisi ESG e l'integrazione della valutazione complessiva ESG nella costruzione del portafoglio (attraverso l'esclusione degli emittenti con i peggiori rating e la preferenza assegnata a quelli con i rating migliori) consentono pertanto di promuovere le 3 dimensioni (ambientale, sociale e di governance).

Gli indicatori di sostenibilità

misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

● ***Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

Amundi Immobilier, in qualità di Gestore degli Investimenti per le attività immobiliari del Comparto, ha sviluppato un proprio approccio di valutazione ESG. Il rating ESG di Amundi Immobilier mira a misurare il rendimento ESG di ciascuna attività.

Si tratta di un punteggio ESG di tipo quantitativo espresso in sette gradi, che vanno da A (universo dei migliori punteggi) a G (i peggiori).

La finalità di tale punteggio ESG consiste nell'ottenere una conoscenza approfondita delle prestazioni dal punto di vista ambientale, sociale e di governance dell'intero portafoglio di attività immobiliari del Comparto sulla base di 14 elementi concernenti in particolare acqua, energia, carbonio, resilienza a fronte del cambiamento climatico, salute e benessere degli occupanti, trasporto, dialogo con i principali portatori di interesse in relazione all'edificio.

I principali indicatori del Comparto riguardano:

- Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del portafoglio
- Incremento del confort e del benessere degli utilizzatori
- Dialogo con i principali portatori di interesse sull'edificio per un contributo comune positivo sulle pratiche sostenibili nel settore immobiliare, come per esempio l'adozione di un rating per i gestori degli immobili.

● ***Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?***

Gli obiettivi ambientali e sociali degli investimenti sostenibili vengono ottenuti attraverso i due criteri seguenti:

- a) Non più del 10% dei ricavi complessivi del fondo deriva da attività "non sostenibili". Un'attività non sostenibile è definita come un'attività che nel lungo periodo non è compatibile con gli obiettivi della sostenibilità
- b) La gestione degli edifici rispetta le migliori pratiche ambientali o sociali rispetto ai sotto-criteri di rating ESG previsti da Amundi (i quali vanno da A per le migliori pratiche a G per le peggiori) considerati da Amundi Immobilier come "rilevanti" per le sue attività correlate.

Ogni edificio è valutato con un punteggio quantitativo che consente di distinguere la sua prestazione ESG. La valutazione di Amundi Immobilier si basa su una combinazione di dati extra-finanziari e analisi qualitativa degli edifici. Il punteggio quantitativo è espresso secondo una scala di valutazione che va dal livello A per le migliori pratiche al livello G per quelle peggiori.

Il processo di analisi di Amundi esamina le prestazioni extra-finanziarie in relazione a tre

pilastri: Ambiente, Società, Governance (ESG):

- Con “Migliori Pratiche Ambientali o Sociali” si intende che almeno uno dei sottocriteri ambientali o di quelli sociali rilevanti per gli edifici si attesti a un livello superiore a E e che le misurazioni complessive riguardo al pilastro ambientale e a quello sociale per gli edifici siano rigorosamente superiori a D.

- Esempi di sotto-criteri ambientali: emissioni di gas a effetto serra, consumo energetico, acque, biodiversità, inquinamento e rifiuti. Esempi di sotto-criteri sociali: condizioni di impiego, salute e sicurezza, comunità locali e diritti umani.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

● ***In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?***

Amundi Immobilier garantisce che qualsiasi Investimento Sostenibile non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale grazie al costante monitoraggio di tutti gli indicatori obbligatori concernenti tutti i principali effetti negativi (indicati nell’Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione) qualora siano disponibili dati affidabili. La qualità dei dati disponibili dovrebbe migliorare nel tempo.

- *In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?*

Tutti gli indicatori obbligatori dei principali effetti negativi (indicati nell’Allegato 1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione) sono costantemente monitorati qualora siano disponibili dati affidabili.

Indicatori degli effetti negativi sulla sostenibilità		Metrica
Combustibili fossili	Esposizione ai combustibili fossili tramite attivi immobiliari coinvolti nell'estrazione, nello stoccaggio, nel trasporto e nella produzione di combustibili fossili.	Quota di investimenti in attivi immobiliari coinvolti nell'estrazione, nello stoccaggio, nel trasporto e nella produzione di combustibili fossili
Efficienza energetica	Esposizione ad attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico	Quota di investimenti in attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico
Consumo energetico	Intensità di consumo energetico	Consumo energetico in GWh per metro quadro di attivi immobiliari posseduti

- *In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:*

Il nostro approccio ESG è basato sulle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi Guida ONU su imprese e diritti umani.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo" in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Qualsiasi altro investimento sostenibile non deve inoltre arrecare un danno significativo ad obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, Amundi Immobilier prende in considerazione tutti i Principali Effetti Negativi obbligatori che si applicano alla strategia del Comparto e si basa su una combinazione di approcci: politiche di integrazione dei rating ESG nel processo di investimento e politiche di impegno (*engagement*).

Il rating ESG intende misurare la prestazione in termini ESG di un immobile, per es. la sua capacità di anticipare e gestire i rischi inerenti il settore di appartenenza e la sua situazione specifica.

La valutazione ESG viene effettuata in fase di acquisizione durante le attività di adeguata verifica (*due diligence*) e viene regolarmente aggiornata al fine di misurare la prestazione ESG dell'attività e fornire una valutazione dei principali effetti negativi.

La prestazione ESG di ciascuna attività è valutata in rapporto alla prestazione media del settore di appartenenza, in relazione alle tre dimensioni ESG.

No



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Obiettivo: L'obiettivo del Comparto consiste nel generare, mediante una combinazione tra distribuzione o accumulazione di dividendi e rendimento del capitale, un rendimento economico derivante dalla rivalutazione delle sue attività, principalmente allocate in attività immobiliari (almeno il 51% in attivi immobiliari non quotati).

Investimenti: La strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio in cui siano predominanti le attività immobiliari tramite (i) investimenti diretti o indiretti in attività immobiliari non quotate e (ii) società immobiliari quotate, integrando l'investimento mediante attività finanziarie, compresi titoli di debito non quotati.

Processo di gestione: Il Comparto integra sistematicamente i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento. Il Comparto applica un approccio ambientale e sociale all'acquisizione e gestione dei propri attivi immobiliari. In quanto tale, incorpora criteri extra-finanziari (quali, in particolare, analisi energetica, salute e benessere, inquinamento, prossimità ai trasporti, trattamento dei rifiuti, consumo idrico, natura durevole delle attrezzature) nell'analisi e selezione delle attività del segmento immobiliare, in parte fondati su uno standard internazionale. Tale analisi pone in evidenza il rendimento energetico dell'attività e definisce le linee guida per la riduzione del consumo energetico.

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

- **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Tutte le attività immobiliari detenute nel Comparto sono sottoposte a una valutazione alla luce dei criteri ESG ottenuta servendosi della metodologia esclusiva di Amundi Immobilier e/o di dati relativi ai fattori ESG provenienti da fornitori terzi.

In relazione ai principi ESG il Comparto applica le seguenti regole:

- Approccio basato sul miglioramento dei risultati, anche definito «Best in Progress»: le attività interessate da questa strategia sono edifici con buone prospettive di miglioramento delle pratiche e delle prestazioni ESG e aventi un rating ESG inferiore al limite di rating stabilito dal fondo
- Il 90% degli attivi immobiliari del Comparto è dotato di rating ESG.

- **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

Il Comparto non prevede un tasso minimo impegnato.

- **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

Le prassi di buona governance comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi

Si valuta la capacità dei principali portatori di interessi di dare un contributo alla buona gestione dell'edificio, cosa che garantisce il raggiungimento dei suoi obiettivi nel lungo periodo. I criteri di gestione presi in considerazione sono: adesione dei gestori del bene immobile all'approccio ESG attuato per l'edificio.



- **Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?**

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Almeno il 50% degli investimenti del Comparto sarà utilizzato per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento dello stesso.

Inoltre, il Comparto si impegna ad avere una quota minima del 20% in investimenti sostenibili secondo la tabella che segue. Gli investimenti in linea con altre caratteristiche

A/S (#1B) costituiscono la differenza tra la quota effettiva di investimenti in linea con le caratteristiche ambientali o sociali (#1) e la quota effettiva di investimenti sostenibili (#1A).


La quota programmata di investimenti ambientali diversi rappresenta almeno il 20% (i) e potrebbe modificarsi con l'incremento delle quote effettive di investimenti in linea con la tassonomia e/o di investimenti nel Sociale.

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

-fatturato: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

-spese in conto capitale (CapEx): investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde

-spese operative (OpEx): attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.



● ***In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

Gli strumenti derivati non vengono utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.





In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Il Comparto attualmente non prevede un impegno minimo in investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che siano in linea con la tassonomia dell'UE.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*




* Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane.

● Qual è la quota minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti?

Il Comparto non prevede una quota minima di investimenti in attività transitorie o abilitanti.

● Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Il Comparto non ha definito un valore per questa quota minima.

 sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto** dei criteri per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



● Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

Il Comparto non ha definito un valore per questa quota minima.



li investimenti sono compresi nella categoria “#2 Altri”, qual è il loro scopo ed esistono minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Sono inclusi nella categoria “#2 Altri” la liquidità e gli strumenti privi di rating per la gestione del rischio di liquidità e di portafoglio. Tra gli strumenti privi di rating possono anche trovarsi titoli per i quali non sono disponibili i dati necessari a misurare il conseguimento di caratteristiche ambientali o sociali.



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

Il Comparto non ha designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

● ***In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

N/A

● ***In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento con la metodologia dell'indice?***

N/A

● ***In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***

N/A

● ***Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?***

N/A



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono disponibili nel sito: www.amundi.lu

